




3 1761 05611442 4







STORIA
DELLA
RIVOLUZIONE PIEMONTESE
DEL 1821



STORIA

DELLA

RIVOLUZIONE PIEMONTESE

DEL 1821

DEL CONTE DI SANTAROSA

VERSIONE

eseguita sulla terza edizione francese.



TORINO

PRESSO TUTTI I LIBRAI

1880

DG
618
.6
S356

NB. Le note segnate con cifra arabica sono quelle dell'originale;
quelle con * indicano le note aggiunte nella presente versione.



CENNI BIOGRAFICI

SOPRA

SANTORRE DI SANTAROSA

(Dall' *Inflessibile*, Giornale di Firenze.)



Santorre Santarosa governò la rivoluzione militare scoppiata in Piemonte nel 1821, poi ramingò per l'Europa, menando miserissima vita, e alla fine morì in Grecia, combattendo per quella libertà che vanamente aveva tentato di dare alla sua patria.

Era nato di nobile famiglia a Savigliano in Piemonte, il 18 novembre dell'anno 1783. Il padre aveva il grado di ufficiale superiore nell'esercito piemontese quando si accese la maravigliosa rivoluzione di Francia; e recandosi alle prime guerre delle Alpi condusse seco Santorre che avea solamente nove anni. Se il padre viveva, il figlio certamente sarebbe andato innanzi per la via delle armi: ma morto alla battaglia di Mondovì, alla quale prese parte come colonnello del reggimento di Sardegna, il giovinetto se ne tornò a Savigliano in famiglia, e, parte in questa città, parte a Torino, attese agli studii. All'età

di 24 anni godea singolare stima di integrità e di senno, e i suoi concittadini lo elessero *maire* della patria città: esercitò questo ufficio assai tempo, e vi acquistò esperienza degli affari civili. In appresso entrò nell'amministrazione francese che allora governava il Piemonte, e negli anni 1812-13-14 fu sotto prefetto alla Spezia. Caduto poi e risorto per brevi istanti Napoleone, il Santarosa nei cento giorni tornò soldato, e fece la piccolissima campagna nel 1815 come capitano dei granatieri della guardia reale. Dopo prese la carriera dell'amministrazione militare: entrò nel ministero della guerra e vi fu incaricato di importanti faccende.

Mentre era in questo ufficio, l'esercito piemontese con Carlo Alberto si sollevò per sottrarre la patria dalla dipendenza dell'Austria. La pubblica fama chiamò il Santarosa alla testa di questo moto, che ebbe fine infelicissimo per le ragioni che a tutti sono note. Per ordine di Carlo Alberto sedè reggente del ministero di guerra e marina. Dapprima parteggiava pel sistema parlamentario inglese, e voleva per la sua patria un governo costituzionale e due camere: poi, quando l'esempio dei Napoletani e l'adozione della costituzione spagnola ebbero trascinati tutti gli spiriti, egli non intese più che ad una sola cosa, alla direzione militare della rivoluzione: e portato dagli eventi ad una vera dittatura, fece prova di una energia che fu ammirata dai suoi stessi nemici, e adoprò ogni sforzo per salvare la patria. Bello e animato da nobilissimo amore è il proclama del 25 marzo con cui faceva appello agli uffiziali, alle guardie nazionali e ai soldati, perchè forti di loro concordia allontanassero la servitù forestiera e la guerra civile, perchè si rannodassero intorno alle loro bandiere, e volassero al Ticino e al Po in soccorso dei popoli di Lombardia, i quali al loro comparire si leverebbero unanimi contro

l'abborrito Tedesco. Fece appello all'onore piemontese, mostrò la patria in pericolo: ma le cose precipitavano senza riparo. Quando vide ogni speranza fallire, tentò anche di salvare il paese coi negoziati e di liberare dall'esilio e dalla forca i suoi infelici compagni, offrendosi di andare egli ramingo per tutti, onde meglio assicurare la pace e la prosperità della patria. Ogni tentativo fu vano. Fu una storia di turpitudini e di tradimenti: gli Austriaci ebbero facil vittoria, e riportarono il loro impero feroce su tutta l'Italia. Sui rivoltati piovvero le sentenze di morte e di esilio. Carlo Alberto andò a combattere al Trocadero contro i liberali di Spagna. I più valenti e onorati ufficiali dell'esercito piemontese, Gislenga, San Marsano, Lisio e Collegno furono ridotti a spezzare la loro spada, o ad andare a combattere per la libertà in Spagna e in Grecia. Santarosa, che avea fatto la parte principale, e che, colla sua anima eroica e col suo ingegno avrebbe potuto essere uno dei più validi sostegni della libertà italiana, fu costretto a mendicare per l'Europa un pezzo di pane, e a morire in terra lontana.

Quando vide andar tutto a precipizio, cercò scampo nella fuga. I carabinieri reali lo arrestarono mentre fuggiva, e lo avrebbero messo nelle mani del boia, se da essi non lo salvava il colonnello Schultz, polacco, che gli venne in soccorso con trenta studenti. Errò dapprima per le Alpi e per la Svizzera, e compose il libro sulla *rivoluzione piemontese* a cui messe per epigrafe quel verso di Alfieri:

Sta la forza per lui, per me sta il vero.

Qui si rivela tutta la nobilissima anima dell'uomo, che fu lo scrittore e l'attore principale del dramma. Difendendo una rivoluzione sventurata, non si lascia governare da umori di parte: è leale e magnanimo: rende

giustizia a ogni intenzione: e nelle amarezze dell'esilio non si lascia sfuggire nè risentimenti nè accuse. Ha l'entusiasmo d'una nobile causa portato fino alla generosità più sublime.

Quanto più si allontanava dalla patria, più si aumentavano i suoi dolori. Aveva lasciato donna e figli carissimamente dilette: e soprattutto lo pungeva acerbo il pensiero di non potere da sè stesso educarli al vero. Questo gli fu tormento per tutta la vita. « Temo (scriveva d'Inghilterra nel 1824) che se il re rende i miei beni alla mia moglie e ai miei figli, non voglia incaricarsi dell'educazione di questi. Io fremo all'idea che i miei figli siano allevati dai gesuiti. Questo è gran causa di pena al mio cuore. »

I suoi beni erano stati confiscati. I figli vivevano delle piccola dote materna, e con questa mandavano qualche soccorso all'esule padre. Ma egli non voleva esser grave ai suoi cari, e sceglieva piuttosto di vivere misera vita, e quasi senza pane.

Si riparò a Parigi, ove per non esser travagliato dalla sospettosa polizia prese altro nome. Chiamavasi Conti. Abitava una povera camera a tetto nel *Quartiere Latino* insieme con un amico di Torino, il quale senza essersi compromesso nella rivoluzione, avea abbandonato volontariamente la patria per essergli compagno nella sventura. Il che torna a gran lode di ambedue, e mostra quale uomo era quello col quale si preferiva l'esilio alle dolcezze della patria e della famiglia. Quelli che lo conobbero riferiscono cose maravigliose sulla bontà dell'animo suo, che sforzava tutti ad amarlo. E il Cousin, che lungamente lo conobbe e lo consolò di cure amorose, asserisce che è impossibile ritrarre la grandezza e l'amabilità di quell'anima. Accoppiava la forza alla bontà, l'energia alla tenerezza. Il suo cuore era un tesoro di affetti. Se incon-

trava per la via un disgraziato, divideva con lui il soldo del povero. Se si annalava la sua vecchia donna di casa, l'assisteva amorosamente come avrebbe fatto alla sua moglie, ai suoi figli. Se alcuno lo richiedeva de' suoi consigli, ei gliene era largamente cortese, e ciò per un istinto irresistibile di cui non aveva neppur la coscienza. Perciò era impossibile conoscerlo e non amarlo. A Torino aveva un amico cui potè lasciare la moglie e i figli. Un altro amico lo seguì nell'esilio. Quando fanciullo era col padre nell'armata delle Alpi, gli fu dato per camerata un giovinetto del suo paese, di nome Bossi, che poi abbandonò l'esercito e il Piemonte e andò in Francia ove guadagnava coll'industria la vita. Egli perdè di vista il Santarosa, ma ne conservò memoria affettuosa nel cuore. Un giorno il nobile conte, caduto nella miseria, vide comparirsi davanti nella sua cameruccia del *Quartiere Latino* il povero Bossi, sorbettaio a Parigi, che avendo sentito dai giornali le avventure del suo giovane ufficiale, non cessò di cercarlo finchè non ebbe trovata la sua casa, e finalmente ora tutto lieto veniva a offrirgli i suoi poveri risparmi. Più tardi, quando il Santarosa fu imprigionato, il povero Bossi ogni mattina andava alla carcere con un paniere di frutta, e lasciava la sua offerta al prigioniero, col rispetto di un antico servitore e con la tenerezza di un vero amico.

Per qualche tempo il Santarosa visse tranquillo a Parigi, consolando cogli studii la sua miseria e l'affanno della patria lontana. Era tutto pieno dell'idea di giovare all'Italia, preparando scritture morali e politiche che rigenerassero ed educassero i popoli italiani. Chiamava ciò una *cospirazione letteraria*, e si confortava di poterla efficacemente intraprendere. Aveva ingegno, studii e cuore da ciò. Se la fortuna gli fosse stata meno nemica, noi avremmo avuto in lui un insigne scrittore di cose:

politiche. Ma questo non vollero le triste sorti dei tempi, che uccidevano gli ingegni, che consumavano in lunghe angosce le più energiche vite: questo impedì l'italiana miseria, resa più amara dal dispotismo di Francia, che congiurava con le polizie di tutti i paesi a perseguitare gli uomini di libero cuore.

Mentre il Santarosa se ne viveva quieto e inoffensivo a Parigi, i suoi nemici lo andarono a tormentare anche nella innocente sua solitudine.

La fazione che in Francia pervenne al governo col ministro Villèle, mentre studiavasi di uccidere tutte le libertà interne, stringeva vieppiù le sue alleanze coi despotti esterni: e d'allora in poi le polizie di Piemonte e di Francia si strinsero amicamente la mano, e fecero il loro piano di persecuzione contro i rifugiati. Parecchi Piemontesi si erano ricoverati a Parigi, ove viveano senza intromettersi in faccende politiche. La polizia sapeva o doveva sapere che nessun pericolo veniva alla Francia dalla loro presenza: ma essa, dalle paure della polizia di Torino e dell'Austria era eccitata a infierire, e quindi, invece di contentarsi a sorvegliare, perseguì apertamente.

Il Santarosa fu avvertito che lo cercavano, che lo avrebbero arrestato, e forse restituito al Piemonte, ove era sicuro che lo manderebbero al patibolo. Perciò studiò di sottrarsi alle ricerche: e il suo amico Cousin gli procurò un rifugio in una casa di campagna ad Auteil, vicino a Parigi. Ivi vissero qualche tempo ambedue, consolandosi a vicenda dell'avversa fortuna, e intrattenendosi in ragionamenti di filosofia e di politica. Era il marzo del 1822, quando un giorno il Cousin fu talmente oppresso dal male, che il Santarosa lo scongiurò ad andare a cercare qualche soccorso a Parigi. Quegli cedè e partì subito. L'altro, pensoso più dell'amico che di sè

stesso non potè rimanere ad Auteil, e la sera stessa lo seguì a Parigi per confortarlo con le sue cure. Poscia, a notte avanzata, volle recarsi al suo antico alloggio, e mentre se ne tornava, sulla piazza dell'Odeon fu da otto sbirri arrestato e condotto in prigione.

Nella notte medesima il prefetto di polizia lo tormentò con interrogatorio lunghissimo, e apertamente gli disse che lo avevano arrestato come reo di macchinazioni contro il governo francese. Questa accusa scempiata gettavano in faccia ad un uomo che non praticava nessuno! Egli protestò sdegnosamente contro l'accusa: dichiarò che era assolutamente estraneo a tutto quello che facevasi in Francia, e disse che il suo unico e involontario torto era quello di essere a Parigi sotto nome diverso dal suo. Interrogato sulle sue relazioni, disse che conosceva solamente il Cousin, e istantemente pregò non lo tormentassero ora che giaceva gravemente ammalato. Ma le preghiere furono vane. La mattina appresso per tempissimo cinque gendarmi e un commissario di polizia perquisirono la casa, e vi fecero maravigliose scoperte: vi trovarono alcune note su Proclo e Platone. Il Cousin, sebbene gravemente ammalato, si recò immediatamente dal prefetto di polizia e gli disse: se voi accusate di complotto un uomo che a Parigi non pratica altri che me, me pure dovevate arrestare, se poi non osate accusar me di cospirazione, perchè pigliarvela contro di un uomo, il quale non potè far nulla che per mezzo mio e con me? E se non si tratta di macchinazioni contro la Francia, è cosa indegna perseguitare un proscritto per la sola ragione che porta un nome supposto, quando questo proscritto è un uomo dabbene. Il prefetto rispose che il sospetto di cospirazione contro il governo francese sembrava privo di fondamento, ma che rimanendo dei dubbi si farebbe processo.

Questo affare durò per due mesi. Il Santarosa se ne stava in prigione tranquillo sotto l'usbergo della buona coscienza. La parola di *estradizione* era stata pronunziata: non era lungi il caso di essere restituito al Piemonte, cioè mandato al patibolo. Egli con forte animo si preparò ad ogni evento. Tutti quelli che lo videro erano compresi di riverenza per lui: e il carceriere gli pose grandissimo affetto.

Dopo due mesi di un processo ridicolo, fu concluso, che non vi era luogo a procedere sulla prevenzione del complotto, e fu fatta lode all'imputato della lealtà e della franchezza delle sue confessioni. Pareva quindi che si dovesse lasciar vivere tranquillamente a Parigi. Ma la polizia si oppose energicamente, e non volle neppure che subito fosse scarcerato. Allora la corte regia intervenne, e pronunziò formalmente la liberazione del prigioniero, se non vi era altra causa di arresto. Vi furono ostacoli anche alla pronta esecuzione di questo secondo giudizio: e dopochè il Santarosa fu dichiarato dalla giustizia superiore a qualunque prevenzione, e per conseguenza libero, un decreto ministeriale ordinò che fosse rilegato in provincia, sotto la vigilanza della polizia. Gli destinarono a prigione Alansone, piccola città nel Dipartimento dell'Orne. Contro questo atto vile e malvagio egli protestò con tutto il suo sdegno, e chiese di rimanere a Parigi o di avere un passaporto per l'Inghilterra. Non gli fecero niuna risposta, e lo condussero immediatamente ad Alansone con altri Piemontesi arrestati con lui. Dovea ogni giorno presentarsi alla polizia a render conto di sè, altrimenti era minacciato di trattamenti durissimi. Questa ingiustizia della rilegazione in un luogo dove non poteva avere nè libri, nè il conforto della presenza di un amico, gli appariva sulle prime una spaventosa disgrazia. Ma non si lasciò togliere la quiete

che le anime forti conservano sempre. Cedè alla necessità, quantunque sentisse, secondochè egli scriveva il 12 giugno, che Alansone era per lui una delle più triste necessità, degli 84 Dipartimenti di Francia. Nella sua solitudine meditò un'opera che dovea intitolarsi: *Della libertà e de' suoi rapporti colle forme di governo.*

Sebbene vivesse ritiratissimo, e a tutti apparisse inoffensivo il suo contegno, e non pigliasse parte nessuna alle cose di Francia, pure la polizia non gli dava un momento di pace. Un suo amico, il colonnello Fabvier, gli fece sapere che si pensava ad arrestarlo di nuovo e a restituirlo al Piemonte: quindi lo consigliava a fuggire in Inghilterra, e si offriva di fornirgliene i modi. Fuggire per Santarosa era quasi un confessare che dubitava del proprio diritto: reputava che adoperando così avrebbe dato la ragione contro di sè a quelli che avevano il torto: per conseguenza ricusò le offerte amichevoli e rimase al suo posto.

In questo mezzo alla Camera dei Deputati si agitò la questione degli esuli. Molti membri dell'opposizione ne difesero eloquentemente la causa, e mossero gravi lamenti contro le indegne maniere tenute dalla polizia coi rifugiati italiani. Il ministro Corbière, mentendo impudentemente come ai tempi nostri usava il Guizot, rispose che i rifugiati italiani non erano dell'avviso dei loro difensori, e che tutti concordemente si lodavano dei modi tenuti dal governo francese a loro riguardo. Queste parole slealissime parvero al Santarosa un incomportabile insulto, e credè che l'onor suo e quello de' suoi compagni di sventura l'obbligassero a protestare altamente. La qual cosa egli fece pubblicando una lettera di nobile e fiero linguaggio. La polizia ne rimase stizzita. Egli, contento di aver fatto il proprio dovere, e di avere resa testimonianza alla verità, si apparecchiò a tutte le

conseguenze con animo fortemente tranquillo. Un ordine del ministro lo fece trasportare da Alansone a Bourges, insieme con altri quattro fuorusciti piemontesi : Sammichele, De Baronis, Palma, e Garda.

A Bourges era più che mai sorvegliato e angustiato con strane sevizie. Pure si dava pace sperando, che la Provvidenza metterebbe fine ai suoi mali. Di là scriveva all' amico Cousin: « La cattedrale di Bourges è una grande e bellissima chiesa gotica. Ma il Santuario riserbato ai preti non lascia avvicinare all' altare. I nostri preti francesi tengono i Cristiani troppo lungi da Dio: un giorno se ne pentiranno! » — Studiava e filosofava sopra materie religiose, morali e politiche, e s' indignava con gli scrittori moderni che mettono in mala voce gli antichi. « Il Bonald e il Tracy, egli diceva, son d' accordo per iscreditare gli antichi, questi antichi a cui siamo debitori di tanto, e le cui venerabili reliquie hanno rinnovellato la civiltà che era perita. »

Il 21 settembre scriveva: « Oggi il prefetto mi ha fatto chiamare, e mi ha domandato se ero sempre nell' intenzione di andare in Inghilterra, e in questo caso, se preferivo di imbarcarmi a Calais o a Boulogne. Ho risposto, che non potevo desiderare di rimanere in Francia senza avervi piena libertà; e che quando mi fosse negata, accetterei subito i passaporti per l' Inghilterra. Io non potevo fare altra risposta onorevole che questa. Dirò dunque addio alla Francia, ma non vi rinunzio. La società europea avrà qualche anno di calma. Forse cesserà l' inquietudine che la mia persona ispira ad alcuni male a proposito. Allora ritornerò... Ho bisogno di questa speranza. » — Partì da Bourges, accompagnato da gendarmi come un malfattore. Traversò Parigi, e gli fu appena concesso di fermarsi quanto era necessario per passare da una diligenza ad un' altra. Sebbene il governo

lo avesse maltrattato, si allontanava dalla Francia con dolore perchè vi lasciava un amico affettuosissimo. Partì con l'animo conturbato, quasi fosse presago che lo attendevano sorti più triste. Il desiderio della patria si faceva più amaro quanto più essa rimaneva lontana. Il pensiero di non rivedere la famiglia, e di non potere da sè stesso educare a un'idea generosa i diletti figliuoli, empiva di malinconia il suo povero cuore.

Toccò le spiagge inglesi ai primi di ottobre del 1822, e quindi si recò a Londra, che era per lui un vasto deserto. Senza amici, senza fortune, visse giorni di malinconia amarissima. Le sciagure presenti lo riconducevano naturalmente a pensare al passato. Scrivendo un saggio sulla letteratura italiana, ammirava la forte educazione che fece la valente e generosa gioventù fiorentina, la quale nel secolo XVI avrebbe salvato la patria, se poteva salvarsi, ma che salvò almeno l'onore. « Noi uomini del secolo XIX, diceva, non abbiamo potuto neppure consolarci di questo. Quanti rimproveri io debbo fare a me stesso dei tanti errori commessi in trenta giorni di carriera politica!... Il mio cuore avanti l'epoca della nostra rivoluzione era stato crudelmente straziato; non so quel che sarebbe divenuto se la febbre italiana non mi avesse preso. Io renderò giustizia a me stesso; non ho conosciuto un momento nè l'interesse, nè la paura, nè alcuna brutta passione; ma restai al di sotto delle circostanze. A misura che gli avvenimenti si allontanano da me, la rimembranza de' miei errori si presenta più viva alla mia immaginazione. Io penso sempre fremendo allo sciagurato affare di Novara, in cui l'armata costituzionale fu messa in rotta sì presto. Questa è la seconda ferita, che sanguinerà sempre e che mi fa miseramente languire.... Ho quarant'anni: ho molto desiderato la felicità, ed aveva un'immensa facoltà per sentirla: ma il mio amaro destino si è posto a traverso. »

A Londra vide Giovanni Berchet, che allora cantava sdegnosamente l'infamia inglese nel mercato di Parga: e lo confortò a continuare a comporre poesie di quella tempra. Nel 1825 visse qualche tempo col conte Porro all'estremo di Londra in una casetta del Foscolo. Ivi cercava quiete a studii gravi, meditò un'opera sul *Congresso di Verona*, ma non trovò nè il tempo nè la calma necessaria a compirla. Per fuggire la miseria era costretto a scrivere articoli per i giornali, lavoro che gli era sommaramente antipatico. Ora era scoraggiato, ora esaltato; spesso lottò colla miseria. Nel 1824 si trovò agli estremi e mancava assolutamente di pane. Bisognò pigliare un partito: e stabilì di andare a Nottingham nella speranza di provvedere alle sue necessità, dando lezioni di lingua italiana e francese.

Questo stato era gravissimo a lui, che sentivasi anima capace a fare qualche cosa di grande. Quindi desiderava l'occasione di uscire da queste angustie micidiali. « I miei sogni, i sogni della mia vivissima fantasia, scriveva al Cousin, si sono svaniti. Anco le mie speranze mi si sono estinte nell'anima: vuolsi ella omai svincolare da questo terrestre suo carcere. » A un altro amico scriveva: *Quando si ha un'anima forte conviene operare, scrivere o morire.* L'occasione di operare e morire gliela offrirono i fatti di Grecia. Non avendo potuto combattere per l'Italia, desiderò di adoprare il suo braccio per la patria di Socrate e di Platone. E coll'amico suo Giacinto Collegno partì per la Grecia il dì 1 novembre 1824. L'amico, che gli fu compagno di viaggio e lo vide fino quasi agli ultimi giorni, raccolse tutte le notizie che poté avere di lui in questa spedizione infelice.

Il 4 dicembre scoprirono le montagne del Peloponneso. Mentre i passeggeri che erano a bordo alla nave provavano la gioia naturale ad ogni uomo che è presso

al termine di un lungo viaggio di mare, e mentre i più anelavano di toccare il suolo di Grecia, il Santarosa solo appoggiato a un cannone contemplava mestamente il paese che si offriva sempre più distinto allo sguardo, e diceva al Collegno: « Io non so perchè mi dispiaccia che sia finito il viaggio: la Grecia non risponderà forse alla idea che me ne ero formata: chi sa quali accoglienze, chi sa qual fine ci attende! »

I suoi tristi presentimenti sciaguratamente furono veri. Ad onta delle larghe promesse dei deputati greci a Londra, fu ricevuto freddamente dal governo greco a Napoli di Romania, il 10 dicembre. Domandò lo impiegassero in un ufficio qualunque: gli risposero: *si vedrà!*

Il 2 di gennaio 1825 lasciò Napoli di Romania, avvisando il governo che ad Atene aspettava i suoi ordini. Visitò Epidauro, l'isola di Egina e il tempio di Giove Panellenico, e il 6 giunse ad Atene e di là fece un'escursione per l'Attica, e cercò Maratona e il capo Sunio. Sopra una colonna del tempio di Minerva Suniade scrisse il suo nome e quello dei due amici Provana e Ornato, come monumento della loro amicizia. Mentre era ad Atene, essendo venute minacce di assalto dal traditore Odisseo, egli contribuì a ordinare la difesa: e tutti i giornali di Atene lodarono la sua operosità e il suo entusiasmo.

Intanto si facevano i preparativi dell'assedio di Patrasso. Santarosa, che ancora non aveva avuta dal governo nessuna risposta, fece nuove istanze e chiese di aver parte all'impresa. Gli risposero, che il suo nome troppo conosciuto poteva compromettere il governo greco colla Santa Alleanza, e che se voleva rimanere in Grecia, il facesse, ma cambiandosi nome. È facile immaginare quale impressione facesse al suo cuore questa indegna risposta. Ma egli ardeva del desiderio di veder

da vicino i Turchi, di provarsi con essi e di fare qualche cosa per la causa della libertà. Invano i suoi amici gli dimostrarono che egli avea pienamente soddisfatto agli obblighi contratti coi deputati greci di Londra, con gli amici e con la propria coscienza, e che non era più debitore di nulla a una nazione che non osava di confessare apertamente i suoi servigi.

Rimase fermo nel suo proposito. Si vestì e si armò da semplice soldato, e col nome di Derossi raggiunse il quartier generale a Tripolitza. Poi le forze destinate ad assediare Patrasso essendosi recate a Navarrino minacciata dagli Egiziani, egli si diresse a quella volta con Maurocordato, e dopo aver presa parte al fatto del 19 aprile contro le truppe di Ibrahim Pascià, entrò in Navarrino il dì 21.

Portava sempre addosso il ritratto dei suoi figli. Il 20 aprile, accortosi che alcune gocce di acqua erano penetrate fra il vetro e la miniatura, l'aprì: e volendola asciugare, cancellò a metà la faccia di Teodoro suo primogenito. Questo caso lo afflisse amaramente. Confessò al Collegno che non poteva fare a meno di considerar questo fatto come un presagio funesto; e a un amico a Londra scriveva: *Tu ne riderai, ma sento dopo di ciò ch'io non devo più rivedere i miei figli.*

Il presidio greco di Navarrino era debole, e non permetteva di pigliar l'offensiva. Nei quindici giorni cui tacque il rumore delle armi, il Santarosa riprese l'uso dei suoi studii. Recitava i canti di Tirteo, meditava Platone e Tacito. Assorto in quella profonda malinconia (scrive il Ciampolini), l'avresti giudicato Bruto nei campi di Filippi, o Catone in quella notte che fu l'estrema di sua vita.

Gli Egiziani strinsero la città ai primi di maggio, quando furono sbandate le forze greche destinate a far

levare l'assedio. Dapprima minacciarono l'isola di Sfacteria, che è a bocca del porto e lo domina. La difendevano mille Greci con quindici pezzi d'artiglieria. La sera del 7 maggio vi furono mandati cento soldati in rinforzo, e il Santarosa era con questi. La mattina del dì 8 parlando col Grasset, segretario di Maurocordato, gli disse che era andato nell'isola perchè stimava che dalla difesa di essa dipendesse la salute della fortezza: ma aggiunse, che i disordini dell'armata greca non gli permettevano di sperare nulla di bene. Allora l'altro soggiunse: Venite alla batteria con noi. E il Santarosa: No, io resterò qui, voglio vedere i Turchi più da vicino. Queste furono le sue estreme parole raccolte da amiche orecchie. Poco appresso l'isola era assalita gagliardamente, e dopo un'ora di combattimento cadeva in mano dei Turchi. Alcuni dei difensori si salvarono nelle navi del porto: ma il Santarosa non era tra questi. È noto come il presidio di Navarrino, straziato dalla fame e dalla sete, dopo belle prove di valore si arrese al nemico. Il Collegno, che si era distinto in quella difesa come capo delle artiglierie, ne uscì libero il 16 maggio. Suo primo pensiero fu di ricercare l'amico tra i prigionieri e con grande dolore sentì che più non era tra i vivi. Ne ricercò allora il cadavere per rendergli gli estremi ufficii: ma fu vano anche questo sforzo del pio desiderio.

. *L'Amico della Legge*, giornale di Napoli di Romania, dopo aver narrato la battaglia di Navarrino, così si esprimeva sul conto del Santarosa. « L'amico zelante dei Greci, il conte di Santarosa è caduto da valoroso in questa battaglia. La Grecia perde in lui un amico sincero della sua indipendenza e un ufficiale sperimentato che con le sue cognizioni e con la sua attività le sarebbe stato di gran vantaggio nella lotta presente,

Il Cousin, quando gli giunse in Francia la trista novella, per rendere un qualche ufficio alla cara memoria dell'eroe, si diresse a Maurocordato, per indurre il governo greco a innalzargli un modesto sepolcro nel luogo ove cadde; e si offrì di farne egli la spesa. Non fu fatta nessuna risposta a questa domanda. Si rivolse allora al colonnello Fabvier, il quale era stato amico del Santarosa. Egli accolse con affetto l'idea, e appena l'armata francese ebbe liberato il Peloponneso e l'isola di Sfacteria dall'invasione egiziana, compì il pio uffizio. Per opera di lui un modesto monumento al martire italiano sorse alla bocca di una grotta ove fu fama che rimanesse ucciso da un rinnegato maltese. Vi poneva questa iscrizione: **AL CONTE SANTORRE DI SANTAROSA UCCISO IL 9 MAGGIO 1825.**

Così i liberi Italiani che toccano il sacro suolo di Grecia possono recarsi a visitare con religione di patria il luogo dove questo nostro generoso concittadino versava per la libertà il suo sangue, dopo avere per essa patito lunghe miserie e lunghi dolori.

S T O R I A
DELLA
RIVOLUZIONE PIEMONTESE DEL 1821



Se si potesse comprendere quanto costi ad uomo per malarrivata rivoluzione proscritto, riandare i tristi casi che assoggettarono sua patria allo straniero, e lui stesso strapparono alle domestiche abitudini della vita, forse non mancherebbe al mio libro la simpatia dei lettori! Ma non è già questa lusinga, bensì convinzione di adempiere ad un sacro dovere che mi fu sprone all'opera. Cotante furono le calunnie divulgate, i fatti rozzamente alterati, le circostanze falsate, le intenzioni disconosciute, che un buon Italiano non può più a lungo tacersi. Se non si fosse trattato che della fama di coloro che furono autori della Rivoluzione Piemontese, dessi non avrebbero esitato a farne un nuovo sacrificio alla patria, ed io a mante-

nere un penoso silenzio; chè ben io temo la pubblicazione di questo scritto non sia per nuocere alla cosa pubblica, fornendo ai nemici della libertà lumi dei quali sapranno giovarsi, nella guerra che muovono instancabili agli interessi i più cari e più santi della umana società. Ma non puossi d'altronde permettere che restino arbitri della storia gli opuscoli apparsi sulla nostra rivoluzione ¹ i quali comunque basti l'animo dei loro autori, onde sono improntati, a far nascere nell'imparziale lettore una giusta diffidenza, lascerebbero pur nondimeno nell'Europa una sinistra impressione, e gl'Italiani potrebbero ricadere nell'abbattimento, immenso danno alla patria che vuolsi ad ogni costo scansare.

Scrivo in lingua straniera, perchè io credo utile al mio paese che lo straniero mi legga: non curo la taccia di scorretto ed inelegante scrittore, orgoglioso che niuno possa coscienziosamente rinfacciarmi quella di aver travisato i fatti. Non è una istoria che io scrivo, poichè non è da tanto mia memoria, e la mancanza di gran parte dei materiali che mi occorrerebbero vi si oppone; ma collocato in una posizione da dove ho dovuto necessariamente veder molto, e potei di leggieri penetrare le vere cause motrici di gran numero di avvenimenti, impavido, e leale abbastanza per nulla tacere, sia per pusillanimità che per amor di partito,

¹ Tre ne conosco: *Trente jours de révolution en Piémont, par un témoin oculaire*, stampato a Lione. — *Précis historique sur les révolutions des royaumes de Naples et de Piémont en 1820-21, par M. le comte D****; — *Histoire de la révolution de Piémont par M. Alphonse de Beauchamp*, stampati a Parigi.

oso lusingarmi che niuno potrà negare a quanto scrivo il carattere della verità. Non vi appongo il mio nome perchè non ne ho il coraggio *, e se le ragioni che potrei addurre in discolpa non varrebbero a giustificarmi agli occhi di un giudice severo, sarebbero però accolte da chiunque ha acquistato la trista esperienza dei mali di un esule.

Per formarsi un'idea giusta delle cause che operarono la rivoluzione piemontese, e per colpirla nella vera natura, fa d'uopo rimontare all'epoca in cui la caduta del francese impero, rese al Piemonte la politica esistenza dei suoi principi. Non v'è cuore in Piemonte che non serbi soave memoria del 20 maggio 1814; giammai più commovente spettacolo offrì la città di Torino: quel popolo che si accalcava dattorno al suo principe, avida la gioventù negli sguardi di contemplarne le sembianze, impazienti i vecchi servitori e soldati di raffigurarle; quelle grida di gioia, quel contento spontaneo che brillava sul volto a ciascuno! Nobili, uomini del medio ceto, del popolo, del contado, tutti ne legava un solo pensiero, a tutti sorridevano le stesse speranze. Non più divisioni, non più tristi rimembranze; il Piemonte non dovea essere che una numerosa famiglia, Vittorio Emanuele dovea esserne il padre adorato.

Ma quel buon principe era circondato da consiglieri inetti che giunsero a persuaderlo doversi ristabilire

* Così il testo: *je n'en ai pas eu le courage*; ciò sembrerebbe una confessione di pusillanimità, se non si potesse comprendere che l'A. credè probabilmente inopportuno di provocare nuove persecuzioni politiche.

sull' antiche basi la monarchia dei suoi padri. Vedemmo rialzato un edificio la cui rovina datava dalla morte di Carlo Emanuele III; indietreggiammo di mezzo secolo. Quelle istituzioni salutari e mallevatrici uscite dal seno dell' assemblea costituente, che furono rispettate dall' assennato dispotismo di Napoleone Buonaparte, sparirono; dell' amministrazione francese non ci restò se non quello che impediva di apprezzarne il valore, avvegnachè ritornando sotto le antiche leggi, e sotto l' antico sistema di governo, non ne furono però egualmente conservati i vantaggi. Ogni sistema vanta i suoi, e quello che ora si voleva, o meglio si credeva ristabilire in Piemonte, due principalmente ne offriva, che avrebbero potuto riuscir di compenso a ciò che si perdeva: severa economia nell' amministrazione, mezzo quindi a modicità d' imposte, l' uno; l' alta polizia affidata ai magistrati, l' altro. Arrogi l' organizzazione dei corpi municipali, aventi un capo uscito dal grembo loro, e rinnovantisi da per sè stessi, i privilegi dei quali godevano molte provincie, e la maggior parte delle città; salvaguardia a quelle stesse che ne erano prive ¹. Ma doveva il Piemonte sopportare tutti gl' inconvenienti dell' antico reggimento, resi più sensibili, dacchè associati a nuove istituzioni, le quali isolate non fanno che accrescere l' assolutismo della monarchia, e somministrano all' arbitrio i mezzi di spiegare la sua

¹ Egli è fuor di dubbio, se mal non mi appongo, che il governo si studia sempre di trattare con maggior discrezione quelle città o provincie che son prive di privilegi, nell' animo di prevenire odiose comparazioni.

azione prontamente, senza che vi osti il ritardo delle forme giudiziali. E non fu altrimenti, che noi vedemmo in sulle prime, sotto il nome di reali carabinieri, dei soldati di polizia esercenti un potere inquisitoriale, e poscia un ministero di polizia, che si fea puntello d'un numero sterminato d'ispettori, sotto ispettori, commissarii, formanti nello Stato una possente gerarchia; la quale messa in movimento da un solo capo, disponeva a talento degli agenti della pubblica forza, ed i sindaci dei comuni eletti dal governo doveano ben spesso sopportarne i capricci ¹. Ad accrescere il danno si faceano innanzi in Piemonte uomini usciti dai ranghi dell'amministrazione francese, aventi il vezzo d'introdurne le forme e le usanze nella nostra vecchia macchina di governo. Da qui in ciascun ministero, in ciascun ufficio due partiti che mai intendendosi distruggeano l'un l'altro l'opera loro. In tal guisa le spese dello stato, pel moltiplicarsi degl'impieghi e pell'aumentarsi de'stipendii, crescevano in modo spaventoso, e nel mentre non si ristava dal parlare del

¹ È da ritenersi che qualunque ufficiale di polizia poteva far arbitrariamente arrestare chicchessia; e le vittime venivano sottratte alla giustizia ordinaria, con decreto del re che dichiarava si sarebbe proceduto e statuito sulla lor sorte in *via economica*. Fummo testimonii di cotali atti di autorità, o meglio di violenza che non ci regge l'animo a raccontarli, ed il governo o li tollerava, o puniva con scandalosa leggerezza. La città di Nizza ne ricorderà lungo tempo. Del resto fa d'uopo confessare che gli arresti non erano tanto frequenti, quanto si poteva temere da un tale sistema, e ciò si deve primieramente alla bontà naturale del re, ed in secondo luogo all'animo non abbastanza cattivo del favorito e del ministro di polizia. Ma non è per questo men vero che qualunque piemontese era soggetto a vedersi rinchiodere in una prigione o fortezza, senza formalità di giudizio per rimanervi a capriccio del governo.

regno di Carlo Emmanuele III, niuno si dava briga di togliere a modello quella minuziosa e stretta economia, secreto della prosperità di sua amministrazione. Nè si creda tampoco che tanto dispendio ognor maggiore ridondasse a beneficio della massa della nazione. Il solo ramo di pubblica spesa per cui l'interesse della società richiedeva non si badasse a misura, si era quello invece in cui i pregiudizii mantenevano con più tenacità e successo l'antico ordine di cose ¹. I magistrati rigettavano sdegnosi ogni sorta di progresso. Maggiore pieghevolezza nell'esercizio del diritto d'interinare i regii editti e patenti ² distin-

¹ E qui sarebbe caduto in acconcio, delineare un quadro dell'amministrazione della giustizia civile e criminale in Piemonte: far vedere le contestazioni giudicate da un solo nei tribunali di molte provincie; i magistrati che ritraggono il lucro dagli emolumenti delle cause, soggetti sempre alla tentazione di prolungarle e complicarle; un povero giudice di ultima categoria costretto a coltivare un processo non altrimenti di un podere per ricavarne di che far bollire la sua pentola: il senato di Torino, oppresso dagli affari, abbandonare all'arbitrio ed alle mire del relatore l'ammissione degli appelli; le pratiche criminali perchè d'incerto o niun profitto, scandalosamente neglette o proseguite con imperdonabile leggerezza dai primi giudici che ne aveano formato l'istruttoria; quindi le prigioni zeppe, gli interessi dell'innocenza tuttodi minacciati, lo sventurato prevenuto di un delitto capitale, passare dall'oscurità del carcere al patibolo, senza aver potuto far sentire sua voce in dibattimento pubblico e solenne... Ma si richiederebbe la penna di scrittore più esperto in simili materie per tutti sviluppare gli esecrabili abusi che avvelenano ogni sorgente di morale e pubblica felicità in Piemonte.

² Questo diritto d'interinazione era un freno senz'altro alla pericolosa attività di un governo arbitrario; ma non si creda che offrisse, come nei parlamenti di Francia, una specie di garanzia costituzionale, che sebben difettosa e censurata, manteneva nello stato un'abitudine di legale resistenza agli abusi dell'autorità regia. I nostri senati, composti di membri nominati dal re, ed amovibili a suo piacimento, erano ben lontani dall'aver quella fermezza, e quello spirito d'indipendenza dei magistrati dell'antica monarchia francese.

guevali soltanto dai loro antecessori, e per nulla eredi della dottrina ed austerità de' nostri antichi senatori, venivano meno nella stima del pubblico di giorno in giorno, per rancidume di massime e per ismodata cupidigia, che rese persino famigerato taluno di essi.

Insopportabile oltre ogni dire appalesavasi il sistema del governo nel niun conto in che teneva il diritto di proprietà. Le patenti e le regie delegazioni non verranno così presto obliate in Piemonte, e gli stranieri durano fatica ad intenderci quando loro ne facciamo parola. E come infatti, può egli mai concepirsi, nell' Europa incivilita, e nel decimonono secolo, che un debitore possa ottenere dal principe una dilazione a pagare il suo creditore, senza il costui consenso? Che un venditore con diritto di riscatto possa essere ammesso a prevalersene anche spirato il termine pattuito? Che un proprietario rovinato trovi una protezione palese e legale che chiuda le vie della giustizia ai suoi creditori, sforzandoli loro malgrado ad accettare transazioni che lascino agiato il debitore ed intralciati i loro affari? ¹

Consimili favori concedevansi a nobiltà di natali, lasciando però aperto l'adito a benevolenza e pro-

¹ Accadeva pure che il Governo privava un cittadino dell' amministrazione de' suoi beni, senza far precedere formalità alcuna di giudizio. E per citare un esempio dei più conosciuti, il cav. Prierio di padrone assoluto di un asse a niuna sostituzione soggetto, si vide ad un tratto interdetto in forza di un regio rescritto. Egli ebbe un bel dire e provare che non avea debiti, invano chiese gli fosse instruito un processo, tutto fu inutile, e pel semplice volere del principe dovette rimanesene privo dei diritti civili.

tezione di cortigiani di tentarli per altri con abbietto patronato. La nobiltà piemontese ne scapitò nell'opinione universale, e benchè nella maggior parte abborrente da simili concessioni, pur nondimeno il biasimo e la sfiducia del pubblico gliene fece subire amaramente gli effetti. L'indignazione de' sudditi, malgrado le arti adoperate per nascondergliela, non isfuggì del tutto a Vittorio Emanuele. Il di lui cuore era giusto, e volendo ormai porre un argine a quel torrente d'ingiustizie, emanò reale decreto, con cui interdiceva per lo avvenire, alla sua propria autorità qualunque intervento nelle transazioni dei privati. La nazione se ne mostrò riconoscente; ma dovrò io dirlo? troverò chi mi presti fede? Certo non l'oserei sperare, se migliaia di miei concittadini non potessero farmene testimonianza; dopo un atto così solenne di regia autorità, nuove private patenti derogarono alla pubblica, ed apportarono nuove ambascie a numerose famiglie: debolezza per parte del re incomprendibile, ove non si aggiungesse, che parecchi vecchi magistrati, ah! troppo sventuratamente ascoltati! aveano disapprovato che il re fissasse dei limiti alla pienezza del suo potere e l'atto il più giusto fu chiamato pericolosa innovazione.

Nel mentre le prerogative reali erano in tal modo intese dai magistrati, il ministro di polizia dal suo canto non lasciava d'intenderle in un modo di sommo aggravio allo stato e di pregiudizio ai cittadini. La possanza del re, egli vedea tutta riposta nei carabinieri, dei quali ne avea formato con grave dispendio la particolare milizia; ma educati ad uno spirito

d'isolamento e d'indipendenza, cessò ogni armonia di loro rapporti con gli ufficiali della reale giustizia, ed un tal corpo non potè mai rendere quei servigi che la società era in diritto d'aspettarsi.

Il re, dotato di eccellente carattere, mancava affatto delle qualità che si richiedono proprie d'un uomo di Stato; nè poteva essere altrimenti, poichè secondogenito di Vittorio Amedeo III, e quindi non educato al trono, avea passato la sua giovinezza nei campi, dividendo con lieto animo le fatiche ed i perigli dei soldati. Distinguevasi per assennatezza ed amore di giustizia, mostrava talvolta dell'attaccamento per le vecchie idee, ma senza ostinarvisi. Buon principe, non era dominato che dal pensiero di render felici i suoi popoli. La sua amicizia avea riposta nel conte di Roburenti, uomo ruvido, onesto, a lui attaccatissimo, ma nell'arte di governare del pari inesperto; il cui credito a null'altro giovava, se non se ad impedire che alcun ministro assumesse sull'animo del re un'influenza decisiva e protratta. Ed in tal modo, niuna parte del governo veniva organizzata ed amministrata con quei mezzi che le circostanze dello stato e i bisogni della società richiedevano ¹.

¹ Lunga e dolorosa fatica sarebbe annoverare ad uno ad uno gli atti del governo che distruggevano la prosperità dello Stato ed il ben essere dei cittadini. Ma non si può passare sotto silenzio l'editto regio che circoscrisse in limiti così angusti l'affittamento dei terreni. Il proprietario si vide per tal misura impedito l'esercizio del suo diritto di disporre come più gli conveniva de' suoi beni, i capitali furono ritirati dall'agricoltura, ed il Piemonte si risentirà per molto tempo ancora di questo strano regolamento di pubblica amministrazione. E che do-

E fin qui della giustizia e della polizia. Quanto alle finanze il marchese Brignole ne aveva ristabilito l'ordine materiale, ma con soverchio apparato ed eccessivo numero d'impiegati a lui stesso poco dopo d'impaccio. Appena entrato al ministero avea fatto sentire, ma invano, al re, la necessità di ridurre le spese dello stato a maggior economia ¹, si erano convocati più e più consigli, create commissioni, formati pro-

vrà dirsi dell'inverno del 1817, quando i grani del Piemonte erano trattiene alla frontiera della Savoia, mentre quel popolo si moriva di fame? Vani furono i richiami, vane le preghiere, a muovere l'invincibile e barbara ostinazione del ministro dell'interno conte Borgarèlli. Ma si cacci una sì straziante rimembranza, e non si tardi a dire che il re era stato ingannato, e che gli tenevano gelosamente occulta la vera situazione della infelice e derelitta Savoia. Non sarò io quello che accusi il suo cuore, ma mi sarà dolce al contrario, far conoscere che dalla bontà di questo cuore ispirato ben spesso, Vittorio Emanuele ebbe dei tratti di incomparabile saviezza: tale fu, a mo' d'esempio, quello d'indeennizzare gli ufficiali savoirdi e nizzardi che, invase nel 1792 quelle provincie da' Francesi, non vollero abbandonare le loro bandiere, e precesero di perdere emigrando i loro beni. Ma chiederò a queste nobili vittime della fedeltà e del dovere, se la legge che ha regolato queste indennità, e l'esecuzione della stessa, abbia corrisposto alla saggia intenzione del principe? Lo stesso accadde della liquidazione del debito pubblico: il governo promise di tutto liquidare, e pagare perfino quei crediti che erano in certo modo obliati da chi li possedeva. Le domande si presentarono in tanta folla, che non sapevano più da qual parte rivolgersi, e si prese il partito di scartarne una quantità, adducendo dei motivi d'inammissibilità, che spesso si contraddicevano fra loro; e così una legge basata sopra un principio della più alta equità finì per essere applicata con patente ingiustizia.

¹ Vi sarebbe stato un altro mezzo, cui ricorrere per evitare una troppo austera riforma, l'aumento delle contribuzioni: ma quest'espediente, del resto impraticabile, dispiaceva al re. Le imposte sulle terre spolpavano i proprietari, e quindi era d'uopo diminuirle; quelle indirette malissimo stabilite, in molti rami essenziali erano più suscettibili di essere migliorate nell'organizzazione che accresciute.

getti sopra progetti, ma in nulla si era progredito. Il re però, per un istinto innato in quei di sua casa, conosceva meglio di ogni altro la situazione politica del suo paese, egli sentiva il bisogno di una forte armata, ed era provido divisamento, effettuabile senz' opprimere i popoli e senza che ne soffrisse il rimanente della pubblica amministrazione. Rigorose riforme sarebbersi dovute adottare negli stati maggiori, ed in altri corpi dispendiosissimi, ma non lo si poteva senza che ne avessero a provare una scossa le potenti e numerose schiere di cortigiani, e che fossero toccati sul vivo gl' interessi di molte famiglie di favoriti; ed il re non era nè perspicace abbastanza per penetrare oltre l' officiosa apparenza, onde certi servitori del trono con arte mascheravano le loro mire personali, nè fermo per rigettare le sollecitazioni di coloro dai quali credeva essere amato.

Egli avea fatto troppo o troppo poco per la sua armata. Il marchese di San Marsano, ministro della guerra, aveva organizzato l' infanteria con lodevole sistema, che criticato, difeso, contrastato, modificato, erasi in ultimo mantenuto, ma senza basarsi su quelle istituzioni atte a diminuirne gl' inconvenienti, che se erano eminentemente nello spirito dei regnanti di Savoia, ora però trovavansi diametralmente opposte alle massime della polizia, la quale, simile in ciò a tutte le polizie dell' universo, s'allarmava, ed infuriava all' idea di tutto, che generoso e popolare appalesavasi. Il metodo della coscrizione copiato fedelmente da quello di Buonaparte, inflessibile ma giusto, offriva grandi risorse. Molto erasi profuso

nell'artiglieria, ma senza discernimento, incomplete quindi le parti più indispensabili del materiale, ed il personale per nulla adattato ai bisogni dell'armata ed alla politica posizione del paese.

E poco stante l'aspettativa degli eruditi militari venne ancora delusa, quando il marchese di San Marsano passò dalla guerra agli esteri; posto lasciato dal conte di Vallesa fra gli applausi del pubblico, commosso alla dignitosa furezza con cui erasi ritirato dagli affari *. Il nuovo ministro della guerra, uomo onesto e di buonissime intenzioni, neglesse o alterò il più delle utili istituzioni del suo predecessore, attenendosi a massime del tutto opposte. Le riforme e le economie, che il marchese di San Marsano aveva intrapreso o progettato, non essendo attuate, ne seguì, che il Piemonte trovossi aggravatissimo di spese militari senz'averne un'armata; chè io stimo niun paese poter contare su di una armata vera, se non quello, in cui le truppe possono da un momento all'altro, e senza provare la menoma scossa, passare dallo stato di pace a quello di guerra.

Quando un avvenimento sembrò ridestare le speranze della nazione, il conte Balbo fu chiamato al ministero dell'interno ¹. Uomo dabbene, e versatissimo nelle teorie di economia politica, conosceva lo spirito del secolo ed i bisogni del paese, senza però calcolare, come lo si doveva, la forza della crescente

* Le cause per cui si decise il conte di Vallesa a dimettersi sono esposte nel 1° vol., pag. 109 della *Storia del Piemonte* dell'avv. Brofferio.

¹ Nell'agosto o settembre del 1819.

opinione; uomo in una parola che per le sue tendenze avrebbe appartenuto all'epoca in cui fiorirono Turgot, Malesherbes, ed il granduca Leopoldo, a fianco de' quali l'avrebbe collocato il suo genio, se nato in una terra più confacente. Lo stato del Piemonte richiedeva una legislazione civile e criminale; l'istruzione pubblica, l'amministrazione comunale, gli stabilimenti di beneficenza, tutto insomma volea esser riordinato; ma a niuno miglioramento essenziale e stabile poteva dar mano il conte Balbo, se prima non assoggettavansi a moltissimi cangiamenti gli altri ministeri; imperocchè, non poteva ottenere i fondi che gli abbisognavano, se prima rifiuta tutta l'amministrazione dello stato, non si avviava sopra un piano più semplice ed economico. Ostacoli frapponendosi a sue prime cure, ed ei non volle riconoscere la necessità di abatterli, o ritirarsi; credette possibile con poche ed effimere riforme appagar l'opinione, e farsi strada a maggiori benefizi, pensò eludere, scaltramente transigendo cogli interessi e pregiudizii che gli si paravano innanzi, le più gravi difficoltà. Strano acciecamento in un uomo di tanto senno, che ne ammaestra come sia facile cadere in errori, anche in fatto di amministrazione, nello stato attuale della società, quando non si apprezzi l'opinione pubblica, e non se ne conosca l'andamento, per regolarlo, il progresso, per secondarlo, e perfino i capricci, per sanarli o prevenirli. E come poteva conoscersi l'opinione pubblica in Piemonte, ove non esisteva alcuna di quelle istituzioni che son atte a far pervenire al governo i voti del popolo? Discorrevasi assai liberamente, egli è

vero, ma il pubblico, straniero agli affari, confondeva censurando il bene col male, criticava acutamente gli atti del governo, ma con sì poco discernimento e conoscenza dei fatti, ch'era impossibile ne risultasse una opposizione da meritare di esser presa in qualche considerazione, e tanto meno da imporre ai ministri.

Di un passo importante, verso il bene, credeva di aver avanzato il governo, coll'instituire un consiglio di stato permanente sotto la presidenza del re, membri i ministri con portafoglio. Il conte di Roburenti, grande scudiere del re e suo intimo, vi assisteva ordinariamente, e segretario ne era il cav. Cesare di Saluzzo, uomo chiaro nel paese. Ma non so come potessero lusingarsi, avere con ciò dato al governo dell'unità e dell'armonia nel suo andamento. Sarebbe riuscita la cosa con un principe dotato di una intelligenza degli affari, e di una robustezza di carattere, come quella di un Luigi XIV, o di un Vittorio Amedeo; a Vittorio Emanuele, in mezzo dei suoi consiglieri, crescevano le dubbiezze ed i timori di male operare. Niuno dei ministri potea vantarsi di un'autorità che prevalesse nelle bisogna dello stato, ciascuno ne avea un certo dato in quelle ch'erano della sfera di suo ministero. In generale le cose di qualch'entità dipendevano dalla combinazione di tre voleri: del re, del conte di Roburenti, del ministro che le maneggiava, effetto, come ognun vede, ben spesso di cásuali circostanze. Accadeva talvolta che il re, acquistata la convinzione di qualche principio, che l'azzardo, od ottimo zelo aveangli suggerito, teneva fermo, con-

tro l'opposto consiglio di qualche ministro; allora, se quest'ultimo avea avuto l'accortezza di mettersi d'accordo col favorito, duravano qualche giorno a combattere uniti quella che chiamavano fissazione del re, il quale, buono com'egli era, finiva quasi sempre per arrendersi, credendo di cedere pel bene dello Stato e di sacrificare la propria opinione al sapere altrui.

Due altri moventi concorrevano all'azione del governo. Parlavasi universalmente dell'influenza esercitata sull'animo del re, dalla regina, e fu esagerazione; ma pur troppo codesta principessa che per avvenenza, soavità di modi, vivacità e piacevolezza di spirito, avea attratto a sé gli animi e deliziato la nostra corte prima della rivoluzione, attesa con impazienza, accolta con entusiasmo al suo ritorno, credette tramutato il paese, e ne concepì ben presto una sinistra prevenzione; i pregiudizii, fatalmente riportati dal suo lungo soggiorno in Sardegna, la condussero in una falsa posizione, e resero avversa a' miglioramenti sociali. E benchè la sua preponderanza, più che sugli atti del governo, agisse sulla scelta delle persone, non può negarsi ch'ella non sia stata ostacolo al bene, impedendo che Vittorio Emanuele si mettesse francamente sulla via delle interne riforme. Non credo ch'ella scialacquasse, come si volle, le rendite dello stato, ma piuttosto che poco le gradisse il desiderio del re di amministrarle con rigorosa economia, nella qual cosa di sovente, e con riuscita, lo contraddicesse.

Resta a parlare del confessore del re, certo abate Botta, mediocrissimo uomo, avente più gusto che

ingegno per l'intrigo. Ignoro sino a qual punto egli possa colla sua autorità aver influito sulle faccende ecclesiastiche del regno; osserverò soltanto, che in nessun ramo d'amministrazione apparvero commessi sbagli irreparabili, e degni di biasimo come in questo. E senz'addentrarmi in questa materia, che di troppo mi svierebbe dal mio proposito, basti il dire, che dei beni ecclesiastici posseduti dallo Stato, e sufficienti senz'altro a dotare convenevolmente i vescovadi e le parrocchie, fu fatta una distribuzione sì poco giudiziosa, da risultarne alcuni vescovi opulenti, ed altri privi del necessario; dimodochè il tesoro reale n'andò gravato da considerevoli somme per supplire alle congrue dei curati di Savoia e dello Stato di Genova e Nizza. Venne ripristinato un certo numero di conventi, ed i più lo furono a danno di qualche stabilimento d'istruzione pubblica, o d'industria; spettacolo abborrito agli occhi della nazione, che ne vide cacciati gli allievi e gli operai, per dar luogo ai frati protetti dalla corte, e le persone colte non provarono che un più forte disgusto per istituzioni, le quali ristabilite con maggiore cautela, e dietro un piano meglio combinato, avrebbero potuto esserlo nel doppio interesse della religione e della società.

Il fin qui detto reputo abbastanza a far conoscere lo stato delle cose nostre in allora; ma il primo giorno dell'anno 1821 rivelò in tutta la loro ampiezza i mali che ancora sovrastavano al Piemonte. I progetti di legislazione, e d'ordine giudiziario, formati sotto il ministero del conte Borgarelli, allo scopo più di eludere, che di appagare i desiderii della nazione, resi

ora dal conte Balbo con ben altra mente più vasti e completi, stavano per sortire il loro effetto: quando Borgarelli alla testa del senato di Torino, arringando, quel giorno, secondo l'usanza stabilita, il re fece intendere queste parole: « Sire, degnatevi ricordare che le antiche leggi dello Stato ¹ sono la salvaguardia di sua sicurezza e splendore. Non permettete che una mano indiscreta vi apporti cangiamento. Le innovazioni traggono ognora seco grandi sciagure... » Tai detti posero il colmo all'indegnazione universale; ed all'inopportuno ardire fu giusta ricompensa il pubblico biasimo. E che, diceasi da ogni parte mentre il re vuol provvedere di savie leggi al suo popolo,

¹ Occorre qui una spiegazione sopra queste antiche leggi dello Stato, tanto più che raccolte in volume collo specioso titolo « Costituzioni del Piemonte » potrebbero dar campo ad illusioni, ma è nostro debito l'appurarne l'esatto valore. Non solo queste costituzioni non contenevano alcuna legge politica, ma non rispondevano tampoco al bisogno di una compiuta legislazione. Vi si scorgeva l'organizzazione della magistratura, il regolamento di procedura criminale, civile e commerciale, diverse leggi penali, scarso numero di civili, e qualche regolamento di pubblica amministrazione. Questo imperfettissimo lavoro, che non regge a paragone coi codici attuali di Francia, sparso qua e là di qualche avanzo di barbarie, ove però si ponga mente allo stato della società, e della legislazione dei vicini paesi colle diverse epoche nelle quali le nostre costituzioni furono prolungate, e successivamente accresciute, non cessa di essere un attestato della saviezza e sollecitudine de' nostri principi d'allora. L'ultima riforma la subì verso la fine del regno di Carlo Emanuele III. Ma in appresso una folla di regii editti, a tanti articoli ha derogato, e tanti altri ne ha modificato, che da tale ammasso risulta un informe caos, da non potere in guisa alcuna servire di base ad un sistema di legislazione, a meno che non si conti per nulla il progresso delle scienze e i bisogni della società. E non dovea dire l'Europa, che Vittorio Emanuele si mostrava l'ultimo su quel sentiero, che i suoi avi aveano ambito percorrere alla testa dei principi loro contemporanei?

ed un ottimo ministro secondandolo, sta per far sparisce gli abusi che rovinano le sostanze dei litiganti, e compromettono la riputazione dei magistrati, sarà il capo di essi il primo ad alzar la voce, per rovesciare le speranze della nazione? L'allocuzione del primo presidente molti ritennero concertata co' più vecchi senatori: egli è dunque, gridavasi, per conservare un lucro riprovato che i magistrati ritrovano il loro ardire? Quante tutelari istituzioni non furono manomesse dal 1814 in poi! Il senato che finora interinava gli atti del governo, servilmente silenzioso, non si scuote che per produrre uno scandalo? Si sperava veder calmata l'inquietudine del pubblico con la rimozione del conte Borgarelli, ma il re, da niuno illuminato circa la vera situazione delle cose, fidando sino a un certo punto nel conte Balbo, lasciò nelle menti un dubbio disgustoso sull'effetto che potessero aver fatto nell'animo suo le ardite parole del primo presidente. Le persone saggie, ed al fatto delle cause che regolavano l'azione del governo, compresero fin d'allora che la grand'opera cui tanto vivamente s'interessava la nazione, non sarebbe così presto o perfettamente compiuta, cagione l'informe alleanza dell'antico col moderno sistema, sicura via al disordine e che avrebbe rovinato senza risorsa lo Stato.

E mentre il Piemonte gemeva sotto il dispotismo di tal governo, dileguavasi di giorno in giorno la speranza di vederne prevenute o menomate le tristi conseguenze pel freno di un codice solennemente promulgato, e di una magistratura rialzata nell'opinione e nel rispetto dei popoli. Sovrastava una crisi alle

finanze, tanto più da temersi, sotto di assoluta monarchia, in quanto che alternativa di due danni, de' quali l'uno o l'altro inevitabile; infatti o il governo è forte e opprime di enormi contribuzioni i soggetti, intaccando i proprietari sin ne' loro capitali, ed adottando altri ruinosi espedienti che mandano a soqquadro le fortune, o è debole, e cade in dissoluzione lo Stato, ed il popolo di sua natura impetuoso nella manifestazione degli allarme, diventa facile strumento al disordine nelle mani di faziosi.

Più si affacciavano alla mente degli avveduti Piemontesi le condizioni del paese, maggior convinzione vi lasciavano che a mettere il governo sulla via di regolare amministrazione a prevenire lo fallimento dello Stato, a fornire di sane leggi il popolo, e a garantirne l'esecuzione, nulla maggiormente richiedevasi d'un ministero responsabile, e della sorveglianza di un parlamento. Questa verità, del resto riconosciuta da tutti e popolarissima, era soltanto contrastata da una minorità composta di nobili e vecchi magistrati, minorità che debole per numero e molto più per dottrina, cercava afforzarsi dei pregiudizii del re e soprattutto della regina; ma, convien confessarlo, avea disgraziatamente trovato appoggio in qualche uomo di Stato, affetto alla timida e funesta politica esterna di cui in appresso. E pur nondimeno conoscevano impossibile il bene nell'attuale posizione delle cose! Di quale strano amore ardevano dunque codestoro pel paese loro?

Se l'intenzione d'introdurre un governo rappresentativo in un paese potè mai sembrar legittima e ne-

cessaria, certo che fu in Piemonte all'epoca di cui scrivo. Legittima, perchè il Piemonte era retto da un governo assoluto, ove non erano che sudditi ciecamente sommessi al volere di un padrone ¹, ciò che agli occhi di tutti i pubblicisti costituisce un governo illegale ². Necessaria, perchè quel governo arbitrario in diritto, tale mostravasi pure col fatto, per confusione ed instabilità di leggi, abuso e facilità di derogarvi, perchè quel governo co' suoi errori precipitava a rovina lo Stato. Ma disgraziatamente la mancanza in Piemonte di qualsiasi istituzione anche imperfetta, pel cui mezzo destare l'assonnato principe, dava ogni giorno maggiormente a temere che non si potesse introdurvi il sistema parlamentario, se non che coll'aiuto di una rivoluzione ³, alla quale, per

¹ Si brama una definizione netta e precisa della natura della Monarchia piemontese? Eccola; e non ne sia sospetto l'autore. Un magistrato genovese presentava al cav. Di-Revel, conte di Pratolongo, governatore del Ducato, lo stesso che ora è luogotenente di S. M. a Torino, un negoziante di Genova distinto per integrità, per cognizioni e dottrina, rare doti che quella classe di uomini non ha il tempo di acquistare: or bene, agli encomii che compiacevasi farne il Magistrato, il cav. Di-Revel rispose: « Qui non v'è, o Signore, che un re che comanda, una nobiltà che lo circonda, una plebe che ubbidisce. » E credendo l'altro dover insistere sul bene che un uomo per virtù eminente, in qualunque condizione egli siasi, può fare alla patria, il governatore gli ripeté freddamente la stessa frase.

² Ecce tuato però Hobbes in primo luogo, nemico di Dio e della libertà, Bonald o qualche altro scrittore francese de' nostri giorni, dandosi alla Religione ed alla Chiesa, appunto perchè si studiano di accomunare la causa di queste a quella del dispotismo.

³ Vi sono, in Piemonte, uomini in buona fede, che amano sinceramente il lor paese, e sanno come nella vita non vi sia sicurezza e decoro di bene, se non che all'ombra di liberali istituzioni; i quali però, non riuscendo ad unire assieme l'idea di rivoluzione e legitti-

iscusabile che si ravvisasse, moltissimi, anche mal sofferenti del giogo, non assentivano, temendo di recar afflizione al cuore del re, e straziati tra il disgusto di non poterlo disingannare e la ripugnanza a violentarlo con moti rivoluzionarii, avrebbero ancora penato gran tempo in quella spinosa incertezza, se imponenti considerazioni di politica esterna non avessero rimosso ogni dubbio, e nettamente segnato la via a battersi per adempiere ad un tempo i nostri doveri verso il trono e verso la patria.

Il modo con cui gli alleati aveano nel congresso di Vienna disposto dell'Italia, ben lungi dall'accreocere realmente la possanza della casa di Savoia, le avea tolto al contrario ogni influenza sugli affari della Penisola, non lasciandole alcun posto nel sistema europeo. Ed infatti, prima della rivoluzione francese, il re di Sardegna, sia per la posizione dei suoi Stati che

mità, si arretrano al pensiero d'impiegare la forza per strappare al principe leggi costituzionali. Ma, di grazia, o meticolosi cittadini, di qual mezzo i nostri principi si sono eglino serviti per imporre tasse, invece di chieder de' sussidii agli stati generali di Savoia; con qual mezzo hanno rovesciato di un colpo, o distrutto brano a brano tutti i privilegi delle principali città del Piemonte? Queste città non li riconoscevano altrimenti dalla benevolenza, o dalla politica della casa regnante; elleno si erano spontaneamente date ai principi di Savoia a condizioni da loro formalmente accettate e giurate; scorse poche generazioni, la spada del nipote stracciò la carta segnata dall'avo. E se qualche città ha osato reclamare i suoi diritti, si ebbe in risposta baionette e patiboli. Mondovì ne offrì un tristo esempio al cominciare del 18° secolo. Ebbene, queste carte annientate, e questi stati generali aboliti, noi li abbiamo ridimandati nel 1821. La forza li ha rapiti a' nostri padri, la forza ne esige oggigiorno l'equivalente nelle istituzioni più confacenti allo stato attuale della società e meglio garantite contro l'abuso del potere.

pel numero di abitanti, era la prima potenza d'Italia, non possedendovi l'Austria che i ducati di Milano e di Mantova, pressochè fra loro separati da due ricche provincie veneziane, Brescia e Bergamo. Ma dopo il congresso di Vienna, sanzionata la caduta della repubblica di Venezia, l'atto il più perfido della politica di Napoleone Bonaparte, l'impero Austriaco col l'acquisto della florida e popolosa Lombardia, limitrofa in tutti i punti della vasta sua frontiera settentrionale, si estese in Italia d'una maniera spaventevole. Per soprappiù Parma e Piacenza poste sotto l'immediata soggezione di un generale austriaco, carceriere di sventurata principessa; Modena e Toscana restituite a due principi di casa d'Austria; Ferrara infine occupata da guarnigione austriaca, e quindi soggetto all'impero anche lo Stato della Chiesa. E dopo tutto ciò si dirà ancora che il re di Sardegna, con l'unione di Genova ai suoi Stati, potè salire in qualche considerazione in Italia, da bilanciarvi in certo modo il potere dell'Austria? Sarebbe aggiungere ai mali nostri lo scherno! Genova d'altronde non accrebbe forza alla casa di Savoia, quanto si poteva supporre. La città richiede una guarnigione piemontese, maggiore del numero d'uomini che possa fornire il ducato, dovendosi nelle coscrizioni risparmiare gran parte della gioventù dedicata alla navigazione mercantile. La nobiltà genovese umiliata, scontenta e, poche eccezioni fatte, indifferente ai ciondoli ed alle chiavi di ciambellano, sarà per molto tempo ancora un elemento pericoloso allo Stato. I cittadini istruiti e generosi non possono esser paghi di un go-

verno assoluto, e i montanari non hanno ancora obliato il tempo in cui le terre quasi nulla pagavano per tributo, e si comprava il sale ad un soldo la libbra. E quindi una costituzione liberale soltanto, sarebbe l'unico mezzo di render Genova sorgente di prosperità per lo Stato, e di unire due popoli, per antichi e malaugurati dissidii proclivi a separarsi.

Dopo la divisione fatta dal congresso di Vienna, gli uomini pensanti in Europa, giudicarono non doversi ormai più considerare la casa di Savoia per ciò ch'ella era, ma bensì per quello che potrebbe divenire, secondata dall'opinione italiana. Il suo non era più che uno stato di transizione; ed al re di Sardegna, stretto tra due forze opposte, restava la scelta della corona d'Italia o del vassallaggio dell'Austria. Le geste di tanti principi di Savoia, il risoluto ardire di Vittorio Amedeo II¹, la fermezza di Carlo Emanuele III, lasciavano sperare che questa casa avrebbe colto la prima occasione propizia per compiere il sublime di lei destino, e che allora si sarebbe potuto apprezzare, se le fatiche ed i sudori marziali di venti predecessori di Vittorio Emanuele, avessero a fruttare in un col glorioso stabilimento di loro dinastia, l'indipendenza d'Italia e la pace di Europa, turbata sì spesso da guerre aventi sol per iscopo la triste gloria di disputarsi i brani di nostra terra e di cal-

¹ Gli storici si sono scatenati contro Vittorio Amedeo II, perchè abbandonata bruscamente, nella guerra della successione di Spagna, l'alleanza della Francia, passò dalla parte nemica; ma questi storici, quasi tutti francesi, tacquero la condotta di Luigi XIV col duca di Savoia, condotta talmente ingiusta ed irritante, che ragione di stato e decoro costrinsero il conculcato principe a quell'estremo partito.

pestarci spogliati. I Lombardi frattanto erano accuorati di vedersi sudditi all'Austria, che sebbene trattasseli con riguardi, pur mal sapeva celare la mira di rifarsene, cessati che fossero i motivi che l'astringevano ad un tal modo di agire. Ad onta di tali riguardi però, Venezia deserta, migliaia di operai senza pane, gli avanzi di un'armata valorosa ed illustre umiliati e negletti, le convenienze commerciali sacrificate agl'interessi dell'industria austriaca, feano di già provare l'abbominio della dominazione straniera.

Una importante rivoluzione era seguita negli animi de' Piemontesi. Emanuele Filiberto, col trasportare a Torino la sede del governo, e Carlo Emanuele II co' suoi costumi, aveano fatto da gran tempo presentire, come la casa ed il regno loro tendessero a diventar italiani, ma codesta verità non rifulse intera agli occhi dei Piemontesi, che sotto il regno di Vittorio Emanuele, quando una gioventù educata sugli scritti di Vittorio Alfieri, una folla di valenti militari usciti dalle file delle armate napoleoniche, erano stimolo all'opinione, cui soccorreva anche quell'odio, che Piemontesi e Genovesi, per istinto com'essi antico e con essi perituro, nutrono dell'Austriaco; sentimento nazionale, per opera di quei stessi che ne sono l'oggetto, ogniqualvolta furono fra noi, mantenuto e cresciuto, per alterigia di modi, estorsioni e durezza di tratti verso il popolo.

Si rimproverava a Vittorio Emanuele di non avere nel 1814 saputo afferrar l'occasione di cingersi le tempia dalla corona lombarda; della giustezza però di un tal rimprovero, come dell'esito in allora

dell'impresa mi sia lecito dubitare. Ma tutti questi discorsi, in Piemonte, come nel rimanente dell'Italia, giovavano a palesare lo stato dell'opinione; al cui rapido propagarsi fra noi, chi asseverasse non aver Vittorio Emanuele co' suoi sentimenti corrisposto, commetterebbe ingiustizia. Avventurati giorni di sempre cara rimembranza pel mio paese, quando tutti uniti in un solo pensiero, in una sola speranza, gli occhi nostri si volgevano mesti alla Lombardia, che alfine salutavamo terra di fratelli! Non un Piemontese che non trasalisse al suono di loro catene, che non sentisse ribollirsi il sangue all'immagine di un Milanese prostrato sotto il bastone di austriaco caporale. E se discordi ancora sui mezzi di riparare a' nostri mali interni tutti però nel desiderio di affratellarci consentivano, e nel bisogno di una patria italiana, cui, a formar valido stato e a guarentirne l'indipendenza, la nazione mirava con ogni maniera di sacrificj. Ansiosi ripetevamo l'un l'altro le risposte del re a' ministri dell'Austria in Torino; tutti i suoi detti che rivelavano come il suo cuore si schiudesse al patriottismo italiano, erano da noi premurosamente raccolti, e se taluno avesse chiesto in allora chi fosse il capo di quella indeterminata ma universale congiura che si agitava nel seno d'Italia, niuno avrebbe esitato ad additarlo in Vittorio Emanuele.

Ma i freddi ragionatori, squarciato il velo delle illusioni e dell'entusiasmo, lamentavano la ripugnanza dell'eccelso capo di quella italiana cospirazione, per quei mezzi che pur doveano assicurarne la riuscita. Lo dissi altra fiata, Vittorio Emanuele sbigottiva al-

l'idea di una costituzione, ma tanta era la probità del suo cuore, che tale ostacolo sarebbe stato lieve ad abbattersi, ove leali consiglieri avessero unito loro sforzi a fargli conoscere le esigenze delle condizioni politiche, i bisogni del popolo e i doveri che lui correvano di renderlo felice; a tanto avrebbe piegato il buon principe, nè saria stato rattenuto dall'influenza dell'idolatrata regina. Vittorio Emanuele amava i suoi sudditi, e l'onore nazionale stavagli a cuore più di tutto. Ma non fuvvi chi gli svelasse la verità; e come l'avrebbe egli conosciuta? Qual re può egli mai lusingarsi di conoscerla, in un paese ove per l'assoluto difetto di ogni liberale istituzione, una fitta nebbia s'innalza fra il trono e i cittadini?

Quella nebbia avrebbe dovuto dissiparsi allo scoppio della rivoluzione spagnuola, che come folgore scosse l'Europa e rintronò all'orecchio dei regnanti — essere scorso il tempo delle monarchie assolute. — E fu questa la prima rivolta militare per causa di libertà. I nostri padri furono spettatori di un'armata inglese violatrice della santità di un parlamento; noi a' giorni nostri lo fummo di granatieri francesi che violarono prima, e poscia abatterono una assemblea legislativa, ma i soldati spagnuoli non aveano ora levato su' loro scudi un Oliviero Cromwel, un Buonaparte, ma spiegato in mezzo ai loro stendardi il codice delle patrie leggi.

L'Europa mostravasi generalmente convinta, abbisognare i popoli d'istituzioni che infrenassero l'autorità dei re. Ma un possente monarca avea pronunziato sentenza che molti dopo lui cransi compia-

ciuti ripetere — dovere cotali istituzioni procedere dal trono. — Stupendo principio, ma chiederò a mia volta: e se fia che dal trono nulla proceda? Se un re colpisce di morte, inabissa nelle prigioni, caccia in esiglio que' forti che per riporlo sul trono e per rendere al paese la sua indipendenza e la sua libertà affrontarono mille e mille pericoli, la nazione dovrà aspettare e soffrire? Dovrà silenziosa veder estinguersi ad una ad una le sue speranze, violate le sue leggi, inaridite le fonti di sua felicità? Chiederò a te, cui non valse pur anco a guastare il cuore lo splendore della più possente corona del mondo: dovea l'intrepido spagnuolo, le braccia al petto conserte, ricevere il colpo micidiale da quella mano cui avea ritornato lo scettro e senza mandar lamento spirare, avvolto il capo nel manto ancor fumante di quel sangue sparso in difesa del re-carnefice? Ahi, sonvi pur troppo dei tristi che non arrossirebbero ad affermarlo! Son quei dessi che riguardano i popoli nulla meglio di un gregge in balia del padrone. Ma tale non è Alessandro.

La rivoluzione di Spagna fu raggio di luce agli occhi delle armate dell'assolutismo. Si commossero i popoli e quella porzione di essi in ispecie, cui più d'ogni altra sta a cuore il mantenimento dell'ordine sociale, perchè dedicato co' suoi sacrificj a difenderlo. Conobbe per quella che si poteva dall'abbiezione e miseria sorgere al ben essere ed alla libertà. I Piemontesi ne furono percossi, meno vivamente però dei Napoletani, perchè di non tanto accensibile fantasia, e perchè speravano proficua al re la tremenda lezione che gli si svolgeva dinanzi.

Tocco finalmente un'epoca di cui l'Italia ricorderà lunga stagione: la rivoluzione di Napoli. Non è mio intendimento rintracciarne le cagioni e tesserne la storia; osserverò soltanto che fu giusta e legittima, perchè estremamente dispotico il governo di Napoli; e non risparmiarò una mentita a chiunque volesse dar ad intendere, che un tal governo, comunque arbitrario, reggeva con saviezza lo Stato. Non è già dalla utilità o magnificenza di qualche pubblico stabilimento innalzato nelle capitali che si dee misurare la floridezza di un popolo: sono le provincie, sono i luoghi più discosti dal centro del governo che vogliono interrogare sull'esecuzione delle leggi, sulla sicurezza individuale, sul comodo, sull'onesta indipendenza dell'agricoltore, dell'artigiano. Per i grandi non vi sono mai mali troppo gravi, quando loro basti il cuore di contemplare a ciglio asciutto le miserie dei concittadini e non rifuggano da viltà di mezzi per alleviare il peso di servitù.

Del resto, se il governo di Ferdinando I si astenne da modi violenti e tirannici, esuberente ricompensa gliene venne dall'indole e dalle circostanze della rivoluzione napoletana. Quegli uomini dalle ardenti immaginazioni, cresciuti alle stragi delle ultime vicende politiche, fecero prova di forte e generoso animo, mostrando di aver obliato l'illustre e prezioso sangue di cui videro rigata Napoli nel 1799; e con cui in quell'epoca quello stesso principe di benedizioni or coperto, perchè giudicato propenso ai voti del popolo, avea segnato il suo ritorno fra loro. Ai plausi, alle acclamazioni dei Napoletani si sarebbe ravvisato

in lui un legislatore, un datore di libertà. Incauto popolo! Dovevi pagare a caro prezzo l'aver depresso la tua diffidenza e le tue funeste rimembranze!

Giusti e moderati devono essere gli atti di una rivoluzione, ma nella giustizia e moderazione vuolsi mantenere animo fermo, chè moderazione non è debolezza nè stupida condiscendenza. Di troppo abbandono e credulità peccò il parlamento napoletano, allorchè accondiscese alla partenza del re Ferdinando per Laybach, nè solo fu eccesso di confidenza, ma bisogna pur dirlo, quel parlamento non comprese allora la dignità nazionale, soffrendo che il re si avesse a presentare in aspetto di supplichevole a quel congresso. Se non che era ben lontano dal sospettare, che vi sarebbe invece apparso in quello di spergiuuro.

Ad un più grave rimprovero non possono sfuggire i Napoletani, per non avere provveduto ai bisogni di loro situazione, e per essersi abbandonati alla folle lusinga di riuscire, con un'attitudine pacifica ed inoffensiva, a disarmare l'implacabile nemico. Non mancavano gli uomini previdenti di scorgere come i sovrani riuniti a Laybach non avrebbero trascurato l'occasione di annichilare, in Napoli, ciò che a loro per anco non era riuscito in Ispagna, il principio delle militari rivolte. Nè meno evidente appariva che l'imperator d'Austria non avrebbe mai di buona voglia tollerato che cinque milioni d'Italiani conseguissero una costituzione liberale, foriera per lui di non lontana rivoluzione italiana, che sarebbe per costargli la perdita della Lombardia; per cui gli era forza schiacciare Napoli ad ogni costo, e precorrere, ove

d'uopo, i rischi di una rivoluzione italiana, ma ancor debole perchè immatura. E d'altronde avrebbe egli potuto in altra occasione contare come in questa sull'appoggio dell'imperatore Alessandro? Quindi è, che gettato il dado, dovevano i Napoletani affidare la loro salvezza a questa rivoluzione, e fare appello ai popoli di tutta la Penisola, poichè l'Italia meridionale non avrebbe mai potuto fondare la sua libertà senza chiamarne a parte l'intera nazione.

Fu colpa in terzo luogo, secondo alcuni, a' Napoletani, la quale merita di essere esaminata per le importanti questioni che vi si riferiscono, la scelta della costituzione spagnuola (Vedi Doc. A in fine.) Non è mio intendimento cribrarne qui l'utilità e i difetti, e molto meno biasimar gli Spagnuoli che la proclamavano nel 1820. Dessi vi si doveano stringere attorno come a prezioso monumento consacrato dal voto di quell'Assemblea Nazionale, che ferma ed imperterrita nel dì del pericolo, seppe non disperare della salute della patria. Ma una, direi quasi lor propria, ne aveano pur anco i Napoletani in quella di Sicilia, che non dovevano, come fecero, lasciar da parte. La costituzione siciliana poco conosciuta in Europa, non è altro che la costituzione inglese scritta; ma la costituzione inglese, toltane l'ineguaglianza nel diritto di elettore e molti altri avanzi di feudalismo, che deturpano i pregi di quest'ultima. In quanto a popolarità si lascia addietro la carta francese, sia perchè l'iniziativa nelle leggi non vi è esclusivamente riservata al re, sia per la creazione dei municipii, organizzata sopra basi larghissime. Nè

sarebbe difficile purgarla da qualche difetto di redazione e farne sparire diverse minute disposizioni poco nell'insieme armonizzanti. Adottandola, Napoli avrebbe conseguito incalcolabile vantaggio, di evitare le sanguinose e fraterne gare colla Sicilia, scandalo d'Europa, dolore italiano. Avrebbe fors'anco, sottoponendosi ad egual sistema costituzionale, acquistato una ragione di più per operare sull'appoggio d'Inghilterra e di Francia; vantaggio di tanto momento che non si sa come vi abbiano così di leggieri potuto rinunziare, a meno che non si tenti spiegarlo con una specie di terrore dell'aristocrazia, sparso in Italia da scritti e discorsi dei liberali francesi. Vano timore nel nostro paese! Era e dev'esser sospetta a'Francesi la loro aristocrazia, la quale, memore di sua estesa possanza sotto gli antichi monarchi, lascia tuttodi travedere vaste mire ambiziose; aristocrazia che ha molte illustri sciagure a deplorare ed odiose reazioni a rimproverarsi, che forma colà un partito da incutere anche maggior timore per gli uomini di svegliato ingegno e di forte animo che conta fra il numero dei suoi. Ma nulla di tutto questo in Italia, ove la nobiltà non era salita in potere che, o per favore di principi, o per aura di popolo, alla cui causa ed alle idee liberali taluni di essa mostraronsi attaccati. Travolti senz'altro i nobili della prima specie nella caduta dell'assolutismo loro sostegno, era forse de'secondi che aveano a temer gl' Italiani?

Se la costituzione prescelta da' Napoletani non venne approvata da tutti i liberali di Piemonte, la

maggior parte di essi però riconobbe nella loro rivoluzione una di quelle grandi occasioni che la Provvidenza offre alle nazioni conculcate, di riprendere luminosamente il lor posto sulla scena del mondo politico. Altri pensavano l'Italia non essere abbastanza matura a guerra d'indipendenza: i lumi, secondo essi, non erano peranco diffusi in tutte le classi della società, una gioventù ardente di patrio amore, cui non poteva per ora consacrare che il braccio, più tardi pervenuta a quelle alte condizioni che le cariche e le fortune dei padri maturavano, si sarebbe trovata alla testa di una rivoluzione, ed avrebberla signoreggiata. E mal non s'apponevano, ma il primo passo era fatto. I Napoletani aveano rivendicato lor diritti, erano nostri fratelli; dovere, onor nazionale non consentivano si abbandonassero. Se non che frattanto un certo numero d'uomini si appartava dalla grande maggioranza piemontese, tutta, come dissi, animata da vivissima brama di una guerra d'indipendenza: i quali dell'avvenire giudicando colla scorta del passato, niuna fiducia riponevano nei Napoletani, e le armi loro di una resistenza qualunque nel giorno della pugna capaci non speravano. Noi al contrario eravamo più fidenti, chè l'indole nostra non ci permetteva di prevedere il futuro quale avvenne.

La discrepanza delle opinioni sulla costituzione meglio adatta ai bisogni del paese, non rattenne i liberali Piemontesi dall'unire animosi loro sforzi, a far palese lo stato delle cose al governo. Un indirizzo del popolo al re ed altro brevissimo scritto col

titolo: *doveri dei Piemontesi* divulgaronsi rapidamente e assai mi duole non averli; chè da me pubblicati, mostrerebbero il rispetto e l'affezione con cui vi si parlava del re e sua famiglia, la naturalezza con cui vi erano dipinti i mali interni del paese, l'indignazione con cui respinta l'idea della casa di Savoia fatta strumento ai disegni dell'Austria sull'Italia. Questi libercoli, che stampati a Napoli ed in Ispagna, lasciavano scorgere come l'opinion pubblica si manifestasse fra noi, con non men di saggezza che d'energia, erano inoltre rimarchevoli per la fermezza con cui si esprimeva il desiderio di una costituzione liberale, senza urtare co' principii ivi svolti, le differenti opinioni che ci teneano divisi.

Agitati fortemente gli spiriti per la rivoluzione di Napoli, un sol desiderio leggevasi negli sguardi di ognuno. I più saggi ravvisavano unico mezzo a salvare il paese dalla guerra civile lo spontaneo promulgarsi di una Costituzione, nè si ristavano dal dirlo, ed i liberali nulla intentato lasciarono per renderne informato il re, il quale era ancora in tempo a mettersi alla testa del movimento piemontese e a guadagnarsi con una sola parola il cuore di tutti: ma il tempo stringeva e questa parola bisognava pronunziarla. Il consiglio fu convocato, la gran questione discussa ed alla voce sparsasi nel popolo avesse il re esternato « che se i suoi sudditi desideravano veramente una costituzione, egli nulla meglio chiedeva che di appagarli » i nostri cuori si apersero alla speme; ma fu momentanea. Ignoro se in quel consesso gl'interessi della patria abbiano trovato una

voce a sostenerli; so pur troppo dalla deliberazione che ne fu risultato che il voto dei Piemontesi fu disconosciuto o sprezzato.

In quell'epoca una delle figlie del re n'andò a sposa del principe di Lucca: nelle feste che per quei sponsali celebraronsi a Torino, le cautele e l'imponente apparato militare di cui circondossi la corte, ne svelarono le inquietudini; i Piemontesi assiduamente attaccati alla persona del re, anche quando ne lamentano il mal governo, se ne adontarono, ed una cupa e silenziosa accoglienza ne fe'avvisata la corte.

L'animo di Vittorio Emanuele addolorò all'inusitato spettacolo di quei volti taciturni, e forse sarebbe indotto a risoluzioni di salvezza per la patria, se un passo ardito ma necessario non si fosse da canto nostro trascurato. Bisognava distruggere tutte le illusioni delle quali la corte e molti dei ministri aveano accerchiato il principe, era mestieri che mille e mille petizioni recassero da ogni parte a' piedi del trono le giuste doglianze della nazione. Non v'ha dubbio che i primi si sarebbero colla lor firma dischiusa una prigione di stato, ma col succedersi e moltiplicarsi del numero, il re ne sarebbe rimasto illuminato e la rivoluzione risparmiata. I proprietari piemontesi non ebbero quel coraggio politico, ed ogni giorno crescono loro i motivi di dolersene.

Il tempo incalzava. La guerra preparata dall'Austria, le sue minacce, il suo disprezzo, l'energia del Parlamento Napoletano, erano incitamento all'opinione, e l'istante era giunto di tracciare all'armata

piemontese la linea dei suoi doveri. Un proclama stampato a tal uopo si sparse in tutte le guarnigioni del Piemonte e con tanta prestezza, che dovette far conoscere al governo gli amici della libertà esser molti ed attivi.

Frattanto il Parlamento Napoletano avendo con calore respinto il messaggio del re che accennava a nuova costituzione sulle basi della carta Francese e mantenuta quasi intatta la costituzione spagnuola, i liberali piemontesi videro la necessità di rannodarsi in gran numero sotto quella stessa costituzione cui giuravan difendere 5 milioni d'Italiani e l'Imperatore d'Austria giurava di abbattere ¹. Avrebbero temuto di tradire uno de' più sacri doveri verso la patria, se per soverchia tenacità di lor politiche teorie, le avessero offerto il miserando esempio di liberali italiani divisi in partiti, nel supremo bisogno di concordia e d'unione a salvarla.

Ve n'erano però alcuni che non aveano abbandonato la speranza d'introdurre in Piemonte una costituzione più monarchica, ma alla notizia che gli Austriaci aveano passato il Po, deposto ogni altro pensiero accorsero tutti sotto la stessa bandiera.

¹ Coloro che scrissero sulla nostra rivoluzione studiaronsi ripetere, avervi la nobiltà piemontese preso parte, adescata dalla dignità ereditaria di pari. Questa trivialissima accusa poggia interamente sul falso; avvegnacchè tutti i membri della nobiltà che alla rivoluzione cooperarono, appartenevano piuttosto al partito della costituzione spagnuola. Che se taluni, come già dissi, non staccaronsi che per ubbidire alle circostanze dal sistema di parlamento inglese, costoro erano appunto quelli ai quali la loro posizione sociale toglieva di aspirare a suddetta carica; e fra questi potrebbe annoverarsi a mo' d'esempio il conte di Santa Rosa cui, a divonir pari, mancavano natali e fortune.

Quanti di patrio amore palpitavano, quanti a quella crudele inazione, nell'istante in cui stava per decidersi la vitale questione di libertà interna, d'indipendenza del paese, fremevano, tutti si riconobbero, s'intesero. Giammai la santità del giuramento fu meno necessaria a rassodare il patto dei cospiranti.

Eranyi tuttavia due sorta di liberali, i quali si astenevano dal prender parte alla federazione; e primi coloro che credevano nel giuramento del soldato un ostacolo al dovere imperscrittibile di cittadino e chiudevano gli occhi per non isorgere che l'onore del principe e la dignità di sua corona, reclamavano dall'armata una straordinaria risoluzione. Vi sono circostanze uniche, le quali non potrebbero esser naturalmente comprese se non che ad una certa distanza di tempo, cui l'uomo talvolta deve trascorrere colla potenza del genio o coll'anima ispirata al santo affetto di patria. Un bivio stava dinanzi alla casa di Savoia: gloria immortale, ampliato dominio da una parte, l'indiretto servaggio dell'Austria, da cui non avrebbe più avuto mezzo di rilevarsi, dall'altra: e già acquistavamo la dolorosa certezza che la corte di Torino ingannata o atterrita lasciavasi andare a questo ultimo partito; dal che era nostro dovere rattenerla e suo malgrado salvarla. Fedeltà maggiore dell'ordinaria, sacrificio di un onore feudale al vero onore!

Gli altri liberali adducevano che se l'onore e i doveri verso la patria autorizzavano l'impresa, la ragione sconsigliavala, perchè temeraria, e perchè non offriva speranza alcuna di successo.

Io devo abbattere vittoriosamente quest'ultima obiezione. Addimostrata la giustizia dei nostri disegni dalle interne condizioni del paese e dalla ragione di Stato, mi resta a far conoscere che arditì sì, ma temerari non erano.

Comincierò dall'osservare che una impresa vuol essere tentata anche con minima probabilità di successo, ogni qualvolta l'esitare possa arrecar grave perdita. Ciò posto, non è egli evidente, che standosi il Piemonte ad osservare inoperoso la disfatta dei Napoletani per parte degli Austriaci, anzichè tentar d'impedirla, la casa di Savoia avrebbe perduto ogni influenza in Italia, e sarebbe rimasta, come già dissi, nè mi stancherò di ripeterlo, schiava dell'imperatore? E non sarebbe in tal modo svanita per noi la speranza di migliorare le nostre istituzioni politiche?

Il successo dipendeva, egli è vero, da un futuro avvenimento che non era in nostro arbitrio, la resistenza cioè dei Napoletani agli Austriaci. Non parlerò di vittorie, illusione lo sperarlo! ma dovea dunque sembrar così strano che un'armata regolare di 50 mila uomini, sostenuta da 60 mila di milizie cittadine, armati, equipaggiati ed instrutti, potesse far fronte per qualche mese soltanto ad un'armata austriaca, sostenere dei sanguinosi combattimenti, presentare insomma all'Italia lo spettacolo d'una guerra e non quello di una improvvisa disparizione?

La nostra salvezza era riposta in quella resistenza. Al più tardi otto giorni dopo la rivoluzione avrebbe potuto l'armata piemontese, forte di 20 a 25 mila uomini, entrare in Lombardia, ove l'avrebbe poco

stante raggiunta il rimanente, che non sarebbe riuscito difficile portare sino a 70 mila, coll'aggiungervi qualche battaglione di guardie nazionali. La Lombardia era guernita da scarso numero di Austriaci, e noi saremmo giunti in tempo a guadagnare la linea dell'Adige, e a far impeto su Mantova, prima che arrivassero nuovi rinforzi di truppe imperiali. Popoli di Romagna, di Parma, di Modena, intrepidi Bresciani, uomini di Salò, di Verona, Milanesi dalle cui mura scendevano altre fiate possenti schiere di armati, veggendo muovere a vostra volta un esercito piemontese col sacro vessillo spiegato, e sentendo Napoli validamente difesa dal suo libero esercito, non avreste voi pure brandito le armi, e salutato con noi il giorno della liberazione di nostra grande ed infelice patria? Farò noto in appresso, per quale funesto avvicinarsi di sventure, ogni cosa volse a nostro danno, e ci vedemmo rapire ad una ad una le speranze di vincere e resistere. Quanta forza non dovrò fare all'animo mio per richiamare alla mente così crudeli rimembranze!

L'avvenimento del 12 gennaio 1821, estraneo alla rivoluzione, ne fu nondimeno un presagio, e serve a mettere in luce la lotta di due partiti che si contendevano l'un l'altro la direzione del governo, e quale dei due di forze sovrastasse, quantunque da questo fosse alieno l'animo del re, benigno ed umano per istinto.

Gli studenti dell'Università di Torino, soliti ad intervenire al teatro d'Angennes, eransi dati da qualche tempo a schiamazzare ogni sera; turbolenza gio-

vanile facile a contenersi co' modi ordinarii. La sera dell'11 gennaio parecchi di essi comparvero al teatro, coperto il capo di un berretto rosso alla foggia di quelli onde s'adornano nelle provincie piemontesi più vicine alla Lombardia, e benchè un tal berretto in nulla ricordasse quelli del 1793, pure allarmosene la polizia, ed ordinò l'arresto di quei sconsigliati; tosto son loro d'attorno i compagni, smaniosi di liberarli, ma riescono vani gli sforzi; gli agenti della polizia prevalgono, e traggono seco le loro vittime.

La cosa non avrebbe avuto altro seguito, se si fosse ricorso alle leggi vigenti a tal riguardo. L'università godeva di privilegi, dei quali però una parte soltanto degli studenti potea valersi, ma se non tutti, taluno degli arrestati avrebbe senz'altro avuto il diritto d'invocarli. Piacque invece alla polizia di cosa tanto frivola menar gran rumore, e siccome ai governi assoluti fu sempre gradito il mezzo di punire, senza o prima del giudizio, ed espediente opportuno a sbrigarsi degli affari ritrovano il fondo di una torre, così il giorno 12 gli studenti arrestati alla vigilia, furono trasportati in due fortezze distanti dalla capitale, e per dare un aspetto più imponente alla cosa, si avisò farli traversare la città di Torino in mezzo a numerosa scorta. A tal vista s'infiammano i compagni, reclamano i loro privilegi, ed il rispetto dovuto alle leggi che tutelano l'università. S'intromettono i professori a calmarli; ma come non consentire nella giustizia e legalità di loro querele? Dopo il mezzogiorno una moltitudine di studenti ingombra i portici della strada del Po in vicinanza dell'uni-

versità. Un distaccamento di carabinieri reali impedì di uscire dal loro stabilimento agli alunni del collegio delle provincie che numerosi e gagliardi in età da 20 a 23 anni, accorsi, avrebbero fatto maggiore il disastro. Altro distaccamento di carabinieri, sbocato nella via del Po, vi fu accolto con urli e fischi; ma i carabinieri, per lodevole fedeltà alla loro consegna, si mostrarono impassibili, e tirarono oltre. Se non che quel loro contegno illuse quelli animosi giovani, si credettero temuti, imbaldanzirono. Occupata l'università, in un attimo ne è sossopra il pavimento, e sbarrate coi panchi le porte, giurano non separarsi se prima non fanno liberi i loro amici. Accorre il conte Balbo, ministro, e preside dell'università, nell'intento di racchietarli; presentatosi appena, viene applaudito, ma tosto gli si chiede giustizia. Egli dirige loro paterne parole, miste di tenerezza e rigore; insistono quelli chiedendo i loro compagni con grida ognor più crescenti e più tremende. Il conte Balbo non lasciò sfuggir promessa alcuna, ma neanche un detto che potesse interpretarsi minaccia di ricorrere alla forza; eran quindi ben lontani quei giovani dall'aspettarsi che fra poco i loro richiami sarebbero stati accolti a colpi di sciabola, tanto più che una risposta era stata loro promessa fra due ore. Ma, scorso un quarto d'ora, 4 compagnie di granatieri recavano.

Il partito del rigore avea trionfato, e si vedrà tra poco, se coloro che lo consigliarono ebbero soltanto lo scopo di ristabilire la quiete, e non piuttosto quello di atterrire l'opinione pubblica con una sanguinosa

catastrofe. Giustizia vuole se ne escluda il conte Balbo, che per la dolcezza opinava, e fu solo per l'alta sua fama di probità, superiore ad ogni accusa, ad ogni sospetto, se durò illeso il suo nome dopo sì fatale avvenimento.

Giova ritenere che quell'attruppamento componevasi tutto al più di due o tre centinaia di studenti che toccavano invero l'estremo grado di esaltazione. Aggiravansi forsennati sotto le interne volte dell'università, gridando: « vogliamo i nostri compagni, li vogliamo ad ogni costo » stringevansi convulsi le mani, s'abbracciavano, giuravansi l'un l'altro di vivere e di morire insieme; ma fra tanto delirare, non un grido di rivoluzione fu alzato, e la parola costituzione già da gran tempo così universalmente ripetuta, non fu neppur pronunciata. Erano fanciulli esacerbati per una ingiustizia e nulla più.

I granatieri arrivarono a 7 ore di sera; aveano alla testa il cav. Ignazio Thaon di Revel, conte di Pratolongo, governator di Torino. Parecchi ufficiali di differenti reggimenti e qualcheduno delle guardie del corpo aveano seguito il governatore per un moto spontaneo, che si sarebbe potuto meritare il nome di zelo, se la posteriore condotta della maggior parte di essi non l'avesse ben altrimenti caratterizzato. Il conte di Castelborgo, comandante della provincia, si fece ad arringar gli studenti. Questi scagliarono, egli è vero, qualche pietra contro i soldati, ma egli è vero altresì che non fu loro dato neanche il tempo d'intendere l'intimazione di sciogliersi, e se molti fremevano prevedendo la sanguinosa scena che stava

per aver luogo, moltissimi, ben alieni dall'aspettar-sela, non iscorgevano che una vana formalità nelle parole dirette dal governatore ai granatieri, nell'atto che uscivano dalla caserma: « ricordatevi che abbiamo a far con dei ragazzi. » Parole che il governatore, trovatosi sul luogo, avrebbe dovuto meglio provare che gli erano uscite dal cuore. Ne giudichi il lettore: atterrate le porte, si assalgono colle baionette gli studenti che, inermi, sono dispersi all'istante, e solo qualche sasso lanciato dalle sovrastanti gallerie annunzia debolmente un'ultima resistenza impossibile. In quel momento nulla di più facile che impedire lo spargimento di sangue e far rientrare nell'ordine ogni cosa. Ma questo non era il conto di certo partito. Quei miseri sono incalzati, inseguiti su per le scale, nelle scuole, sotto le cattedre dei professori, e dovrò dirlo? fin nella chiesa appiè dell'altare barbaramente trucidati. In mezzo agli orrori di così infame macello è pur dolce il poter citare dei nomi senz'arrossirne. Il colonnello Ciravegna rattenne i suoi granatieri, ed avvolto nel suo mantello, favorito dall'alta statura salvò più d'una vittima. Il conte Cesare Balbo figlio del ministro, il cav. Angelino Olivieri, si precipitarono nel più folto della mischia ad arrestare il furor dei soldati *.

Venticinque studenti feriti vennero trasportati all'ospedale, a molti altri che meno gravemente lo furono riuscì sottrarsi alle unghie dei cavalli, alle scia-

* Il Brofferio, nella sua *Storia del Piemonte* (pag. 136) annovera anche, fra i pochi ufficiali che degnamente si comportarono, il cav. di Colobiano.

bole dei carabinieri e condursi alle lor case. Si seppe ben tosto che dei feriti, pochi eran quelli che nol fossero di più colpi di spada, ve ne furono di malconci in molte parti della persona, di quelli orribilmente mutilati ¹. Non furono dunque le baionette, ma le spade che mostraronsi più sitibonde di sangue! una tal voce ripetevasi in mezzo all' universale spavento; un grido di maledizione, come di un sol uomo, erasi levato da tutte le classi della società. Giammai l'opinione pubblica erasi con maggior veemenza manifestata, le donne ne furono organo principale e temuto, ed a un certo numero di uffiziali restò l'esecrato epiteto di *sciabolatori*; * potrei nominarli; ma me ne astengo. Son conosciuti abbastanza.

L'università non venne chiusa; ma molti studenti furono rimandati nelle loro provincie, ed i rimanenti dispersi in più scuole aperte nei differenti quartieri della città. Pattuglie di cavalleria percorrevano incessantemente la città di Torino che presentava l'aspetto di una piazza forte in istato d'assedio.

Il governo travide, o finse travedere nella giornata del 12 gennaio 1821 un esperimento, o un preludio di rivoluzione. Ma s'ingannava: gli amici della libertà non avevan preso parte a quel fanciullesco pa-

¹ Corse cupa una voce in Torino, vi restassero morti più studenti, dei quali nella notte, si tolsero via i corpi, e seppellironsi, secondo dicevasi, col favor delle tenebre. Di questo fatto mi mancaron le prove, e benchè ne avessi diversi indizii, pure l'accento appena come vago romor popolare.

* Ad un marchese, ufficiale della brigata Guardie, genovese, restò anzi il bizzarro soprannome di *mangia-fanciulli*. Accertavasi che avesse di propria mano scannato un ragazzo, nascosto sotto di una pancia. Taciamo il nome di colui, lieti invece di poter nominare gli altri che operarono generosamente.

rapiglia; ne avevan sospirato e pianto alle funeste conseguenze, sebbene in certo modo giovevoli alla causa di libertà le presentissero. Ed invero l'opinione pubblica avea sentenziato che segno all'odio del popolo sarebbero quei soldati che si fossero intrisi nel sangue dei fratelli, ed i fatti, solo linguaggio inteso dal volgo, l'avean fatto accorto come dall'inosservanza delle leggi, e dalla capricciosa azione della polizia possano derivargli gravi sciagure. Ma l'interesse della patria reclamava altamente che la più santa delle cause non fosse macchiata da particolari vendette, ed a questo noi rivolgemmo ogni nostro pensiero, ogni cura. Trovavansi fra gli studenti dei cuori profondamente addolorati, dei caratteri di un'estrema violenza: visitavano ogni giorno i loro compagni all'ospedale, i loro sguardi erano continuamente colpiti dalla vista di quel sangue, ne ascoltavano i gemiti, erano testimoni di quelle angosce che son peggiori di morte... uscivano di là colla rabbia, colla disperazione nel petto. Molti liberali promisero loro di provocare una legale vendetta contro gli assassini del 12 gennaio, inaugurato che fosse il regno delle leggi: scongiuravanli ad attendere quel giorno solenne, a consacrare lor vita ad affrettarlo, a lasciare che i soli nemici della libertà n'andassero aspersi di sangue cittadino. E qui potrei entrare in dettagli che proverebbero, quanto i liberali abborrissero da quella via di sangue, {che uomini devoti all'assolutismo aveano or ora dischiuso al Piemonte ¹.

¹ Dopo il 12 gennaio il governatore per più giorni consecutivi si fe' vedere sul far della notte a passeggiar solo sotto i portici della

Dall'accaduto del 12 gennaio alla nostra rivoluzione scorsero due mesi, silenziosi come la calma che precede la bufera. I Piemontesi si guatavano l'un l'altro, cercando di leggersi negli sguardi, coi quali più che colla voce s'interrogavano. Si ritenga che le parole pronunziate il 1° di gennaio dal presidente del senato, aveano inasprito gli animi e che la carnificina del giorno 12 ne avea poscia sensibilmente aumentato l'inquietudine ed il disgusto. Una polizia perspicace ed attiva avrebbe forse potuto scoprire la cospirazione; ma le polizie riescono meglio a far odiare, di quello che a salvare i governi che in loro si affidano.

Prova ne sieno i casi dei primi giorni di marzo, vo' dire gli arresti del principe della Cisterna, del marchese Prierio e del cav. Ettore Perrone, seguiti, il primo alle frontiere di Francia, e gli altri due a Torino, coi quali credettero aver sventato una con-

strada del Po. Un cittadino torinese amico vero di libertà, lo seguiva in distanza, col fermo proposito di gettarsi fra lui ed il primo studente che lo avesse aggredito. Una sera mentre s'incammina al suo posto, s'imbatte sulla piazza del castello in un giovine studente a lui conosciuto. Al mirarlo pallido in volto, stravolti gli occhi, sente trassarsi l'onesto cittadino, e « che fai qui? gli dice, che cerchi? » Lo studente non risponde, e cerca di evitarne gli sguardi; « che tieni lì sotto? » ripiglia l'altro, ed aprendogli il mantello, « un pugnale! sciagurato, e che vuoi tu farne? « Vendicare i miei compagni » esclama allora il giovane, con voce cupa e vibrata. A tali accenti, lo serra l'amico fra le sue braccia, lo tragge seco, e tante adopera virtuose e commoventi parole, che lo studente rientrato in sè stesso promette di abbandonare il suo funesto progetto. Oh perchè non poss'io palesare il nome di quell'uomo stimabile! Con tanto amore di libertà, tanto candore e dolcezza di costumi, quale ottimo cittadino non sarebbe questi in uno stato libero?

giura, mentre trovossi invece che niuno degli arrestati avea preso parte a quella che realmente stava per iscoppiare. Ed infatti, la corrispondenza del principe della Cisterna, di cui s'impadronirono, non fece palese che la liberalità de' suoi principii, ed il caldo di lui patriotismo, ma non vi si scorse parola che alludesse a complotto. Unico torto del marchese Priero, agli occhi del governo poteva sembrare, l'essersi da molto tempo mostrato nei suoi discorsi liberalissimo. In quanto al cav. Ettore Perrone, forse gli si ascriveva a delitto l'ardente e mal celato affetto alla gran patria italiana.

Ma la corte e gran parte dei ministri erano stizziti contro del principe della Cisterna e suoi amici ¹ per l'aperta opposizione che professava al governo. Egli erasi costantemente tenuto lontano dagl'impieghi, ed una sol volta, vivente ancora suo padre, ed a di lui nome avea sollecitato una esenzione dalla legge, non già per defraudare, come usarono molti nobili, i creditori di sua famiglia de' lor diritti, ma al contrario, onde soddisfarli più prontamente, col mezzo

¹ Dopo quanto mi occorse dire sul carattere del re, non riescirà difficile persuadersi, com'egli non dividesse il risentimento dei ministri, ed anzi son propenso a credere che non aderisse a questi arresti se non se con grande rammarico. Del resto è falso che una lettera del principe della Cisterna a sua sorella, sequestrata assieme ad altre sue carte, sia stata rimessa al suo indirizzo senz'essere stata disingillata. L'autore dei: *Trente jours de révolution* che racconta questo fatto, venne male informato. La lettera fu restituita al principe della Cisterna quando uscì di prigione, aperta. Mi piace credere che Vittorio Emanuele rispettasse i secreti delle famiglie, ma o egli non avea imposto di rispettarli del pari ai suoi ministri, od i suoi ordini non furono osservati.

di certi suoi beni vincolati ad una sostituzione. La sua posizione sociale, la nobiltà dell'animo e le altre doti personali suggerivanlo per capo partito, da meritare tanto più la confidenza dei liberali italiani, in quanto che spoglio affatto da qualunque vestigio di quello spirito aristocratico, cagione di tanta apprensione. Ma sventuratamente non potè esserlo, ed io ho sempre considerato gran danno della patria la sua assenza dal Piemonte durante l'inverno del 1821, e l'essere stato imprigionato al momento in cui vi si restituiva.

Cotali arresti furono per i liberali il segnale di raccorre lor forze e di pensare ad adoperarle senza ritardo. L'armata Austriaca procedeva nella marcia, nè poteva tornando addietro esserci sopra prima che noi fossimo pronti a riceverla. Era d'altronde di mestieri incoraggiare i Napoletani, dopo i primi loro combattimenti, facendo loro conoscere che aveano acquistato degli alleati all'altra estremità d'Italia. Certuni opinavano, è vero, che noi avremmo dovuto attendere l'esito di quei combattimenti, ma dissentivano i capi della cospirazione, temendo non si potessero raffreddar gli animi dei Piemontesi, qualora quei scontri, benchè di poca importanza, riuscissero sfavorevoli ai Napoletani.

Ma se la congiura avea diversi capi, d'un supremo però mancava: ricercando pertanto di un uomo che all'alto incarico valesse, i nostri sguardi s'arrestarono naturalmente sul luogo-tenente generale Giffenga ispettore di cavalleria, noto all'armata piemontese ed all'ex-armata italiana per le luminose prove d'in-

trepidezza nella campagna del 1812 e di perspicace condotta militare in quella invernale sotto il vicerè d' Italia nel 1814; ardito e di mente fredda ad un tempo, profondo conoscitore degli uomini, sapea dirigerli. Tale era colui cui la sorte poteva aver serbato gli allori di un Washington dell' Italia settentrionale, se propizia, od il non meno glorioso destino di un Kosciusko, se avversa; ma fatalmente educato alla scuola di Buonaparte, titoli e ricchezze anzitutto ossequiava, e la gloria non era per lui che un accessorio della vita. E per maggior danno, dotato di straordinaria acutezza di mente, ambiva l'occasione di spiegarla; nel trattar le faccende, l'aiuto di fortuna sprezzava, il suo ingegno a tutto bastante riteneva. Ma a' giorni nostri la soverchia avvedutezza, ed i disegni troppo complicati della mente, sono lo scoglio cui vanno ad infrangersi i grandi nomi. Le passioni sovente di per sè stesse a più diritta e sicura via ne conducono.

È da sapersi che Giffenga niuna fiducia aveva nei Napoletani, e conoscendo, accorto qual era, come l'esito di nostra rivoluzione dipendesse totalmente dai loro successi, non è da stupirsi se poco a grado gli andasse di porvisi alla testa: quindi è che i miei rimproveri non si riferiscono che al suo contegno dopo che venne consumata la rivoluzione, quando cioè il dovere di piemontese e d'italiano splendeva di tanta luce, da non lasciar via di mezzo ad uomo amante della patria e di sua fama geloso.

Ma se i cospiratori non trovarono un capo, potevano però, e non senza fondamento, calcolare su di

un giovine principe che avea da gran tempo destata l'attenzione di tutta Italia. Il lettore ben comprende di chi io mi voglia parlare. Egli è pervenuto a questo punto che avrei amato meglio tacermi e che ho lungamente esitato, prima di stendere la mano al velo del secreto ; ma a che gli gioverebbe il mio silenzio, mentre s'innalza da ogni parte terribile una voce contro di lui ? Non val meglio si conosca la verità tutta intiera ? Io non cercherò d'aggravare i suoi torti ; così fosse dato a me di scusarli , a lui di ripararli !

Carlo Alberto di Savoia principe di Carignano era ritornato alla vita principesca in età di diciassette anni ; fosse vaghezza di moderne opinioni, fosse ambizione secreta, o che realmente serbasse nel fondo del cuore una lodevole attrazione per la gloria, mostruosi acceso ben presto a quello spirito d'italianismo e di libertà, di cui ho narrato l'esistenza ed il progresso, e non pago a seguirlo si fece anche ad incoraggiarlo. Il suo carattere però veniva sotto diverso aspetto giudicato ; e d'altronde si ebbero da lui tratti di umanità e di fierezza ; fu assai soddisfacente conoscerlo, in uno scontro occorsogli, capace di affrontare a sangue freddo un pericolo e di restarsi imperturbato al dolore ; ma frattanto non si poteva ignorare come a tutti non tenesse lo stesso linguaggio e quelli che volevano trovare ad ogni costo in lui il germe di un futuro eroismo , a sagace circospezione ascrivevano ; i meno facili ad ingannarsi vi scorgevano l'indizio di un animo simulatore e di principii deboli e tentennanti. Quello poi che dava

maggior inquietudine a coloro che pure tanto interesse aveano a stimarlo, si era la sua condotta verso il conte Grimaldi, primo precettore assegnatogli da Vittorio Emanuele, alla scelta del quale aveano applaudito tutti i buoni, ma che dopo tre anni d'inutili cure dovette abbandonare la corte ¹.

Dopo la rivoluzione di Napoli, sembrava che il principe di Carignano non fosse vissuto un istante senz'essere tormentato dalla sublime idea di diventare il grand' uomo dell'Italia moderna. Nè a caso dissi tormentato, imperocchè se quel pensiero allettava la sua fantasia, la pochezza dell'animo gli toglieva di potersi estollere all'importanza di quella parte che, legittima per le circostanze del paese, era a lui riserbata e non sapea rinvenire il coraggio necessario ad abbracciarla ed a sostenerla fermamente a traverso gli avvenimenti e gli ostacoli. Ed ecco spiegata la sua maniera di agire, spiegati quei subiti slanci d'italianismo che sbigottivano coll'apparente smodata energia gli uomini più devoti alla patria; e poscia quei momenti di profondo scoraggiamento

¹ Il conte Grimaldi, sfogando una volta l'animo suo con un amico, gli disse: « Guai al Piemonte se il Principe di Carignano sale un giorno al trono con un potere illimitato. » Grimaldi amava Carlo Alberto, ma molto più la sua patria. Egli sperava di procurare il bene di entrambi, se riusciva, come diceva egli, a scolpire nel cuore del suo allievo qualche grande verità. Niun principe, io credo, dopo il duca di Borgogna, ebbe un precettore di maggiore sapienza e virtù. Candidamente cristiano, cittadino zelante, di costumi severi, ma di maniere amabili, rinvivate dai sali di uno spirito tutto suo particolare. Immatura morte lo rapì, ah! troppo presto! alla famiglia, agli amici. Buon Grimaldi, l'ingrato che amareggiò gli ultimi giorni di tua vita, non era degno di divenire il liberatore del suo paese!!

nei quali più non vedeva probabilità, più speranza. Scudiere e depositario delle politiche confidenze del principe, era il cav. Provana di Collegno, giovine ufficiale d'artiglieria, sincero amante della patria, caldo amico di libertà, ma di una indole troppo franca e vivace per seguire le orme di Carlo Alberto.

Non pertanto, a misura che la cospirazione progrediva, il principe sembrava maggiormente affezionarsi alla causa italiana. Quante volte non ci siamo domandati se la nostra fiducia era ben riposta in quel giovine principe? Non v'ha dubbio che molte cose stavano contro lui e più di tutte un sinistro presentimento del cuore, rare volte fallace; ma non doveano badarvi gran fatto uomini determinati di tentare a qualunque costo quell'occasione del risorgimento italiano. Non già che noi ci ripromettessimo in Carlo Alberto un conte Verde od un principe Eugenio, ma in allora noi avremmo respinto, come un sogno funesto, il vaticinio dell'avvenire.

Assai popolarità affettava il principe di Carignano: inviò de' sussidii ai feriti nella sera del 12 gennaio e mostrò sdegno contro di un ufficiale accusato dalla pubblica voce di aver preso a colpi di sciabola uno studente, del quale avea avuto a lagnarsi. Creato gran mastro d'artiglieria, lo si vide assiduamente intento a promuoverne l'istruzione ed a migliorare l'ordinamento dell'arsenale; la qual cosa, se tornava gradita ai cittadini, destava anche maggior interesse nei militari.

Ma l'istante di appigliarsi ad una risoluzione era giunto; il cav. di Collegno aveaglielo annunziato, ed

il colonnello marchese Carlo di San Marsano, primogenito del ministro degli esteri, già gli avea e caldamente parlato delle condizioni d'Italia, senza nascondergli la necessità della rivoluzione piemontese ¹.

Carlo di San Marsano era nato ad accelerare una impresa. Questo giovine che i suoi concittadini non apprezzavano abbastanza, da molti calunniato appunto perchè spregiatore di calunnia, accoppiava ad una affezione personale per Vittorio Emanuele, di cui era aiutante di campo, un alto sentimento di devozione alla patria ed un possente desiderio di gloria, obbietto perenne dei suoi pensieri. Abituato ad osservare le cose da un alto punto di vista, comprese d'un tratto la situazione della patria e si persuase esservi circostanze, nelle quali fa d'uopo servire i principi loro malgrado. Impresso nell'anima codesto principio, l'ardita sua mente ed il focoso carattere operarono il rimanente.

Giammai fu visto brillare cotanto quel nobile ardire, come nel sesto giorno di marzo. Le nostre disposizioni eran date: gli uomini che non avrebbero paventato di correre primi al segnale della rivoluzione ci erano noti: conoscevamo pur quelli che mai avrebbero rivolte le loro armi contro i nostri petti e quelli che ci avrebbero debolmente combattuto e seguito dopo un primo successo. Non restava se

¹ Fu il principe di Carignano primo ad introdurre tali discorsi col marchese Carlo di San Marsano: fu lui che nel primo di gennaio a corte, tratto in disparte il giovine colonnello, lo intertenne a lungo degli affari d'Italia, coll'interesse e coll'ardore di taluno che agogna sostenere una parte importante.

non che combinare il movimento col principe di Carignano.

Quattro persone n'andarono a lui sul cader del giorno; erano: Carlo di San Marsano, il conte di Santarosa, il cav. di Collegno ed il conte Lisio, capitano nei cavalleggieri del re. Introdotti per una scala secreta nella biblioteca del principe, vi trovarono una quinta persona che mi asterrò dal nominare. Carlo di San Marsano prese primo la parola; i suoi detti furono quelli di un uomo profondamente convinto. Non vi fu ostacolo, non difficoltà che quell'ardente immaginazione non ispianasse; accennavali quali erano da lui preveduti, ma tutti all'ascendente di fermo e risoluto volere impotenti. Fecero sentire al principe che dessi avevano in cospetto l'Italia e la posterità, che la rivoluzion piemontese avrebbe segnato l'epoca più gloriosa della casa di Savoia. Aggiunsero, e l'avvenire giustificò loro parole, che nel moto preparato nulla di sinistro era a temersi pel re e sua famiglia, cui i nostri petti sarebbero stati scudo in ogni occasione. Il conte di Santarosa svolse ad uno ad uno i modi a tenersi appena seguita la rivoluzione, onde assicurarne il risultato per l'interna libertà e l'indipendenza della patria. Nulla gli fu nascosto e queste memorande parole gli vennero indirizzate: « Principe, ogni cosa è presta, manca solo il vostro consenso; i nostri amici raunati attendono col nostro ritorno o il segnale di salvare il paese, o il funesto annunzio che son vane le loro speranze. » E il consenso fu da Carlo Alberto accordato; allora il conte di Santarosa

gli strinse la mano con la franchezza di un libero cittadino. Questo accanito nemico dell'Austria, cupo entusiasta dell'italiana indipendenza, uscì da quel palazzo pieno la mente del pensiero, che quel giorno sospirato in ogni istante di sua vita stava finalmente per ispuntare.

L'indomani, primo giorno di quaresima, tutto taceva e quel silenzio ricopriva i nostri preparativi. La rivoluzione doveva scoppiare a Torino; il re era a Moncalieri quattro miglia italiane distante. Trovo inutile dare qui i particolari di un progetto che non ebbe esecuzione; dirò solo che tutto era concertato in modo che il voto del popolo e dell'esercito apparisse in tutta la sua evidenza al re, non si lasciasse tempo di procrastinare al titubante ministero e l'azione del governo mutata, potesse sul momento dirigersi contro il nemico d'Italia. Infinite precauzioni eransi adottate, non solo a prevenire i disastri, ma ben anco ad impedire tutta sorta di disordine che potesse compromettere la sicurezza delle persone e delle proprietà. Gli albori del giorno otto di marzo doveano essere l'istante di dar principio alla rivoluzione. Erasi stabilito che il conte di Santarosa ed il cav. di Collegno avrebbero passato la notte presso del principe per essere pronti a recarsi con lui all'arsenale sulle ore cinque del vegnente mattino. Il giorno 7 sembrò lento ai congiurati; ma che dirò della sera che chiuse quel malaugurato giorno? Una improvvisa voce si sparge fra loro: « il movimento non può più aver luogo perchè il principe ha ritirato la sua parola. » Pur troppo era vero! Carlo

Alberto avealo dichiarato a San Marsano e a Collegno. All'appressarsi del momento decisivo quel pusillanime giovane erasi sgomentato, ogni suo detto spirava confusione e spavento, voleva e non voleva.

Carlo di San Marsano e Collegno dopo essersi inutilmente affaticati ad infonder calma e coraggio nel cuore del principe, videro impossibile la riuscita di un moto, già concertato sul di lui consenso e coll'indiretta sua cooperazione preparato. Il tempo volava: fu loro forza assumersi la responsabilità di revocare le disposizioni ch'eransi date per l'indomani.

Nella mattina degli 8 ci fu riferito aver il principe mosso lagnanze dei nostri timori, e noi biasimato di essersi troppo presto smarriti d'animo e d'aver abbandonato l'impresa. I capi della congiura si radunarono: si unì con loro per subitanea ma franca risoluzione il conte di San Michele, colonnello dei cavalleghieri di Piemonte. Senza perdere un istante di tempo un nuovo piano fu tracciato, l'esecuzione fissata pel 10 marzo a giorno fatto.

La sera dell'8 San Marsano e Santarosa, accompagnati da San Michele, alla stessa ora dei due giorni addietro, furono nuovamente dal principe di Carignano. L'avvertirono che la rivoluzione sarebbesi fatta, tacquero il giorno, ommisero i dettagli sulle misure prese, temendo che in altro accesso di debolezza non mandasse nuovamente a vuoto i loro progetti. Il principe scelse per sè una parte più riservata, non somministrò più tutti i mezzi ch'erano in sua mano; diede bensì, come il giorno 6, il suo consenso alla rivoluzione piemontese.

La sera dello stesso giorno in una generale adunanza dei congiurati ch'ebbe luogo, e cui intervenne il cavaliere Ansaldi, tenente colonnello della brigata Savoia, si presero nuovi concerti, le cautele, specialmente ad impedire il disordine, si addoppiarono.

Il giorno appresso assai di buon'ora, il principe di Carignano, fatto venire a sè il Conte di Santarosa, parlò dapprima della necessità che restasse nell'arsenale un certo numero di truppa d'artiglieria, e venne quindi alle precauzioni, secondo lui da adottarsi, per guarentire il re da qualsivoglia pericolo. Era facile provvedere al primo obbietto; quanto al secondo Santarosa, come seppi da lui, diede risentita risposta: non cospirarsi se non che contro l'Austria e suoi fautori, essere fra' congiurati i migliori e più fedeli amici di Vittorio Emanuele. — Ma Santarosa travede in quei detti un artificio del principe per scoprire qual fosse il giorno stabilito, seppe schermirsi dalle scaltre di lui domande, e disse solo non essere quel giorno lontano. Ciò che resta ad aggiungere si è quello che più di tutto mi accuora. Nel punto in cui Carlo Alberto sembrava rassicurare i federati di sua adesione, avea già emanato ordini e disposto le cose in modo da rendere inesequibile a Torino qualunque movimento, e probabilmente da far cader vittima di loro affetto alla patria Santarosa e Collegno; fatale contraddizione, che solo potrebbe spiegarsi con lanciare sul principe un'accusa di perfida simulazione; ma mi riesce meno acerbo ripetere di lui: Carlo Alberto voleva e non voleva.

Il cav. Collegno ed il conte Santarosa furono i primi ad aver sentore dei segreti maneggi del principe. Santarosa volle conoscere ciò che restava a farsi, indagò egli stesso le cose e non tardò a chiarirsi, ogni tentativo esser fatto impossibile nella capitale. Corre ove era atteso dagli amici. Orrendo giorno! l'affanno della sera del 7 si rinnovava! Non più speranza: i mezzi dei quali ancor poteasi disporre non offrivano probabilità di successo, tentare una rivoluzione il di cui esito si rimanesse incerto per soli cinque o sei giorni, sarebbe stato lo stesso che consegnare la patria agli Austriaci. Dovremo noi dunque, esclamavano, rinunciare al frutto di tante fatiche e rassegnarci ad essere testimoni inerti dell'oppressione d'Italia? Collegno nella sua disperazione non fea che rimproverare sè stesso di aver creduto al principe la sera del 7 marzo.

Era pur forza decidersi: i congiurati credettero necessario il sacrificio di loro progetti agli interessi della patria. Messi fidi e solleciti furono spediti ad Alessandria, Fossano e Vercelli a renderne instrutti gli altri capi.

Se non che era nei fati del Piemonte, dover dividere le sventure di Napoli, di quel paese che si bramava far salvo, e di assaporare per pochi giorni la libertà. Mi sarebbe difficile investigare le cause dei fatti che addussero lo scoppio di una rivoluzione cui s'era per allora rinunciato. — Sul mattino del giorno 10 un'improvvisa novella si spande a Torino; la guarnigione di Fossano s'è messa in marcia, quella di Torino ebbe l'ordine di prender l'armi. E frattanto

nulla si sa di Alessandria. Santarosa, San Marsano, Lisio e Collegno erano assieme: uno fu il loro pensiero: — Partiamo. — Fra venti minuti San Marsano e Lisio si trovavano l'uno sulla strada di Vercelli e l'altro su quella di Pinerolo; Santarosa tenea dietro a quest'ultimo.

M'accingo a seguire nel mio racconto i movimenti della rivoluzione. Riferirò soltanto ciò che so esser vero; non tutto però, ove le mie parole presentissi dannose a qualche amico di libertà in potere tuttavia dei nostri persecutori. Ma le circostanze, a tacersi od a toccarsi di volo, non saran tali che, così facendo, ne abbia a soffrire il carattere della istoria; quanto importa alla stessa posso francamente narrare; altrimenti non avrei dato mano allo scrivere.

I moti di Alessandria ebbero principio col giorno 10 marzo alle ore due del mattino, allorchè il capitano conte Palma, fatte prender le armi al reggimento Genova aquartierato in cittadella, proclamò la costituzione al grido di *Viva il re!* I dragoni del re, guidati dal cav. Baronis e dal conte Bianco ¹ capitano il primo e tenente l'altro, muovono in silenzio dai loro diversi quartieri, e riunitisi sul ponte del Tanaro, s'introducono nella cittadella per la porta ivi lasciata aperta per cura dell'uffiziale capo-posto. Vi penetra con esso loro un numero di cittadini già federati per la causa italiana, della forza di circa un battaglione;

¹ Vuol giustizia sia fatta speciale menzione del conte Bianco al cui zelo patriottico ed alla stima dei soldati, che un nobile carattere gli avea conciliato, si dovette in gran parte il moto costituzionale di quei dragoni.

Ansaldi, tenente colonnello di Savoja, assume il comando della fortezza, compone una giunta provvisoria dei cittadini Urbano Ratazzi, Appiano, Dossena, Luzzi, e degli ufficiali Palma, Baronis e Bianco *, e

* Carlo Bianco, è uno di quegli illustri che più meritarono della patria italiana; perciò crediamo a proposito di riportare qui la biografia di esso, quale si legge nell'*Apostolato Popolare* (N. 11, 31 agosto 1845).

« L'emigrazione italiana ha perduto un de' migliori cittadini che gli ultimi cinquant'anni abbian dato all'Italia. Il 4 maggio di quest'anno, Carlo Bianco, nato in una terra piemontese non lontana da Torino, morì in Bruxelles, suicida. Fu l'unica colpa della sua vita; e da quanti dolori, da quante delusioni e amarezze senza conforto ei vi fosse trascinato, Dio solo lo sa: l'indole dell'anima ch'egli avea posto in lui era di non comune fortezza, affinata da lunghe sciagure, e il peso d'angoscia che la prostrò deve essere stato insolitamente grave.

« Carlo Bianco, nato di famiglia patrizia ed agiata, entrò giovine nella milizia. S'accostava il 1821, e gli animi in fermento s'affratellavano nella vasta Associazione de' Carbonari in cerca d'un intento mal definito e procacciato con mezzi timidi, inefficaci, ma nazionali. Bianco entrò nelle file e con idee che per istinto di cuore e logica di mente erano innanzi d'assai a quelle dei capi: nè allora egli, nuovo d'anni e d'influenza, potè fare che prevalessero, ma le rappresentò con onore nei lavori e nei tentativi che vennero dopo. L'insurrezione lo trovò tenente nei dragoni del re. Stimato e amato dai soldati, primo fra quelli che iniziarono il moto in Alessandria, Bianco meritò menzione specialmente onorevole dallo storico della Rivoluzione Piemontese, Santarosa, e l'avrebbe meritata dalla nazione, se i vizj ch'erano alla base dell'edifizio non l'avessero rovinato nel giro di poche settimane. Bianco, condannato a morte, partì cogli altri per la Spagna, dove la costituzione durava: vi combattè valorosamente per la libertà contro le bande che infestavano, in nome del re assoluto, la Catalogna, e crebbe onore a quel pugno d'Italiani che guidati da Pachiarotti e da Ollini cacciarono fra la Spagna e l'Italia germi di simpatia e di fiducia che un dì frutteranno: poi, quando i tradimenti e l'armi francesi spensero anche quella favilla d'indipendenza, sostenne in Malaga i tormenti di una lunga prigionia che gli rovinò la salute. Appena libero trapassò in Grecia, d'onde, finita la guerra, si ridusse in Malta, e vi soggiornò fino al 1830, quando le speranze ravvivate d'Italia lo

ne dà avviso al cav. De-Varax governatore di Alessandria, imponendogli militarmente di somministrare i viveri necessari alle sue truppe.

richiamarono dall'attività del pensiero a tentare quella del braccio. Nel 1851 egli era in Lione, dove si preparava una spedizione italiana; e perchè i capi non dichiaravano apertamente intenzioni repubblicane, ei ricusava ogni grado e solamente disegnava seguirla come soldato. Impedito il tentativo dal governo francese, s'affrettò in Corsica d'onde la verificazione d'alcune promesse avrebbe potuto aprirgli un varco all'Italia; ed anche quelle promesse fallirono; e caduta ogni speranza, egli prese soggiorno in Marsiglia, dove venuto a frequente contatto coi capi della *Giovine Italia* e convinto che quell'Associazione rappresentava meglio d'ogni altra il pensiero nazionale, le diede il suo nome nel 1852. D' allora in poi la vita del Bianco si confuse con quella dell'Associazione, nella quale egli occupò il posto che meritava.

« Membro della Congrega Centrale, Bianco cooperò attivamente ai progressi della *Giovine Italia*: riesaminò e migliorò i suoi lavori sulla Guerra per Bande, lavori importanti che additano la sola via per la quale l'insurrezione italiana può prepararsi una vittoria infallibile: promosse e firmò gli atti più importanti, nazionali e inter-nazionali dell'Associazione: partecipò nell'impresa tentata sulla Savoia; diede il suo nome al patto di fratellanza che sotto il nome di *Giovine Europa* fu stretto non molto dopo in Berna fra gli esuli dei tre popoli iniziatori nell'avvenire, Germanico, Polacco, Italiano; e cacciato dalla persecuzione, si ritrasse nel Belgio, a Bruxelles. Tornato, dopo alcuni anni d'inerzia, all'attività coll'Associazione, ei riviveva con tutti noi alla speranza, quando, affiacchito nel fisico, stretto dai debiti incontrati per altri, assalito da cure domestiche, minacciato, com'egli credea, nell'onore per gli obblighi contratti e ch'ei prevedea doversi rimanere insoddisfatti, si tolse di vita. Il suo corpo, trovato a due leghe da Bruxelles, nel canale presso Ruisbroek, ebbe sepoltura il 19 maggio nel cimitero fuori della porta di *Ninove*. Esuli e non esuli, Italiani e stranieri, segnatamente Polacchi, s'affollarono muti, gravi, compresi da solenne dolore alle esequie. Era l'ultimo tristissimo addio a un uomo che poteva avere, per le opinioni, avversarj, ma non ebbe mai, tanto era buono, un nemico: l'ultima fraterna testimonianza data, qui sulla terra, da anime generose ad un cuore che dopo avere anelato per tutta una vita all'Italia, dovea spezzarsi in paese straniero.

« E questo basti per ora. Bianco lasciò, raccomandato agli amici, perchè anche morendo ei non dimenticava la patria, un volume mano-

Il cav. Collegno, ed il capitano d'artiglieria Radice arrivarono nella cittadella il mattino dell'11, e la stessa sera vi giunse il marchese Carlo di San Marsano. Il costui disegno di indurre fin d'allora i dragoni della regina, dei quali era colonnello in secondo, a dichiararsi per la causa della patria, era stato attraversato dal colonnello di quel corpo conte Sambuy, che avealo di qualche ora preceduto a Vercelli ¹.

Lisio ebbe miglior ventura. San Marsano, che da due mesi appena faceva parte del corpo, non vi si era lasciato vedere che pochi istanti, e quindi non era conosciuto, Lisio al contrario era l'idolo del suo reggimento.

Arrivato il giorno 10 dopo mezzogiorno a Pinerolo raduna Ghini, Pecorara, Conti, Calosso, Bruno,

scritto intitolato: « Manuale del rivoluzionario Italiano. » L'Associazione lo pubblicherà, e alcuni più diffusi cenni sulla vita dell'autore verranno prefissi al volume: cenni del resto giovevoli, anzi che a noi, agli stranieri. Fra noi, chi non conobbe Bianco? chi non l'amò? Ben possa l'amore essere operoso: il tributo che noi fratelli suoi paghiamo alla sua memoria, tributo non di sterile compianto, ma d'insistenza costante, irremovibile, sulla via ch'ei seguiva. Il culto dei morti per noi non deve essere che il compimento religioso del pensiero che governò la loro esistenza terrestre. »

¹ Diversi giornali hanno su tal fatto tessuto un racconto, in cui non v'ha motto di vero. Carlo di San Marsano non vide allora nè il suo reggimento, nè il colonnello Sambuy: i suoi amici si fecero ad incontrarlo a qualche distanza da Vercelli, lo avvertirono di ogni cosa, sforzandolo a tornarsene addietro.

M. de Beauchamp racconta in modo diverso la cosa. Secondo lui fu il capo-squadrona Lisio che tentò levare a tumulto la guarnigione di Novara, ma questo colpo gli andò fallito per la vigilanza del conte Della Torre. Si vede che M. de Beauchamp è molto geloso sull'esattezza dei suoi dettagli, e che nelle particolari informazioni, delle quali si vanta nella sua prefazione, fu servito a meraviglia.

Capponi ed altri ufficiali devoti alla patria, e non ha che a dir loro: È tempo di marciare. Vola alla caserma; sotto ufficiali e soldati attendevano riuniti a governare i cavalli. Il giovine capitano grida loro: sù compagni, a cavallo, corriamo ove la salvezza d'Italia, l'onore del sovrano ne appellano. Le trombe squillano, il segnale d'insellare è già dato. Sopraggiunge il cav. Tana, maggiore ed unico official superiore che fosse al corpo, e Lisio a lui: — Maggiore, alla testa. — Quegli cerca temporeggiare; ma: no, risponde Lisio, bisogna partire al momento; e rivolto ai cavalleggieri: a cavallo, amici, a cavallo, in nome del re e della patria. Non erano scorsi cinque minuti, e 500 cavalleggieri partivano alla corsa; giungeva in quel mentre Santarosa, prorompendo nel grido di: guerra agli Austriaci, e: guerra agli Austriaci ripetevano quei giovani d'ardore e di speranze infiammati.

Giunti a Carmagnola durante la notte, profittarono di breve riposo concesso al reggimento per far stampare una dichiarazione ¹ che venne distribuita ai sol-

¹ La dichiarazione fu questa:

« L'armata piemontese, nella gravità dell'attuali condizioni d'Italia e del Piemonte, non può abbandonare il re alla influenza dell'Austria. Questa influenza impedisce al migliore dei principi di appagare i voti del suo popolo, che brama vivere sotto il regno delle leggi, e di veder i proprii diritti ed i proprii interessi garantiti da una costituzione liberale; questa influenza funesta fa sì che Vittorio Emanuele se ne stia spettatore, ed approvi in certo modo la guerra mossa ai Napoletani dall'Austria, contro il sacro diritto delle genti, affine di poter dominare a sua voglia su tutta la Penisola, avvilito e spogliare il Piemonte, segno all'odio suo, perchè non ancora da essa assoggettato.

« Due sono i nostri fini: mettere il re in grado di poter seguire gli impulsi del suo cuore schiettamente italiano, e rivendicare al popolo

dati e spedita a Torino. Santarosa e Lisio non conobbero il successo di Alessandria che partiti da Carmagnola; pervenuti alle porte di Asti il giorno 11 a mezzodì, furono quivi raggiunti da San Marsano che recavasi in Alessandria. Entrarono uniti nella città in mezzo ad una immensa folla, che attonita in sulle prime, non tardò molto a confondere il suo col giubilo dei soldati; questi raccolsero in quell'amica accoglienza dei cittadini il primo guiderdone di loro coraggiosa intrapresa. Asti è patria di Vittorio Alfieri. Il reggimento passò dinanzi alla casa in cui vide il giorno quel grande: i capi costituzionali con acclamazioni la salutarono, e già vedeano, nel loro entusiasmo, dischiudersi all'Italia quell'era di gloria, che il poeta cittadino le avea vaticinato.

Lisio e Santarosa entrarono nella cittadella di Alessandria, la mattina del 12 in un coi cavalleggieri del re. Pare che al loro arrivo il governatore si decidesse a sgombrare dalla città, locchè fece a seguito di una convenzione militare tra lui ed Ansaldi, accompagnato dal reggimento Savoia, dagli ufficiali superiori

la giusta e decorosa libertà di svelare i suoi desiderii al re, come figli ad un padre.

« Se noi ci allontaniamo per poco dalle leggi di militare disciplina, vi siam trascinati dal supremo bisogno della patria, e n'è guida l'esempio dell'armata prussiana, che fe'salva nel 1813 l'Alemagna con la spontanea guerra intrapresa contro l'oppressore. Ma noi giuriamo ad un tempo di difendere la persona del re, e l'onore di sua corona contro qualsiasi nemico, seppure Vittorio Emanuele può avere altri nemici che quelli d'Italia.

A Carmagnola li 10 marzo 1821.

Firmati SANTORRE SANTAROSA.
GUGLIELMO DI LISIO.

del reggimento Genova e dai dragoni del re: si diresse prima, torcendo cammino ad Oviglio, e ripiegò poscia sulla gran strada da Asti a Torino *.

Sul mezzogiorno fecero loro ingresso nella città di Alessandria le truppe costituzionali. Tosto venne proclamata la costituzione sulla gran piazza, ed inalberato il tricolore vessillo. Il popolo diè libero sfogo alla gioia, e la felicità che tacita traspariva da tutti i volti, più che gli applausi della moltitudine, offriva un tenero spettacolo: ma quel popolo saggio non fece insulto al dolore di qualche famiglia ligia alla monarchia.

Ansaldi prese il comando della divisione, Santarosa quello della città e della guardia nazionale, Collegno s'incaricò della cittadella, e San Marsano con duecento dragoni, duecento soldati del reggimento Genova, ed un forte distaccamento di guardia nazionale marciò sopra Casale. Ma egli è ormai tempo di rivolgere nostra attenzione alla capitale, ove si condusse a termine la rivoluzione.

I Torinesi, in preda alla più viva inquietudine, s'aspettavano da un momento all'altro a strepitosi avvenimenti. Già aveano inteso come il conte di San Michele a Fossano avesse fatto salire in sella e poscia rientrare a quartiere i cavalleggieri ¹. Qualche ora dopo aveano conosciuto i moti di Alessandria, e la partenza della guarnigione di Pinerolo. Venne fuori un proclama del re (Vedi Doc. B.) tendente a cal-

* Probabilmente per evitare uno scontro con le truppe costituzionali. V. Brofferio, *Storia del Piemonte* pag. 149.

¹ Ed era seguito dell'avviso da lui ricevuto la sera del 9 marzo.

mare l'effervescenza dell'armata; prometteva illimitato perdono alle truppe che rientrassero nell'obbedienza. Seguiva in pari tempo un forte aumento nelle paghe dei bassi-ufficiali e soldati di ogni arma.

Il re era tornato a Torino. La sua autorità non era punto manomessa, ma non istava più a lui dominare gli eventi, se posta da banda ogni esitanza, non s'inoltrava in una via più consentanea all'opinione nazionale ed allo spirito dell'armata. Quando, l'undici di marzo, Ferrero capitano della legion reale leggera, partito la vigilia colla sua compagnia, per una città a mezzogiorno del Piemonte, ritorna ad un tratto su' suoi passi, ed arrivato alla chiesa di S. Salvario posta sulla strada di Cuneo a mezzo tiro di cannone da Torino, fa alto, e quivi circondato da soli 80 soldati e da un centinaio di studenti guidati da un Pietro Fecchini, Carta, ed altri capi liberali di loro confidenza, proclama la costituzione spagnuola. La storia delle rivoluzioni serba pochi esempi di azione così tanto arrischiata. Durerà immortale il nome di Ferrero, e sarà pronunziato con ossequio, finchè arda sulla terra il sacro fuoco di libertà.

Ferrero contava su di una sommossa popolare, ma fu deluso. Gli abitanti della capitale agognavano a libera costituzione, ma i loro petti di ghiaccio non erano in quel momento accessibili che al desiderio ed alla sorpresa. Una moltitudine immensa crasi affollata fuori di Porta Nuova, e di là affissava inquieti gli sguardi su quel pugno d'intrepidi cittadini. Il cavaliere Raimondi colonnello della legione reale leggera, volle presentarsi a' soldati ed arringarli, ma

sprezzatore dei bravi veterani, non amato, gli venne scaricata contro una pistola e leggermente ferito nel volto, dovè la vita a Ferrero che in sua difesa le-
vossi. Furono spedite truppe contro gli animosi di S. Salvario. Forsechè l'ordine di assalirli non venne dato, o gli uffiziali lessero negli occhi de' soldati che un tal cenno non sarebbe stato eseguito? Difficile a sapersi. Passarono gran parte del giorno gli uni in faccia degli altri. Il re ondeggiava irresoluto, e da quanto asserivasi, disparate pur erano le opinioni del suo consiglio. Ma in sulla sera la truppa di S. Salvario abbandonò quella posizione ¹ e si pose in marcia verso Chieri, per recarsi in Alessandria, dove giunse il posdomane ².

Una quiete sepolcrale regnava la mattina del 12 marzo, quando sul mezzogiorno la scossero improv-

¹ L'autore del libro *Trente jours, ecc.*, accusa questa truppa di aver commesso ogni sorta di rappresaglie sugli infelici abitanti delle campagne. È pur trista cosa, pensare come il desiderio di render odiosa questa gioventù che sacrificavasi alla libertà della patria, l'abbia trascinato alla calunnia! I soldati di Ferrero non commisero il menomo disordine, e pagarono puntualmente, nelle differenti comuni per dove passarono, quanto venne loro somministrato.

² Non occorre dire come vi fosse ricevuta fra le più alte dimostrazioni di gioia. Il popolo non poteva saziarsi di ammirare l'entusiasmo con cui quella gioventù si consacrava alla causa della patria. Pochi giorni dopo si vide arrivare una truppa di studenti da Pavia, che, sfuggiti alla vigilanza della guarnigione austriaca, venivano a combattere sotto lo stendardo italiano. Gli studenti piemontesi e lombardi uniti recaronsi a Torino, dove vennero sotto il nome di veliti italiani organizzati per ordine del ministro della guerra, ed affidati al comando di un prode dell'antica armata italiana. Ed è questo quel battaglione *della Minerva* di cui parla M. de Beauchamp, narrando si trovasse ai fatti di Novara, mentre invece non era partito da Torino che l'indomani della funesta giornata.

visamente tre colpi di cannone: che avvenne? La bandiera italiana ¹ era stata inalberata sui bastioni della fortezza dalla truppa di guarnigione. Enrico ufficiale d'artiglieria, giovene patriotta dotato di fredda audacia, avea concertato col suo compagno Gambini², con Rossi ufficiale nel genio, Reciocchi, Viglini e Cassana della brigata Aosta, quell'ardito movimento, in cui il maggiore di artiglieria cav. Desgeneys fu il solo che, trafitto colla baionetta da un soldato, perdesse la vita.

Quei colpi di cannone aveano destato il popolo torinese. Una folla di cittadini ricopre in un istante gli spalti della cittadella; le grida di « Viva la Costituzione » risuonano intorno. Ben presto la parola costituzione spagnuola pronunziata da uno, vien ripetuta da tutto il popolo che da gran tempo aveala scolpita in mente. Un ufficiale seguito da un dragone vuole ad ogni costo inoltrarsi, per riconoscere la cosa, e mentre sordo alle voci: *abbasso le sciabole*, continua a spingere il cavallo nel mezzo della calca rotando attorno la spada, partono due colpi di pisto-

¹ Era nera, rossa ed azzurra; quella invece alzata da Ansaldi in Alessandria, era rossa, verde, azzurra. La prima era simile alla bandiera napoletana: l'altra ricordava quel colore dell'ultimo regno d'Italia, così caro ai Lombardi. Del resto sparvero entrambe pochi giorni dopo la rivoluzione, e furono rimpiazzate dall'antica bandiera dello Stato per ordine del reggente (Vedi Doc. N.)

² Questi due capitani di artiglieria si trovavano far parte della guarnigione nella cittadella, per ordine del principe di Carignano; ad esso aveali suggeriti il capitano Radice, l'uno dei patriotti più ardenti dell'armata, cui Carlo Alberto avea dato molti contrassegni di sua confidenza. Ma ad ogni modo il principe conosceva assai bene le loro opinioni.

la, ed una palla coglie quello sciagurato, che cade vittima di sua attitudine ostile e temeraria.

Si presenta poco stante il principe di Carignano e chiede ai nuovi capi della cittadella quali fossero i loro disegni. « I nostri cuori sono fidi al re, ma bisogna strapparlo ai perfidi consigli. La guerra all'Austria e la costituzione spagnuola, ecco il voto della Patria, la domanda del popolo. » Tale fu la risposta dei costituzionali. Uditala il principe ritorna addietro. Pietro Muschietti ardente giovane di 25 anni, amatissimo della patria ed eccellente cittadino, lo arresta e spiegandogli dinanzi un tricolore vessillo, gli rammenta con fuoco ciò che il paese attende da lui. A tal vista crescono le grida, l'entusiasmo è al colmo, la rivoluzione di Torino è scoppiata. La bandiera italiana sventolò accanto al principe durante il suo tragitto dalla cittadella al palazzo reale, ove sarebbe seco lui entrata, se un reggimento di cavalleria schierato in battaglia sulla piazza reale vedendo la folla appressarsi al palazzo, non l'avesse caricata. Orrenda poteva essere la strage, ma gli animi dei soldati in generale propensi pel popolo, nol consentirono; non v'ebbero che parecchi calpestati dai cavalli, un solo rimase estinto.

Ma era tempo che la corte prendesse una determinazione. I comandanti dei corpi, interpellati se potessero contare sui loro soldati, avean risposto: « dessi verseranno fin l'ultima stilla di sangue in difesa del re; noi non osiamo pretender altro da loro. » Credo che il cav. Vialardi, colonnello dei granatieri guardie fosse il solo che mostrasse maggior fiducia nei suoi e ne rassicurasse il governo.

Si volle accreditare una voce sparsasi, fosse venuto in mente al re di percorrere le file dei soldati e di porsi alla lor testa per reprimere quei moti. Non v'ha dubbio che se il re fosse apparso in mezzo alla truppa ed al popolo, re italiano e costituzionale, ne avrebbe sperimentato la devozione e l'affetto; che se egli avesse poi comandato ai soldati di rispondere all'opinion pubblica colla sciabola e colla baionetta, egli si sarebbe avveduto al corrugarsi di lor fronti, che cuori di cittadino battevan sotto le assise del soldato. Ma Vittorio Emanuele non avrebbe mai pronunziato tal cenno; lo giuro per la bontà di suo cuore, per quella bontà che avrebbe fatto salva la patria, se un ostacolo non si fosse frapposto in quella coscienza di re, da niuno rischiarata su' politici suoi doveri. E questo ostacolo istesso fia la più solenne giustificazione degli autori della Rivoluzion Piemontese agli occhi dell'Europa e della posterità. Il re di Sardegna avea impegnato sua fede con l'Austria, di non concedere mai al suo popolo liberali istituzioni: avea dunque promesso di vedere i bisogni dei suoi sudditi e di non provvedervi, di ascoltare i loro voti, e non appagarli! Ed era un re codesto? No che non è re quel principe sul cui fronte sta impresso un tale marchio di servitù!

Il ministro degli esteri, marchese di San Marsano, era ritornato il giorno innanzi da Laybach. Sarà egli vero che abbia adoperato l'ascendente che avea sull'animo del re a distoglierlo dalle concessioni che stava per accordare al suo popolo? Non so se debba crederlo: so bene che l'onta di un tal procedere oscu-

rerebbe in quell'esperto diplomatico il merito dei servigi resi alla patria e che d'ora innanzi il suo nome suonerebbe assai tristo all'orecchio dei concittadini e degli amici. Ma comunque andasse la cosa, Vittorio Emanuele, sia da malvagi consigli, o da sua propria coscienza traviato, segnò l'atto di abdicazione (Vedi Doc. C.) nominando a reggente del regno il principe di Carignano. O notte del 13 marzo 1821! Notte fatale al mio paese, che tutti ne immergesti nello squallore, che tanti brandi levati in difesa della libertà e della patria hai spezzato e tante care speranze come un sogno hai dilegnato! La patria col re non cadeva, ma questa patria era per noi nel re, anzi in Vittorio Emanuele incarnata. Gloria, successi, trionfi, tutto per noi compendiavasi in quel nome, in quella persona. Ed i giovani promotori di quella militare rivolta aveano più d'una volta esclamato: « Forse un giorno ci perdonerà d'averlo fatto re di 6 milioni di Italiani! »

Maggior sciagura non poteva colpire il Piemonte. Carlo Felice duca del Genevese, fratello del re, era assente dal regno, e Carlo Alberto... ognuno sa quanta fiducia dovesse ispirarci. Sotto ben altro aspetto sarebbero presentate le cose, regnante Vittorio Emanuele: lieta e baldanzosa l'armata non avrebbe avuto che un solo spirito; noi, affidati nella giustizia del re e nella lealtà di sua parola, avremmo veduto dileguarsi il timore di quelli affannosi giorni che succedonsi per i popoli quando sieda a capo di costituzionale reggimento re del quale sconfidino. Quella infausta abdicazione mutò lo stato nostro. La penna

mi cade di mano, nè mi basta il cuore a dipingere il mesto addio di Vittorio Emanuele ai suoi vecchi servitori: quei soldati addolorati per l'abbandono del loro capo, quel popolo oppresso dal presentimento dei suoi mali vicini, gli sguardi inquieti che gli amici della libertà volgevano al principe di Carignano. Vittorio Emanuele partì per Nizza accompagnato sino alle Alpi dal generale Giffenga.

Il reggente, in luogo di promulgare (Vedi Doc. D.) senza frappor indugio la costituzione di Spagna, sembrò volesse attender ordini di Carlo Felice. Bisognava esser ciechi sullo stato delle cose per isperare che la rivoluzione, dopo aver abbattuto ostacoli maggiori, si arrestasse ad un tratto. Non ignorava il principe che i fautori di una costituzione si erano dichiarati tutti per quella di Spagna ¹; che tale costituzione, gradevole a tutta Italia, era quella in cui la maggior parte dei cittadini ravvisasse più salde guarentigie de' comuni interessi, che infine se esistevano ancora partigiani di altre costituzioni, n'era sì scarso il numero da non trovare nè appoggio presso l'opinione pubblica, nè forza ad agire.

Appena a Vittorio Emanuele il giorno 11 marzo sarebbe rimasta la scelta della costituzione, ma lo sperarla il 15 era un ingannarsi a partito. Il popolo si attruppava nelle strade, sulle piazze; ogni ritardo, ogni esitazione faceva stupire. E fu allora che Ciravegna, colonnello della brigata Aosta, fece intendere

¹ Non solo lo sapeva, ma egli stesso avea più volte esternato opinione favorevole alla costituzione spagnuola, dicendola l'unica che meglio d'ogni altra convenisse al paese. « Il Piemonte, anzi aggiunse sovente, manca dei necessari elementi per una camera di pari »

per la prima volta schiette e calde parole, promettendo a tutti con aria di sicurezza, che la costituzione spagnuola verrebbe la sera stessa proclamata dal principe. La folla si ridusse sulla piazza del palazzo Carignano; univansi a' Torinesi moltissimi accorsi dalle vicine provincie, e da quella in ispecie d'Ivrea, per patriottismo ed energia in ogni tempo celebrata ¹. In uno di quei momenti, riuscì al medico Crivelli d'introdursi presso del reggente, ad esprimergli con infiammate parole il desiderio, il bisogno del popolo ². Le autorità municipali eziandio presentaronsi, manifestando la necessità di una risoluzione che appagasse l'impazienza del pubblico. Il reggente volle sentire il parere degli antichi ministri del re, che convocati a consiglio ³ deliberarono si promulgasse la costituzione spagnuola ⁴. Alle ore otto della

¹ Ivrea precedette Torino nella rivoluzione. Fino dalla mattina del 13 il conte Palma, ed il marchese Prierio uscito allora di prigione, secondati da coraggiosi cittadini, proclamarono la costituzione spagnuola in mezzo a vivissimo entusiasmo del popolo.

² Questo atto isolato di patriottismo è tanto più ragguardevole, in quanto che non era stato in modo alcuno concertato. Il medico Crivelli non avea avuto parte alla cospirazione piemontese.

³ Il cav. Di Revel governatore di Torino, nella sua qualità di ministro di Stato doveva egli pure intervenire al consiglio. Pietro Muschietti ebbe l'incarico di recarsi a prenderlo e di accompagnarlo al palazzo del principe. Ed in tal modo alla cura di questo ardente giovane, amato da tutti i liberali, si affidava la sicurezza di una persona che ridestava la tetra ricordanza del 12 gennaio. La carrozza del governatore traversò la folla. Al suo passaggio, la più viva indignazione si pingeva sui volti; ma lo spirito di saggezza e moderazione prevalse, e non un grido di vendetta, non un insulto sfuggì a quei giovani, de' quali per così dire, ancor sanguinavano le ferite.

⁴ M. de Beauchamp e l'autore de' *Trente jours*, ecc. combinano nel dire che i Piemontesi non aveano alcuna idea della costituzione spa-

sera il principe stesso lo annunciò al popolo dal balcone del suo palazzo (Vedi Doc. E.)

Brillò all'istante la pubblica gioia, e prolungossi sino a notte avanzata; indicibile ne fu l'entusiasmo, ma niun disordine l'attristò, niuno di quei sciagurati eccessi, compagni inseparabili delle popolari commozioni, tanto più ad ora così tarda, e cogli animi esasperati per le ritardate concessioni. Irrecusabile prova della saggezza dei cittadini e dell'onestà dei liberali.

Il reggente nel giorno 14 marzo giurò solennemente la costituzione: (Vedi Doc. F.) e compiuta così la rivoluzione, non restava che sostenerla e difenderla. Carlo Alberto era ancora in tempo a far dimenticare suoi falli, ed a coprir di gloria suo nome. Vedremo invece come in quella reggenza di soli otto giorni, per una fatale inazione e più fallaci provvedimenti, apprestasse alla patria le ultime sventure.

I ministri di Vittorio Emanuele avendo data tutti lor dimissione, dovette il reggente comporre un nuovo ministero. Il cav. Ferdinando Dalpòzzo fu chiamato a quello dell'interno unitavi la polizia di cui creossi direttor generale il conte Cristiani. Il cav. Vilamarina a quello di guerra. Per le finanze fu designato l'avvocato Gubernatis; ed avendo il marchese Arborio di Breme ricusato il portafoglio degli

gnuola. Ma questa è, come tante altre, una loro gratuita asserzione: dopo la rivoluzione di Napoli ciascuno avea procurato di leggere la costituzione spagnuola, ed i librai non ne aveano esemplari bastanti a soddisfar le richieste. In Piemonte non vi era nn uomo di mediocre coltura, che non la conoscesse, ed i principii se ne erano già diffusi persino nelle classi meno educate della società.

esteri, questo venne lasciato al cav. Ludovico Sauli che lo ritenne in qualità di primo ufficiale.

La scelta del cav. Dalpozzo ¹ fece nascere di grandi speranze, e n'eran pegno la vastità di sua dottrina, e dell'ingegno non solo, ma la fermezza dell'animo, e l'illibato affetto alla libertà della patria. Soggetto di tristi riflessioni fu il rifiuto del marchese di Breme: recò meraviglia lo scorgere pusillanimità nel nobile capo di famiglia benemerita della patria italiana. Il cav. Villamarina esperto militare, e liberale moderato, sarebbe anche riuscito eccellente ministro di guerra, se la cagionevolezza di sua salute non fosse stata d'inciampo alla naturale sua attività. Meglio affidate non poteano essere le finanze, di quello che all'avv. Gubernatis, il quale agli stupendi principii di economia assai esperienza accoppiava.

Ma come ognun vede, un gabinetto senza ministro degli esteri, e con quello di guerra mal fermo in salute, era insufficiente agli urgenti bisogni del paese.

La giunta, formata dapprima di quattordici membri, fu poscia aumentata sino a ventotto: (Vedi Doc. G, H, I, K.) ragguardevole per le ottime qualità di coloro che la componevano, avrebbe potuto,

¹ Ferdinando Dalpozzo avea sostenuto cospicue cariche sotto il governo imperiale, ma ciò che agli occhi dei Piemontesi lo rendeva maggiormente stimabile era il coraggio con cui avea alzato sua voce nell'interesse della giustizia e della verità, dopo il ritorno del re ne' suoi Stati. I di lui opuscoli sopra diverse ed importanti questioni di giurisprudenza contribuirono moltissimo allo sviluppo dell'opinione nelle classi più istruite della società. Del resto il cav. Dalpozzo non ebbe parte alcuna alla cospirazione piemontese, ma appena la patria reclamò l'opera sua, lo trovò pronto. Le difficoltà, i pericoli, le angustie di nostra posizione non alterarono la sua condotta, egli rimase fedele al suo dovere sino all'ultimo momento.

meglio di qualunque altra, procurare il bene in momenti di pace, e quando il paese fosse stato al sicuro da ogni attentato di vicino nemico; ma nelle straordinarie circostanze del Piemonte, quando solo potevamo sperare salvezza da una forte commozione italiana, e ne era forza avventurare la nave dello Stato in alto mar tempestoso, per allontanarla dagli scogli che minacciavano d'infrangerla sul lido, era necessaria una maggioranza d'uomini disposti a tutto sacrificare alla patria, e risoluti tanto ad affrontare la guerra dell'indipendenza, quanto a soffocare qualunque fazione attentasse alla pace interna, sotto qualsivoglia bandiera si fosse presentata. Ma che siffatta maggioranza non esistesse nella giunta piemontese, lo insegnarono gli avvenimenti.

Un ministero incompleto, una giunta timida, e Carlo Alberto, ecco quanto poteva il Piemonte libero opporre ai suoi nemici.

Dichiarare la guerra all'Austria dovea essere il primo atto del governo costituzionale. La condotta dell'imperatore con Napoli, la solidarietà degli interessi di tutti gli stati italiani sul punto di garantire la loro politica indipendenza, d'assicurarsi la libertà e migliorare le proprie istituzioni; la dichiarazione del gabinetto austriaco sulla rivoluzione di Napoli, che era un attentato alla sovranità dei principi d'Italia, così nel contesto come nella sostanza insolente, e che, oso dire, palesava con impudente alterigia i disegni dell'imperatore su l'intera Penisola, davano tutto il diritto di dichiararla non solo, ma di moverla all'istante. Tutto d'altronde svelava la necessità di tal

guerra, e quando favella questa prima ragione di Stato, è superfluo ricercarne di ulteriori.

Ma il reggente non che non risolversi a tanto, permise invece che il barone Binder, ministro dell'Austria in Torino, vi rimanesse tranquillamente. Il popolo erasi accorto delle arti di costui per gettare i semi di una guerra civile; di lui ad ogni poco narravansi nuovi tentativi, or per corrompere i soldati, or per preparare le trame di una contro-rivoluzione. L'apprensione era grande, s'infiammavano gli animi; un gran numero di cittadini chiesero al principe che lo congedasse, altri a lui stesso n'andarono consigliandolo a partire. Il ministro austriaco non ebbe a dolersi di alcun insulto, ed il popolo adunatosi sulla piazza del palazzo Carignano, non trascorse a disordine di sorta. Binder lasciò Torino. Ma anche in questo notossi l'imprudenza del reggente. Niuno ignora di quanto momento sia a consolidare vera libertà in uno Stato, togliere qualunque forza o preponderanza ai moti popolari; quindi da biasimarsi fu il principe, che conoscendo come il legato dell'Austria fosse oggetto di pubblica agitazione, non seppe rinviarlo a tempo con apparente spontaneità.

E non altrimenti della guerra all'Austria, la convocazione dei collegi per eleggere un parlamento avrebbe dovuto seguire immediatamente la promulgata costituzione. Ma neanche di questo curossi Carlo Alberto, sebbene il ministro dell'interno si fosse affrettato a presentarne il progetto alla giunta.

Si vide soltanto qualche preparativo di guerra; ma però, chiamati sotto le armi i contingenti pro-

vinciali delle brigate, ordinato l'armamento della guardia nazionale, e l'organizzazione di diversi nuovi battaglioni di cacciatori, si recavano lentamente ad effetto tali misure; ed altre essenzialissime disposizioni, quali sarebbero l'acquisto di armi e cavalli, l'ordinamento del treno di artiglieria, e la celere confezione degli oggetti tuttora mancanti di equipaggio, venivano ritardate o neglette. Non è così che poteva prepararsi una guerra in otto giorni; eppure nulla maggiormente interessava che l'intraprendere una guerra subitanea, per cui prendendo noi l'offensiva, avremmo colto gli Austriaci alla sprovvista senza dar loro il tempo di fortificarsi in Milano ¹, l'ardore marziale di nostre truppe si sarebbe trasportato coll'ebbrezza di un primo successo al sommo grado, ed un generoso furore nel popolo lombardo sarebbe succeduto all'estasi in cui la sorpresa e la gioia di nostra rivoluzione avealo rapito.

Nelle guerre politiche sonvi di preziosi momenti che, trascorsi, si perdono per sempre; e Carlo Alberto sembrò guardarsi ben bene dall'afferrar quello che si presentava al suo coraggio. Diversi milanesi, nei primi giorni di sua reggenza, vennero ad offrirgli braccio, sostanze e quanto era in potere de' loro concittadini, ma il capo di un governo costituzionale, la cui caduta era certa senza una insurrezione italiana che lo appoggiasse, accolse freddamente quelle esibizioni.

Dov' era dunque andata, o principe, l'antica vostra smania di liberare l'Italia dallo straniero? Donde

¹ Le disposizioni per la ritirata erano già state date.

avvenne in voi quel mutamento? Forse in voi l'ardire soltanto destavasi, quando l'occasione di adoperarlo non esisteva, oppur era remota?

Il principe di Carignano si attenne in ogni cosa ad un sistema del tutto in armonia colla paurosa fiacchezza dell'animo. Il personale dell'armata e delle amministrazioni non fu da lui menomamente cangiato. Mi guardi il cielo, dal farmi qui a consigliare una generale rimozione negli impieghi dopo una rivoluzione che come la nostra basavasi sulla pubblica opinione, ma non vi sarà nemmeno chi voglia sostenermi, dovesse un governo costituzionale lasciare il comando delle divisioni territoriali delle provincie, dei reggimenti, delle fortezze ad uomini conosciuti per una illimitata devozione all'assolutismo, i quali, sia per proprio livore contro le istituzioni liberali, sia per brama d'innalzarsi, niun mezzo avrebbero risparmiato a procurare il trionfo di loro causa. E questo errore commise Carlo Alberto, tollerato malgrado lor dai ministri, non disapprovato apertamente per timidezza dalla giunta.

Ma non devo passar sotto silenzio altra gravissima circostanza che serve a spiegare quell'andamento del governo costituzionale, singolare ammasso d'imbecillità e simulazione. Il reggente aveva informato il Duca del Genevese degli avvenimenti e di quanto erasi per lui operato. Non avea tardato la risposta. Il duca, senza assumere peranco il titolo di re, assumeva però l'esercizio del potere, dichiarando di non acconsentire a qualsivoglia cambiamento si fosse praticato, o volesse praticarsi in sua assenza nella

forma di governo (Vedi Doc. L.) Egli è ben vero che, come fa rimarcare a questo proposito M. de Beauchamp, il duca del Genevese avea osato mirare in faccia la rivoluzion piemontese e non erasi mostrato lento ad impugnare quell' arma che sola erasi trovata fra sue mani, il soccorso dell' Austria. Questo mezzo, sebben molto togliesse alla dignità di sua corona, o la limitasse per lo meno ad uno stato assai precario, ci preferse, anzichè piegarsi a concessioni verso la nazione, di cui più che capo ambiva farsi padrone. Tale fu lo spirito d' ogni suo atto, e benchè posteriore esperienza lo dimostrasse in relazione coi suoi principii, pur fermamente io credo che il duca del Genevese, ove non fosse stato tratto in errore sulle condizioni del Piemonte, dalla forza di circostanze nelle quali trovavasi, avrebbe anteposto altra via meno funesta alla quiete ed alla felicità dei suoi Stati. Del resto mai, come allora, occorre ad una nazione di provvedere ella stessa all' onore della corona, a dispetto di colui che la cingeva. Poco importava sfidare il risentimento personale del re, per meritarsi dalla voce imparziale dell' istoria la lode di aver impedito un vitupero alla casa di Savoia, non obliando che trovandosi il duca del Genevese alla corte di principe austriaco, e circondato da truppe austriache, avevamo il diritto di considerare i suoi atti, come figli della soggezione e della violenza del nostro eterno nemico. Forsechè aveano errato gli Spagnuoli a non dare ascolto agli ordini del loro re Ferdinando, allorchè trovavasi a Baiona od a Valenza.

Il governo costituzionale piemontese non ebbe il coraggio, e forse neanche il volere di sanzionare tale principio, salvaguardia dell'onore nazionale presso i popoli. Epperò il reggente, giudicando pericoloso pubblicare la dichiarazione del duca del Genevese, richiese l'avviso di un consiglio cui presero parte tutti gli antichi ministri, e che di comune accordo deliberava si tenesse celata la dichiarazione, e frattanto esposto al re lo stato del paese e i desiderii del popolo, di nuovi ordini si scongiurasse: (Vedi Doc. M.) palliativa misura quale poteva aspettarsi da quella unione di uomini di così diverse opinioni, per cui cercando di combinare gl'interessi di due opposti partiti, si secondava l'indolenza di un governo già di per sè stesso inetto, irresoluto ed inclinato alla rea politica del guadagnar tempo, tanto fatale in momenti di rivoluzione che perde i popoli e chiama loro maledizioni sul capo di chi n'è autore o seguace.

Ma che stavano intanto facendo quei capi costituzionali, ardenti fautori della rivoluzione, che ora mostravano darsi poco o niun pensiero di tutelarne gli effetti? Trovavansi quasi tutti in Alessandria, intenti a preparativi di guerra, a provocar ordini dal governo, e talvolta, ove necessario credevano e possibile loro riusciva, a prevenirli. Ansaldi presidente della Giunta provvisoria, prodigava instancabile sue cure alla cosa pubblica. Niuno di essi erasi invogliato di correre a Torino nel momento in cui si componeva ed installava il nuovo regime, perocchè spogli di ogni ambizione di potere e di governo, non ane-

lavano che a togliere ai loro nemici persino il pretesto di calunniarli, e non aspiravano che all'onore di difendere col braccio il proprio paese da quel posto che al governo sarebbe piaciuto assegnar loro. Inoltre con Dalpozzo e Villamarina ministri, La Cisterna e Morentini ¹ membri della Giunta, nonchè con moltissimi altri amici di libertà rimasti a Torino, reputavano abbastanza sicuri gl'interessi della patria. Senonchè un proclama del reggente (Vedi Doc. N.), con cui si accordava perdono ai soldati che avean preso parte alla rivoluzione, spiacque loro, e contro tale disposizione, apertamente opposta ai principii di libertà, inviarono a Torino latori di loro proteste al principe, Lisio, Luzzi e Baronis i quali vennero pure incaricati nello stesso mentre dalla Giunta provvisoria di Alessandria, lasciata senza istruzioni dal governo, di richiedere al reggente ordini positivi ai quali attenersi.

Al loro ritorno in Alessandria vi ritrovarono Carlo di San Marsano, reduce egli pure dalla sua spedizione di Novara che era stata coronata da un esito felice. Poichè, accolto con entusiasmo a Casale e Vercelli, era di là marciato con 500 uomini di fanteria, e 200 cavalli su Novara, ove il governatore della divisione conte Della-Torre erasi assieme a 1500 uo-

¹ I lumi, le virtù, l'animo elevato dell' abate Marentini ispiravano fiducia nei Liberali. Ma M. de Beauchamp cui van molto a versi *les comités directeurs* fa nel suo scritto Marentini e Santarosa membri di quello di Torino al momento che scoppiò la rivoluzione. Peccato per lui, che queste due persone avessero parlato assieme la prima volta nel giorno 20 marzo, alla seduta della giunta cioè dieci giorni dopo la rivoluzione.

mini rinchiuso ; convenuto poscia fra i due capi un armistizio , erasi spedito un uffiziale a Torino , che poco stante ne riportava l' abdicazione del re e la nomina del reggente : s' unirono allora i due partiti, e San Marsano entrò in Novara fra il giubilo della festante popolazione ¹. Parteggiavano per lui il popolo , e la maggior parte dei soldati , e quindi non gli sarebbe stato difficile impadronirsi del comandante ; ma credendo più conveniente ammaestrare coll' esempio della disciplina militare l' armata , si sottomise egli stesso agli ordini del governatore , e vi si uniformò francamente. In tal modo Novara restò in potere del conte Della-Torre che dovea farla nido della reazione e varco allo straniero, ma Carlo di San Marsano avealo giudicato al suo aspetto , pronto a difendere lealmente il governo costituzionale, e non gli cadde in mente che più tardi potessero arrivare da Modena ordini tali , da sedurre la fedeltà del generale cui era commessa la custodia di nostre frontiere.

I liberali raccolti in Alessandria cominciarono a provare di tristi inquietudini sulle sorti della patria, quando Lisio, Luzzi e Baronis riferirono loro lo stato della capitale, la peritanza, l' incertezza del ministero, lo scoraggiamento dei buoni , la mal repressa gioia dei nemici della costituzione, lo sconcerto della opinion pubblica, ed il principe in tal frangente impieciatissimo sprecare prezioso tempo in vane udienze

¹ Fu cantato un solenne *Te Deum* coll' assistenza del vescovo di Novara card. Morozzo nella cattedrale, cui intervenne il conte Della-Torre col suo stato maggiore, ed il marchese Carlo di San Marsano.

e sol fermo mostrarsi nel contrariare gli utili progetti dei ministri dell' interno e della guerra. E fu allora che Santarosa cedendo alle vive istanze degli amici e più ancora alla speranza di far risolvere il reggente e la giunta alla guerra contro l' Austria, partì per Torino in compagnia di Lisio e Collegno. Arrivati appena colà corsero al palazzo del principe, ma non fu loro dato vederlo, perchè, allegando malattia, erasi ritirato ne' suoi privati appartamenti. Forse gli stava già fisso in mente il disegno di tradire la causa della patria e non ardiva sostenere i liberi sguardi dei tre coraggiosi cittadini. Si presentarono questi alla giunta, e Santarosa franchi, austeri detti le rivolse. Fu la prima volta che i suoi membri ascoltarono un linguaggio pari all' urgenza dei tempi, e ne parvero commossi.

Nello stesso giorno Carlo Alberto nominò il conte di Santarosa a reggente del ministero della guerra, da cui si era dimesso Villamarina, per malattie, e per fatiche soverchiamente affralito e più di tutto della condotta del principe disgustato. Era naturalmente destinato a succedergli il cav. Bussolino, maggior generale, aggiunto al ministero; ma colla scelta dell' uomo che godesse tutta la confidenza del partito costituzionale, lusingavasi il principe di meglio mascherare i suoi progetti.

Il nuovo ministero fu posto immediatamente alla direzione degli affari. Già la sera del 21 di marzo si andava bisbigliando fra il popolo la partenza del principe, ed il ministero dell' interno avealo su di ciò destramente e con schiettezza interpellato. Carlo

Alberto ne rise come di vulgare dieeria, più, fissò un' ora del giorno vegnente ai due ministri per occuparsi assieme, e partì invece nella notte, conducendo seco le guardie del corpo, l'artiglieria leggiera, i cavalleggieri di Savoia ed il reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Qui comincia il secondo periodo del governo costituzionale: abbandonato da un capo spergiuro, la sua caduta sembrava inevitabile e già ne erano lieti, e vi si fondavano i suoi nemici.

Conosciutasi appena la partenza del principe, il popolo mostrossene abbattuto e scorato. Due vive sensazioni provarono tutti i cuori: ira contro il colpevole, dolore per la causa della piemontese libertà irremissibilmente perduta. Stette per disciogliersi la giunta; la maggior parte dei membri chiesero lor dimissione. Senonchè, minacciati dall'anarchia, il cav. Dalpozzo ad essi ne espose così vivamente i pericoli che osarono ancora tenere una seduta il giorno 22 di marzo, alla quale furono chiamati ad assistere i consiglieri privati del re, ed una deputazione del corpo decurionale della città di Torino ¹. Dichiararono i primi non aver avuto preventivamente contezza della partenza del principe, ignorararne i motivi, e rifiutatisi di prender parte alle deliberazioni

¹ Amministrano la città di Torino 60 magistrati col titolo di decurioni sotto la presidenza di due sindaci che si rinnovano ogni anno. Codesto corpo organizzato su di antiche forme, anche imperfetto, era tuttavia da preferirsi a certe istituzioni che riducono l'autorità municipale ad esser cieco strumento del governo, ed aveva ognora e con fermezza sostenuto i suoi diritti in faccia a diversi ministri di Vittorio Emanuele.

della giunta, si ritirarono; rimasero i decurioni ed applaudirono alla presa determinazione di ritenere le redini del governo finchè nuovi ordini del re o del reggente non pervenissero (Vedi. Doc. O.)

A siffatta anticostituzionale deliberazione sarebbesi con ogni sua forza opposto il conte di Santarosa, se non avesse fin d'allora conosciuta l'impossibilità di reggere in Torino, ove, se si eccettui la cittadella, il governo non avea forza su cui potesse contare. Ed infatti, erangli avversi i carabinieri ed il reggimento Savoia; dubbia l'artiglieria, nel cui personale molti elementi eterogenei contenevansi: smarriti gli animi dei migliori cittadini. Per le quali cose tutte avea risolto il ministro della guerra ritirarsi in Alessandria con la guarnigione della cittadella di Torino e consegnar questa alla guardia nazionale dipendente dagli ordini del corpo decurionale, e già le opportune disposizioni avea dato. Egli è in quel momento che il principe della Cisterna ed il marchese Prierio, credendosi alla vigilia della restaurazione di quell'assoluta monarchia, che tanta guerra avea lor fatto e giurato, si partirono alla volta di Ginevra.

Ma alle ore otto della sera il ministro mutava pensiero all'annunzio che i dragoni della regina, alzato il grido di *viva la costituzione*, eransi staccati dall'armata di Novara. Raviivate sue speranze da questo spontaneo movimento, presentossi alla giunta non già per sottoporre quell'importante divisamento alla discussione di un corpo che avea momentaneamente deviato dai modi costituzionali, ma per prevenirla della sospesa partenza e delle ragioni che mosso l'aveano.

Il giorno appresso Santarosa pubblicò il seguente ordine del giorno:

« Carlo Alberto di Savoia, principe di Carignano, rivestito da S. M. Vittorio Emanuele dell'autorità di Reggente, mi nominò con suo decreto del 21 di questo mese di marzo a reggente del ministero della guerra e marina.

« Io sono un' autorità legittimamente costituita e in queste terribili circostanze della patria io deggio far sentire ai miei compagni d' armi la voce di un suddito affezionato al re e di un leale piemontese.

« Il principe reggente nella notte dal 21 al 22 marzo corrente abbandonò la capitale senza informarne nè la giunta nazionale nè i suoi ministri.

« Nessun piemontese deve incolpare le intenzioni di un principe, il cui liberale animo, la cui devozione alla causa italiana furono sino ad ora la speranza di tutti i buoni. Alcuni pochi uomini disertori della patria e ligi dell'Austria, ingannarono con le calunnie e con ogni maniera di frodi un giovine principe cui mancava l'esperienza dei tempi procellosi.

« Si è veduta in Piemonte una dichiarazione sottoscritta dal re nostro, Carlo Felice: ma un re piemontese in mezzo agli Austriaci nostri necessari nemici, è un re prigioniero; tutto quanto egli dice, non si può, non si deve tenere come suo. Parli in terra libera, e noi gli proveremo di essere i suoi figli.

« Soldati piemontesi! Guardie nazionali! volete la guerra civile? volete l'invasione dei forestieri? i vostri campi devastati, le vostre città, le vostre ville arse e saccheggiate? volete perdere la vostra fama,

contaminare le vostre insegne? Proseguite; sorgano armi piemontesi contro armi piemontesi, petti di fratelli incontrino petti di fratelli!

« Comandanti dei corpi, ufficiali, sotto-ufficiali e soldati! Qui non v'è scampo, se non questo solo. Anodatevi tutti intorno alle vostre insegne, afferratele, correte a piantarle sulle sponde del Ticino, del Po; la terra lombarda vi aspetta; la terra lombarda che divorerà i suoi nemici all'apparire della nostra vanguardia. Guai a colui che una diversa opinione sulle cose interne dello Stato allontanasse da questa necessaria deliberazione. Egli non meriterebbe nè di guidar soldati piemontesi, nè di portarne l'onorato nome.

« Compagni d'armi! questa è un'epoca Europea. Noi non siamo abbandonati. La Francia anch'essa solleva il suo capo umiliato abbastanza dal gabinetto austriaco, e sta per porgerci possente aiuto ¹.

« Soldati e Guardie nazionali! le circostanze straordinarie vogliono risoluzioni straordinarie. La vostra esitazione comprometterà tutta la patria, tutto l'onore. Pensateci! Fate il vostro dovere. La giunta nazionale.

¹ Mi toccò ad essere più volte testimonio dell'indegnazione del conte di Santarosa, al sentire come le sue parole venissero interpretate in senso ostile al governo costituzionale della casa dei Borboni. Santarosa non avea inteso di fare che un'allusione ad un nuovo ministero, che si mostrasse più esatto osservatore della Carta, più consentaneo all'opinione francese, e forse capace di rendere alla monarchia quella preponderanza politica dei bei giorni di Enrico IV e di Luigi XIV i quali non avrebbero mai sofferto in pace che l'Austria dettasse legge all'Italia. La notizia di un cambiamento di ministero era giunta a Torino, ed ognuno la riteneva ed annunziava per sicurissima. Santarosa credette doversene immediatamente valere, ma poscia più d'una volta si dolse di non essersi espresso in modo da non lasciar dubbio nel vero significato di sue parole.

i ministri fanno il loro. Carlo Alberto sarà rinfrancato dalla vostra animosa concordia, e il re Carlo Felice vi ringrazierà un giorno d'avergli conservato il trono. »

Questo ordine del giorno venne da lui comunicato alla giunta, che, trovandolo ne' suoi termini in opposizione collo spirito di quanto avea deliberato nel giorno innanzi, ricusò di approvarlo. « E voi disapprovatemi, rispose Santarosa, non tralascierò per questo di fare il mio dovere. »

Da quella pubblicazione ebbe a sentire il Piemonte che il governo costituzionale non era ancora sparito. Giammai atto di ministro produsse maggior effetto sugli animi ¹, nè richiedevasi di meno a rinvigorirli, dopo la tremenda scossa che aveano provato per la fuga di Carlo Alberto.

Nè a sterili parole soltanto limitandosi il ministro, spedì all'istante corrieri per tutte le parti del regno, a mettervi in movimento le truppe. Cinque battaglioni della guarnigione di Genova, tre di quella di Nizza e di Savona, e tre di quella di Savoia ricevettero l'ordine di portarsi in Alessandria a marcie sforzate. Fu rimesso al generale Bellotti il comando della divisione di Novara, in rimpiazzo del generale Della Torre di cui si era appresa la diserzione. Si affidò al generale Ciravegna il comando dei corpi di Novara, commettendogli di appoggiare colle sue forze e colla sua autorità il ge-

¹ M. Alfonso de Beauchamp cita invece, come l'atto il più ardito che uscisse da penna di ministro, l'altro ordine del giorno del 27 marzo (Vedi Doc. P), ma queste sue espressioni si addicono meglio a quello del 25, come al solo che abbia avuto dell'influenza sugli avvenimenti.

nerale Bellotti. Fu spedito a Vercelli il general Busolino per concertarvi disposizioni d'accordo con quelle di Ansaldi, designato dal ministro al comando di Alessandria. E nello stesso mentre fu ordinato al generale d'Json, comandante le truppe di Genova, di assumere il comando di quella divisione in luogo del conte Desgeneys ¹.

Dall'insieme di codeste misure abbastanza rilevasi l'animo del ministro, di radunare cioè quante più forze poteva sul confine lombardo, e quindi romper senza indugio la guerra, come l'unico mezzo di riuscire a qualche prospero successo, e di operare una diversione a vantaggio dei Napoletani, dei quali, benchè già fossero noti i primi rovesci, pur tuttavia risolti credevansi a lunga puranco e valida difesa. Ma frattanto, per l'esecuzione di tali disposizioni, sguernivasi quasi interamente di truppe la Savoia, ed il partito liberale di quel paese coll'allontanarsi del reggimento Alessandria in cui erano molto possenti l'onore e la gloria nazionale, perdeva suo migliore sostegno, considerazione importante senza dubbio, ma che Santarosa credette doversi posporre all'imperiosa necessità di agire sull'altra frontiera italiana. Se fosse savio divisamento il suo non saprei affermare, quello però su di cui dubbio non restami, nè sembra restar possa a chiunque di buona fede vi ponga mente, è che niuna intelligenza corresse fra i capi costituzionali piemontesi ed i nemici al governo dei Borboni, e che al moto di Grenoble, sic-

¹ Questo ultimo ordine arrivò a Genova, lo stesso giorno (23 marzo) del movimento, o l'indomani.

come a qualunque altro moto rivoltoso di Francia, estranei essi fossero. E valga il vero, ove fosse stato loro pensiero associare la rivoluzione di Piemonte alle turbolenze di Francia, avrebbero abbandonato la Savoia in potere di un conte d'Andezeno? Sfido chiunque a trovar una risposta, un fatto da oppormi ¹:

Del resto il ministro della guerra non lusingavasi punto di veder eseguiti fedelmente in ogni parte suoi ordini, per quanto precisi e non soggetti a dubbiezza si fosse studiato di darli; sapea pur troppo come l'esecuzione ne potesse venir impedita, stravolta e ritardata da quei molti governatori e comandanti dei corpi lasciati in carica dal reggente, malgrado la manifesta loro avversione pel regime costituzionale. Non avrebbe però mai sospettato che primi ad avverare i suoi timori sarebbero stati Bellotti, Ciravegna e Bussolino; e che codesti tre uffiziali generali potessero abbandonare o tradire la patria nel momento appunto in cui alla fede ed al coraggio de'suoi figli n'erano affidati i destini ². Bellotti, piemontese, antico generale di brigata nell'armata del regno d'Italia, proscritto dall'Austria, andava debitore al governo costituzionale d'essere stato riposto in attività col grado di maggior generale; la sua diserzione fu l'effetto di quella del reggente.

¹ L'alleanza di un partito rivoluzionario francese, cogli autori della rivoluzione del Piemonte, riferita da M. Beauchamp non è che un romanzo di sua invenzione: egli abbonda nelle sue asserzioni, ma non tardano a smentirle i fatti costanti.

² Giffenga erasi ritirato ad una sua campagna non lungi da VerCELLI, da dove poscia si trasferì a Novara, presso a poco nell'epoca della partenza di Carlo Alberto da Torino.

Bellotti non rispose al ministro, stette in forse per qualche giorno, e finì con sottomettersi al conte Della Torre. Ciravegna, il cui spirito costituzionale erasi spiegato nella sera del 15 marzo e che continuava a menarne gran chiasso nei suoi discorsi, trasgredì gli ordini reiterati del ministro, rispose evasivamente, e combattuto per poco tra il dovere di cittadino e l'interesse privato, cedè come il primo, accompagnato soltanto da maggiori rimorsi. Bussolino non fece caso di sua missione e scomparve. Non è difficile l'immaginarsi il sinistro effetto di simile condotta sullo spirito pubblico, e quindi sugli avvenimenti nel tempo stesso che agevolava al conte Della Torre l'esecuzione de' suoi progetti.

Il principe di Carignano non si mise alla testa della reazione; è perchè non farlo? Perchè non compiere un tradimento così bene intrapreso e non disperdere di un colpo ciò ch'era stato ordito sotto suoi auspicii ed eseguito ad un suo cenno? I rinforzi che guidava al conte Della Torre eran tali che lo mettevano in grado di farsi cedere il comando; e sarebbe bastato un risoluto contegno a dileguare dal cuore dei fidi servi del dispotismo, riuniti a Novara, ogni sospetto, ogni rancore. Ma quell'imbelle e sciagurato principe non seppe nemmeno appigliarsi all'unico partito che potesse sottrarlo a quello stato di prostrazione morale e politica. Ei passò il Ticino, quel fiume che tante volte avea promesso varcare duce di esercito liberatore a guerra d'italiana indipendenza, lo varcò come un profugo per gettarsi a' piedi di un governatore dell'Austria! Il conte Bubna, sotto l'apparenza

di quei svariati e cerimoniosi tratti, dei quali è sagace maestro, lo fe' bersaglio a' suoi pungenti sarcasmi ¹. Non erano che un primo saggio di quanto gli era riservato a Modena, ove giunto, il re che già aveane congedato la corte, ricusò di ammetterlo a sua presenza, ed allora Carlo Alberto di là pure partissi, pensando rifugiarsi a Firenze.

Nel suo lento tragitto da Torino a Novara, eragli stato consegnato un dispaccio della Giunta, nel quale lagnavasi questa del suo abbandono, ed a lui come reggente dello Stato, ordini richiedeva: cui egli rispose aver rinunziato alla reggenza, essersi pienamente sottomesso ai voleri di re Carlo Felice, consigliare la Giunta a fare altrettanto ².

Riabbracciato così il principio di una cieca obbedienza, sperava trovar mitigato a Modena il vivo risentimento di sua anteriore condotta. Erangli dunque così poco noti il nuovo re e la sua corte?

Nel frattempo in cui Carlo Alberto annunziava alla Giunta la sua rinunzia alla carica di reggente, il conte Della Torre, per mezzo di un ufficiale espressamente spedito, notificava al conte di Santarosa

¹ « Vi presento il re d'Italia! » disse il conte Bubna ai suoi ufficiali, additando loro Carlo Alberto, che dovette ascoltarlo, e tacersi. Così almeno mi venne assicurato, ed era cosa divulgatissima a Milano.

² Come può M. de Beauchamp asserire, che Carlo Alberto promettesse nel suo dispaccio alla Giunta, a condizione che si sottomettesse, *una amnistia ed una Carta simile a quella di Francia?* Sono sue precise parole. Ma dove pesca cotali informazioni? Ciò è falso sotto di ogni rapporto; il principe di Carignano non solo nulla promise alla giunta, ma non fece nemmeno parola nè di Costituzione nè di Carta. Questo non può essere che un parto dell'immaginazione di M. Beauchamp. Si giudichi della fede che merita.

la dichiarazione di Carlo Felice , e gl'imponeva, in nome del re, di cedere il portafoglio di guerra e marina al cav. D'Escarena aiutante generale e primo ufficiale sotto l'ultimo ministero di Vittorio Emanuele. Santarosa seccamente rispose, lui avrebbe obbedito agli ordini del re, e lasciato sollecitamente il ministero, quando la volontà di questo libera e non costretta sapesse. Rimise intanto a quel messo copia dell'ordine del giorno del 23 marzo, e lui diè contezza della rivoluzione di Genova.

Questa rivoluzione, o per meglio dire questo energico movimento popolare, per cui i Genovesi apparirono degni di libertà e dei felici tempi di loro repubblica, scoppiò il giorno 23 di marzo.

Il governo di Genova avea ricevuto ordini diretti di Carlo Felice, e conosceva le intenzioni del principe di Carignano; quindi il governatore, conte Desgeneyts, ingannato anche, quantunque uomo di non comune perspicacia, dalla calma che avean serbato i Genovesi alle notizie dei moti di Alessandria e Torino, credette possibile una controrivoluzione. A tale effetto nel giorno 21 di marzo affisse per la città la dichiarazione in data di Modena, annunziò con suo proclama (Vedi Doc. Q) agli abitanti, che il principe di Carignano vi si era pienamente uniformato. Benchè coi schietti e popolari suoi modi, e più di tutto coll'amore della giustizia si fosse cattivato la benevolenza dei Genovesi, non era per certo in mezzo a loro che potesse riuscire nel tentativo di spegnere la costituzionale libertà, in mezzo a loro che i re non amano, e i re assoluti detestano. Nel giorno 21, te-

nuta in soggezione la gioventù coll' apparato della forza *, sembrò arridere al governatore un prospero successo. Ma nel giorno seguente i due partiti trovavansi a fronte l'uno dell'altro. Nel 25 si sollevava il popolo ¹, parte della guarnigione ** con esso lui frater-

* Due pezzi di cannone dalle mura sovrastanti al ponte reale vennero rivolti verso la strada di Banchi ove trovavasi il palazzo abitato in allora dal governatore; la truppa era schierata nei dintorni e quando in sul cadere del giorno un attruppamento si era formato sotto il palazzo anzidetto, due colpi di cannone, caricato a sola polvere, lo dispersero. Ma la sera successiva accorso nuovamente il popolo, due scariche di mitraglia seminarono di morti e feriti la strada. Si dissero quei colpi effetto di un malinteso, e die' luogo a crederlo l'essersi con tal fuoco tirato anche sulla truppa che stava collocata di fronte sotto la Loggia; dimodochè più i soldati che i cittadini ne furono offesi. Cionondimeno questo fatto, coll' esacerbare gli animi, contribuì non poco agli avvenimenti del giorno seguente.

¹ Un corriere, partito il giorno 21 da Torino, il quale assicurava come la capitale continuasse a godere tranquillamente della costituzione sotto la reggenza del principe di Carignano, accese di sdegno gli animi dei Genovesi. Non videro più nel governatore che il perfido capo della contro rivoluzione. Il conte Desgeneyts che pur troppo avea annunziato la verità relativamente a Carlo Alberto, ma che non poteva somministrare alcuna prova a scolarsi dalle accuse di menzognero e d'impostore, non avendo avuto dal reggente che comunicazioni verbali, poco mancò non restasse vittima dalle false misure, e della leggerezza del principe.

** Nel giorno 25 di marzo quattro bassi uffiziali della legion reale leggera: Michele Sismondi, Giuseppe Faraut, Pietro Robioglio e Leone Rolla, uscirono dal quartiere delle Grazie alla testa di tre compagnie armate, gridando *Viva la Costituzione*. Nello stradone di sant'Agostino s'imbattono nel capitano Arnaud il quale voleva coll' autorità del grado, e colle parole sforzarli a tornare addietro, ma colto esso da due archibugiate, proseguirono sino al palazzo Ducale, ove unitisi con altra compagnia ch'era ivi di guardia, trassero con immenso popolo ad assalire il palazzo del governatore. Quei quattro vennero nel maggio del successivo anno 1822 condannati a morte, in effigie, dal senato di Genova, che nella sua sentenza (Vedi Doc. R.) li dichiarò traditori del re, nemici della patria, perchè autori e promotori di sconvolgimento del

nizzava, il rimanente non voleva, o non osava opporsi. Lo spirito moderno delle italiane rivoluzioni fu ben presto palese. Un'immensa folla di popolo asale, invade il palazzo del governatore, il quale sperando calmarlo colla sua presenza, discende le scale e si fa vedere; ma la sua vista rende quella moltitudine frenetica, furibonda, lo afferrano, lo percuotono, lo trascinano. Orrido scempio gli sovrastava e forse, dopo il suo, altro sangue sarebbe corso a torrenti; se non che l'ardore di libertà ne' liguri giovani non andava da civili virtù scompagnato: dessi non paventarono affrontare quel popolare furore, fecero di lor petti un baluardo allo sciagurato vecchio, e se non a tutta sorta d'ingiurie e villanie, a certa morte lo sottrassero; un privato cittadino lo ricettò in sua casa *, gli studenti diventarono sua guardia.

legittimo governo, ad onta della dichiarazione del re pubblicata il giorno 24 dal governatore. — Ma nel mentre il governatore pubblicava questa dichiarazione, aggiungendo nel suo proclama, come il reggente vi si fosse uniformato, un corriere giunto da Torino, narrando quella città tranquillamente costituzionale sotto la reggenza del principe di Carignano, smentiva il proclama, spargeva grave dubbio sulla dichiarazione. Più, il governatore richiesto delle prove non seppe darle. Avea dunque mentito? Era dunque il suo un attentato alla costituzione? Tale dimostravalo una fatale apparenza, tale avealo giudicato un popolo intero. Era dunque il conte Desgeneyns che dovette sembrare agli occhi di quei militari traditore del re, sovvertitore di quel governo legittimo, cui dessi non faceano che difendere, sostenendo la costituzione giurata da Carlo Alberto, Autorità legittimamente costituita dal re Vittorio Emanuele. Ma che monta? Guai se la legge per comandata severita, o per brama di gradire al potere si fa ministra di regali vendette!

* Sottratto a morte imminente, spaventosa, lo conducevano in custodia al palazzo Ducale, ma il terrore del corso pericolo, gl' improprietà, gl' insulti che d'ogni parte piovevano su lui, gli tolsero le forze, e giunto appena sulla piazza Campetto, svenne, e fu trasportato in casa di Giacomo Sciacaluga da dove emanò poco dopo il decreto che formava la commissione di governo.

Una commissione di governo, creata di consenso dello stesso Desgeneyts, e presieduta dal conte d'Json (Vedi Doc. S) si mise tosto in relazione colla giunta di Torino. Venne prontamente organizzata la guardia nazionale numerosa, e tale da non lasciar luogo a dubitare dell'utilità dei suoi servigi. Giammai popolo meritosi colla sua attitudine maggior confidenza.

Un tale successo rianimò alquanto la giunta, e ridestò qualche lieve speranza ne' cuori (Vedi Doc. T). La nostra situazione sembrava avvantaggiarsi; a seguito degli ordinati movimenti di truppa il campo di Alessandria veniva di giorno in giorno rinforzato ¹. I soldati dei contingenti provinciali arrivavano in folla ai rispettivi depositi, le provincie, avvilita da principio per la partenza di Carlo Alberto, si rinfrancavano e faceano a gara di attestare la loro devozione al governo costituzionale. Ma frattanto i paesi a mezzogiorno del Piemonte comprimeva il cav. Rovero di San Severino governatore di Cuneo, nemico dichiarato del sistema costituzionale; i carabinieri reali, docili allo spirito controrivoluzionario di loro capi, secondavano comechè loro riusciva i nemici della libertà, ed osavano minacciare persino nelle persone i membri della giunta, i ministri.

Eppure il governo costituzionale che avea perduto pel fermo volere di pochi alla diserzione di suo capo, circondato da tanti pericoli, attraversato da

¹ Non vi furono che i cacciatori-guardie, reggimento che si recluta interamente in Sardegna, i quali si rifiutassero d'obbedire, protestando di non voler prender parte agl'interni movimenti del Piemonte. Il governatore di Nizza spedì al ministro della guerra la dichiarazione degli ufficiali di quel corpo.

tanti ostacoli, avrebbe fatto salva la patria, se più da lunge non gli fosse venuto il colpo micidiale.

Misera Italia! nel momento in cui una di tue famose città aveva innalzato la tua santa bandiera, quel popolo che primo dischiuse il sentiero della libertà, il di cui parlamento diede tante ed ammirate prove di coraggio, quel popolo ch'ebbe nove mesi per prepararsi alla guerra, che avea giurato seppellirsi sotto le rovine di sua patria, quel popolo cadde, non è più! * Forse l'istoria riuscirà del tutto a squarciare l'orrido velo in cui si avvolgono i deplorabili casi. Nei momenti di estreme sventure la voce del popolo gridò ognora al tradimento, ma nella nostra non sono occulti i traditori: sono dessi al contrario che non arrossiscono palesarsi, sono dessi che menan vanto di aver apprestato alla patria l'obbrobrio, le catene. L'uno contempla tranquillo l'effetto di sua profonda ipocrisia, e vagheggia il momento di goderne a sua posta, all'altro fu già numerato il prezzo di aver trascinato nel fango un bel nome. Ma vivon dunque securi che il Vesuvio non rinchiuda più fiamme nel grembo?

Giunte a Torino le tristi nuove di Napoli, non trovarono chi fede loro prestasse; ma poscia, quando di così immensa ed incredibile sciagura non fu più lecito dubitare, e si vide sparita per la causa italiana fin l'ultima speranza, subentrò un generale sbalordimento.

* “. e nel 1820 il popolo con mirabile rivolgimento fece a sè stesso leggi migliori. Ingannato e tradito, non le difese; la sua caduta era inevitabile, gli fu colpa cader vilmente. ” COLLETTA, ultima pagina della *Storia del reame di Napoli*.

Si fu allora che il conte di Mocenigo, ministro di Russia a Torino, si proferse al cav. Dalpozzo, ed all'ab. Marentini per trattare di pace, e sebbene non mostrasse di adoperarsi in tale faccenda a nome del sovrano da lui rappresentato, ma di suo spontaneo arbitrio, pure non lasciava di assicurare le persone alle quali si era diretto, del vivo interesse e della sollecitudine dell'imperatore Alessandro per una prospera pacificazione del Piemonte. Le condizioni da lui proposte consistevano: nella promessa che gli Austriaci non avrebbero posto il piede sul nostro suolo, nella concessione di piena ed assoluta amnistia, facendo nel tempo stesso travedere la speranza di poter ottenere uno statuto che garantisse gl'interessi della società.

Un tal progetto fu sottoposto alla giunta, che dopo averlo maturamente esaminato e discusso, dichiarò accettare la mediazione del ministro russo, approvò le basi della pace da lui presentate, ma credette dover insistere caldamente sulla necessità di uno statuto, come l'unico mezzo di stabilire la pace, la felicità del Piemonte. E questa dichiarazione firmata da tutti i membri ¹ e dal ministro dell'interno, si spedì in Alessandria l'abate Marentini incaricato di comunicarla ai capi costituzionali e di sollecitarne l'assenso.

Il ministro di guerra non si oppose: caduto il governo costituzionale di Napoli, a' suoi occhi erano

¹ Luzzi, segretario della giunta provvisoria di Alessandria, ed eletto recentemente membro di quella di Torino, non si era ancora recato in questa città e quindi non fu presente a quella seduta.

affatto mutate le condizioni nostre; egli pure desiderava sinceramente pel suo paese una pace che lo preservasse dalla schifosa presenza dell'austriaco e che ne migliorasse l'interno con politiche e durevoli istituzioni. Credeva anzi che a tal prezzo dovessero i capi costituzionali di buona voglia rinunciare anche alla promessa amnistia, lieti di poter contribuire col volontario esiglio alla felicità della patria. Si astenne però dal soscrivere la dichiarazione della Giunta, volendo che sua sorte non fosse diversa da quella dei suoi amici politici. Tanto a questi come al conte di Mocenigo fè aperto liberamente l'animo suo, dichiarando nei modi più espliciti a questo ultimo, che fino a tanto non sapesse ultimate le trattative, avrebbe con ogni sforzo difeso il governo costituzionale da' suoi nemici ¹.

L'arrivo di Marentini destò in Alessandria una viva agitazione negli animi. Il popolo e le truppe non comprendevano tutta la durezza di nostra posizione; qualunque aggiustamento non avesse per oggetto l'intatta conservazione in Piemonte della costituzione spagnuola, come abbietto e vergognoso disprezzavano.

Ansaldi e gli altri capi, non rattenuti dal timore di perdere il favor popolare, ascoltarono pacatamente Marentini e a lui rimisero per iscritto loro ri-

¹ L'autore dei *Trente jours* ha, bisogna dirlo, una immaginazione molto fertile, e non altrove, certamente ha ricavato la storiella dei soldati vestiti, d'ordine del ministro di guerra, alla foggia de' francesi, ai quali, secondo lui, si fece traversare la città di Pinerolo per farsi giuoco della credulità del popolo. In fede mia che quando uno scrittore di storia non si fa scrupolo d'inventare tutto ciò che torna acconcio a sue mire bisognerebbe almeno che non si scostasse da verosimiglianza.

sposta, con la quale, se non isdegnavano cedere ad onorevoli patti, pure non appagavano menomamente le viste del conte Mocenigo. Le trattative però continuarono, e non era difficile lo scorgere, come a benevole e rette intenzioni del ministro di Russia fossero d'impaccio quelle ben diverse di Carlo Felice, che gittatosi nelle braccia dell'Austria, sembrava più disposto a vendicare, di quello che a render mite l'assoluta monarchia.

Frattanto, se la caduta del governo di Napoli avea disperso le speranze degli autori della rivoluzione, non avea reso meno attoniti e desolati i cittadini. Le minacciose proteste di Carlo Felice, l'abbandono di Carlo Alberto, l'infortunio de' Napoletani in una volta, aveano ingagliardito d'un modo meraviglioso la debole minoranza piemontese ansiosa dell'assolutismo; la quale, dai timori della maggioranza liberale e dal costei disperare di poter resistere all'esterno nemico della costituzione, attingeva ognor nuove forze. Ma noi ci faremo a vedere se il partito antirivoluzionario abbia avuto mezzo od ingegno di giovare di sue favorevoli circostanze, ed apprenderemo, da' suoi mal riusciti sforzi in Piemonte, come un governo anche tradito, minacciato, travagliato da tutte parti, sia difficile ad abbattersi, quando per liberalità di principii, ed intemerata condotta sia forte della stima dei popoli.

In Savoia dopo la partenza del reggimento Alessandria, riuscì agevole al conte di Andezeno effettuare la controrivoluzione. I cacciatori di Savoia sotto il comando del cav. De-la-Flechère, unica

truppa rimasta a Chambéry, erano a lui fidi intieramente, ed i Savoiarci, benchè tutti, ad eccezione dei nobili, di libertà amantissimi, non aveano creduto il momento abbastanza opportuno a dichiararsi per una causa che vedeano ridotta a sì mal partito in Piemonte, persuasi d'altronde che appena risorta oltre Alpe la libertà, i Piemontesi non avrebbero tardato a tender loro nuovamante le braccia ¹.

Il cav. Annibale da Saluzzo, governatore di Nizza, fu più cauto a spiegarsi contro il sistema costituzionale, e ben lungi dall'imitare la foga del governatore di Genova nel render pubblica la dichiarazione di Carlo Felice, egli aspettò a farlo quando l'opinione pubblica seppe depressa dalle sciagure di Napoli; licenziata allora la guardia nazionale di cui era venuto in sospetto, teneasi sempre in pronto il reggimento cacciatori-guardie che formavano l'unica sua forza, e quando il conte Della-Torre lo richiese di far marciare quel reggimento in Piemonte a sostegno di sue operazioni, egli vi si rifiutò adducendo in iscusà la sicurezza del re Vittorio Emanuele ². Il cav. di Saluzzo d'altronde, conoscendo perfettamente le condizioni e lo spirito del Piemonte, ben ravvisava come l'unico mezzo di troncàre la rivoluzione fosse il soccorso dello straniero; ogni altro sforzo riputava inutile, e non mancò di scriverlo allo stesso

¹ Il ministro di guerra calcolava talmente sulle disposizioni della nazione savoiarda a dichiararsi per la libertà in un momento propizio, che non esitò a rimandare in Savoia il reggimento di quel nome, ridotto a 300 uomini (Vedi Doc. U.)

² Vittorio Emanuele, in mezzo ai suoi sudditi, era sicuro dovunque, ma bisognava pur trovare una ragione che non ammettesse replica.

conte Della-Torre in un suo dispaccio, che intereettato, cadde in mano delle autorità costituzionali.

Il cav. di San Severino governatore di Cuneo grandi cose ravvolgeva in mente; egli meditava farsi centro alla congiunzione di Nizza con Novara, spedire al conte Della-Torre il contingente della brigata Cuneo che si allestiva in Mondovì, e disporsi colle sue forze ad agire di concerto con esso lui nel moto che l'armata di Novara volea tentare sopra Torino. Secondavalo con ogni mezzo il cav. Morra, comandante dei carabinieri reali, ardentissimo partigiano dell'assoluta monarchia: ma tutti i loro successi si limitarono a poter pubblicare in quasi tutte le città della divisione la protesta di Carlo Felice. Imperocchè il deposito de' cavalleggieri di Savoia, in guarnigione a Savigliano, mise a sua testa un ardentissimo patriotta, il giovine conte Pavia; i soldati della brigata Cuneo in gran parte si ritirarono a loro case, ed i rimasti ubbidirono agli ordini del ministro della guerra, e quindi il cav. di San Severino vedendo la sua autorità destituita d'ogni appoggio si ridusse da solo a Novara.

Ed in tal modo, per la mancata cooperazione dei governatori di Nizza e Cuneo, fallirono al conte Della-Torre le speranze di bastare colle sole sue forze alla controrivoluzione, e gli si palesarono invece tutte le difficoltà alle quali andava incontro, ma a scompigliare interamente il suo piano furono l'arrivo in Torino della brigata Alessandria, e l'avvenimento del 4° di aprile in ispecie che gli tolse ogni via di trar partito da sue segrete intelligenze colla cittadella.

Già mi venne fatto di accennare come la situazione del governo costituzionale fosse malferma e perigliosa in seno della stessa capitale. Il ministro di guerra era informato che i carabinieri, inosservanti della parola per essi data dal capo loro, di non immischiarsi se non se dell'interno servizio di polizia ¹, agivano continuamente in senso reazionario e mantenevansi in corrispondenza col conte Della-Torre. Niuno impediva che, spingendo più oltre loro tracotanza, non s'impadronissero dei ministri, dei più cospicui membri della giunta e del tesoro ². Ardire, ed una sola notte, a loro bastavano. Il ministro di guerra, costretto a soffrire assai tempo un tale stato di cose, s'avvisò di porvi finalmente riparo col giungere del reggimento Alessandria ³, ed inviò incontante la dimissione al colonnello dei carabinieri e a due altri ufficiali superiori. Il reggimento

¹ Il colonnello Cavasanti avea di ciò impegnato sua parola col marchese di Roddi cav. dell'Ordine dell'Annunziata, comandante in capo la guardia nazionale di Torino, per far cessare le inquietudini che la guarnigione della cittadella avea, a ragione, concepito sul conto dei carabinieri.

² M. de Beauchamp parla di un tentativo fatto per rapire il tesoro reale nella notte dal 30 al 31 marzo. Ma da chi partiva questo tentativo? È ciò appunto che M. de Beauchamp non dice. Ecco il fatto: si sparge improvvisamente la voce che i carabinieri reali voleano sottrarre il pubblico tesoro. La guardia nazionale accorre, i cittadini s'armano in folla, e circondano la tesoreria delle finanze. Infatti un forte distaccamento di carabinieri non tardò molto ad arrivare; non so quali fossero loro intenzioni, ma egli è certo che se cattive, furono sventate dalla vigilanza e dalla attività degli abitanti della capitale.

³ Questo reggimento era partito da Chambéry sotto gli ordini del colonnello Righini. In marcia avendo costui destato gravi sospetti, il reggimento prese le armi e lo arrestò ponendo a sua testa Paccherotti e Ceppi, due intrepidi ufficiali, e leali patrioti.

Alessandria ebbe nel tempo stesso ordine di occupare la piazza di S. Carlo, per potervi di quivi sorvegliare nei loro movimenti i carabinieri, de' quali si trovava non a molta distanza la caserma. Questi ultimi si allarmarono di tali misure e due compagnie a cavallo partirono al momento dirigendosi verso porta Po, mentre alcuni rimasti addietro scorrevano le strade colla sciabola sguainata. In quel momento di crisi il reggimento Alessandria, per meglio garantire la pubblica tranquillità, si recò sulla piazza del Castello e vi si dispose in quadrato. La piazza era gremita di popolo, il sole volgeva al tramonto: e fu allora che un distaccamento di carabinieri gridando: *viva la costituzione*, e correndo a briglia sciolta sul reggimento Alessandria fu respinto a mezzo da colpi di fucile. L'intenzione di quei carabinieri rimase equivoca, ma che quel loro grido altro non fosse se non se uno stratagemma, da cui ben fece il reggimento Alessandria a non lasciarsi gabbare ¹, lo dimostra l'essersi i carabinieri del partito costituzionale, in numero di cento venti all'incirca rimasti tranquilli alle loro stanze mentre coloro che sfuggirono al fuoco del quadrato raggiunsero a Porta Po le compagnie antirivoluzionarie, colle quali presero a precipizio la strada di Novara. Codesto sgraziato accidente costò la vita a parecchi militari ed a più cittadini; una palla colse una femmina alla finestra di un quarto piano, vittima della premura che si diedero gli ufficiali di levare in alto colle loro spade

¹ Il reggimento Alessandria doveva però astenersi da far fuoco, bastava incrociare le baionette.

le canne dei fucili nel momento che partivano i colpi, per salvare la vita de' circostanti affollati.

Col fatto del primo giorno di aprile, si accrebbe di circa 150 a 200 cavalli l'armata del conte Della-Torre, ma non minore vantaggio ne ritrasse il governo costituzionale, non essendogli ormai più impedito di organizzare il corpo dei carabinieri in modo di assicurarsene l'obbedienza e di reprimere legalmente i moti del partito reazionario.

Questo partito, che come già si è osservato, non avea nemmeno avuto la forza di opporsi al semplice ascendente del governo liberale, sprovvisto di ogni mezzo di azione, avea nondimeno di soppiatto arrecato gran danno alla causa costituzionale, collo spargere la costernazione nel popolo e col cercar di sedurre e demoralizzare i giovani contingenti delle brigate, che in numero di circa trentamila e quasi tutti ammaestrati, formavano il nerbo dell'armata piemontese. E mentre già raccolti ai depositi, venivano per sollecita cura del ministro ordinati in battaglioni provvisorii, ed affidatone il comando ad esperti e fidi ufficiali, spediti in Alessandria, moltissimi sbandandosi durante la marcia, armati com'erano ritornarono a' loro paesi. Fu quello un istante fatale in cui i nostri nemici dovettero applaudirsi dell'opera loro, favorita d'altronde dalla dolorosa circostanza in cui trovavansi quei disgraziati giovani di dover accorrere sotto la bandiera della guerra civile, mentre l'armata in due fazioni divisa, l'una in Novara e l'altra in Alessandria sapevano. Bastava tale idea a farli inorridire.

La giunta mostrossi infaticabilmente operosa del bene del governo, e sue principali cure rivolse a preservarci dai mali dell'anarchia, che già appariva alle porte di ciascuna città del Piemonte ¹, nè di ciò abbiamo a far le meraviglie dopo le narrate vicissitudini. Il suo decreto del 28 marzo con cui regolavansi le attribuzioni ed il potere straordinario dei capi-politici produsse ottimi effetti ². Ammirabile si è soprattutto il proemio per l'esattezza e la dignità

¹ L'anarchia battè alle porte ma non le furono aperte. Il pericolo era grave certamente, ma gli amici di libertà seppero scansarlo colla loro condotta. Quei circoli di forsennati adunque, quelle dichiarazioni incendiarie, quella plebe feroce di cui parla M. de Beauchamp, e l'autore dei *Trente jours* dov'erano? che facevano? Ove sono gli arresti, i saccheggi, i disordini, le vessazioni commesse, e tollerate dal governo costituzionale? Ad un governo che si vedeva alla vigilia di sua caduta, ove non fosse stato un governo sinceramente liberale, sarebbe bastato un giorno solo di forza per consumare sue vendette. Un disordine soltanto ebbe luogo in Torino: furono sforzate di notte tempo le porte di una casa di correzione poco distante dalla città per cui poté fuggire una parte delle femmine che vi stavano rinchiusse. — L'autore dei *Trente jours* aggiunge che sessanta di esse furono condotte e trattate in cittadella *pour les plaisirs de ses défenseurs*. Mi spiace dover chiamare l'attenzione del lettore su di tale argomento, ma quando vien raccontato un fatto odioso che non sussiste, bisogna pure che mi sia lecito rispondere: Voi l'avete inventato.

² La maggior parte dei capi politici spiegò molta attività ed una saggia energia. Le loro funzioni non durarono che pochi giorni, e la pubblica cosa già si risentiva di loro vantaggiosa influenza: e sono questi quelli uomini che M. de Beauchamp assomiglia *aux proconsuls conventionnels*, infame calunnia, che non ha fondamento alcuno, e di cui non si può trovar la ragione se non se in quel cieco livore per la libertà, e pei suoi partigiani nudrito dall'autore. Duolmi non poter far menzione di tutti i capi politici che si resero benemeriti della patria; mi è però lecito di citare i nomi di Ratazzi, Trompeo, Marochetti, Prina, Cagnardi, Vismara, ed il compagno dell'intrepido Ferrero, Pietro Fecchini.

colle quali vi sono compendiate gli avvenimenti della rivoluzione ed esposte le condizioni dello Stato. Soggetto di profonda ed animata discussione riuscì per così dire lo specchio de' principii e dello spirito ond' era animata la maggioranza della giunta*.

La giunta preparava di notabili miglioramenti nelle leggi e nell'interna amministrazione. Dalpozzo, la cui attività erasi in quei procellosi giorni prodigiosamente spiegata, avea presentato importanti progetti, n'era stata riconosciuta la utilità, ma sebbene la giunta fosse bramosa di riformare o migliorare gli ordinamenti dello Stato in senso dei principii di costituzionale libertà, pur volle astenersi da qualunque mutamento che, rapido troppo, potesse originare disordini.

Ma a porla in assai scabrosa posizione sopraggiunsero gli atti della commissione di governo formata in Genova dopo la giornata del 25 marzo, la quale, costretta dalle concitate domande del popolo, avea dovuto diminuire d'una metà il prezzo del sale e qualche altro dazio d'entrata, di cospicuo emolumento per lo Stato. La giunta di Torino non poteva sanzionare quei provvedimenti senza causare un vuoto considerevole nelle finanze; imperocchè la diminuzione del prezzo del sale fatta per Genova bisognava di necessità estenderla a tutto il Piemonte; quindi ella adottò l'espedito di decretare la diminuzione d'un quarto sulla vendita generale del sale

* Ci spiace assaissimo non poter inserire, assieme agli altri decreti, relativi alla istituzione dei capi politici, questo che molto ci stava a cuore; ma le ricerche per averlo furono vane (Vedi Doc. V. X.).

e di rivocare nelle altre parti gli atti della commissione. Nè con minore saggezza diportossi verso la giunta provvisoria di Alessandria, cui essendo pur forza disciogliere onde concentrare in un solo governo le diverse provincie del Piemonte, ne riconobbe e consacrò il diritto alla riconoscenza nazionale.

Non frappose ritardo alla libertà della stampa, ma gli autori, editori e stampatori furono con suo decreto del 29 marzo dichiarati responsabili.

L'esercizio della religione dello Stato e suoi ministri furono oggetto di costante protezione della giunta, ma lo richiedevano gli stessi principii degli autori della rivoluzione, l'amore del popolo e la condotta del clero piemontese, che non solo a libertà non avverso, ma immedesimato cogli interessi della nazione, mostrò dividerne i desiderii e le speranze ¹.

¹ Mi rincresce non poter trascrivere qui le pastorali dei Vescovi di Asti* e Vigevano, che ricordano le avventurate epoche della storia d'Italia, quando i capi della Chiesa erano i primi difensori delle franchigie dei popoli.

* Parlando di questo Vescovo l'esimio deputato Brofferio nel suo rapporto sulla scandalosa pratica dell'odierno vescovo d'Asti, presentato alla Camera nella seduta del 7 settembre 1849 (volendo recare un esempio del come il governo d'allora avesse saputo percuoterlo senza darsi tanta soggezione di Roma perchè contrario a sue mire) ne fa sapere:

« Nel 1821 era in Asti un santo vescovo, Antonino Faa, il quale, « promulgata in Piemonte la costituzione, dettava una pastorale per « invitare i fedeli della sua diocesi all'osservanza delle leggi costituzionali, e di città in città, di villaggio in villaggio le parole del « buon vescovo suonarono su tutti i labbri, vibrarono in tutti i cuori.

« Tornava il governo assoluto e non si aveva ribrezzo di far arrestare il vescovo d'Asti e chiuderlo per tre mesi in un convento di « cappuccini, d'onde non poté ricuperare la libertà, che a condizione « di fare una pubblica ritrattazione; e la fece: ma tanto n'ebbe il « cuore angosciato che poco stante venne in fin di vita. »

Tanto senno di governo nella giunta però non fece obliare agli accorti cittadini com' ella dopo la partenza del reggente più non si fosse mantenuta sul retto sentiero costituzionale, mentre non v'era stato luogo starsi dubbiosi su ciò che restava ad operare: dichiarando sforzata l'apparente volontà del re Carlo Felice, creare nuova reggenza, radunare le assemblee elettorali, ecco quanto spettava alla giunta; ma la maggior parte de' suoi membri, impauriti in sulle prime dalle angustie nelle quali eransi trovati, sedotti poscia dalla lusinga di ottenere una pace, non aveano osato decidersi a coraggiose misure. Una così falsa posizione era osservata con rammarico dal ministro della guerra, il quale credeva non fosse conveniente perseverarvi sino all'esito delle trattative che procedevano intanto senza speranza alcuna di successo. Il pensiero di trarnela con un colpo di Stato gli balenò in mente e dopo l'arrivo del reggimento Alessandria trovandosi in certo modo dittatore di Torino ¹ non gli sarebbe stato dif-

¹ M. de Beauchamp pretende che la restaurazione dell' autorità reale fosse accompagnata in Torino da diversi sintomi, e che la maggior parte del popolo non si trattenesse dall'esternare la sua avversione alle autorità rivoluzionarie; ed in qual epoca? Precisamente a' primi giorni di aprile, in quel momento appunto in cui il governo costituzionale erasi maggiormente afforzato nella capitale, in quel momento in cui avea acquistato tanto potere di far pesare sui cittadini quel giogo di piombo di cui parla M. de Beauchamp in altro passo di sua storia. Bisogna convenire che la condotta da questo attribuita al governo costituzionale sarebbe assai bizzarra: quando questo partito non era quasi sicuro nella città ove risiedeva, allora secondo lui spargeva il terrore, minacciava la vita di chiunque osasse esternare opinioni realiste (pag. 117 dell'opera di M. Beauchamp), divenuto poi forte, lasciava invece che questa opinione si manifestasse (pag. 129).

ficile costringere la giunta alle suaccennate determinazioni costituzionali. Nè Santarosa era uomo da trasandare per umani rispetti ciò che giusto ed utile al suo paese ravvisasse; ma credo che si astenesse dal farlo, sia pel timore di scemare con atti violenti al governo costituzionale l'opinione pubblica la quale scorgeva nella giunta un'autorità legalmente costituita, sia per la fiducia di ricondurre, prosperando gli eventi, la giunta stessa in sulla diritta via.

L'unico mezzo che a noi restava di migliorar nostre sorti, era un tentativo contro Novara; ma prima di parlarne credo indispensabile un breve ragguaglio sulle forze d'entrambe le parti.

Il conte Della-Torre avea sotto ai suoi ordini in Novara 10 battaglioni e 16 squadroni, senza contarvi 120 guardie del corpo, un numeroso distacco di carabinieri a cavallo, diverse batterie d'artiglieria e qualche centinaia di contingenti del reggimento Monferrato, le quali forze tutte si potrebbero far ascendere dai 7 ad 8 mila uomini.

Egli poteva anche valersi in caso di bisogno delle forze che erano in Savoia sotto il conte di Andezeno.

M. de Beauchamp riporta anche, in aria di trionfo, un fatto che, a suo credere, prova ad evidenza come il popolo di Torino si dimostrasse realista in onta del governo costituzionale: « il 6 aprile, die' egli, gli abitanti illuminarono le loro case per festeggiare l'anniversario della nascita del re Carlo Felice. La giunta non solo non ne avea dato l'ordine, ma non avea nemmeno potuto prevedere questo spontaneo sfogo di veri sentimenti nazionali. » E tutto questo sta molto bene, M. de Beauchamp, ma v'ha una semplicissima osservazione a farvi, ed è che la giunta con suo proclama del 9 aprile, segnato Marentini, e controsegnato Dalpozzo, invitò i cittadini a celebrare l'anniversario del re (Vedi Doc. Y.)

I forti di Fenestrelle erano governati da un ufficiale del partito contro rivoluzionario, sicuro della guarnigione.

Le forze del governo costituzionale consistevano di 9 battaglioni, 20 squadroni e due batterie d'artiglieria ad Alessandria e Voghera, formanti a un dipresso 6 mila uomini; 4 battaglioni in isquadroni di cavalleggieri, 150 carabinieri, un reggimento d'artiglieria a Torino che fra tutti si potrebbero valutare tre mila seicento uomini. E due mila era la guarnigione di Genova.

Stavano inoltre a sua disposizione due battaglioni di cacciatori dipendenti dall'armata di Novara, dei quali l'uno a Novi e l'altro a Voghera; ma non peranco del tutto organizzati nel personale, non vi si poteva contare gran fatto.

Avevamo inoltre ai differenti depositi, tranne a quello di Savoia, una certa quantità di soldati non trascinati dall'esempio generale alla diserzione, o ritornati a' loro posti; e di questi ultimi cresceva ogni giorno il numero per la felice influenza esercitata dai capi politici delle provincie ¹.

Un tal cenno, benchè rapido, basta a far conoscere come noi ci trovassimo in effetto inferiori di forze, avendo due cittadelle e la piazza di Genova a presidiare, la frontiera di Piacenza ad osservare, e le guarnigioni di Nizza e Savoia nemiche. Cionon-

¹ Bisogna ritenere che il governo costituzionale non era riuscito ad assicurare ed estendere l'esercizio di suo potere e la sua influenza che dopo il 4 di aprile, quando cioè ebbe sottomessi e ridotti all'ubbidienza i reali carabinieri.

dimeno credette il governo dever tentare la fortuna avventurando una marcia su Novara. Ed invero la nostra posizione era penosa, violenta, e bisognava anzi tutto sortirne, se si voleva ottenere una pace onorevole. Che dov' anco questa ci fosse stata negata, fra tante disavventure un ultimo raggio di speranza spuntava: le truppe di Novara e di Alessandria avrebbero potuto fraternamente abbracciarsi, e strette sotto di una sola bandiera varcare il Ticino, piombar sul nemico. Ad ogni passo avrebbero incontrato un alleato, ed una novella armata si sarebbe ingrossata a lor spalle. Forse chi sa che Napoli, a nostra audace mossa, non avesse mostrato a ricordarsi del 1282; forse l'Italia avrebbe stordito l'universo col sublime attentato di una invitta guerra nazionale.

Che se a taluno sembrasse sconveniente la nostra spedizione di Novara, avuto riguardo alle trattative di pace intavolate col conte di Mocenigo, osserverò primieramente che appunto da un successo dell'una potea dipendere la miglior riuscita delle altre, perchè così facendo soltanto n'era dato aspirare a condizioni le quali ci mettessero al coperto dalle vendette dell'inasprita monarchia; risponderò in secondo luogo che la giunta non erasi altrimenti obbligata ad arrestare sue operazioni militari, e finalmente, ciò che non ammette replica, essere stato il conte Della Torre primo a riprendere sue ostili viste contro la capitale. Infatti, passata la Sesia, fissato il quartier generale a Vercelli ¹ spingeva di là sue colonne sulla

¹ Fu quivi ch' ebbe luogo una conferenza fra San Michele, Lisio e il conte Della-Torre: l'esito fu quale poteva attendersi nullo. Il conte

gran strada di Torino, e già la sua avanguardia non era distante da noi che sole otto leghe. Ecco come egli si disponeva da canto suo ad appoggiare le trattative del conte Mocenigo, ed ecco anche in qual modo si resero necessari i movimenti dei costituzionali.

Il colonnello Regis ¹ militare coperto di gloriose cicatrici, risplendente per valore, e più schivo che cupido mostratosi fin allora dei gradi supremi, ebbe ordine di assumere il comando del corpo costituzionale che si metteva in marcia. In quel punto così a lui scriveva il ministro della guerra: « presentatevi ai soldati di Novara colle armi al braccio: subite senza rispondervi il primo lor fuoco. Dessi possono dimenticare per un istante che siete loro fratelli, ma se ne avvedranno ben tosto al vostro atteggiamento; ad ogni modo però, il segnale della guerra fraterna non sarà stato dato dai soldati della libertà. »

Arrivo alfine alla funesta giornata di Novara! giornata che ogni piemontese vorrebbe cancellata dai patrii annali, giornata in cui fu sommo cordoglio alla patria e il panico terrore dei giovani soldati della costituzione e la rea esitanza di que' di Novara.

Della-Torre esigea che il partito costituzionale si sottomettesse a discrezione, e questa conferenza non servi ad altro se non se a far svanire del tutto la speranza che restava ancora di poter conchiudere la pace, col mezzo del conte di Mocenigo.

¹ Regis era colonnello del reggimento Savoia, e non raggiunse il suo fratello d'armi, Ansaldi, nella cittadella di Alessandria che dopo la partenza del governatore da quella città. I militari tutti apprezzarono in Regis l'uffiziale più esperto dell'armata, ed i liberali non ebbero mai il miglior cittadino.

La condotta di questi ultimi, e le irreparabili conseguenze che ne derivarono, furono nuova conferma di antico assioma dei nostri padri: — dovere ogni ottimo cittadino, nelle civili discordie, abbracciare ad ogni costo ed animosamente un partito. —

S'era intenzione dell'armata di Novara non scostarsi da principii di una passiva ubbidienza e soggiogare al potere regio una fazione colpevole a' suoi sguardi, essa doveva coraggiosamente attaccarla e prevenire in certo modo con manifestarne il desiderio, la risoluzione del capo. Soldati di Novara! una fazione, come la si dipingeva a voi, condannata dal senno della nazione, abbandonata dal popolo, qual riguardo poteva ella meritare? Qual timore incutervi? Egli è calpestandola che vi sareste acquistata una specie di gloria agli occhi dell'uno dei partiti che dividevano l'Europa, egli è in tal modo che avreste restituito la pace al vostro paese. Ma voi rabbrividiste alla idea di guerra civile? Oh sì! lagrimevole caso è senza dubbio la guerra civile, ma assai men duro dello intromettersi lo straniero nelle cose nostre, di quello intervento che sfiora il carattere nazionale, minaccia se pure non istermina l'indipendenza di un paese, colpisce, in un detto, la vita della nazione ne' suoi primi elementi, la forza e l'onore. Soldati di Novara, che avete a rispondere? Parlate voi loro generale, ve l'impongo, parlate: dite perchè con forze superiori di gran lunga d'artiglieria, maggiori di fanti, eguali all'incirca di cavalleria, all'avvicinarsi della truppa costituzionale, di questa truppa da voi riguardata come banda di ribelli, riprovata dall'opinione

nazionale, avvece di sgombrare Vercelli * non siete piombato come folgore su di essa? Eppure vi si teneva abile generale, ed era a fianco vostro Giffenga: perchè titubare, perchè, lo ripeto, abbandonare Vercelli all'appressarsi di quei faziosi, correre a rinchiudervi in Novara, e poscia Conte Della-Torre, i Piemontesi vi stimavano, vi amavano fors'anco; ma foste voi che ci avete menato in casa gli Austriaci, voi! Conte Della-Torre, noi e i figli nostri non l'oblieremo giammai **!

Ma il conte Della-Torre potrebbe oppormi ch'egli non era abbastanza sicuro delle sue truppe, che gli animi dei cittadini mal disposti a suo riguardo non gli permettevano di allontanarsi da Novara senza lasciarvi una forte guarnigione, che si trovava avere sul fianco di sua base d'operazione la Lomellina, questo paese ardente e generoso Basta, generale, non proseguite, vostra sola base d'operazione era un corpo di Austriaci, noi lo sappiamo, ce l'avete provato.

Egli è ben vero che l'armata di Novara avea mostrato ribrezzo a battersi con noi, ella non poteva ignorare che i soldati della patria erano quelli che combattevano per la sua libertà, che le speranze

* „ . . . Nel dì 6 corrente (aprile) il quartier generale dell'armata reale ch'erasi due giorni prima trasferito in Vercelli, ritornò a Novara, e Vercelli fu occupata dai rivoltosi verso le ore 3 pomeridiane dello stesso giorno. » *Relazione ufficiale del conte Della-Torre inserita nella Gazzetta Piemontese.*

** Valgano a compensarlo, la gran croce dell'ordine di S. Leopoldo, e l'ordine di S. Alessandro Newsky in diamanti, che gli spedirono da Laybach l'imperatore d'Austria, e l'altro di Russia, accompagnate dai rispettivi ed affettuosi autografi!!

della casa di Savoia stavano sospese alle nostre insegne : ben lo sapeva la sua maggioranza. Ma come dunque avrebbe potuto con franchezza ed ardore sostenere la causa dell' assolutismo ? Ma perchè non attenersi allora ad altro partito ? Non era necessario venire a noi , sarebbe bastato protestare altamente che dessa riguardava il soccorso dell' Austria come una calamità nazionale ; quei comandanti , quella folla d' uffiziali che nutrivano in petto sensi di patrio onore avrebbero dovuto, interpreti fedeli del cuore dei soldati, dire al capo loro : — Generale, uniamoci a' nostri camerata di Alessandria ; poscia difenderemo o passeremo insieme il Ticino. — Dessi avrebbero trovato i costituzionali pronti a tutti quei maggiori sacrificii che volessero impor loro dei leali concittadini, degli amati fratelli. Uniti, i Piemontesi, o avrebbero ottenuto una pace onorevole , o si sarebbero fra 24 ore trovati a Milano ; Carlo Felice non sarebbe ora il più schiavo dei principi , ed il Piemontese il più infelice dei popoli !

Io mi figuro l' avvilitamento di tanti prodi Piemontesi trovatisi in Novara all' arrivo degli Austriaci, mi sembra vederli a strapparsi gli spallini , infrangere le spade , li sento a maledire cento volte la propria debolezza che li tenne in quel tristo partito di mezzo tanto facile ad abbracciarsi e tanto difficile ad abbandonare. Ma che dico ? Gli stessi uffiziali, fanatici nemici della costituzione , non fu senza amaro disgusto che si videro a lato gli Austriaci. Avrebbero preferito esser soli a combatterci , ed io ne so loro buon grado.

Ei fu a colpi di cannone che venne accolta l'armata costituzionale, dalle mura di Novara, mentre disponevasi a sfilarvi sotto tranquillamente, collo scopo soltanto di offrire a' suoi compagni d'arme l'occasione di un ravvicinamento morale e politico ¹. Quali scene commoventi a questo punto non offre l'istoria! Un'epoca di gloria immortale sorgeva allor per Novara, ma coloro che aveano invitato il barbaro a calpestare la nostra terra non potevano gustare le dolcezze di una nazionale riconciliazione.

Farò a meno di raccontare gli avvenimenti di quella giornata: un esatto e fedele ragguaglio ne venne pubblicato sugli ultimi giorni di aprile, ed io lo trascriverò qui per intiero, aggiungendovi soltanto quelle note necessarie a maggiore schiarimento, ed a stabilire fatti che i nostri nemici descrissero alterandone la sostanza. Quanto alle ingiurie che dessi ei avventano contro, io non degno rispondervi, e lascio a loro esclusivamente questo mezzo di persuasione.

¹ Era questa l'unica speranza che restasse al Piemonte, ed è in tal modo spiegata la marcia su Novara intrapresa dal governo costituzionale, il quale tentava di togliere ogni ostacolo alla ricongiunzione dei due partiti, e soprattutto non lasciare ai capi controrivoluzionarii ragioni, o meglio pretesti di aizzare contro noi l'armata di Novara. Ed ecco infatti costretti questi capi ad implorare soccorso dallo straniero ed a dichiarare solennemente la loro impotenza.

RAGGUAGLIO

Del fatto d'armi avvenuto l'otto di aprile fra le truppe costituzionali piemontesi ed i corpi austro-piemontesi comandati dai generali Bubna e Della-Torre.

« Il conte Della-Torre avea stabilito in Novara la fucina della contro-rivoluzione, e ragunati quivi 5 mila e più uomini, provvisto di numerose artiglierie, pretendeva di agire a nome dell'autorità legittima, e dietro gli ordini di Carlo Felice, ordini che l'armata costituzionale avea dichiarato non riconoscere, perchè emanati da un re che non era libero, da un re che si trovava in mano dell'Austria contro cui appunto eransi i Piemontesi levati in arme. Frattanto le intelligence tra Novara ed il governo austriaco divenivano di giorno in giorno più frequenti e manifeste.

Il 4 aprile finalmente il generale Della-Torre si pose in marcia per recarsi a Torino a deporvi la giunta, e ristabilirvi l'antica forma di governo.

Ad opporsi al movimento del conte Della-Torre furono prontamente concentrate in Casale tutte le truppe costituzionali che si trovavano disponibili tra Voghera ed Alessandria.

Queste forze erano però assai scarse, ed inferiori a quelle di Novara, avvegnachè da qualche tempo il governo costituzionale incontrasse le più grandi difficoltà a far raccolta di truppe, mentre gli animi deboli erano avviliti per la catastrofe di Napoli, ed

il partito reazionario, cogliendo abilmente quel destro, non avea cessato dal subornare con ogni modo uffiziali e soldati.

Nel giorno 5 di aprile il colonnello Regis tolse il comando in capo del corpo destinato ad arrestare le mosse del conte Della-Torre. Un tal corpo componevasi nel modo seguente :

		Infant.	Cavall.
Divisione del colonnello SAN MARSANO	{	2 Battagl. del regg. Monferrato.	900
		1 Battagl. del regg. Saluzzo. . . .	450
		4 Comp. della legion reale leggera.	250
		Dragoni della regina.	300
		Cavalleggieri del re.	350
Divisione del colonnello SAN MICHELE	{	1 Battaglione del reggim. Saluzzo.	400
		3 Compagnie del reggim. Genova.	300
		1 Batt. dei cannonieri di Marina.	450
		Dragoni del re.	270
		Cavalleggieri di Piemonte. . . .	160
		Totale	2750. 1080

Artiglieria comandata dal

maggiore COLLEGNO. . N. 4 pezzi da 8.
 „ 2 obici da 32.

—
 In tutto bocche da fuoco 6.

La sera del 5 avendo il colonnello San Michele spinto una ricognizione sulla gran strada di Vercelli lungo la sponda sinistra del Po, si apprese che il conte Della-Torre avea dei picchetti verso Stroppiana, e che sulla strada di Torino si stendeva sino a S. Germano.

Il giorno 6 alle ore 10 del mattino il colonnello Regis fece avanzare il suo corpo diviso in due co-

lonne nella direzione di Vercelli, movendo la division San Michele a sinistra per Riva, e quella di S. Marsano per la gran strada. All'accostarsi delle truppe costituzionali, il generale Della-Torre abbandonò Vercelli, ordinando una ritirata generale al di là della Sesia di cui occupò il ponte.

Erano alle porte di Vercelli, quando il generale Bellotti ¹ presentandosi agli avamposti costituzionali

¹ M. de Beauchamp assicura risultare da parecchie relazioni che il generale Bellotti passò dalla parte degli Austriaci all'affare di Novara. Non possono esistere relazioni dalle quali apparisca un fatto così lontano dal vero. Erano dieci e più giorni che il generale Bellotti riceveva ordini dal conte Della-Torre, quando l'armata costituzionale si mosse prima contro Vercelli, e poi contro Novara. M. de Beauchamp assevera anche che il partito costituzionale accusava il generale Giffenga e Chiavenna d'averlo tradito all'attacco di Novara. Si vede che questo scrittore fu molto male informato. Non mi è dato render giustizia a tutti, ma non tralascierò certo di correggere un errore in pregiudizio di un uomo che pure ne fece assai male. Il partito costituzionale sapeva che Giffenga erasi unito al conte Della-Torre, dopo la partenza del principe di Carignano, ma sapeva altresì che Giffenga non era stato incaricato di alcun comando dal governo costituzionale; potea dunque sembrare a' suoi sguardi un ribelle all'autorità legittima, un nemico di libertà, non mai un traditore. Quanto al general Chiavenna noi non potremo parlarne se non che quando M. de Beauchamp ne avrà fatto fare la sua conoscenza.

Poche parole ancora sul generale Giffenga. Chi avrebbe mai sospettato che la sua condotta potesse costargli la disgrazia del re e l'esiglio? Ma quali furono i suoi falli? Prese egli parte alla cospirazione piemontese? Mainò; cercava anzi di allontanarne quelli che credea disposti ad associarvisi. Animò forse il principe di Carignano a procedere francamente nel sentiero della Costituzione? al contrario il suo contegno fu la causa principale della funesta inazione, e poscia dell'abbandono del principe. Adoperò sua influenza a rannodare intorno a lui l'armata piemontese, e a difendere con essa il suolo della patria? Ei si guardò ben bene dal farlo. E quando le truppe costituzionali giungevano sotto Novara, ove si trovava Giffenga? a Novara presso del conte Della-Torre, a fianco degli Austriaci. Che si vuole di più? Se noi

come parlamentario del conte Della-Torre espose che il generale *** nell'intento di addivenire ad un convegno che risparmiasse al paese la guerra civile, desiderava un abboccamento col colonnello Regis ¹ al quale oggetto lo avrebbe atteso sino alle ore 10 della sera al villaggio di Borgo-Verelli. Chiese frattanto si sospendesse il movimento delle truppe costituzionali, e l'ottenne, perchè i capi di queste desideravano vivamente quanto altri un accomodamento che potesse ridondare a profitto della gloria ed indipendenza nazionale.

liberali nelle nostre disavventure riconosciamo in lui il maggiore ostacolo che si frapponesse al conseguimento di libertà in Piemonte, il potere assoluto ben potrebbe prestar piena fede a' nostri detti.

L'esempio di Giffenga prova d'una maniera evidentissima che non basta mantenersi strettamente fedeli alla monarchia assoluta. bisogna indovinarne tutti i secreti, metterne in applicazione tutte le massime, approvarne gli abusi, servirla con zelo, con amore.

Chi non si sente da tanto, e tuttavia non sa decidersi a prender posto nelle file dei difensori di libertà, bisogna che necessariamente e per sempre rinunci alla vita politica.

¹ In una risposta a questo ragguaglio si fa cenno di una lettera scritta dal generale Della-Torre al colonnello Regis, e rimessa a questo dal generale Bellotti, e si dice che essa lettera conteneva copia di un dispaccio del conte Bubna allo stesso conte Della-Torre, nel quale il generale austriaco dichiarava che se i costituzionali avessero continuato ad avanzarsi, egli riguarderebbe la cosa come caso di guerra, e passerebbe il Ticino. Regis non comunicò questo dispaccio agli altri capi costituzionali, e sembra lo giudicasse un agguato tesogli per arrestare la sua marcia. Regis non si poteva persuadere che il conte Della-Torre volesse realmente prevalersi dell'aiuto degli Austriaci, e credeva d'altronde che l'armata di Novara respingerebbe sdegnosa codesti alleati. Non altrimenti potrebbe spiegarsi la condotta del comandante delle truppe costituzionali il quale, a dire il vero, non prese alcuna di quelle precauzioni che la sua esperienza militare gli avrebbe suggerito ove si fosse immaginato di trovare un corpo d'Austriaci a Novara.

Verso sera il colonnello Regis recossi in compagnia del colonnello San Marsano e del conte Lisio al luogo designato, ma il generale *** non si lasciò vedere ¹, e chiestone il generale Faverges che comandava la retroguardia, non seppe dare alcuna spiegazione di una condotta così strana nelle usanze di guerra.

Nel mattino del 7 il colonnello Regis riprese assai tardi il suo movimento, e quando la testa della colonna arrivava al ponte della Sesia, il generale Bellotti comparve nuovamente ad arrestare la marcia dei costituzionali, proponendo una seconda conferenza che avrebbe avuto luogo ad una villa chiamata *la Graziosa* al di là di Cameriano.

E questa pure venne accettata.

Le truppe in una sola colonna precedevano lentamente sulla gran strada di Novara, aspettando di ora in ora i parlamentarii che doveano inviarsi. L'animo franco e nobile del colonnello Regis non gli permetteva di scorgere in quelle trattative simulate un'insidia che l'esito ha ben presto manifestato.

L'intera giornata fu consumata in una marcia di sole quattro ore: si spedivano ufficiali un dopo l'altro a Novara, ma non si otteneva risposta alcuna. Finalmente, verso notte, la speranza di venire a patti

¹ L'autore della risposta di cui ho parlato dice che il generale *** conosceva troppo bene le regole militari per non venire a parlamento con ufficiali *seguiti da loro truppe*. Ma come mai Regis, San Marsano e Lisio potevano penetrare in Borgo-Vercelli *seguiti da loro truppe* mentre gli avamposti del conte Della-Torre si trovavano ancora sul ponte della Sesia? Sciocca giustificazione d'un modo di procedere inescusabile.

disparve: le colonne austriache arrivavano alle porte di Novara.

Non era intenzione dei costituzionali assalire Novara, sibbene assediare per torle ogni comunicazione da una parte collo straniero, e dall'altra col l'interno, ove col mezzo di numerosi agenti, il partito reazionario metteva continuamente inciampialle misure di difesa per la patria che venivano adottate dal governo costituzionale; erano inoltre fatti certi che la maggior parte delle truppe del conte Della-Torre si rifiutava di venir alle mani co'suoi compagni d'armi, e che anzi non vedea l'ora di unirsi a loro.

Nella notte del 7 all'8 la truppa costituzionale accampò in massa sulla riva dell'Agogna a due tiri di cannone dai bastioni di Novara.

Agli albori del giorno marciò innanzi, e mentre i posti avanzati del generale Della-Torre si ritiravano sotto le fortificazioni della città, l'avanguardia sboccava nel piano di Santa Marta; e già erano state date le disposizioni per occupare la Bicocca e S. Martino, quando ad un tratto venne dato avviso di cavalleria che sembrava inoltrarsi a destra e ordinarsi sulla strada di Robbio; non sì tosto una nuvola di cacciatori attaccò il fuoco; erano austriaci diretti da piemontesi contro i loro fratelli: i primi colpi erano partiti dall'armata di Novara, e le truppe costituzionali furono obbligate a rispondervi.

Alta, indescrivibile sorpresa arrecò la presenza dello straniero. I costituzionali aveano ognora considerato impossibile cosa che soldati piemontesi

aprissero le porte dello Stato all'austriaco, persuasi ne bastasse soltanto l'abborrita vista ad unire i partiti in un subito e generoso sdegno, cui nulla avrebbe potuto arrestare; a tal prezzo qualunque sacrificio ¹ sarebbe sembrato ad essi lieve cosa, e n'eran prova la rallentata marcia, gli abboccamenti proposti dai parlamentari del general Della-Torre premurosamente accettati.

Terribile momento pei costituzionali fu quello in cui, svanite le speranze, sbalorditi gli animi dei soldati, ebbero i capi a prevedere d'uno sguardo tutti gli orrori di quella giornata. Tante sventure in una sol volta s'aggravavano sulla causa dell'indipendenza italiana, che non reggeva il cuore de' più intrepidi a misurare freddamente l'abisso in cui stava per precipitare.

Il combattimento divenne ben presto generale: l'armata austro-piemontese era due volte maggiore di forze, la sua posizione di fronte, sostenuta dal fuoco delle grosse artiglierie della città, formidabile; e già coll'ala sinistra sorpassava quella dei costitu-

¹ E qui ci rispondono: « Erano pronti a sacrificare! E che cosa? i nuovi lor gradi? Oh no! La costituzione? Sì, anche la costituzione. » Non sarà lunga la replica. Regis, San Marsano, San Michele erano colonnelli prima della rivoluzione, e colonelli erano l'8 aprile a Novara. Collegno era maggiore prima della rivoluzione, e maggiore l'8 aprile. Lisio avea ricusato il grado di maggiore, ed era rimasto capitano. Non si trattava dunque di sacrificare, o non nuovi gradi, posciacchè si conservavano gli antichi; il vostro sarcasmo è fuor di proposito. Quanto alla costituzione, l'impossibilità di mantenere quella di Spagua era ormai fatta evidente dalla caduta di Napoli, ma però non si sarebbe mai pervenuti ad una ricongiunzione, senza convenire assieme di basi fondamentali della pubblica libertà.

zionali, le batterie fatte uscire da Novara fulminavano questi ultimi.

I momenti erano preziosi: si aveano sicuri avvisi che gli Austriaci aveano anche varcato il Ticino presso Vigevano e che s'incamminavano verso Casale; il colonnello Regis ordinò la ritirata ¹. Cominciata sull'alba del giorno e sotto il fuoco di un nemico tanto superiore, che già minacciava tagliare importantissime comunicazioni, questa ritirata diventava da un momento all'altro più difficile e perigliosa ad eseguirsi da truppe in gran parte scoraggiate e deserte d'ogni speranza.

La natura dei luoghi impediva alla cavalleria di prender parte all'azione, quindi fu adottato il partito di farla sfilar sul di dietro, ed a proteggere il movimento l'infanteria della divisione San Marsano prese posizione sul ponte dell'Agogna. Fu in quel punto medesimo che due sole compagnie di cannonieri di marina in sulla estrema sinistra respinsero vigorosamente un intero battaglione ch'era sortito da Novara, e voltolo in fuga, lo inseguirono sino alle fosse della città.

Appena la cavalleria fu piegata in colonna sulla gran strada di Vercelli, le truppe rimaste a difesa del ponte sull'Agogna cominciarono a ritirarsi in iscaloni. Il primo battaglione del reggimento Monferrato, la compagnia della legion reale leggera di

¹ Forse, malgrado la svantaggiosa posizione, era per noi più conveniente l'attaccare. A reggimenti che si trovano la prima volta in faccia al nemico, ordinando una ritirata, si abbatte lo spirito; un attacco arditto presentava minor danno, e forse qualche speranza di successo.

Ferrero e due pelotoni dei dragoni della regina formavano l'ultima retroguardia.

I perigli di codesta posizione non isfuggirono al nemico, che dai campanili della città potea dominare i movimenti, e veggendo i costituzionali in una sola colonna stretti sopra una sponda di terreno, lunghesso la quale per estesissima fila prolungavansi, raddoppiò il fuoco delle artiglierie e li fece vivamente attaccare alla coda.

Il capitano Ferrero ed il cav. Monzani¹ col primo battaglione Monferrato sostennero valorosamente l'attacco. Un reggimento austriaco di usseri caricò in colonna serrata i due pelotoni dei dragoni della regina che chiudevano la marcia, rovesciati questi dal numero, si precipitarono addosso all'infanteria del reggimento Monferrato e vi causarono un momentaneo disordine; ma non tardò a ripararvi il colonnello San Marsano, e quegli usseri furono ricevuti a tiro di pistola da un fuoco così gagliardo e continuo, che dovettero voltare al galoppo le spalle. Il sottotenente Viasso dei dragoni della regina si diportò da valoroso, ed ebbe il volto tagliato da più colpi di sciabola.

Epperò nella cavalleria trovaronsi delle giovani reclute, nuove alla guerra, che invece di rannodarsi prontamente come gli altri, si diedero a rapida vergognosa fuga.

¹ M. de Beauchamp ne parla come di uno dei principali autori della rivolta. Il cav. Monzani era un bravo ufficiale, un leale cittadino, egli ne die' prova, ma non prese attivamente parte alcuna alla rivoluzione.

Arrivati a tutta corsa alla testa della colonna vi sparsero lo spavento, dicendo ogni cosa perduta, ferito il loro colonnello (marchese San Marsano) e fatto prigioniero assieme ad altri uffiziali; le quali cose narrando ad una lega di distanza dal luogo della pugna, gli animi trepidarono, taluni già dalle arti dei reazionarii guadagnati, gettarono il primo grido d'al-l'arme; ben tosto il terribile *si salvi chi può* fu inteso da ogni parte, e porzione della cavalleria, rotti gli ordini, si disperse in un batter d'occhio, inesorabile alle preghiere, alle minacce dei prodi uffiziali che invano si sforzavano di rattenerla.

L'infanteria apprese l'infausta nuova al suo arrivo a Borgo-Vercelli; fino a quel punto avea mantenuto l'ordine più perfetto e s'era valorosamente battuta; ma veggendo allora la maggior parte della cavalleria che si allontanava, si credette abbandonata e si diè in preda al terrore. Rincesce che il colonnello Regis non abbia fatto caso di un suggerimento che gli venne dato, di prendere, pel momento, una posizione militare dalla parte di Cameriano, operazione da cui non si poteva avere che un ottimo risultato.

Il conte Lisio schierò il reggimento dei cavalleggeri del re sul davanti del villaggio di Borgo-Vercelli e quivi col suo risoluto contegno fece ancor testa al nemico. Ma era facile a quest'ultimo, colla smisurata superiorità di sue forze, agire in più sensi, e già alcune bande de' suoi, guadata in agevoli punti la Sesia, stavano sotto Vercelli: bisognò precipitare la ritirata, ed i soldati giunti a Vercelli nel massimo scompiglio, non ascoltando più la voce de' capi si

dispersero per le campagne, solleciti la maggior parte di rifugiarsi alle loro case.

Il conte Lisio col suo pelotone di retroguardia avea tentato di arrestare il nemico, ma invano; chè circondato egli stesso non fece poco a cavarsegli di mano.

Il capitano Rollando, pervenuto a raccozzare uno squadrone dei dragoni del re, li ricondusse ancor una volta a brillante carica sul davanti del ponte della Sesia; ma tutti codesti sforzi d'individuale valore non valevano ormai ad impedire l'avanzarsi del nemico. Le campagne erano coperte di soldati dispersi. Indarno gli uffiziali si adoperarono nel rimanente della giornata a riordinarli; non appena si era ricomposto un distaccamento, che già come gli altri si sbandava.

Frattanto la comunicazione con Casale era rotta. Le truppe che ancora ordinate restavano, si diressero parte su Crescentino e parte su Chivasso per tentarvi il passaggio del Po.

Ed in tal modo ebbe fine quella funesta e miseranda giornata.

I prodi di qualunque paese, di qualunque partito non insulteranno al valore sventurato. Le truppe costituzionali di Alessandria non cedettero che al numero, e ad un concorso di deplorabili circostanze strano anche in tempi di Rivoluzione. »



Giunta a Torino nella sera dell'otto la notizia della disfatta, affrettossi il ministro della guerra ad ordinare la ritirata prima sopra Alessandria ove sperava

resistere momentaneamente al nemico, e poscia su Genova per tentarvi un'ultima, disperata difesa; ma più tardi, veggendo che San Marsano e Lisio non erano coi loro sforzi pervenuti a ricondurre a Torino se non che deboli avanzi di cavalleria, informato anche che il colonnello Regis più non poteva tener fermo a Casale, in procinto di essere occupata da una colonna di Austriaci, mentre altra colonna minacciava Voghera, Santarosa vide ogni cosa senza riparo perduta.

Radunata la giunta ¹, annunziolle com'egli si disponesse a partir per Genova, onde organizzarvi possibilmente una estrema difesa, e la invitò a seguirvelo dicendo: « è là che ci chiamano i nostri doveri. » Ma nel tempo stesso il ministro della guerra era troppo franco per nasconderle tutta l'estensione de' nostri disastri, e quindi la giunta non seppe risolversi a tal passo, e fu saggio consiglio, come in seguito ebbe a scorgersi dagli eventi.

La giunta prese invece il partito di rassegnare alle autorità municipali la cura del governo (Vedi Doc. Z), ed il ministro della guerra diè loro avviso nel tempo stesso che la cittadella sarebbe stata rimessa ad un battaglione di guardia nazionale. Una numerosa deputazione del corpo decurionale assistette all'ultima seduta della giunta, nella quale le misure atte a man-

¹ Il principe della Cisterna presenziò questa seduta di dolorosa ricordanza. Era appena arrivato da Genova col marchese Prierio. Avendo appreso come il governo costituzionale si sostenesse malgrado i pericoli e le calamità che lo circondavano, ritornarono addietro per consecrarsi a sua difesa: giunsero in un crudele momento, ma non ebbero a pentirsi di aver adempiuto al loro dovere.

tenere l'ordine e la pubblica quiete furono accuratamente concertate fra uomini, che sebbene nelle politiche loro opinioni discordi, pur emulavansi nel volere il bene del paese, e si rendevano vicendevole giustizia della santità di loro intenzioni.

Il tesoro reale, pingue di cospicue somme ad onta delle gravi spese nelle ultime circostanze incontrate, fu rispettato. Il ministro della guerra chiese solo, ed ottenne dalla giunta, una somma di 150,000 franchi, per sopperire alla sussistenza ed alle paghe delle truppe che partivano da Torino per Alessandria e Genova, durante il loro cammino ¹.

¹ Questa misura presa dal ministro della guerra ond' evitare che più battaglioni dovendo traversare gran parte del Piemonte fossero nella loro marcia a carico de' paesi pei quali passavano, ed impedire che nascessero disordini, tanto a temersi in così critiche circostanze, die' luogo ad insigne calunnia ripetuta da molti giornali, e da M. de Beauchamp. Dissero che questi 150 mila franchi furono il prezzo della consegna della cittadella. Io dichiaro qui colla certezza che niuno possa smentirmi: 1. che gli ufficiali ai quali era affidato il comando della cittadella e di sua guarnigione, non fecero difficoltà alcuna all'ordine ricevuto dal ministro della guerra di abbandonare la cittadella, e che non vi apposero condizione di sorta, e 2. che la somma in questione è stata pagata dal tesoriere di guerra al maggiore Enrico, incaricato dal ministro, come sta scritto nella lettera ministeriale diretta all'intendenza generale di guerra, di servirsene per il soldo e la sussistenza delle truppe che doveano partire da Torino, coll'obbligo di renderne conto, e versarne il sopravanzo, qualunque fosse, nelle tesorerie d'Alessandria o di Genova.

Precipitati gli avvenimenti, dispersesi le rimanenti truppe, fu impossibile al maggiore Enrico di seguire puntualmente le istruzioni del ministro, ma nonpertanto non è meno pronto quest'uffiziale a giustificare l'impiego da lui fatto della somma statagli consegnata.

E quindi chiunque si facesse a dire, o ripetere che la cittadella di Torino fu abbandonata alla guardia nazionale a prezzo d'argento od a qualunque altra condizione, direbbe o ripeterebbe una menzogna.

Nella stessa sera degli 8 arrivò in Torino il generale Guglielmo di Vandcourt ¹, accorso fin da Lonsanna ad offrire i suoi servigi al libero governo: spontaneo sacrificio d'animo nobile quanto sventurato! La giunta gli confidò il comando degli avanzi dell'armata; — ci lusingavamo avere almen degli avanzi.

Le truppe costituzionali lasciarono Torino nel mattino del 9 aprile, in numero però di due soli battaglioni, giacchè un battaglione della legion reale leggera, comandato dal colonnello Vercelloni, ricusò di porsi in marcia, e l'artiglieria avendo pure dato a divedere non dissimili intenzioni, rimase. La città di Torino era trista, ma tranquilla. La guardia nazionale entrò nella cittadella a mezzogiorno, in presenza del ministro della guerra che partì per l'ultimo.

Egli prese la strada di Acqui sul timore che quella di Asti ad Alessandria potesse venire da un momento all'altro, come correva voce, occupata dal nemico. San Marsano, Collegno e Lisio con poca mano di cavalleria giunsero poco dopo di lui in Acqui; ove l'annuncio d'un'ultima sventura attendevali. I giovani soldati del reggimento Genova che formavano la guarnigione della cittadella di Alessandria ², spaventati all'idea di aver a sostenere le fa-

¹ Eppure, secondo M. de Beauchamp, fu lui che diresse il movimento de' costituzionali contro Vercelli e Novara. Quel movimento ebbe luogo il 7 aprile, ed il generale Vandcourt in quel giorno si trovava per cammino sul gran San Bernardo. Ma questo non cale, con M. de Beauchamp non bisogna badare a cosiffatte inezie.

² Benchè il cav. Collegno, dopo la giornata di Novara, non sia più ritornato in Alessandria, nondimeno l'autore dei *Trente jours* non dubita di farlo rinchiuso nella cittadella con 80 pezzi di cannone e fa le meraviglie perchè non si sia difeso.

tiche di lungo assedio, eransi sollevati, avean fatto fuoco sui loro uffiziali, e non era stato possibile contenerli che appuntando loro contro due pezzi di cannone. Il comandante erasi determinato ad aprire una porta di soccorso lasciando da quella uscire gli ammutinati. Il forte Ansaldi, cui nulla avea sgomentato, già si disponeva a rinchiudersi nella cittadella con la guardia nazionale, ma la paura e lo sconforto erano universali, pochi volevano sacrificarsi per una causa disperata. Ansaldi si vide costretto a prendere la strada di Genova con quei pochi soldati che fedeli non vollero abbandonarlo.

Questo colpo funesto, e la generale dispersione delle truppe seguita persino di quei pochi corpi che non avean preso parte ai fatti di Novara, fecero risolvere i capi riuniti in Acqui a recarsi direttamente e senza indugio a Genova.

Ma là pure eran mutate le cose, ed i liberali vi avrebbero rinvenuto catene, se i Genovesi veggendosi costretti ad abbandonare la causa della costituzione, non avessero rivolto le generose lor cure ai doveri dell'ospitalità.

Il generale Della-Torre non avea tardato a ragguagliare le autorità di Genova dei fatti dell'otto di aprile, ingiungendo loro di sottomettersi. Genova si arrese. A pensarlo non si può frenare un primo moto di sdegno, ma bisogna esser giusti. Lo stato delle fortificazioni, lo scarso numero di truppe, gli animi mal disposti di alcuni capi, tutto concorrevva a rendere malagevole per i Genovesi una resistenza. Ed in fine da chi sarebbero stati soccorsi? E se ne avrebbe nemmeno avuto il tempo?

Il comando di Genova fu, di consenso della guardia nazionale, rimesso al conte Desgeneys. Le sue virtù rassicuravano i Genovesi, lo credettero grande abbastanza per tutto dimenticare, e credo non s'ingannassero *.

Noi fummo salvi per l'ospitalità dei Genovesi: già lo dissi, e son dolente di non potermi diffondere su tale argomento, di dover soffocare i più teneri sentimenti ¹. Mi sia almeno concesso il dire che il popolo genovese dimostrò un religioso rispetto per la sventura. De' bastimenti eran presti, dei generosi soccorsi furono largiti a coloro dei quali si penetra-

* Desgeneys, di principii assolutista più che liberale, avrebbe però se non amato, servito lealmente e senza il livore dei Della-Torre, dei Revel, degli Andezeno, dei Sanseverino, la costituzione ove si fosse mantenuta; ma la dichiarazione di Carlo Felice ed il modo con cui venne accolta dal reggente non gli lasciarono alcun dubbio sull'impossibilità di una durata, ed egli pensò di mettersi in regola col suo padrone. Ad onta di questo, caduta la libertà, il corpo decurionale e la camera di commercio di Genova plaudendo, al solito, gli eventi, ed adulando il partito che avea trionfato, decretavano e presentavano una magnifica gran croce di S. Maurizio in grossi brillanti ed una spada con impugnatura in oro, superbamente lavorata al Desgeneys, che accettò i doni, ma chiamato un notaio ne dispose immediatamente dell'una a favore dell'ospedale degli incurabili, e dell'altra a favore di quello di Pammatone, riserbandosene l'uso durante sua vita. E fu tratto di nobile disinteresse. Ma l'indirizzo del corpo decurionale in specie è rimarchevole per gli antiliberali principii che vi si scorgono, indegni se reali, codardi se simulati (Vedi Doc. AA.)

¹ La nostra rivoluzione fece sparire del tutto ogni avanzo d'astio e rivalità fra due popoli vicini. Questo vincolo stretto dalla stima reciproca, fortificato da riconoscenza e da comuni sventure, durerà egli eterno, indissolubile? Piemontesi e Genovesi confusero loro lagrime all'udire la morte di Garelli che s'avviò al patibolo intrepido, con una calma e dignità degna di un discendente dei vincitori di Botta, e d'un prode dell'antica armata italiana.

rono i bisogni, a tutto avea pensato la sollecitudine dei Genovesi ¹.

Genova non provò il dolore di vedere gli Austriaci fra sue mura (Vedi Doc. BB), dolore che pur venne risparmiato alla città di Torino, nella quale fece suo ingresso il conte Della-Torre il 10 di aprile.

Il popolo lo accolse freddamente, ed i controrivoluzionarii mal ne dissimularono il loro dispetto. Un tristo presentimento covava nei cuori; ed il popolo non potea a meno di scernere in lui la causa e la rovina della rivoluzione. Torino mostrò poca energia, rimase al di sotto dei tempi egli è vero, ma questa città che per tanti chiari intelletti e per l'ottimo senno di ogni sua classe risplende, non potrà mai senza ribrezzo sentirsi in collo il giogo del dispotismo, ed i suoi voti saran volti in ogni tempo ad ottenere una onesta libertà.

Le truppe austriache occuparono la cittadella di Alessandria e le città di Voghera, Tortona, Casale, Vercelli e Novara (Vedi Doc. CC). Il conte Della-Torre, ad onta di quanto avea operato per la monarchia assoluta, non fu giudicato degno di vendicarne gli oltraggi: tale incarico venne riservato al cav. di Revel conte di Pratolongo nominato dal re suo luogotenente generale negli stati di terraferma (Vedi Doc. DD).

Le sentenze pronunciate in Torino contro la maggior parte dei proscritti piemontesi non li sorpresero

¹ A sentire l'autore dei *Trente jours*, Vittorio Emanuele fece distribuire considerevoli somme ai Piemontesi che s'imbarcarono. Non v'ha più di me chi sia disposto ad apprezzare l'eccellenza di quel cuore, ma questo fatto è assolutamente falso.

punto ¹. Il dispotico governo del Piemonte meno ancora di loro ribellione, come qualificava gli sforzi generosi di chi volea rivendicati al popolo i suoi diritti, avrebbe perdonato il mite esercizio del potere cui nelle menti dei cittadini lunga stagione indelebile starà, contro le calunnie dei nemici di libertà. Ben lo sa quel governo; e sallo pure il proscritto che in questo solo pensiero ritrova un conforto ai suoi dolori ².

Sono finalmente al termine di mia penosa fatica; mi rimane la fiducia di averla fedelmente compiuta, di nulla aver trascurato perchè riuscisse eziandio vantaggiosa. Bisognava provare che i Piemontesi erano stati trascinati alla rivoluzione dagli eccessi di un governo sommamente arbitrario, dalla mancanza di

¹ Quando io scrissi, ignorava ancora la sentenza del 13 agosto che condannava a morte il principe della Cisterna, il marchese Prierio, ed il cav. Ettore Perrone come complici della rivoluzione piemontese. Nel corso di quest'opera dichiarai altra fiata, ed ora di nuovo solennemente dichiaro che quei tre non ebbero non solo parte alcuna alla cospirazione di marzo, ma nemmeno notizia della stessa, giacchè tale non vuoi considerare l'incerto romore che loro ne potesse esser giunto all'orecchio. Il marchese Prierio fu il solo che sentisse a parlarne di un modo più positivo qualche giorno prima del suo arresto, e da chi? Dal principe di Carignano.

Su quali prove adunque si condannarono della Cisterna, Prierio, e Perrone? L'astio soltanto può avere dettato di simili sentenze se pure sentenze chiamar si possono.

² La Provvidenza serbava un altro sollievo a' loro mali nell' amica ospitalità dei popoli presso i quali mendicavano un asilo, e la più tenera e commovente riusciva ove i governi per politiche considerazioni che non sta a me giudicare, credevano dover ricusare loro protezione ai rifugiati italiani. Ma tu, generosa Spagna, tu ci apristi le braccia, e su di noi hai versato i tuoi benefizii! Qual piemontese potrà mai dimenticare Barcellona?

leggi che tutelassero le proprietà, le persone dei cittadini; bisognava provare che di nostra impresa non era unico scopo l'emancipazione italiana, ma ben anco l'ingrandimento, la potenza della casa di Savoia; talchè i nostri disegni abbracciavano le affezioni più dolci ed i doveri più sacri ad un tempo; bisognava provare che se il nostro tentativo era audace non lasciava però di presentare grandi mezzi di successo; bisognava far sentire come, per l'inazione del principe di Carignano durante sua reggenza, ne venisse tolto di utilizzare le risorse di nostra posizione, come per l'indegna sua fuga fossero prosternate le migliori speranze della nazione in lui riposte, e come a noi durasse e cuore e forza a rilevarle se la caduta impensata d'altro popolo tradito non le avesse interamente crollate; bisognava mettere in evidenza come gli uomini fra due partiti ondegianti riescono fatali alla patria, e come il liberale cui non regge il braccio a sostenere la propria opinione incorra nel biasimo dei posteri, e nel disprezzo di quei medesimi che, non combattuti, ebbero da sua titubanza, da' suoi timori agevole vittoria; bisognava far risaltare come i cittadini amanti sinceramente lor patria sappiano alle esigenze, alla felicità della stessa immolare la propria predilezione per l'una o l'altra forma politica, e far presentire come, se i liberali piemontesi si fossero ostinati per altra costituzione che la spagnuola dopo la decisione del parlamento napoletano, avrebbero forse suscitato novelle discordie italiane; bisognava far apprezzare come la causa di libertà nelle mani del

governo costituzionale cui giustizia e moderazione aveano acquistato la stima e l'affetto dei popoli benchè da tante e differenti sventure colpita, resistesse ai suoi nemici, e come ad abbatterla abbisognassero costoro della mano dell'Austria; bisognava infine mostrare come quel cumulo di malaugurate circostanze che stremò di forze lo sfortunato Piemonte, rendesse inutile, impossibile ogni riparo al disastro di Novara.

Ed a tanto io credo essere riuscito con gli uomini di coscienza, con gli onesti e sinceri amici di libertà, che pure la massima e nobilissima parte costituiscono del popolo Europeo. Non mi lusingo ottener giustizia dai nostri nemici, nè men vano io stimo cercar di convincerli della rettitudine e magnanimità di nostre intenzioni; chè non per questo si starebbero dal calunniarci. E come no, se i fatti che a raccontare non trovano è forza loro di tessere? Troppo loro sta a cuore rapirci persin quel rispetto che sacrificii e sventure han di noi saputo ispirare agli Italiani. Ma non si illudano: niuno dei nostri connazionali vorrà condannarci sulle asserzioni di comune nemico.

Nè ciò solo basta al mio intento: vo' chiamar gli Italiani a meditare le condizioni del nostro paese, gli errori, le conseguenze della fallita rivoluzione, di quella rivoluzione che dopo secoli fu la prima che si tentasse in Italia senza l'intervento, l'aiuto dello straniero, fu la prima in cui due popoli si risposero dall'uno all'altro canto della Penisola. L'intero assoggettamento d'Italia all'Austria ne fu il risultato

pur troppo; ma badino, l'Italia è conquistata non sottomessa. E d'altronde qual era egli mai lo stato suo anteriore al 1820? Non era ella di già fatta serva dell'imperatore, cui le due corti di Napoli e Torino avean dato lor fede di non accordare ai popoli benefiche, liberali istituzioni? Le ultime nostre peripezie non resero adunque che più semplice la nostra condizione, più diretta la servitù, misero in luce nostre catene. O Italiani! si sorreggano con dignità queste catene, non si squassino inopportunamente, resti libero il cuore.

O giovani dello sventurato mio paese! Egli è in voi che rinascono sue speranze. In voi che all'uscire dai collegi, dalle case paterne, ovunque volgerete lo sguardo, non vi sarà fatto di scorgere, che stranieri insultanti; non avrete dinanzi che un avvenire senza gloria, senza onore; non un bene che vi appartenga, non una gioia che non vi possa essere avvelenata dall'ingiustizia, dal disprezzo de' vostri padroni, o peggio ancora, dei loro satelliti. Sì, o gioventù d'Italia, ti disprezzano, sperano che una vita molle ed oziosa varrà a snervare tuo intelletto, che ardore e coraggio ti staran solo sul labbro. Lo pensano, lo dicono i tiranni, e sogghignano ogniqualvolta su te arrestano l'infernale loro sguardo. Ne dubiti forse? Valica le Alpi, ovunque tu volga il piede apprenderai ben tosto, come sul tuo conto la pensino i nemici di libertà, che cosa da te ne aspettino gli amici ¹.

¹ In ogni parte d'Europa i nemici delle liberali istituzioni, non amano a sentir parlare della gioventù, e noi rimbrottano di eccitarne le passioni, e di educarla alla perturbazione, al disordine. Certamente,

La spinta è data; la liberazione d'Italia fia l'avvenimento del secolo decimonono. Scrivano pure a talento liste di proscrizione, vadano pure a gara i principi italiani in curvare la fronte ai cenni dell'Austria, posciachè va loro più a grado regnare con la costei forza, che non colle leggi. L'Austria non si oppone, e si prepara intanto a raccorre il frutto di

noi vogliamo risvegliare ne' giovani cuori quelle generose passioni senza le quali non si acquista nè si difende libertà; quanto poi a farla strumento di perturbazione e disordine, non v'è alcun che non sappia cosa importino tali vocaboli nel vostro gergo; voi non iscorgete ordine e tranquillità se non dove regna assoluto vostro volere senz'incontrare un ostacolo, un lamento; ove lo stato, l'onore, l'avvenire dei cittadini sono fatti sgabello a vostre mire, a' vostri interessi. Eredi di fatto della supremazia materiale nella società voi respingete, attaccate, insidiate le istituzioni che sole possono sostenerne la supremazia morale. La crescente generazione è chiamata a decidere la nostra controversia. Dessa non si lascerà allucinare da' vostri sofismi, sedurre da vostre promesse che l'esperienza ha mostrato quanto valgano, spaventare da vostre predizioni o minaccie, trasportare da vostre ingiustizie. Voi avrete un bell'abusare del potere, la gioventù non perderà di vista che un governo forte e legale forma la sicurezza del cittadino, la prosperità dello Stato; voi avrete un bell'abusare della religione affascinando lo sconsigliato clero dimentico di sua missione sociale, dessa non cesserà di scorgere in questa religione purificata dalle vostre sozzure il simbolo della pace, della felicità dell'umana famiglia, la corona dei sacrificii del cittadino; voi avrete un bel destare la sua indegnazione col vostro disprezzo, dessa non vi risponderà che con la severa imparzialità dei suoi giudizi, con l'animosa rettitudine di sue azioni. Ma pure la sua vittoria riuscirebbe incompleta se voi, anche poscia sconfitti, aveste potuto corrompere i vincitori. Non sarà vero trionfo di libertà se non quando i suoi calunniatori restino soli, divisi da quanto v'ha di giusto, d'umano, di sapiente in Europa. Perchè non vi è idea propizia, non pensiero morale che a libertà non s'informi. So bene che non alle sole corti dei re esistono suoi nemici, ma gli errori, le sventure dei padri non avranno infruttuosamente suonato all'orecchio della italiana gioventù.

loro accieciamento ¹; ma dessa pure s'inganna: l'ardore degl'Italiani per l'indipendenza nazionale aumenta in essi a misura dei sacrificii che costa. La forza dell'Austria non può che ritardare il momento, ma ne fia più terribile lo scoppio. Non cadranno infruttuosi i gravi esempi ereditati dagli avi nostri, e quando, al sentore della prima guerra europea, l'Austria chiederà all'Italia i suoi figli, i suoi tesori, gl'Italiani sapranno come meglio adoprarli.

¹ Nel mentre una terribile inquisizione politica sparge il terrore fra i Lombardi, e vuol procurare ad essi una tremenda lezione, proficua alla causa italiana, fu detto che gli Austriaci fan vista di biasimare le vendette del governo piemontese e di compiangerne le vittime; ma i Piemontesi sanno apprezzare, come lo si deve, questo ipocrito compianto. Non hanno obliato come nell'inverno del 1799-1800, questi stessi Austriaci, abusando della precaria situazione di re Carlo Emanuele IV, spingessero il suo supremo consiglio a crudeli atti, e lui inducessero a calpestare i suoi popoli, per quindi, divenuti suoi detrattori, proporre la dominazione del loro padrone, come termine ai mali del paese. Tentano ora consimile mezzo, ma la loro politica non è mutata, dessa conserva ognora lo stesso carattere di mal celata furbia. Chi potèbb'essere ingannato?

E giacchè feci parola dell'inquisizione politica di Lombardia, mi servirò di ciò che or ora accadde, a provare se a torto, od a diritto usai di tale espressione. Addurrò semplicemente i fatti.

Il tribunale supremo del regno Lombardo-Veneto ha condannato il 18 maggio 1821 a morte tredici individui come colpevoli di alto tradimento. (*Gazzetta di Milano dei 25, 26 dicembre 1821*).

Basò suo giudizio: 1. sulle risultanze del processo che la commissione speciale stabilita in Venezia contro la setta dei Carbonari ha instruito contro codesti individui: 2. sul giudizio consultivo di detta commissione in data del 29 agosto 1820: 3. su di altro giudizio consultivo del 22 gennaio 1821 della commissione di seconda istanza parimente istituita contro la setta dei Carbonari.

Stabilito pertanto che una tale sentenza venne proferita, come si enuncia nella stessa, a seguito di processi e giudizi consultivi di due commissioni espressamente istituite contro la setta dei Carbonari, egli

Nell'importante questione che s'agita a' tempi nostri in Europa, or più che mai per nostra sventura complicata da malaccorti ed ostinati partigiani dell'assolutismo, l'interesse degli Italiani è quello di ogni altro popolo maggiore: chè di sola libertà interna non è caso per essi, ma di libertà e nazionale esistenza ad un tempo. Si tratta per loro di vivere sotto l'arbitrio del militare austriaco e delle spie, o sotto la protezione inviolabile della legge, di dar

è chiaro che gl'individui condannati, lo sono in qualità di carbonari, qualità che per sè stessa costituisce il crimine d'alto tradimento.

Ma qual è la legge che identifica la qualità di carbonaro e la colpa di alto tradimento?

Un'ordinanza del 25 agosto 1820 pubblicata a Venezia (*Monitore* del 13 settembre 1820) d'ordine di S. M. imperiale e reale, nella quale si rendono avvertiti i suoi sudditi, dello scopo che si vuol attribuire alla setta dei Carbonari, e si stabiliscono rispettivamente le pene riservate a coloro che ne faran parte, e che non ne denuncieranno i membri.

Ma molti di coloro contro i quali si emanava la citata sentenza vennero arrestati nel carnovale del 1819-20 ad un ballo del conte Porzia vice-delegato dell'imperatore e re, nella città di Rovigo.

Arrestati dunque cinque o sei mesi prima della promulgazione, nè più rilasciati dalla polizia, in quale modo questa legge potrebbe loro applicarsi?

È ben vero che l'imperatore fece loro grazia della vita, e commutò la pena inflitta dal tribunale supremo in venti, quindici, dieci anni di *duro carcere* secondo i maggiori, o minori diritti dei condannati alla clemenza imperiale.

È però ben terribile quel governo, sotto di cui i miseri puniti in virtù di una legge che non esisteva ancora allorchè fu commessa l'azione che viene dalla stessa colpita, devono sopportare dieci, quindici, venti anni di orribile tortura, ch'è noto pur troppo cosa sia *duro carcere* negli Stati di S. M. apostolica.

M'accuora talmente il dover concepire la possibilità di un fatto così odioso, che ad onta della mia naturale avversione per l'Austria, vorrei invece poter dimostrarne la insussistenza.

addietro nella civiltà, o di progredire a quel grado di cosa che al genio loro è assegnato.

Muove a sdegno pensare come la felicità dell'Europa divenisse miserabile zimbello di pochi. Nel 1816 e 1817 sembrava le cose di ciascun paese si accinassero per una pacifica instaurazione di governi rappresentativi; e l'imperatore Alessandro erasi dato ad iniziare una nuova era di sociale prosperità. Il suo nome, già congiunto alla caduta dell'abbagliante despotismo di Napoleone, stava per associarsi del pari allo ristabilimento ed al progresso della civiltà, per riempire di sè il decimonono secolo; chè i benefici politici meglio di qualunque clamorosa vittoria s'imprimono nel cuore dei popoli. Ma per quale perverso destino si ristette? Il re di Spagna volle ancora una volta provarsi all'assolutismo, e calpestando d'uppiè sicuro i suoi sudditi, barbaramente li puniva del trono serbatogli. Questa infamia scandalosa nella storia delle genti non avea a durar lungo tempo, ma abbastanza però a far nascere in altrui de' malvagi progetti. Il ministero del re di Prussia, dimenticando a qual prezzo quell'eroico popolo avea dato suo sangue, si studiò fraudarne i desiderii. Quinci il dispetto, la esaltazione dei giovani, quindi gli errori che all'esaltazione tengon dietro in ogni Stato mal retto della società, e frattanto coloro che di ciò eran cagione, ne ritraevano scuse per indugiare l'adempimento di loro obbligazioni. Il gabinetto austriaco avea colto avidamente l'occasione di farsi giuoco delle speranze dell'Allemagna, e, stolto nemico d'ogni progresso sociale, avea concepito il disegno di

attraversarne l'andamento. Forse sarà ingiusto l'accusare tutti i membri indistintamente di quel gabinetto, di aver bandito tal guerra alla società, ma sta sgraziatamente in fatto la spontanea sistematica avversione dell'imperatore per ogni liberale istituzione che intenda a migliorarla¹. Egli stesso lo disse: ognuno rammenta le sue parole ai deputati ungheresi, parole che a lui sì bene sotto di ogni aspetto si addicono, e che io voglio ripetere: « il mondo delira, chiede costituzioni immaginarie. » Epperò un parlamento che voti le imposte e giudichi i ministri prevaricatori; tribunali indipendenti nell'esercizio di loro funzioni; le proprietà inviolabili; le pratiche civili al sicuro dall'arbitrio del principe... saranno di tali istituzioni che volendolo, si potranno dire perniciose al bene degli uomini, ma in quanto a me nulla vi rinvengo che d'immaginario mi sappia.

E questa si scorge essere la teoria politica dell'imperatore d'Austria, da cui ebbe origine sua na-

¹ L'attuale imperatore seppe guardarsi dal cadere nelle incongruenze di suo zio Giuseppe II il quale, comunque despota, volle trar partito dai lumi del secolo, ed introdurre grandi miglioramenti nei suoi Stati. Il re assoluto si lasciò andare all'orgoglio di riformatore, ma non apprezzò la virtù, ed ebbe a sdegno la giustizia. Francesco I segue un sistema più uniforme e consentaneo al suo carattere; se vuole il despotismo, lo vuole nei suoi mezzi e nei suoi effetti. Si osservino gli atti del suo governo, particolarmente da qualche anno a questa parte, dichiarano apertamente all'Europa che la monarchia assoluta ed illimitata deve rompere ogni alleanza con un regime mite, illuminato, opportuno al progresso della società, il quale non ammetterebbe le condizioni necessarie a respingere, a soffocare le idee liberali. E quindi tutti i re d'Europa che non amano il governo rappresentativo, non hanno altro mezzo a servirsi di lor forze contro il naturale movimento della società, che di entrare nel sistema dell'Austria.

turale antipatia per gli Italiani dopo che non gli riuscì far gustare a Milano, a Verona, o a Venezia la beata stupidità della Carinzia o della Stiria ¹.

Per prediletto che si abbia l'imperatore Francesco, non si può non ammettere la superiorità di Alessandro. Come dunque riuscì al primo trarsi dietro quest'ultimo? Celate mire ambiziose non conducono certo Alessandro a tale sacrificio; egli ha un cuore troppo elevato per non essere che un ambizioso. Il saggio giovine che avea così bene compreso i bisogni della società, non può esser mosso che da altre considerazioni di lui più degne, ma Alessandro è ingannato. Gli si pose dinnanzi la forza delle società segrete, gli si mostrarono pronte a realizzare un sognato sconvolgimento sociale. Ah! se coloro che primi alzarono codesto grido di paura esaminassero lo stato della società per rintracciarvi ciò che v'ha realmente, non quello che vogliono scorgervi, non tarderebbero a convincersi, come a tali congreghe segrete, ove esistano, dal difetto appunto di liberali istituzioni derivi forza e possanza. Che dove le anzidette istituzioni fioriscono, gli uomini eruditi vi si affezionano, le diffendono, l'attenzione universale si fissa su di questioni positive, le immaginazioni riscaldate si calmano, ed i perturbatori perdono quel punto d'appoggio che loro viene appunto fornito dall'assoluta monarchia. Dal giorno in cui promulgherassi uno Statuto, dal giorno in cui si ergerà una tribuna, dal

¹ L'imperatore, nell'ultimo suo viaggio a Roma, ha dovuto persuadersi che tutte le città Italiane sono assai d'accordo sui sentimenti che deggiono ispirar loro i Cesari di Allemagna.

giorno in cui nello Stato non vi sarà più alcuno al di sopra della legge, svaniranno per la società i pericoli nascosti: dessa riprenderà il suo incesso sicuro, solenne! Ma là ove regna la forza brutale non v'ha calma che di apparenza, e le passioni degli uomini bollenti diventano esca a fuochi sotterranei; quelle stesse passioni che in una società da sane leggi regolata darebbero ottimo frutto, sotto uno scettro di ferro o di piombo s'inaspriscono, si corrompono, si fanno terribili.

Forse sarebbe ancora in tempo il riparo, ma temo che gli uomini invaghiti del despotismo non ritengano ormai che troppo sicuro il lor trionfo. La facile vittoria riportata su Napoli e sul Piemonte li illude, li affascina, credono essersi trovati a fronte dell'Italia, e d'averla schiacciata. Stolti! Mai non vi furono, le cose da me narrate lo dimostrano: ed io lo dovevo perchè niuno de' miei connazionali avesse dagli avvenimenti del 1820 e 1821 a congetturare l'impotenza di una rivoluzione italiana.

ANALISI
DELLA
COSTITUZIONE SICILIANA



TITOLO I.

DEL POTERE LEGISLATIVO



Del Parlamento.

Art. 1. Il parlamento fa le leggi, le interpreta, le modifica, le abroga, ma i suoi atti sono sottomessi alla sanzione del re.

2. Il re è obbligato ad accordare o rifiutare la sua sanzione agli atti del Parlamento, prima di prorogarlo o di scioglierlo. Non può modificarli.

3. Il re promulga le leggi.

4. Il Parlamento fissa ogni anno le imposte, il re le sanziona.

5. La soppressione di un' antica e la creazione di una nuova magistratura, sono considerati atti legislativi e non possono aver luogo che per un decreto del Parlamento sanzionato dal re.

6. Il Parlamento deve nella prima sessione di ciascun regno, ricercare accuratamente gli abusi che si fossero introdotti nell'esercizio delle leggi costituzionali durante il regno precedente. Riforma questi abusi o ne promuove la riforma.

7. Il re convoca, proroga, scioglie il Parlamento. Non si vale però d'un tale diritto senza prima aver sentito l'avviso di suo consiglio privato.

8. Il re è obbligato a convocare il Parlamento ogni anno.

9. Se il re scioglie il Parlamento, è obbligato a radunare immediatamente le assemblee elettorali, e queste dovranno procedere all'elezione dei deputati alla Camera dei Comuni nel termine di giorni quaranta.

10. Il re fa in persona l'apertura del Parlamento o delega uno fra i pari del regno.

11. Quando il re fa l'apertura del Parlamento in persona, si reca alla Camera dei Pari, siede nel trono e pronunzia o fa leggere un discorso. Niuno fra i membri del Parlamento può rispondervi.

Durante questa cerimonia i principi della famiglia reale ed i Pari ecclesiastici prendono posto alla destra del trono; i Pari secolari alla sinistra, i membri della Camera dei Comuni di fronte. I membri del tribunale supremo del regno assistono alla seduta reale.

12. Finito il discorso del re, i Pari del regno ed i rappresentanti dei comuni gli prestano giuramento di fedeltà.

13. Per la proroga e lo scioglimento del Parlamento si osservano le stesse formalità che per l'apertura, ad eccezione del giuramento.

14. Il Parlamento si compone di due Camere, la Camera dei Pari e la Camera dei Comuni.

15. La Camera dei Pari è composta dei baroni e dei prelati Siciliani che facevano parte dell'antico Parlamento.

16. La dignità dei Pari secolari è inalienabile, perpetua ed ereditaria.

17. Il re può creare dei nuovi Pari fra i nobili Siciliani che posseggano un reddito netto di sei mila oncie (78,000 franchi).

18. Le dignità parlamentarie ecclesiastiche sono egualmente perpetue ed inalienabili. Si trasmettono da un titolare all'altro; se si erigeranno nuovi vescovati nel regno, i nuovi vescovi e loro successori diventeranno di pien diritto pari ecclesiastici.

19. I Pari sono eguali nei loro diritti.

20. Sono consiglieri ereditari della corona.

21. Siedono nella Camera per ordine d'anzianità nella rispettiva carica.

22. Il presidente della Camera dei Pari è scelto dal re per ogni Parlamento fra i membri della Camera.

23. La Camera dei Pari non può deliberare se non si trovano presenti trenta almeno dei suoi membri.

24. I Pari secolari possono farsi rappresentare al Parlamento dal loro successore immediato, munito di procura.

I Pari tanto secolari che ecclesiastici, possono costituire per loro procuratore un altro Pari, ma nessun Pari potrà incaricarsi di più d'un mandato.

25. Qualunque Pari ha diritto di far inserire nel verbale della Camera la sua protesta motivata contro una decisione resa dalla Camera stessa.

26. I Pari, le loro spose, le loro vedove, finchè non abbino contratto un nuovo matrimonio e gli eredi della dignità, sono giudicati dalla Camera dei Pari in affari criminali.

27. La Camera dei Comuni si compone dei rappresentanti dei popoli del regno.

28. I rappresentanti sono eletti per quattro anni a partire dal giorno della prima loro convocazione. I loro poteri cessano di diritto allo spirare di detto termine.

29. Se un rappresentante accetta una carica od un ufficio, che a termini delle disposizioni costituzionali sulle elezioni, lo privi della eligibilità, cessa di diritto di essere membro del Parlamento.

30. Non esiste per i membri della Camera dei Comuni alcun diritto d'anzianità.

31. La Camera dei Comuni elegge il suo presidente per isquittinio secreto, ma l'elezione è sottoposta all'approvazione del re.

La Camera vi procede all'indomani del giorno dell'apertura del Parlamento.

In questa occasione è presieduta da un protonotaro del regno.

32. La Camera dei Comuni non può deliberare se non si trovano presenti almeno sessanta membri.

33. Sì l'una che l'altra Camera votano per divisione. I membri che approvano la mozione vanno a collocarsi alla destra, quelli che la rigettano alla sinistra.

54. Il presidente non dà il suo suffragio che nel caso di eguaglianza di voci.

55. Qualunque membro delle due Camere ha diritto di fare una mozione.

56. Ogni progetto di legge dev'esser presentato alla Camera per iscritto. Egli viene discusso in tre differenti sedute prima di esser posto ai voti.

57. La Camera può incaricare una commissione scelta nel suo seno, dell'esame di un progetto di legge.

58. Nella Camera dei Pari quando la commissione incaricata di esaminare un progetto di legge fa la sua relazione alla Camera, il tribunale supremo del regno può assistere alla seduta e sedersi dietro la scranna del presidente.

Non può prender parte alla discussione, ove non venga interpellato, ed in questo caso non ha che voto consultivo.

59. Quando la Camera per esaminare un progetto di legge si costituisce in comitato segreto, il tribunale supremo non ha il diritto d'intervenirvi.

40. Sì l'una che l'altra Camera aggiornano come più loro aggrada, le sedute, le discussioni, le deliberazioni.

41. Qualunque mozione votata dall'una delle Camere, è trasmessa all'altra perchè vi deliberi sopra.

42. Qualunque proposizione relativa alle imposte dev'esser fatta nella Camera dei Comuni.

La Camera dei Pari ammette o rigetta la proposizione; non può modificarla.

45. Qualunque proposizione concernente i diritti della dignità di Pari dev'esser fatta nella Camera dei Pari.

La Camera dei Comuni ammette o rigetta la proposizione, non può modificarla.

44. Una Camera non può prendere conoscenza degli affari che si discutono dall'altra.

Però, se le due Camere si trovassero d'accordo su qualche punto di un progetto di legge e dissentissero sugli altri, nomineranno ciascuna da parte sua un certo numero di commissarii: i commissarii delle due Camere si riuniranno assieme in conferenza per veder di trovare il mezzo di ottenere l'uniformità del voto.

45. La mozione rigettata da una Camera non può rinnovarsi che nella sessione dell'anno seguente.

46. Il Re non può prender cognizione delle mozioni che si discutono nelle Camere.

47. Allorchè una mozione ammessa dalle due Camere è presentata alla sanzione del Re, egli l'accorda, o la rifiuta, sia per iscritto, che a voce.

In questo ultimo caso il re si reca alla Camera dei Pari, ove sono chiamati anche i membri della Camera dei Comuni.

48. Nessun giudice, o magistrato del regno può istruir processo, pronunciare, nè eseguire sentenza contro i membri delle due Camere del Parlamento, o contro l'una, o l'altra Camera in corpo, per tutto ciò che vi si possa esser detto, fatto, discusso e deliberato.

Il giudice o magistrato che contravvenisse alla proibizione contenuta nel presente articolo, sarà punito con una ammenda di mille oncie, (15,000 f.), colla perdita della carica, e colla deportazione per

anni dieci , senza che possa essere ammesso ad allegare per attenuare la sua reità, ordini, o commissioni del re.

Il re non può far grazia, nè diminuire la pena incorsa dai suddetti contravventori.

49. Qualora un membro dell'una o dell'altra Camera del Parlamento venisse accusato , la Camera crea una commissione per esaminare l'accusa e farne rapporto. Se la Camera ammette l'accusa, il membro accusato deve ritirarsi , e non potrà riprendere il suo posto nel Parlamento prima di essersi purgato dell'accusa.

50. Allorchè la Camera dei Comuni ha ammesso un'accusa, ne raduna le prove, e le rimette alla Camera dei Pari che instruisce il processo , e pronuncia la sentenza.

Se l'accusa riguarda un delitto di concussione, la Camera dei Comuni trasmette alla Camera dei Pari l'atto di accusa soltanto.

51. Sì l'una che l'altra Camera hanno diritto di far arrestare chiunque facesse loro oltraggio.

La persona arrestata dev'esser immediatamente rimessa ai tribunali ordinari , se si tratti di cosa di cui possa venir instruito un giudiziario processo, in caso diverso la persona arrestata sarà messa in libertà al momento in cui si disciolga o si proroghi il Parlamento, e per il fatto stesso di questo scioglimento o proroga.

52. I membri d'una delle Camere del Parlamento che turbassero con loro eccessi l'ordine, e la decenza dell'assemblea , saranno puniti con la censura ver-

bale, con la censura per iscritto, con l'interdizione dalle sedute, ed altre pene più severe secondo la gravezza dei casi.

53. Spetta al presidente della Camera mantenervi la decenza e l'ordine; ma non può infligger pene senza il consenso della Camera.

54. Lo stesso presidente è sottoposto alla censura della Camera, che può, trattandosi di gravi cose, destituirlo dal suo ufficio, e pronunciare la sua espulsione dalla Camera.

55. Vi saranno nelle sale delle sedute delle Camere, diverse tribune per accogliere le persone che non sono membri del Parlamento.

Non vi avranno però accesso senza un biglietto firmato dal presidente, o da un membro della Camera.

Ciascun membro non può dare che un biglietto ad una sola persona, il presidente a due.

56. Le persone che si ricevono nelle tribune, non devono aver adosso alcuna specie d'armi. È loro vietato applaudire, o dar segni di disapprovazione.

57. Quando le Camere si radunano in comitato secreto, le tribune devono essere sgombrate.

58. Il Parlamento ha una tipografia propria nel recinto del suo palazzo.

Il direttore di questa tipografia sarà dipendente soltanto, ed immediatamente dagli ordini dei presidenti delle due Camere.

Delle Elezioni.

59. Ciascuno dei 25 distretti del regno nomina due rappresentanti alla Camera dei Comuni.

60. La città di Palermo ne nomina sei, le città di Messina e di Catania tre per ciascuna; ed ogni città, o comune dai 18 mila abitanti all'insù ne nomina due; ogni città, o comune dai sei ai 18 mila ne nomina uno.

61. L'isola di Lipari nomina un rappresentante.

62. L'università di Palermo nomina due rappresentanti, quella di Catania ne nomina uno.

63. La classificazione delle città, o comuni parlamentarie, non può subire innovazione che a seguito di un censimento della popolazione approvato dal Parlamento.

64. I rappresentanti dei distretti, della città, dei comuni parlamentarii, non ricevono indennità di sorta.

I rappresentanti delle università possono riceverne sui fondi dello stabilimento, ed in virtù di una deliberazione del corpo universitario che verrà sottoposto all'approvazione del consiglio civico.

Questa indennità non potrà essere maggiore di un'oncia (13 fr.) per giorno.

65. Non possono essere nominati a rappresentanti individui sopra dei quali pesi una accusa in materia criminale.

66. Non possono essere nominati rappresentanti:

I. I presidenti, e i giudici dei tribunali, e qualunque ufficiale della magistratura municipale.

II. Gli ufficiali dei ministeri e delle amministrazioni pubbliche, salvo che i ministri ed i capi d'amministrazione.

III. Qualunque individuo che riceva dal Re una pensione amovibile.

IV. I debitori dello Stato.

67. Per poter essere nominato rappresentante bisogna :

I. Essere Siciliano.

II. Aver compiuta l'età di anni 20.

III. Possedere in Sicilia un reddito netto e vitalizio di 500 oncie (5,900 fr.) per un rappresentante di distretto, di 500 oncie (6,500 fr.) per un rappresentante della città di Palermo ; di 150 oncie (1,950 fr.) per un rappresentante di qualunque altra città o comune parlamentaria ; e parimente di 150 oncie (1,950 fr.) per un rappresentante di università. Se però il rappresentante eletto da una università è professore della stessa non è soggetto ad alcuna condizione di reddito.

68. Sono elettori di un distretto i Siciliani in età di 20 anni che posseggano nell'estensione dello stesso distretto un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (254 fr.)

69. Sono elettori della città di Palermo i Siciliani di vent'anni che posseggano nella città o suo territorio un reddito netto e vitalizio di 50 oncie (650 fr.)

O che vi cuoprano un impiego pubblico a vita ed inamovibile del prodotto di oncie 500 (1,500 fr.)

O che siano consoli, o capi delle corporazioni legali d'artigiani, e posseggano nello stesso tempo a Palermo un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (254 fr.)

70. Sono elettori delle altre città, o comuni parlamentarie i Siciliani di 20 anni che posseggono nelle loro città o comuni, e suo territorio un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (254 fr.)

O che vi cuoprano un impiego pubblico a vita, e inamovibile del prodotto di 50 oncie (650 fr.)

O che siano consoli o capi di corporazioni legali di artigiani, e posseggano nello stesso tempo nelle città o comuni un reddito netto, e vitalizio di 9 oncie (117 fr.)

71. Sono elettori universitarii i rettori, i segretarii, i professori, ed i dottori di collegio delle università.

72. Gli elettori di una città, o comune parlamentaria che posseggono un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (234 fr.) votano anche per l'elezione dei rappresentanti del distretto al quale appartiene la loro città, o comune.

73. Il reddito netto, e vitalizio di cui agli articoli 67, 68, 69, 70 e 72 deve provenire sia da proprietà di terreni, sia da rendite nello Stato, nelle Comuni ed altri stabilimenti pubblici, e sopra particolari.

74. Gl'individui che sono sotto il peso di una accusa criminale non possono godere del diritto di elettore.

75. Le liste degli elettori di ciascuna parrocchia sono dapprima formate dai curati sulla semplice dichiarazione dei cittadini, che si presenteranno ad essi dicendo di avere le qualità richieste.

Queste liste saranno trasmesse ai capitani di giustizia di ciascun comune.

76. La lista degli elettori di ciascun comune è formata ed approvata da una commissione composta dal capitano di giustizia della comune, e di tre scrutatori che il consiglio civico sceglie nel suo seno per scrutinio secreto.

A questa commissione si devono presentare gli elettori per giustificare i loro diritti.

77. La commissione di scrutinio dei comuni che non sono capo-luogo del distretto, deve trasmettere alla commissione del capo-luogo una copia autentica della lista comunale degli elettori.

78. Il protonotaro del regno trasmette al capitano di giustizia di ciascuna città o comune l'ordine relativo alle elezioni.

Il capitano lo pubblica immediatamente.

Pubblica in seguito un avviso agli elettori di presentarsi fra tre giorni alla commissione di scrutinio, per ritirare, quando vi sia luogo, la cartella di elettore.

Notifica al pubblico il luogo nel quale si procederà all'elezioni, ed il giorno e l'ora in cui avranno principio.

79. La commissione di scrutinio farà in seguito pubblicare la lista dei candidati, che si saranno presentati ad essa, o che le saranno stati proposti come elettori.

80. Ella non è chiamata ad esaminare se i candidati riuniscono le condizioni richieste.

Questo esame è riservato primieramente al protonotaro del regno, ma le parti che vi hanno interesse possono appellare da sue decisioni alla Camera dei Comuni che pronuncia definitivamente.

81. Le elezioni dei rappresentanti del distretto si fanno nel capo-luogo del distretto; quelle dei rappresentanti delle città parlamentarie, nelle stesse città.

Devono farsi in locali spaziosi da scegliersi per le elezioni di distretto dal capitano d'armi, per le elezioni della città dal capitano di giustizia.

82. Il capitano d'armi nelle elezioni di distretto, ed il capitano di giustizia in quelle delle città, assistiti dai scrutatori prendono parte alle elezioni.

Ne esercitano la polizia.

Pronunziano assieme ai scrutatori sulle questioni che potessero insorgere nel corso delle operazioni, le loro decisioni vengono sul momento messe in esecuzione, ma ne può essere appellato alla Camera dei Comuni, che pronuncia in via definitiva.

83. Le elezioni durano otto giorni a partire da quello in cui fu pubblicato l'avviso di presentarvisi.

84. Gli elettori possono dare il loro voto dalle 9 ore del mattino sino a mezzogiorno, e da due ore dopo il mezzogiorno sino al tramonto del sole.

85. L'elettore si presenta al banco della commissione di scrutinio, presenta la sua cartella di elettore, e pronuncia ad alta voce il nome e cognome del candidato cui vuol dare il suo voto.

86. Il mastro notaro della città nella quale ha luogo l'elezione, scrive sul momento il suffragio dell'elettore sotto il nome del candidato che l'ha ottenuto in un registro aperto a tal uopo.

87. La commissione verifica i voti alla fine di ciascun giorno di elezioni.

88. Allo spirare degli otto giorni le commissioni di scrutinio procedono alla verifica generale. I candidati che ne ottennero il maggior numero sono proclamati rappresentanti.

La commissione di scrutinio rilascia loro un certificato visato del mastro notaro.

89. Ogni candidato ha il diritto di farsi rilasciare un certificato del numero dei suffragi ottenuti.

90. Nelle elezioni universitarie, le funzioni di sopra attribuite ai capitani d'armi, e di giustizia verranno esercitate dal rettore dell'università; e quelle del mastro notaro dal segretario dell'università.

91. Niun pari del regno può prender parte all'elezioni dei membri della Camera dei Comuni.

92. Niun impiegato regio, nè altra persona dipendente dalla corona può ingerirsi nelle elezioni sotto pena di 200 oncie (2,600 fr.) d'ammenda e della perdita dell'impiego.

93. I candidati non possono dare nè promettere agli elettori denaro o qualunque altro regalo. Non possono dar loro pranzi nè feste. Il tutto sotto pena di 200 oncie d'ammenda, (2,600 fr.) e di nullità dell'elezione.

94. Niun corpo o distaccamento di truppe potrà far soggiorno nelle città ove si tengono le elezioni.

95. Se la città ove si tengono le elezioni, è una città con guarnigione, le truppe che la compongono devono allontanarsi alla distanza di almeno due miglia due giorni innanzi dell'apertura delle operazioni e non possono rientrare che due giorni dopo la chiusura delle stesse.

Le truppe di guarnigione però come sopra allontanate forniranno il servizio di piazza che sarà indispensabilmente necessario nella città ove hanno luogo le elezioni.

TITOLO II.

DEL POTERE ESECUTIVO

Funzioni e prerogative del Re.

96. Il potere esecutivo risiede nel Re. La sua persona è sacra ed inviolabile. Ma il Parlamento ha diritto di farsi render conto di tutti gli atti del potere esecutivo, e può relativamente a tali atti indirizzare al Re tutte le rimostranze e le petizioni che giudica convenienti; e dove conosca che ve ne sieno di attentatorii ai diritti ed agl'interessi della nazione, il Parlamento mette in istato d'accusa, e punisce i ministri e i membri del consiglio privato del Re che li avranno consigliati o che avranno concorso a metterli in opera.

97. Se il Re abbandona momentaneamente il Regno, delega l'esercizio del regio potere alla persona ed a quelle condizioni che gli sembrano convenienti. Il tutto di concerto col Parlamento.

98. Il Re rappresenta la nazione presso le potenze straniere, dichiara la guerra e la pace.

99. Conchiude i trattati, ma non può nè cedere nè scambiare alcuna porzione del territorio Siciliano, nè stipulare alcuna condizione che ferisca direttamente o indirettamente la Costituzione del Regno.

100. Il Re ha un Consiglio privato di cui è obbligato a sentir l'avviso in qualunque affare d'importanza e principalmente sulla dichiarazione di guerra, sui trattati di pace, d'alleanza e di commercio.

101. Il Re esercita il suo potere per mezzo dei suoi segretarii di Stato, i quali sono responsabili in faccia al Parlamento del modo con cui hanno esercitato questo potere, senza che possano mai addurre ordini e commissioni del Re per esonerare la loro responsabilità.

102. Il Re è capo supremo delle armate Siciliane di terra e di mare.

Non può però introdurre nè ritenere in Sicilia altre truppe sia per terra o di mare che quelle consentite dal Parlamento.

103. Non può costringere alcun Siciliano al servizio militare sia per terra che per mare senza il consenso del Parlamento.

104. Egli nomina a tutte le cariche, ed a tutti i gradi militari, non può però nominare alcun forastiere senza un'espressa e speciale autorizzazione del Parlamento.

105. Il Re conferisce a sua voglia gli ordini cavallereschi, i titoli di nobiltà e le cariche di corte.

106. Il Re nomina i suoi segretarii di Stato; i membri del suo consiglio privato; conferisce i benefici ecclesiastici sotto il patronato reale, nomina a tutte le magistrature giudiziarie ed amministrative, nei limiti fissati dalla Costituzione.

Ma la sua scelta non può cadere che sopra Siciliani.

107. Non può creare nuove cariche od impieghi di lucro senza il consenso del Parlamento.

108. Può creare delle nuove corporazioni, e dar loro regolamenti, col consenso del Parlamento.

109. Accorda pensioni per servigi resi allo Stato ma pure col consenso del Parlamento.

110. Il Re esercita la sua sorveglianza sopra il commercio interno ed esterno dello Stato, e sopra tutti gli stabilimenti pubblici del regno.

111. Sorveglia la condotta di tutti gli amministratori ed ufficiali pubblici. Punisce quelli dei quali i tribunali competenti abbiano dichiarata la reità.

112. Egli assicura l'esecuzione dei giudizi pronunziati dai tribunali competenti.

113. Un capitano d'armi in ciascun distretto, un capitano di giustizia in ciascuna comune, sono specialmente incaricati della polizia amministrativa sotto gli ordini dei ministri del Re.

I capitani d'armi sono nominati dal Re, rinvocabili a suo talento. I capitani di giustizia sono scelti dal Re fra i candidati presentati dai consigli civici, e sono rinvocabili soltanto per riprovevole condotta, e sempre sulla domanda dei consigli civici, votata alla maggioranza di due terzi di membri.

114. Il Re ha diritto di far grazia, e commutare le pene inflitte dai Tribunali.

Ma questo diritto è limitato, quanto ai delitti privati al solo caso in cui la parte resa sia stata indennizzata dal colpevole; e quanto ai delitti pubblici a quelli che non sono diretti contro la Costituzione del regno.

115. I ministri del Re non possono intervenire sotto qualsivoglia pretesto, nelle contestazioni vertenti fra cittadini nanti dei tribunali competenti.

116. La moneta porta scolpita l'effigie del Re. Egli ne ordina e ne sorveglia la fabbricazione, ma non

può alterarne il peso od il titolo senza consenso del Parlamento.

117. Il Re amministra le rendite dello Stato col mezzo di un consiglio di finanze composto di quattro gran mastri di conti, e presieduto dal ministro delle finanze.

118. Il ministro delle finanze è obbligato a presentare ogni anno al Parlamento il bilancio delle entrate e delle spese.

Se dall'esame del bilancio, il Parlamento riconosce il Consiglio di Finanze colpevole di negligenza, lo censura.

Se si tratta di peculato, di concussione o di grave irregolarità, la Camera dei Comuni accusa il Consiglio di Finanze, e la Camera dei Pari lo giudica.

119. Il bilancio dell'amministrazione delle finanze sarà, prima di essere presentato al Parlamento, pubblicato per mezzo della stampa, affinchè la Nazione sia a giorno della situazione finanziaria del regno.

120. È provveduto alle spese del Re e sua famiglia per mezzo di una lista civile di cui l'ammontare vien fissato dal Parlamento per la durata di ciaschedun regno.

Della discendenza e della famiglia reale.

121. La monarchia Siciliana è ereditaria, nel ramo attualmente regnante della casa dei Borboni, di maschio in maschio per ordine di primogenitura e col diritto di rappresentanza.

122. Se la discendenza mascolina arriva ad estinguersi, la corona è devoluta alla femmina che si tro-

verà più prossima nell'ordine di discendenza al momento della morte dell'ultimo maschio.

125. Se il marito della regina muore lasciando dei figli di loro matrimonio, e che la regina passi a seconde nozze, il Parlamento nominerà un tutore a quello dei figli chiamato al trono secondo l'ordine di discendenza.

124. Se la femmina erede del trono, essendo maritata, muore senza figli, il marito non ha alcun diritto alla corona di Sicilia.

125. Nel caso si estinguesse la famiglia reale, la nazione siciliana s'eleggerà un nuovo Re.

Il principe che verrà scelto dovrà stabilire sua residenza in Sicilia.

126. Tutte le controversie circa la successione alla corona di Sicilia che potessero insorgere, saranno decise dal Parlamento, che sottoporrà le sue decisioni alla sanzione del Re, quando il trono non sia vacante o contestato.

127. I membri della famiglia reale non possono contrar matrimonio senza consenso del Re.

Però un principe della famiglia reale pervenuto all'età di 25 anni può contrar matrimonio senza il suddetto consenso, purchè non vi si opponga il Parlamento.

Lo stesso è in quanto al principe che non abbia ancora l'età di 21 anni, il quale, dopo aver richiesto il consenso del Re, lasci passare un anno dal giorno della sua domanda.

128. La maggioranza pel Re è fissata a diciotto anni.

Il Parlamento nomina un consiglio di reggenza per esercitare l'autorità reale durante la minorità del Re e vi oppone quelle restrizioni che crede convenienti.

Il Re può indicare al Parlamento quelle persone che crede più atte alla reggenza durante la minorità del suo successore.

129. Appartiene pure al Parlamento nominare un consiglio di reggenza, qualora il re colpito di demenza si trovi impossibilitato ad esercitare le funzioni reali.

150. Alla morte del re, l'erede della corona entra di pien diritto nell'esercizio del potere, s'egli è maggiore, ma è obbligato a farsi riconoscere dal Parlamento nel termine di due mesi a datare dal suo avvenimento al trono.

151. Se all'epoca della morte del Re, o della Regina regnante il Parlamento si troverà radunato, non si separerà più per 6 mesi; se prorogato si riunirà di pien diritto immediatamente, se sciolto, i membri dell'ultimo Parlamento pure di pien diritto ed immediatamente si riuniranno.

Però se il Re è maggiore allorchè sale al trono, può sciogliere il Parlamento dopo esserne stato riconosciuto, ma dovrà tosto e senza il menomo indugio convocarlo e far procedere all'elezione di nuova Camera dei Comuni.

152. Quando il nuovo Re o la nuova Regina si fanno riconoscere dal Parlamento, devono prestare nella Cattedrale di Palermo, ed a mani dell'Arcivescovo il seguente giuramento:

« Io N. N. Re, o Regina di Sicilia, prometto e giuro sulla croce di N. S. Gesù Cristo e sopra i quattro evangelii di voler osservare e far osservare la religione cattolica, apostolica e romana; di voler osservare,

rispettare e far osservare e rispettare la Costituzione di questo regno, e tutte le leggi che sono e saranno fatte dal Parlamento nelle forme costituzionali. Giuro e prometto sulla detta santa croce di mai attentare alle leggi stabilite dal Parlamento, nè alla felicità de' miei sudditi. »

Il Parlamento presterà il giuramento del tenore seguente:

« La nazione che noi rappresentiamo, dichiara riconoscere nella persona di N. N. il suo vero e legittimo Re, o Regina costituzionale, ed ella promette e giura nel tempo stesso sulla croce di N. S. Gesù Cristo e sopra i suoi quattro evangeli di volerlo o volerla mantenere in tutti quei diritti che gli o le sono dalla Costituzione accordati.

155. Se il Re di Sicilia verrà ristabilito nel possesso del regno di Napoli, od acquisterà altri Stati, potrà scegliere nella sua famiglia il principe che dovrà regnare in Sicilia.

S'intende dichiarato che il regno di Sicilia è e deve rimanere nell' assoluta intera indipendenza sia dal regno di Napoli, sia da qualunque altro Stato.

TITOLO III.

DEL POTERE GIUDIZIARIO

154. Il potere di giudicare consiste nell' applicazione delle leggi ai fatti, tanto in materia civile quanto in criminale.

155. Il potere di giudicare appartiene esclusivamente ai magistrati stabiliti dalla legge.

156. La giustizia è amministrata in nome del Re.

157. Un nuovo codice di leggi civili e criminali verrà compilato.

Tutte le disposizioni in esso contenute dovranno esser conformi alle basi ed ai principii costituzionali, specialmente per ciò che riguarda il titolo presente, sarà redatto in lingua italiana.

158. La Costituzione proibisce qualunque appello, qualunque revisione di giudizio se non sono stabiliti dalla Legge.

159. La Costituzione abolisce qualunque giurisdizione particolare.

Ciò nondimeno l'immunità personale degli ecclesiastici sarà mantenuta nel nuovo codice, e vi sarà regolata coll'interesse della società, e sulle basi dei concordati e delle bolle accettate nel regno.

Ed in quanto ai delitti militari, cioè delitti commessi da militari nel recinto delle piazze forti, delle caserme, nei campi, ed a bordo alle navi da guerra, saranno giudicati da consigli di guerra, o da quel magistrato che potrà essere stabilito in virtù di un'ordinanza approvata dal Parlamento.

140. I cittadini possono rimettere, per atto pubblico, la decisione di lor cause civili ad arbitri di lor scelta.

I tribunali ed i magistrati saranno obbligati a rendere esecutorie le decisioni degli arbitri sotto pena di 400 oncie (5,200 fr.) d'amenda e della perdita di loro grado.

Qualunque sentenza dev' essere motivata e vi si deve citare l'articolo della legge applicata al fatto giudicato.

141. Il giudizio del giurì in materia criminale, cioè il giudizio del fatto dell'accusato, portato da cittadini è stabilito dalla Costituzione.

Il nuovo codice ne determinerà le forme, come anche l'applicazione ai membri della Camera dei Pari e della Camera dei Comuni.

142. Il giudizio per mezzo di giurì in materia civile verrà stabilito con quelle norme e quelle modificazioni che si esigono dalla situazione e dai costumi della Sicilia.

143. Niun ufficiale di giustizia può procedere all'arresto di qualsiasi individuo senza un mandato firmato dal giudice competente ed ordinario, munito del rispettivo sigillo.

Questo mandato deve contenere il nome dell'individuo contro cui è spiccato, l'indicazione del delitto che gli viene imputato, ed i motivi che hanno indotto il giudice ad ordinarne l'arresto.

144. L'individuo che non ubbidisce al mandato regolare del giudice è ribelle alla legge.

Ma se il mandato non è rivestito di tutte le formalità prescritte dalla legge, l'individuo contro cui è spiccato ha diritto di opporsi a che sia eseguito.

145. L'individuo sorpreso in flagrante delitto, o accusato dalla pubblica notorietà, può venir arrestato senza formalità, e da qualunque persona se si tratta di uno di quei delitti che il codice, per la loro gravità, colloca in una categoria particolare.

Ma fra ventiquattro ore dall'arresto, gli si dovrà comunicare il mandato rivestito di tutte le formalità prescritte dalla legge.

146. I custodi delle carceri non possono ricevervi alcun cittadino sopra ordine a voce del magistrato, ma devono richiedere che sia loro presentato un mandato d'arresto nelle debite forme.

Nel caso previsto all'articolo precedente, il custode può ricevere l'individuo arrestato, ma deve rimetterlo in libertà qualora il mandato d'arresto rivestito delle formalità prescritte dalla legge non gli venisse comunicato nelle ventiquattro ore.

147. Il detenuto ha diritto di provocare dal tribunale competente una decisione sulla legalità del suo arresto.

148. Il magistrato deve interrogare il detenuto prima che spirino ventiquattro ore dal momento che fu arrestato.

Lo ammetterà nello stesso mentre a prestar cauzione a norma delle forme che saranno prescritte dal codice, e dopo questo ne ordinerà immediatamente la liberazione.

149. Ma se il detenuto è prevenuto di uno di quei delitti contemplati nella categoria particolare di cui nell'articolo 145 della costituzione, non sarà ammesso a prestare cauzione.

150. La tortura è abolita senza eccezione.

151. Qualunque sevizie verso il detenuto resta espressamente proibita.

Il detenuto non dovrà provare che il disagio riconosciuto indispensabile per assicurarsi di sua persona.

Il magistrato che avesse ordinato od autorizzato mali trattamenti verso il detenuto, sarà obbligato ad

indennizzarlo, perderà la carica e subirà un'amenda di cui il codice fisserà l'ammontare.

152. Le prigioni son poste sotto l'immediata inspezione dei giudici di pace e sotto l'alta sorveglianza del tribunale supremo del regno.

153. I giudici e qualunque ufficiale di giustizia sono responsabili.

154. Li abusi di potere commessi da un giudice o da un ufficiale di giustizia, fan nascere l'azione popolare, vale a dire che ciascun individuo, v'abbia o no interesse, è in diritto di provocare dal Parlamento l'applicazione della responsabilità al giudice che ha abusato di suo potere.

155. Quando un giudice o ufficiale di giustizia è denunziato al Parlamento per abuso di potere, il Parlamento può ordinare che sia sospeso da sue funzioni durante l'istruttoria del processo di cui verranno dal codice determinate le forme.

156. La Costituzione stabilisce dei giudici di pace in tutte le comuni del regno.

Dessi tentano conciliare le controversie che insorgono fra cittadini.

157. La Costituzione stabilisce dei giudici di prima e seconda istanza, dei tribunali di distretto e cinque tribunali di appello.

Il codice regolerà la loro competenza.

158. La Costituzione stabilisce un tribunale supremo di cassazione.

159. Allorchè il tribunale supremo esaminando la procedura riconosce che un individuo è stato illegalmente privato di sua libertà è autorizzato ad ordinarne la scarcerazione.

160. Il tribunale supremo può essere consultato dal Parlamento sopra questioni di legislazione.

161. Il Re nomina i giudici dei tribunali.

162. Sono perpetui ed inamovibili salvo nei casi previsti dalla Costituzione.

163. I giudici dei tribunali di distretto saranno ad ogni tre anni trasferiti da uno ad altro distretto, nel modo che verrà determinato dal nuovo codice.

164. I giudici di prima e seconda istanza, come pure i giudici di pace sono nominati dal Re ogni due anni.

Possono essere confermati sulla domanda del consiglio civico di loro comune, deliberata a maggioranza di due terzi di voti.

165. I giudici di prima e seconda istanza ed i giudici di pace possono essere destituiti:

In caso di prevaricazione per sentenza dei tribunali competenti.

In caso di cattiva condotta per ordine del Re, quale ordine però non potrà essere spedito se non se preceduto da una deliberazione del consiglio civico della comune presa, a maggioranza di due terzi di voti, e per cui la destituzione sia domandata o consentita.

166. Qualunque giudice od ufficiale di giustizia dev'essere siciliano, deve aver compiuto l'età di anni 50 e possedere un reddito di 18 oncie (234 fr.) quale prescrive la Costituzione per godere del diritto di elettore.

167. V'ha incompatibilità tra l'ufficio di giudice e qualunque impiego amministrativo.

Questa incompatibilità non si estende però ai giudici di pace.

168. È proibito a qualunque giudice, eccettuati quelli di pace, d'incaricarsi dell'amministrazione dei beni di particolari.

169. Vi è un protonotaro del regno incaricato dell'alta sorveglianza di tutti i notari.

TITOLO IV.

DEI COMUNI

170. Gli interessi e l'amministrazione dei comuni del regno sono affidati ad un consiglio civico e ad un magistrato municipale.

171. Il consiglio civico non può constare di un numero maggiore di sessanta, nè minore di trenta membri.

172. È composto dei cittadini che a termini della Costituzione godono del diritto di eleggere il loro rappresentante al Parlamento.

Ma se il numero degli elettori di una comune sorpassa quello di sessanta, allora tutti gli elettori si riuniranno ogni tre anni, per scegliere fra loro i 60 membri del consiglio civico.

E se al contrario il numero degli elettori non arriva a trenta si riuniranno ogni tre anni per completarlo, prendendosi a colleghi i cittadini più ragguardevoli della comune.

173. Il capitano di giustizia della comune presiede il consiglio civico.

Egli ha voto preponderante in caso di parità di suffragi.

174. Il consiglio si raduna di pien diritto una volta ogni mese.

Il magistrato municipale può convocarlo straordinariamente.

175. Il consiglio civico delibera sul modo di stabilire e conservare le rendite della comune.

Ne sorveglia l'amministrazione.

176. Regola le spese comunali.

177. Delibera sui stabilimenti e sui lavori pubblici della comune; si occupa della conservazione e del progresso dei primi, sorveglia all'esecuzione dei secondi.

178. Le misure relative alle contribuzioni sono parimente l'oggetto delle deliberazioni del consiglio civico in ciò che riguardano l'interesse di sua comune.

179. Il consiglio civico non può imporre alcuna tassa nè decretare prestiti forzosi senza l'autorizzazione del Parlamento.

180. Non può impedire, nè restringere l'entrata o la sortita delle mercanzie e di qualunque derrata.

181. Egli non può impedire nè restringere l'uso legale della proprietà.

182. Però nelle circostanze straordinarie come di pestilenza, incendio, innondazione, terremoto, sbarco di nemico, il consiglio civico è autorizzato ad ordinare prestiti forzosi.

Ma i proprietari non domiciliati nella comune non vi possono essere assoggettati, ed i cittadini che si credessero pregiudicati sia dall'ordine come dal riporto dell'imprestito potranno sporgere ricorso al Parlamento.

183. Il consiglio civico riceve i conti dal magistrato municipale.

Egli ne affida l'esame preparatorio ad una commissione di cinque membri scelta nel suo seno.

Questo esame ha luogo alla presenza del magistrato municipale o de' suoi delegati.

Il consiglio, dopo aver sentito il rapporto della sua commissione, approva e rigetta i conti del magistrato.

184. Il magistrato, una volta approvati i suoi conti dal consiglio civico, resta pienamente discaricato.

185. Se i conti sono dal consiglio civico rigettati, allora la commissione dei cinque membri, attiva l'accusa del magistrato nanti i tribunali ordinarii.

186. I membri del magistrato municipale, i loro parenti o congiunti sino a quel grado che verrà dal codice dichiarato, non possono dare lor voto, nè quando il consiglio nomina la commissione di cinque membri, nè quando delibera sull'approvazione del conto.

187. I conti dell'amministrazione del magistrato municipale saranno stampati e pubblicati.

Tutti i cittadini della comune hanno diritto di vedere i libri di suddetta amministrazione e di prendere conoscenza di lor contenuto.

188. Il magistrato municipale di ciascheduna comune è conservato nel suo numero attuale e nei suoi diritti e qualificazioni onorifiche.

189. Egli è scelto fra i proprietari del comune dal consiglio civico a scrutinio segreto, ed a semplice maggioranza.

Tutti gli anni nel mese di maggio un membro del magistrato municipale deve sortir di carica, e sarà rimpiazzato da altro scelto dal consiglio civico nel sopradetto modo.

190. Non possono esser membri del magistrato municipale le persone interessate in qualsivoglia impresa, od affittamenti delle vendite comunali.

191. Il magistrato municipale rappresenta la comune.

192. Veglia al benessere ed alla salute pubblica sotto l'autorità del magistrato supremo di sanità del regno.

193. Mette in esecuzione le decisioni del consiglio civico, amministra le rendite del comune.

194. Sorveglia alla polizia dei mercati, all'esattezza dei pesi e misure, e fa osservare il nuovo sistema metrico.

195. Nomina i suoi impiegati e li rimpiazza ad arbitrio.

196. La Costituzione inibisce a qualunque autorità del regno di frastornare i consigli ed i magistrati municipali nell'esercizio di loro attribuzioni, e d'usurpare una parte qual ch'ella siasi nella direzione di loro affari e di loro interessi.

197. Qualunque cittadino ha diritto di farsi accusatore del consiglio e dei magistrati municipali appo i tribunali competenti ed ordinarii che giudicano conformemente alla legge.

198. Resta espressamente proibito ai consigli ed ai magistrati municipali di mettere ostacolo, o d'incagliare in qualunque modo la libera circolazione delle derrate nell'interno del regno.

TITOLO V.

GARANZIE E DOVERI DEI CITTADINI

199. Il cittadino Siciliano non riconosce altre autorità, tranne quelle che sono dalla legge costituite. Niun magistrato gode di autorità inerentemente a sua persona, ma non la ripete che dalla legge.

200. Il cittadino Siciliano non può essere punito che in forza di una legge fatta e promulgata anteriormente all'azione che gli viene imputata.

201. Egli ha diritto di resistere a chiunque, senza esservi espressamente autorizzato dalla legge, lo volesse colla forza, o con minacce costringere ad agire contro sua voglia.

202. Egli può pubblicare le sue opinioni colla stampa senza essere soggetto a censura preventiva, salvo l'eccezione portata dall'articolo seguente.

203. Gli scritti sulla teologia dogmatica e morale, sul culto della chiesa cattolica romana, i catechismi, le traduzioni, ed i commentarii dell'antico e nuovo testamento, sono sottoposti alla censura preventiva del vescovo.

Sono egualmente sottoposti alla revisione di un magistrato delegato dal Re ed incaricato di esaminare se lo scritto contenga cosa contraria ai diritti ed all'immunità della chiesa siciliana.

204. Si potrà però della decisione del vescovo appellarsi all'arcivescovo, e se fosse appunto l'arcivescovo che avesse rifiutato la licenza di stampare l'appello, in questo caso sarà portato nanti il giudice conservatore della immunità della chiesa siciliana.

Il secondo appello nel primo caso sarà portato nanti del suddetto giudice conservatore, e nel secondo caso nanti del tribunale d' appello competente.

205. La pubblicazione di scritti che appartengano ad una o più delle qui sotto descritte categorie costituisce un delitto.

I. Scritti diretti contro la Chiesa Cattolica Apostolica Romana;

II. Scritti portanti attentato contro il buon costume;

III. Scritti offensivi verso la persona del Re;

IV. Scritti offensivi verso i membri della famiglia reale;

V. Scritti contro le basi fondamentali della Costituzione;

VI. Scritti che provochino apertamente e con animo deliberato, la disubbidienza alle leggi, agli ordini, e sentenze dei magistrati aventi per oggetto l' esecuzione delle leggi, senza che possa da questa disposizione inferirsi, che non sia permesso a qualunque Siciliano di pubblicare liberamente la sua opinione sulle leggi, e sopra un atto qualsiasi del potere esecutivo, e del potere giudiziario.

VII. I libelli infamatorii e calunniosi; gli scritti che svelassero i segreti scandalosi delle famiglie.

206. Il codice determinerà le pene applicabili ai delitti contemplati nelle categorie stabilite dall' articolo precedente.

207. La persona offesa da qualche stampato porta la sua querela ai tribunali competenti a termini del codice.

L'istruzione ed il giudizio avrà luogo nella stessa guisa degli altri affari criminali del regno.

208. Lo stampatore è obbligato a far firmare il manoscritto dall'autore alla presenza di due testimoni.

Dovrà conoscere pienamente la persona da cui gli venne rimesso il manoscritto originale.

209. Deve apporre al libro od altro stampato il suo nome, il luogo e l'anno in cui si eseguì la stampa.

210. Rimette al ministro dell'interno un esemplare dell'opera.

211. Lo stampatore è obbligato a palesare il nome dell'autore nel sol caso che gliene venga fatta intimazione dal giudice ordinario nanti cui sarà stata portata querela contro l'opera.

Lo stampatore incorre nella responsabilità dell'autore ove non voglia svelarlo.

212. Il cittadino Siciliano può liberamente parlare su qualunque soggetto politico e lagnarsi con egual libertà delle ingiustizie che credesse aver sofferto.

I magistrati non devono badare ed aver alcun riguardo ai denunciatori dei cittadini.

213. Ove però questi discorsi fossero di lor natura tali da appartenere ad una o più categorie degli scritti enunciate a l'art. 205 della Costituzione saranno un delitto.

214. Tutti i diritti feudali, diritti privativi, prestazioni servili ed altre obbligazioni provenienti da rapporti tra vassallo e signore sono e restano aboliti per sempre.

215. Niun Siciliano, a qualunque classe appartenga, può ricoprire due impieghi pubblici lucrosi ad una volta.

216. Niun straniero può ottenere lettere di naturalizzazione se non che per atto del Parlamento.

Questa naturalizzazione non gli dà il diritto di poter essere nominato alle cariche del regno, ma assicura questo diritto a' suoi figli.

217. Alcun Siciliano non può entrare al servizio di potenza straniera senza l'autorizzazione del Re.

218. Il Siciliano che con autorizzazione del Re si trova al servizio dello straniero, non potrà in alcun caso e senza rendersi reo di tradimento, portare le armi contro la patria.

219. Alcun Siciliano non potrà esimersi dalle funzioni di giurato o giudice del fatto, a meno che non ne abbia ragionato impedimento di parentela o d'amicizia colle parti interessate.

220. Qualunque Siciliano deve conoscere la Costituzione del Regno.

I curati ed i magistrati municipali sono obbligati a diffonderne l'istruzione nel popolo di loro parrocchie o comuni.

Ne verrà fatta lettura due volte l'anno nelle scuole pubbliche.

TITOLO VI.

DELLA RELIGIONE NAZIONALE

221. La religione cristiana come vien professata dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, è la religione della nazione siciliana.

222. Niun altro culto potrà essere esercitato pubblicamente nel regno.

223. Il Re deve professare la religione nazionale.

Ove professasse altro culto, s'intenderebbe per questo decaduto dal trono di Sicilia.

Tale è la Costituzione Siciliana, spogliata di moltissime ripetizioni e d'infinite minutezze. Son certo che raffrontando il mio lavoro col testo della Costituzione stessa, si durerebbe fatica a riconoscerlo sulle prime. La sanzione reale che a quell'epoca non era peranco ristretta nei limiti costituzionali, avea modificato e spesso d'una maniera assai vaga e confusa una parte degli articoli proposti dal Parlamento. Per riempire molte lacune, schiarire molti passi che oscuri restavano, ho dovuto procurarmi particolari schiarimenti, quali però ebbi cura di attingere a sicurissima fonte.

Dissi a pagina 50 di quest'opera che la Costituzione Siciliana era assai più popolare della Carta francese; e credo non ne possa rimaner dubbio. Avrà osservato il lettore come la legge elettorale favorisca in Sicilia i piccoli proprietarii, come vi si trovi indipendente la Camera dei Comuni per essere esclusi tutti i pubblici funzionarii ad eccezione dei ministri, come il Parlamento vi eserciti un vero potere legislativo, avendo il diritto dell'iniziativa nelle leggi, e come finalmente i Comuni Rappresentati da corpi numerosi, popolari e da magistrati eletti da questi ultimi, godano della più alta indipendenza nella loro amministrazione.

Stimo inutile spingere più oltre il confronto. Del resto non fu mia mente insinuare che la Carta fran-

cese non sia istituzione politica abbastanza tutelare. Degno monumento della saggezza di Luigi XVIII, desidero ch' ella assicuri colla sua lunga durata a questo re legislatore la riconoscenza di molte generazioni francesi. Fui tentato soltanto di ricordare col- l'esempio, agli spiriti imparziali ed a quei tali che non hanno ancora modificato loro opinione sugl' interessi di partito, che la Carta la quale per essere una costituzione completa abbisognerebbe di più leggi organiche, sarebbe desiderabile che acquistasse con esse uno spirito più consentaneo ai principii democratici, i soli che possano mantenere la pubblica libertà.


Ma ritorno alla Sicilia, a questo suolo prediletto dalla natura, che sotto quella costituzione che la nobiltà siciliana aveva nel suo patriotismo innalzato sulle feudali rovine, avrebbe veduto risplendere il sole dei suoi giorni migliori. Ma speranze, avvenire, tutto disparve, non restò che l'assoluta monarchia, il regno dell'arbitrio nel suo squallido deforme aspetto. Eppure nella Costituzione Siciliana non v'era cosa che potesse dar ombra od allarmare, per gl'interessi del trono; non accennava tampoco farsi strada ad altro sistema politico, ad altro stato sociale. La sanzione reale illimitata, il diritto di sciogliere il Parlamento, una Camera ereditaria, offrivano al potere garantigie abbastanza rassicuranti; ma bastava a Ferdinando il trovare nella Costituzione un ostacolo a sua voglia di disporre a capriccio delle persone e delle cose dei suoi sudditi. Nulla valse a rattenerlo: gli obblighi solenni contratti verso l'antica Costituzione

Siciliana al suo ascendere sul trono nel 1759, quelli posteriori verso la nuova Costituzione nel 1° agosto 1812 e 22 ottobre 1814, non furono a' suoi sguardi che semplici cerimonie. L'anno 1821 fu suggello dell' opera. Ferdinando di un solo giuramento mostrossi osservante, quello fatto internamente a sè stesso di voler governare i popoli da padrone assoluto. Io non intendo insultare alla maestà del re. Racconto dei fatti incontestabili che appartengono alla storia, alle giuste lagnanze dei popoli.


Non ha molto un nobile amico dell' Italia, lord Bentinck, levò sua voce nel Parlamento della gran Brettagna (seduta del 22 giugno 1821) per chiedere che la Nazione inglese non si mostrasse col suo silenzio più a lungo complice dell' oppressione di Sicilia. Enumerò i sacrifici ai quali si assoggettarono i Siciliani per accogliere il re , allorchè profugo per due volte cercò un asilo in mezzo a loro, e i generosi sforzi fatti per difenderne e sostenerne la causa nella Calabria , sacrifici e sforzi che Ferdinando risalito sul trono non fu tardo a remunerare di un atto che distruggeva le antiche in un colle recenti libertà della Sicilia, la quale ridusse a nulla più d' un' altra provincia dei suoi Stati. Lord Bentinck avrebbe potuto aggiungere che questo atto di violenza fu preceduto da arresti arbitrarii, da minaccie, da intrighi di ogni sorte, che le petizioni dei comuni chiedenti la convocazione del Parlamento furono neglette, disprezzate, e costarono persino la libertà ai loro redattori ¹. Chè se fu triste cosa l' avere gran parte dei

¹ Galosso ebbe a soffrire una detenzione di tre anni per aver proposto un tal mezzo al Consiglio Civico della Comune di Misilmeri.

nobili obliato l'onore e la dignità di loro condizione, ed abbandonato codardi e traditori gl'interessi della pubblica libertà, fu molto più abbominevole il vedere come codesti nobili rinvenissero degli ausiliarii fra quelli uomini che aveano professato fin allora principii liberali. Stretti in quella incomprendibile alleanza, si diedero a secondare i disegni del re, ed ingannarono la nazione che si trovò tutto a un tratto sotto il giogo, ed ebbe a scorgere nemici in quelle file nelle quali sperava difensori. Qual profitto ne avete, spergiuri custodi della Costituzione di vostro paese? L'avvilimento, la miseria della Sicilia, il popolo a discrezione di chiunque vuol con tasse e balzelli malmenarlo. Se questo era vostro scopo, l'avete raggiunto, ma se avete sperato raccorre il frutto v'ingannaste d'assai. Sono li stranieri che sel divorano. La Sicilia pasce 8 mila Austriaci, le sue rendite sono ipotecate da prestiti dei quali il governo di Napoli non impiega neanche il quarto per i bisogni di quest'isola sfortunata. Sparisce il danaro d'un modo rapido e spaventoso, non si veggono che creditori trascinati in giudizio i loro debitori, ovunque abbattimento, disgusto, diffidenza, inquietudine. Ecco ciò che restò alla Sicilia, rovesciata la libertà. Così lagrimoso risultato dovrebbe suscitare di grandi e generosi pentimenti. Sarebbe ancor tempo: la patria come la vera religione non conoscono falli inespugnabili.



DOCUMENTI



Documento A, pag. 30.

L'autore della *Rivoluzione Piemontese*, che, come egli stesso confessa, propendeva per la Costituzione Siciliana, ne pubblicò l'analisi in appendice della sua opera; ed ha, per così dire, trascurata la Costituzione Spagnuola, quella che appunto era stata proclamata in Piemonte ed in Napoli, quella che esercitò tanta influenza nelle rivoluzioni di altre parti d'Europa e d'America. Infatti, come dice il signor De Pradt nel suo interessantissimo libro *L'Europe et l'Amérique en 1821*, la Costituzione Spagnuola ha fatto così rapide conquiste che restano esempio unico nella storia. Noi perciò, persuasi come siamo che essa racchiuda più d'ogni altra garanzie di libertà vera e durevole pel popolo, stimiamo opportuno di riprodurla. Valga ad appoggiare la nostra asserzione il non esservi che una sola Camera legislativa, eletta dal popolo, e quindi non soggette le leggi alla trafila dell'aristocratica Camera dei Pari; l'art. 95 che esclude dalla Camera i

ministri e gl'impiegati della casa reale; l'art. 157 il quale provvede a che la Camera, separandosi, instituisca una Deputazione permanente, incaricata di vegliare all'adempimento della Costituzione; l'art. 172 che proibisce al re di sciogliere o sospendere la Camera, incagliarne le discussioni ed impedirne le riunioni alle epoche determinate dalla Costituzione. Di questi ed altri pregi della Costituzione Spagnuola giudichi il Lettore, cui s'iam persuasi aver fatto cosa gradita, inserendo questa a confronto di quella di Sicilia.

COSTITUZIONE DI SPAGNA

(Promulgata in Cadice il 19 marzo 1812.)

TITOLO I.

DELLA NAZIONE SPAGNUOLA E DEGLI SPAGNUOLI

Della nazione spagnuola.

Art. 1. La nazione spagnuola è la riunione di tutti gli Spagnuoli *d'ambi gli emisferi*.

2. La nazione spagnuola è libera, indipendente, nè è nè può essere patrimonio d'alcuna famiglia o persona.

3. La sovranità risiede essenzialmente nella nazione, e ad essa sola appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le leggi fondamentali.

4. La nazione è obbligata a conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, le proprietà e gli altri diritti legittimi di tutti gl'individui che la compongono.

Degli Spagnuoli.

8. I. Sono Spagnuoli tutti gli uomini liberi nati e stabiliti nei domini delle Spagne come li figli de' medesimi.

II. Li forestieri che abbiano ottenuto dalle Cortes carta di naturalizzazione.

III. Quelli che senza la stessa provino dieci anni di domicilio acquistato secondo la legge in qualunque parte della monarchia.

IV. Li liberti dacchè acquistano la libertà nelle Spagne.

6. L'amor di patria è una delle principali obbligazioni di tutti gli Spagnuoli, così pure l'essere giusti e benefici.

7. Ogni Spagnuolo è obbligato ad essere fedele alla costituzione, obbedire alle leggi e rispettare le autorità costituite.

8. È pure obbligato ogni Spagnuolo senza distinzione alcuna a contribuire, in proporzione de' suoi averi, ai pesi dello Stato.

9. È pure obbligato ogni Spagnuolo a difendere la patria con le armi quando vi è chiamato dalla legge.

TITOLO II.

DEL TERRITORIO DELLE SPAGNE,
SUA RELIGIONE E GOVERNO, E DEI CITTADINI SPAGNUOLI

Del territorio delle Spagne.

10. Il territorio spagnuolo comprende nella Penisola con le sue possessioni e isole adiacenti, Aragona, Asturia, la vecchia e nuova Castiglia, Catalogna, Cordova, Estremadura, Galizia, Granata, Jaen, Leone, Molina,

Murzia , Navarra , Provincie Vascongade, Siviglia e Valenza, le Isole Baleari e le Canarie, con le altre possessioni di Africa. Nell'America Settentrionale, la Nuova Spagna, con la Nuova Galizia e Penisola de Youckatan, Guatimala, le provincie interne di Oriente, Provincie interne d'Occidente, l'isola di Cuba, con le due Floride , la parte spagnuola dell' isola di San Domingo, e l'isola di Porto Ricco, con le altre adiacenti a queste ed al continente nell' uno ed altro mare. Nell'America Meridionale, la Nuova Granata, Venezuela, il Perù, Chili, le provincie del Rio della Plata, e tutte le isole adiacenti nel mare Pacifico, e nell'Atlantico. Nell'Asia le isole Filippine e quelle che dipendono dal loro governo.

11. Si farà una divisione più conveniente del territorio spagnuolo, con una legge costituzionale, tosto che le circostanze politiche della nazione lo permetteranno.

Della Religione.

12. La Religione della Nazione Spagnuola è, e sarà perpetuamente la Cattolica Apostolica Romana, unica veritiera. La Nazione la protegge con leggi savie e giuste, e proibisce l' esercizio di qualunque altra.

Del Governo.

13. L' oggetto del Governo è la felicità della nazione, posto che il fine d' ogni società politica, non è altro che il ben essere degl' individui che la compongono.

14. Il Governo della Nazione Spagnuola, è una Monarchia moderata ereditaria.

15. La potestà di fare le leggi, risiede nelle Cortes con il Re.

16. La potestà di far eseguire le leggi, risiede nel Re.

17. La potestà di applicare le leggi, nelle cause civili e criminali, risiede nei tribunali civili stabiliti dalla legge.

Dei Cittadini Spagnuoli.

18. Sono cittadini quei Spagnuoli che per ambe le linee traggono la loro origine dai domini spagnuoli, di tutti e due gli emisferi, e sono stabiliti in qualunque parte de' medesimi domini.

19. È pure cittadino ogni forestiero che acquistando dei diritti di essere Spagnuolo, otterrà dalle Cortes la carta speciale di cittadino.

20. Perchè lo straniero possa ottenere dalle Cortes la detta Carta, dovrà essere ammogliato con una spagnuola, o avere introdotto o stabilito nelle Spagne qualche invenzione o pregievole industria, o acquistato de' beni stabili per li quali paghi una contribuzione diretta, o stabilito nel commercio con un capitale proprio e considerevole a giudizio delle medesime Cortes, o aver prestato de' servigi segnalati, in bene e difesa della nazione.

21. Sono pure cittadini li figli legittimi dei forestieri domiciliati nelle Spagne, che essendo nati nei domini spagnuoli, non siano sortiti mai dal Regno senza licenza del governo; aventi ventun anni compiti, e stabiliti in qualunque parte dei medesimi domini, esercitando in essa qualche professione, ufficio od utile industria.

22. Agli Spagnuoli che per qualunque linea sieno creduti e reputati per originarii dell'Africa sarà aperta la porta della virtù e del merito per essere cittadini; in conseguenza di ciò le Cortes concederanno carta di cittadino a quelli che abbiano resi dei servigi qualificati alla Patria, a quelli che si distinguono col loro talento, applicazione e condotta, con la condizione che siano figli di legittimo matrimonio, di padre libero, e che siano

ammogliati con donna libera, e stabiliti nei domini delle Spagne, o ch' esercitino qualche professione, ufficio o industria utile con capitale proprio.

23. Solo quelli che siano cittadini, potranno ottenere impieghi Municipali, o eleggere a tali impieghi nei casi contemplati dalla legge.

24. La qualità di Cittadino Spagnuolo si perde, prima colla naturalizzazione, in paese estero. 2. Col prendere impiego da altro governo. 3. Per sentenza con cui s' infliggano pene afflittive e infamanti, quando non si sia ottenuta la riabilitazione. 4. Per avere risieduto cinque anni consecutivi fuori del territorio spagnuolo senza commisione o permissione del governo.

25. L' esercizio de' medesimi diritti si sospende: 1. In virtù d' interdizione giudiziaria per incapacità fisica o morale. 2. Per lo stato di debitore fallito o di debitore al pubblico Erario. 3. Per lo stato di servo domestico. 4. Per non avere impiego o ufficio, o maniera di vivere conosciuta. 5. Per essere stato processato criminalmente. Dall' anno 1850, dovranno saper leggere e scrivere, quelli che di nuovo entrassero nell' esercizio dei diritti di cittadino.

26. Solo per le cause contemplate dagli articoli precedenti si possono perdere o sospendere li diritti di cittadino, e non per altre.

TITOLO III.

DELLE CORTES

Del modo di formare le Cortes.

27. Le Cortes sono la riunione di tutti li deputati che rappresentano la nazione, nominati dai cittadini nella forma che si dirà.

28. La base per la rappresentazione nazionale è la medesima in tutti e due gli emisferi.

29. Questa base è la popolazione composta dai nazionali che per ambe le linee siano originarii dei domini Spagnuoli, e di quelli che abbiano ottenuto dalle Cortes la carta di cittadino, come pure di quelli compresi nell' art. 21.

30. Per il computo della popolazione dei domini Europei servirà l' ultimo censimento dell' anno 1797, finchè si possà averne un altro nuovo, e si procederà in modo corrispondente al computo della popolazione di quelli di oltremare, servendo intanto i censimenti più autentici tra quelli ultimamente formati.

31. Per ogni settantamila anime di popolazione composta, come si è detto nell' art. 29, si farà un deputato alle Cortes.

32. Distribuita la popolazione per le differenti provincie se risultasse in qualcuna l' eccedenza di più di 38 mila anime si eleggerà un deputato di più, come se questa eccedenza ammontasse a 70 mila; se non passasse il numero di 38 mila non sarà calcolata.

33. Se vi fosse qualche provincia la cui popolazione non arrivasse a 70 mila anime, ma non sia sotto i 60 mila, eleggerà per sè un deputato, e se fosse minore di questo numero, si unirà alla sua più vicina per completare il numero di 70 mila ricercato; eccettuato da questa regola l' isola di San Domingo che nominerà un deputato, qualunque sia la sua popolazione.

Della nomina dei deputati delle Cortes.

34. Per l' elezione dei deputati delle Cortes si terranno le assemblee elettorali, di parrocchia, di territorio e di provincia.

Delle assemblee elettorali di parrocchia.

35. Le assemblee elettorali di parrocchia si comporranno di tutti li cittadini stabili e residenti nei distretti della rispettiva parrocchia tra i quali si comprendono gli Ecclesiastici secolari.

36. Queste assemblee si raduneranno sempre nella penisola e isole, e possessioni adiacenti, la prima domenica del mese di ottobre dell'anno antecedente alla installazione solenne delle Cortes.

37. Nelle provincie di Oltremare si raduneranno la prima domenica del mese di dicembre, quindici mesi avanti che si radunino le Cortes, con avviso che dovranno dare anticipatamente le autorità rispettive.

38. Nelle assemblee di parrocchia si nominerà per ogni duecento cittadini un elettore parrocchiale.

39. Se il numero delli cittadini della parrocchia eccedesse il numero di 300 ancorchè non arrivi a 400 si nomineranno due elettori, se eccedessero il num. di 500 ancorchè non arrivassero a 600 se ne nomineranno tre, e così progressivamente.

40. Nelle parrocchie il cui numero delli cittadini non arrivi a duecento ma giunga a 150 si nominerà un elettore, ed in quelle che non abbiano questo numero si riuniranno gli cittadini a quelli dell'altra più vicina parrocchia, per nominare l'elettore, o elettori che secondo il numero gli appartengono.

41. L'assemblea parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromissarii, perchè questi nominino l'elettore parrocchiale.

42. Se nell'assemblea parrocchiale si avessero da nominare due elettori parrocchiali, si eleggeranno ventuno compromissarii, e trentuno di questi, se dovessero eleg-

gersene tre, nè si potrà in nessun caso far eccedere questo numero di compromissarii, a fine di evitare la confusione.

43. Per conciliare il maggior comodo delle popolazioni piccole, si osserverà che quella parrocchia che arrivasse ad aver venti cittadini eleggerà un compromissario, quella che ne avrà trenta a quaranta ne eleggerà due, e tre quella che ne avesse da cinquanta a sessanta, e così progressivamente. Le parrocchie che si trovassero avere meno di venti cittadini, si uniranno con le più prossime per eleggere il compromissario.

44. I compromissarii delle parrocchie delle piccole popolazioni, eletti che siano in questa forma, si uniranno nel paese più a proposito per comporre il numero di undici o almeno di nove, e nomineranno un elettore parrocchiale. Se giungeranno a ventuno o almeno a diciassette, nomineranno due elettori parrocchiali, se fossero trentuno o almeno venticinque, nomineranno tre elettori o quelli che corrispondono.

45. Per essere nominato elettore parrocchiale si richiede essere cittadino dell'età maggiore di venticinque anni, abitante e residente nella parrocchia.

46. L'assemblee di parrocchia saranno presiedute dal capo politico, o l'alcalde della città, villa o comune in cui si congregheranno con l'assistenza del parroco e con la maggior solennità di quest'atto, e se in una medesima popolazione, per ragione del numero delle sue parrocchie, si trovassero due o più assemblee, una sarà presieduta dal capo politico alcalde, e l'altra dall'altro alcalde, e li reggitori levati a sorte presiederanno alle altre.

47. Arrivata l'ora della riunione che si farà nelle case comunali, o nel luogo a ciò destinato per costume, uniti che siano li cittadini che vi sono concorsi, passeranno

alla parrocchia col presidente, e nella stessa si celebrerà una Messa solenne dello Spirito Santo dal parroco, che farà un discorso corrispondente alle circostanze.

48. Finita la messa anderanno al luogo donde vennero, e si darà principio all'assemblea, nominando due assistenti allo scrutinio, ed un segretario tra li cittadini presenti, e tutto ciò a porta aperta.

49. In seguito il presidente dimanderà se alcun cittadino deve esporre qualche cosa relativa a corruzione o subornamento, perchè l'elezione cada sopra qualche determinata persona, e se lo fosse, dovrà farsi una giustificazione pubblica e verbale del medesimo atto. Essendo certa l'accusa, resteranno privi di voce attiva e passiva, quelli che avessero commesso questo delitto, e da questo giudizio, non potrà ammettersi ricorso alcuno.

50. Se si suscitassero dubbii sopra qualcuno dei presenti, che non avesse le qualità ricercate per poter votare, la medesima assemblea deciderà nell'atto quel che le parerà, e sarà quello eseguito senza ricorso alcuno per questa volta, e per questo solo effetto.

51. Si procederà immediatamente alla nomina dei compromissarii, locchè si farà venendo indicato da ogni cittadino un numero di persone eguali a quello de' compromissarii, avvicinandosi al tavolo, ove si troveranno il presidente, gli assistenti allo scrutinio e il segretario, e questo lo scriveranno in una lista in sua presenza e in questo e negli altri atti di elezione niuno potrà votare per sè medesimo, sotto pena di perdere il diritto di votare.

52. Finito questo atto, il presidente, gli assistenti allo scrutinio e il segretario riconosceranno le liste, e si pubblicheranno ad alta voce li nomi dei cittadini che saranno stati eletti compromissarii per aver ricevuto maggior numero di voti.

83. Li compromissarii nominati si ritireranno in un luogo separato, prima che si disciolga l'assemblea, e conferendo fra loro, procederanno a nominare l'elettore o gli elettori di quella parrocchia, e resteranno eletti quello o quelli che riuniranno più della metà dei voti; in seguito si pubblicherà la nomina degli elettori all'assemblea.

84. Il segretario estenderà l'atto di nomina che potrà essere firmato dal presidente e compromissarii, e si darà copia dello stesso firmato dalli medesimi alla persona o persone elette, onde gli consti la sua nomina.

85. Niun cittadino potrà scusarsi da questo incarico per motivo o pretesto alcuno.

86. Nell'assemblea parrocchiale nissun cittadino si presenterà con armi.

87. Verificata che sia la nomina degli Elettori si scioglierà immediatamente l'assemblea, e sarà nullo qualunque altro atto che si cercasse di mischiarvi.

88. Li cittadini che avranno composta l'assemblea si trasporteranno alla parrocchia, ove si canterà un solenne *Te Deum* conducendo l'elettore o elettori tra il presidente, gli assistenti allo scrutinio, e il segretario.

Delle assemblee elettorali di territorio.

89. Le assemblee elettorali di territorio si comporranno degli elettori parrocchiali che si congregheranno nel capo luogo di ogni territorio alla fine di nominare l'elettore o elettori che devono concorrere alla capitale della provincia, per eleggere li deputati delle Cortes.

90. Queste assemblee si terranno sempre nella penisola e isole e possessi adiacenti, la prima domenica del mese di novembre dell'anno anteriore a quello in cui dovranno unirsi le Cortes.

91. Nella provincia d'Oltremare, si terranno la prima Domenica del mese di gennaio prossimo seguente al

meze di dicembre, in cui saranno tenute le assemblee di parrocchia.

62. Per venire in cognizione del numero degli elettori, che abbia a nominare ogni territorio, si osserveranno le seguenti regole.

63. Il numero degli elettori di territorio, sarà triplice al numero dei deputati che si dovranno eleggere.

64. Se il numero dei territori della provincia fosse maggior di quello degli elettori, che si richiedono con l'articolo precedente per la nomina dei deputati che gli corrispondano, si nominerà non ostante un elettore per ogni territorio.

65. Se il numero dei territori fosse minore del numero degli elettori che si devono nominare, ogni territorio ne eleggerà uno, due, o più, sino a completare il numero richiesto. Ma se mancasse tuttavia un elettore sarà nominato dal territorio di maggior popolazione; se tuttavia ne mancasse altro lo nominerà il territorio che gli viene appresso nel numero della popolazione, e così successivamente.

66. Per quanto resta stabilito negli art. 31, 32 e 33 e negli articoli precedenti il censimento determina quanti deputati corrispondano ad ogni provincia, e quanti elettori a ognuno de' suoi territori.

67. Le assemblee elettorali di territori saranno presiedute dal capo politico, o dal primo alcalde della popolazione del capo luogo di quel territorio, e ad esso si presenteranno gli elettori parrocchiali co' documenti che accreditino la loro elezione perchè siano registrati i nomi nel libro in cui si hanno da estendere gli atti dell'Assemblea.

68. Nel giorno destinato gli elettori di parrocchia si uniranno col presidente, nelle sale comunali a porta aperta, e cominceranno dal nominare un segretario, e due assistenti allo scrutinio tra gli stessi elettori.

69. In seguito presenteranno gli elettori i certificati della loro nomina, che dovranno essere esaminati dal segretario o dagli assistenti allo scrutinio, che dovranno il giorno seguente informare, se questi sieno o no in regola. Li certificati del segretario ed assistente allo scrutinio saranno esaminati da una commissione di tre individui dell'assemblea che si nominerà perchè informi pure e nel seguente giorno sullo stato degli stessi.

70. In questo giorno congregati gli elettori parrocchiali si leggeranno le informazioni intorno al certificato, e se vi fosse ostacolo per alcuno di essi o degli elettori per difetto di qualcuna delle qualità ricercate, l'assemblea risolverà definitivamente quanto le parerà, e ciò sarà eseguito senza ricorso.

71. Finito questo atto, passeranno gli elettori parrocchiali col presidente, alla Chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dall'ecclesiastico di maggior dignità che farà un discorso relativo alle circostanze.

72. Compito questo atto religioso si restituiranno alle case comunali, e occupando gli elettori i loro posti senza alcuna preferenza leggerà il segretario questo capitolo della Costituzione, e in seguito farà lo stesso il presidente per quanto si contiene nell'articolo 49, e si osserverà tutto quello che in essi viene prescritto.

73. Immediatamente dopo si procederà alla nomina dell'elettore o elettori di territorio, eleggendoli di uno in uno, e per scrutinio secreto mediante cedole nelle quali dovrà essere scritto il nome della persona che ognuno elegge.

74. Finita la votazione, il presidente, il segretario ed assistenti allo scrutinio faranno l'incontro dei voti, e resterà eletto quello che abbia avuto a suo favore almeno la metà dei voti o uno di più, pubblicando il presidente

ogni elezione. Se nessuno avesse ottenuto la pluralità assoluta dei voti, li due che avranno ottenuto il maggior numero, entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà maggior numero di voti. In caso di parità, deciderà la sorte.

75. Per essere elettore di territorio si richiede di essere cittadino che si trovi nell'esercizio dei suoi diritti, che sia maggiore dei venticinque anni, abitante e residente nel territorio, che sia di stato secolare o dell'ecclesiastico secolare, potendo cadere l'elezione nei cittadini che compongono l'assemblea, e in quelli fuori della stessa.

76. Il segretario estenderà l'atto che dovrà essere firmato dal presidente e dagli assistenti allo scrutinio, e se ne darà copia firmata dalli medesimi alla persona o persone elette per farne constare la nomina. Il presidente di quest'assemblea rimetterà altra copia firmata da lui e dal segretario al presidente dell'assemblea di provincia, ove si farà notoria l'elezione per mezzo delle carte pubbliche.

77. Nelle assemblee elettorali di territorio si osserverà tutto quello che è prescritto per le assemblee elettorali di parrocchia negli articoli 55, 56, 57 e 58.

Delle assemblee elettorali di provincia.

78. Le assemblee elettorali di provincia si comporranno degli elettori di tutti gli territorii di essa che si uniranno nella capitale, alla fine di nominare li deputati che le competono per assistere alle *Cortes* come rappresentanti della nazione.

79. Queste assemblee si terranno sempre nella penisola e isole adiacenti la prima domenica del mese di dicembre dell'anno antecedente alle *Cortes*.

80. Nelle provincie d'Oltremare si terranno nella seconda domenica del mese di marzo dell'anno medesimo, in cui si uniranno le assemblee di territorio.

81. Saranno presiedute queste assemblee dal capo politico della capitale della provincia a cui si presenteranno gli eletti di territorio col documento della loro elezione perchè i loro nomi si registrino nel libro in cui si devono estendere gli atti dell'assemblea.

82. Nel giorno destinato si uniranno gli elettori di territorio nelle case comunali, o nel luogo più a proposito per un atto tanto solenne a porta aperta, e si cominceranno a nominare a pluralità di voti col presidente un segretario e due assistenti allo scrutinio fra i medesimi elettori.

83. Se ad una provincia non spettasse più che un deputato, concorreranno per lo meno cinque Elettori per la nomina, distribuendo questo numero fra i territorii in cui fosse divisa la provincia, o destinato i territorii a questo solo effetto.

84. Si leggeranno li quattro capitoli di questa Costituzione che trattano delle elezioni. Dopo si leggeranno i certificati degli atti delle elezioni fatte nei capi luoghi de' territorii, rimessi dai presidenti rispettivi, e similmente presenteranno gli elettori li certificati della loro nomina per essere esaminati dal segretario ed assistenti allo scrutinio, che dovranno il giorno seguente informare se siano o no in regola. Li certificati del segretario e dell'assistente allo scrutinio, saranno esaminati da una commissione di tre individui dell'assemblea, che si nomineranno all'effetto, perchè informino sopra gli stessi nel giorno seguente.

85. Uniti gli elettori di territorio si leggeranno le informazioni sopra li certificati; e se vi fosse ragione da opporre ad alcuno degli stessi elettori per difetto di al-

cune delle qualità richieste, l'assemblea risolverà definitivamente e sul momento quanto le parerà e ciò che sarà risolto, si eseguirà senza ricorso.

86. In seguito si dirigeranno gli elettori di territorio col loro presidente alla Cattedrale o Chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dal vescovo, o in suo difetto dall'ecclesiastico di maggior dignità, che farà un discorso analogo alle circostanze.

87. Finito quest'atto religioso ritorneranno al luogo da dove partirono, e a porta aperta, occupando gli elettori i loro posti senza alcuna preferenza; dovrà il presidente fare le medesime ricerche ed avvisi che si contengono nell'articolo 49, osservando tutto ciò che in esso è prescritto.

88. Si procederà in seguito dagli elettori che si troveranno presenti alla elezione del deputato o deputati. Essi li eleggeranno di uno in uno, avvicinandosi al posto ove si troverà il presidente, gli assistenti allo scrutinio e segretario, e alla sua presenza dovrà essere scritto in una lista il nome della persona che ognuno elegge; il segretario e gli assistenti allo scrutinio saranno i primi a votare.

89. Finita la votazione, il presidente, segretario ed assistenti allo scrutinio faranno il riconoscimento dei voti, e sarà eletto quello che avrà unito a suo favore almeno la metà dei voti ed uno di più; se nessuno avesse unita la maggioranza assoluta dei voti, li due che avranno avuto il maggior numero entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà la pluralità di essi; in caso di parità deciderà la sorte, e successa l'elezione di uno sarà pubblicata dal presidente.

90. Dopo l'elezione dei deputati si procederà alla nomina dei supplenti col medesimo metodo e forma, ed il loro numero sarà in ogni provincia la terza parte di quella

dei deputati che le appartengono. Se ad alcuna provincia non toccasse di eleggere più di uno o due deputati, eleggerà non ostante un deputato supplente. Questi concorreranno alle Cortes, semprechè si verifichi la morte del principale eletto, o sia impossibilitato a giudizio delle medesime, in qualunque tempo che uno o l'altro accidente si verifichi dopo la elezione.

91. Per essere deputato alle Cortes si richiede di essere cittadino che si trovi nell'esercizio dei suoi diritti, che sia maggiore in età di venticinque anni, e che sia nato nella provincia, e sia stabilito in essa con la residenza almeno di sette anni, e sia di stato secolare, o dell'ecclesiastico secolare, potendo cadere l'elezione nei cittadini che compongono l'assemblea come in quelli fuori di essa.

92. Si richiede inoltre per essere eletto deputato di Cortes di avere una rendita annuale proporzionata procedente dai beni propri.

93. Si sospende la disposizione dell'articolo precedente sino che le Cortes che si terranno d'ora innanzi, dichiarino essere già arrivato il tempo in cui possa avere effetto, stabilendo la quota della rendita e la qualità dei beni. Ciò che allora sarà risoluto si terrà per costituzionale, come se in questo fosse stato espresso.

94. Se succedesse che una medesima persona fosse stata eletta dalla provincia di sua nascita, e da quella ove si trova stabilita, sussisterà, la elezione per il titolo della residenza.

95. I ministri, i consiglieri di Stato e gli impiegati nella casa reale non potranno esser eletti deputati di Cortes.

96. Nemmeno potrà essere eletto deputato di Cortes nessun forestiere, ancorchè abbia ottenuto dalle Cortes carta di cittadino.

97. Niuno impiegato pubblico nominato dal governo potrà essere eletto deputato di Cortes per la provincia, in cui esercita il suo impiego.

98. Il segretario estenderà gli atti delle elezioni, ai quali firmeranno insieme con lui il presidente e tutti gli elettori.

99. In seguito accorderanno a tutti gli elettori senza scusa alcuna, e a cadauno dei deputati tutti i più ampi poteri, secondo la seguente formola, rimettendo a ogni deputato suo corrispondente il potere per presentarsi nelle Cortes.

100. Li poteri saranno concepiti in questi termini: *Nella città di di a dell'anno di nelle sale di trovandosi congregati li signori (qui si porranno i nomi del presidente e degli elettori di territorio che formano l'assemblea elettorale della provincia) dissero avanti di me infra-scritto, scrivente e testimoni convocati che essendosi proceduto secondo la regola della costituzione politica della monarchia Spagnuola, alla nomina degli elettori parrocchiali e di territorio con tutte le solennità prescritte dalla medesima Costituzione, come consta dai certificati, che originali si esibiscono riuniti gli espressi elettori dei territori della provincia di nel giorno . . . del mese di del presente anno aveano fatto la nomina delli deputati, che in nome e rappresentazione di questa provincia devono concorrere alle Cortes, e che furono eletti per deputati per questa provincia li signori N. N. come risulta dagli atti estesi e firmati da N. N. Che in conseguenza loro conferiscono ampi poteri a tutti uniti e a cadauno da sè, per adempire e disimpegnare le auguste funzioni del loro incarico, e perchè con gli altri deputati di Cortes, come rappresentanti della Nazione Spagnuola possino accor-*

dare e risolvere quanto intendessero conducente al bene generale della stessa, in forza delle facoltà che la Costituzione determina, e dentro i limiti che la medesima prescrive, senza potere derogare, alterare e variare in nessuna maniera, nessuno degli articoli, sotto nessun pretesto, e che gli accettanti si obbligano per sè stessi, ed a nome di tutti gli abitanti di questa provincia, in virtù delle facoltà che loro son concesse come elettori nominati con quest'atto, e tener per valido, ed obbedire e compire quanto tali deputati di Cortes facessero, e risolvessero, secondo i regolamenti della Costituzione politica della Monarchia Spagnuola, e questo espressero ed accordarono alla presenza di N. N. testimoni, che con li signori accordanti si firmano qui sotto.

101. Gli assistenti allo scutinio e il segretario, rimetteranno immediatamente una copia firmata dai medesimi degli atti delle elezioni, alla Deputazione permanente delle Cortes, e faranno che si pubblicino le elezioni col mezzo della stampa, rimettendo un esemplare ad ogni popolazione della provincia.

102. Sarà provveduto all'indennizzazione dei deputati per le rispettive provincie, come della Deputazione permanente. Si abbonerà inoltre ai deputati d'Oltremare ciò che le provincie stesse giudicheranno necessario per le spese del loro viaggio di veuita e di ritorno.

103. Si osserverà nelle assemblee elettorali di provincia tutto quello che si prescrive negli articoli 88, 86, 87 e 88 ad accezione di quanto vien prescritto dall'art. 528.

Della installazione delle Cortes.

104. Si uniranno le Cortes tutti gli anni nella capitale del regno nell'edifizio destinato a questo solo oggetto.

105. Quando trovassero conveniente il traslatarsi in altro luogo, potranno farlo, semprechè sia in luogo

non distante dalla capitale più di dodici leghe, e che convengano della traslazione le due terze parti dei deputati che saranno presenti.

106. Le sessioni delle *Cortes* in ogni anno dureranno tre mesi consecutivi, principiando il primo marzo.

107. Le *Cortes* potranno prorogare le loro sessioni al più per un altro mese, nei soli due casi.

1° A richiesta del Re.

2° Se le *Cortes* lo credessero necessario per una risoluzione delle due terze parti dei deputati.

108. I deputati si rinnoveranno nella loro totalità ogni due anni.

109. Se la guerra o l'occupazione di qualche parte del territorio della monarchia dall'inimico impedissero che si potessero presentare a tempo tutti od alcuni dei deputati di una o più provincie, saranno suppliti quelli che mancassero dai deputati antecedenti delle rispettive provincie, cavandoli a sorte fino a completare il numero che loro corrisponda.

110. I deputati non potranno essere rieletti se non mediante altra deputazione.

111. Arrivando i deputati alla capitale si presenteranno alla deputazione permanente delle *Cortes* facendo scrivere i loro nomi, e quello della provincia che gli ha eletti in un registro nella segreteria delle medesime *Cortes*.

112. Nell'anno della rinnovazione dei deputati si farà il 15 di febbraio a porte aperte la prima unione preparatoria, facendo da presidente quello che lo sarà della deputazione permanente e da segretari e assistenti ai scrutini, quelli che saranno nominati dalla medesima deputazione, tra quelli restanti individui che la compongono.

113. In questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno i loro poteri, e nomineranno a pluralità di voti due commissioni, una di cinque individui perchè esa-

minino i poteri di tutti i deputati, e un'altra di tre perchè esaminino quelli dei cinque individui che compongono la commissione.

114. Il giorno 20 del medesimo febbraio si farà a porta aperta la seconda assemblea preparatoria nella quale le due commissioni informeranno sopra la legittimità dei poteri, avendo avuto presenti le copie delle elezioni provinciali.

115. In questa assemblea e nelle altre che siano necessarie sino al giorno 28 si risolveranno definitivamente e a pluralità di voti, i dubbi che si suscitassero sopra la legittimità dei poteri, e le qualità dei deputati.

116. Nell'anno seguente a quello della rinnovazione dei deputati, si terrà la prima assemblea preparatoria, e il giorno 20 di febbraio e sino al 28 quelle che si crederessero necessarie nel modo e forma di ciò che si è espresso nelli tre articoli precedenti, sopra la legittimità dei poteri dei deputati che di nuovo si presentassero.

117. In tutti gli anni il giorno 28 di febbraio si terrà l'ultima assemblea preparatoria, nella quale si farà prestare il giuramento da tutti i deputati, ponendo la mano sopra i santi evangelii, con la formola seguente: Giurate di difendere e conservare la religione Cattolica, Apostolica, Romana, senza ammettere alcun'altra nel regno?... R. Sì, giuro... Giurate osservare e far osservare religiosamente la costituzione politica della monarchia spagnuola sanzionata dalle Cortes generali e straordinarie della nazione nell'anno 1812?... R. Sì, giuro... Giurate di condurvi bene fedelmente nell'incarico che la nazione vi ha affidato, avendo in mira in tutto, e il bene e la prosperità della medesima nazione?.. R. Sì, giuro... Se farete così, Dio vi premierà, e se no ve lo imputi.

118. In seguito si procederà ad eleggere fra gli stessi deputati per scrutinio segreto e a pluralità assoluta dei

voti un presidente, un vice-presidente, e quattro segretari, e con ciò si terranno per costituite e formate le Cortes, e la deputazione permanente cesserà da tutte le sue funzioni.

119. Si nominerà nel medesimo giorno una deputazione di ventidue individui e due segretari perchè possano dar parte al re d' essersi costituite le Cortes, ed il presidente che hanno eletto, affine che manifesti se assisterà all' apertura delle Cortes che si terranno il giorno 1° di marzo.

120. Se il Re si trovasse fuori della capitale gli si farà questa partecipazione in iscritto, e il Re risponderà nel medesimo modo.

121. Il Re assisterà da sè medesimo all' apertura delle Cortes, e se si trovasse impedito lo farà il presidente nel giorno stabilito, senza che per nessun motivo possa differirsi ad altro. Le stesse misure e formalità si osserveranno per l' atto di chiudere le Cortes.

122. Nella sala delle Cortes entrerà il Re senza guardie, e solamente lo accompagneranno le persone determinate dal cerimoniale per il ricevimento e congedo del Re, come sarà prescritto nel regolamento del governo interno delle Cortes.

123. Il Re farà un discorso nel qual proporrà alle Cortes quel che credesse conveniente, e al quale il presidente risponderà in termini generali. Se il Re non assistesse rimetterà il suo discorso al presidente, perchè da esso si legga nelle Cortes.

124. Le Cortes non potranno deliberare in presenza del re.

125. Nei casi in cui i segretari del dispaccio facciano alle Cortes alcune proposizioni a nome del Re, assisteranno alle discussioni quando, e nel modo che le Cortes determinassero, e parleranno tra essi, ma non potranno star presenti alla votazione.

126. Le sessioni delle Cortes saranno pubbliche, e solo nei casi che esigono riserva si potrà far sessione segreta.

127. Nelle discussioni delle Cortes ed in tutto il di più che apparterrà al suo governo e ordine interno si osserverà il regolamento che si forma da esse Cortes generali e straordinarie, senza pregiudizio delle riforme che le successive trovassero più conveniente di fare in esso.

128. I deputati saranno inviolabili per le loro opinioni, e in nessun tempo e caso, nè da nessuna autorità potranno essere riconvenuti per le stesse. Nelle cause criminali che contro loro s'intentassero, non potranno essere giudicati se non dal tribunal delle Cortes nel modo e forma che si prescrivono dal regolamento del governo interno delle medesime. Durante le sessioni delle Cortes non potranno essere impediti civilmente, nè soggetti ad esecuzione per debiti.

129. Durante il tempo della deputazione, contato per quest'effetto dal dì che la nomina consta, nella Corte permanente, non potranno i deputati accettare per sè nè sollecitare per altri alcuno impiego a cui provveda il Re, nè alcun avanzamento a meno che non sia di scala nella rispettiva carriera.

130. Nel medesimo modo non potranno, durante il tempo della loro deputazione e un anno dopo dell'ultimo atto delle loro funzioni, ottenere per sè, nè sollecitare per altre pensioni, nè decorazioni alcune che siano di provenienza del Re.

Della facoltà delle Cortes.

131. Le facoltà delle Cortes sono :

1. Proporre e decretare le leggi, e interpretarle e derogarle in caso necessario.

2. Ricevere il giuramento del Re, del principe delle Asturie e della reggenza, come si previene a suo luogo.

3. Risolvere qualunque dubbio di fatto o di diritto che occorra in ordine alla successione della corona.

4. Eleggere la reggenza o reggente del regno come lo prescrive la costituzione, e stabilire i limiti coi quali la reggenza e il reggente hanno da esercitare l'autorità reale.

5. Fare il pubblico riconoscimento del principe di Asturia.

6. Nominare tutore al Re minore come lo prescrive la costituzione.

7. Approvare prima della sua ratifica li trattati di alleanza offensiva, quelli dei sussidi e li speciali di commercio.

8. Concedere o negare l'ammissione di truppe straniere nel regno.

9. Decretare la creazione e soppressione degli impieghi nei tribunali stabiliti dalla costituzione, ed egualmente la creazione e soppressione dei pubblici uffici.

10. Fissare tutti gli anni dietro proposta del Re le forze di terra e di mare, determinando quelle che si dovranno tenere in piedi in tempo di pace, e il loro aumento in tempo di guerra.

11. Dar ordini agli eserciti, armata e milizie nazionali in tutti i rami che li costituiscono.

12. Fissare le spese dell'amministrazione pubblica.

13. Stabilire annualmente le contribuzioni e imposte.

14. Approvare il riparto delle contribuzioni fra le provincie.

15. Esaminare e approvare i conti del versamento dei capitali pubblici.

16. Stabilire le Dogane e regolare i diritti.

17. Disporre il conveniente per l'amministrazione, conservazione ed alienazione dei beni nazionali.

18. Determinare il valore, peso, lega, tipo e denominazione delle monete.

19. Adottare il sistema che si giudicasse più comodo e giusto per i pesi e misure.

20. Promovere e fomentare ogni specie di industria e rimuovere gli ostacoli che si frapponessero.

21. Stabilire il piano generale di pubblico insegnamento in tutta la Monarchia, ed approvare quello che si formerà per l'educazione del Principe delle Asturie.

22. Approvare i regolamenti generali per la polizia e sanità del regno.

23. Proteggere la libertà politica della stampa.

24. Realizzare la responsabilità dei ministri ed altri pubblici impiegati.

25. Per ultimo appartiene alle Cortes di dare o negare il loro consentimento in tutti quelli casi ed atti, per i quali è provveduto nella Costituzione esser questo necessario.

Della formazione delle leggi e della sanzione reale.

132. Ciascun deputato ha facoltà di proporre progetti di legge alle Cortes, purchè lo presenti in iscritto ed esponga le ragioni sulle quali si fonda.

133. Due giorni almeno dopo presentato eletto il progetto di legge, si leggerà per una seconda volta, e le Cortes delibereranno se debba o no essere ammesso a discussione.

134. Ammesso che sia a discussione, se a giudizio delle Cortes, la gravità dell'oggetto lo richiederà, sarà previamente trasmesso ad una commissione.

135. Quattro giorni almeno dopo ammesso il progetto a discussione, si leggerà per la terza volta, e si potrà fissare il giorno in cui aprirne la discussione.

136. Nel giorno fissato per la discussione, dovrà questa abbracciare il progetto nella sua totalità ed in cadauno de' suoi articoli.

137. Sarà in potere delle Cortes il determinare quando sembri loro che la materia sia stata sufficientemente discussa; ciocchè determinato, si risolverà se vi sia luogo o no a raccorre i voti.

138. Deciso che sia esservi luogo a raccorre i voti, si procederà a far ciò immediatamente, ammettendo o rigettando in tutto o in parte il progetto, o variandolo o modificandolo secondo le osservazioni che saranno state fatte nella sua discussione.

139. La votazione si farà a pluralità assoluta di voti; e per potervi procedere sarà necessaria la presenza di uno almeno più della metà del totale dei deputati che debbono comporre le Cortes.

140. Se le Cortes rigetteranno un progetto di legge, che fu assoggettato al loro esame, o risolveranno che non deve procedersi alla votazione, non potrà essere riproposto nel medesimo anno.

141. Se sarà stato adottato, si estenderà per duplicato in forma di legge e si leggerà alle Cortes; ciò fatto e sottoscritti ambi gli originali dal presidente e da due segretarii, saranno immediatamente presentati al Re da una deputazione.

142. Il Re sanziona le leggi.

143. La sanzione del Re consiste in questa formola segnata di sua mano: *Si pubblici come legge.*

144. Nega il Re la sanzione colla seguente formola egualmente segnata di sua mano: *ritorni alle Cortes,* accompagnando nel tempo stesso una esposizione delle ragioni che indussero a negarla.

145. Avrà il Re trenta giorni di tempo per usare di questa prerogativa: se dentro questo spazio non avrà

data o negata la sanzione, appunto perciò si intenderà che l'abbia data, e la darà in effetto.

146. Data o negata la sanzione dal Re, passerà alle Cortes uno dei due originali con la formola rispettiva, affinchè ne sieno informate. Questo originale si conserverà nell'archivio delle Cortes, e il duplicato resterà in potere del Re.

147. Se il Re negasse la sanzione, non si tornerà ad agitare il medesimo soggetto nelle Cortes di quell'anno, ma potrà farsi in quelle dell'anno seguente.

148. Se nelle Cortes del seguente anno fosse di nuovo proposto, ammesso ed approvato il medesimo progetto, presentato che sia al Re, potrà darle la sanzione o negarla per la seconda volta a termini degli articoli 143 e 144, ed in questo ultimo caso non si tratterà del medesimo soggetto in quell'anno.

149. Se di nuovo e per la terza volta, fosse proposto, ammesso ed approvato il medesimo progetto nelle Cortes del seguente anno, per ciò appunto s'intende che il Re vi dà la sua sanzione, e presentandoglielo la darà in effetto per mezzo della formola espressa nell'articolo 145.

150. Se prima che spiri il termine di trenta giorni, entro i quali il Re deve dare o negare la sua sanzione, le Cortes terminassero le loro sessioni, il Re la darà o negherà negli otto primi giorni delle sessioni delle Cortes susseguenti; e se questo termine passasse senza che l'avesse data, per ciò stesso s'intenderà data, e la darà in effetto nella forma prescritta: se poi il Re avesse negata la sanzione, queste Cortes potranno trattare di quello stesso progetto.

151. Se anche dopo negata dal Re la sanzione ad un progetto di legge, passino alcuno od alcuni anni senza che si proponga lo stesso progetto e si torni poi a su-

scitare nel tempo della stessa Deputazione che lo adottò per la prima volta o in quella delle due Deputazioni che immediatamente lo susseguono, si considererà sempre come lo stesso progetto, per gli effetti alla sanzione del Re, di cui trattano i tre articoli precedenti; ma se nel corso delle tre Deputazioni suddette non tornasse a proporsi, quantunque in appresso fosse riprodotto negli identici termini, si considererà come progetto nuovo per gli effetti indicati.

182. Se la seconda o terza volta che si propone il progetto, dentro il termine prefisso dall'articolo precedente, fosse rigettato dalle Cortes, in qualunque tempo fosse riprodotto di poi, sarà sempre tenuto per progetto nuovo.

183. Si deroga alle leggi colle medesime formalità e per la stessa trafila con cui si stabiliscono.

Delle promulgazioni delle leggi.

184. Pubblicata la legge nelle Cortes, si farà di ciò avvisato il Re; affinchè si proceda tosto alla sua promulgazione solenne.

185. Il Re nel promulgare le leggi userà della formola seguente: *N. (il nome del Re) per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Spagnuola Re delle Spagne, a tutti quelli che vedranno e intenderanno le presenti fa sapere: che le Cortes hanno decretato, e Noi abbiamo sanzionato ciò che segue: (e qui il testo letterale della legge). Per tanto comandiamo a tutti i tribunali di giustizia, capi, governatori ed altre autorità sì civili che militari ed ecclesiastiche di qualunque classe e dignità, di osservare e fare osservare, compire ed eseguire la presente legge in tutte le sue parti. Sappiatelo per il suo adempimento; e fate in modo che sia stam-*

pata, pubblicata e posta in circolazione. (Va diretta al ministro rispettivo).

186. Tutte le leggi saranno per ordine del Re e dei rispettivi segretarii del dicastero comunicate a tutti e cadauno i tribunali supreni, agli alcaldi ed altri capi ed autorità superiori che le faranno passare ai subalterni.

Della Deputazione permanente delle Cortes.

187. Le Cortes prima di separarsi nomineranno una deputazione che si chiamerà deputazione permanente delle Cortes, composta di sette individui tratti dal loro seno, tre delle provincie d'Europa e tre d'Oltremare, ed il settimo sarà estratto a sorte fra i deputati d'Europa e d'Oltremare.

188. Nel tempo stesso le Cortes nomineranno due supplenti alla deputazione, uno d'Europa ed uno d'Oltremare.

189. La deputazione permanente sederà nell'intervallo per la rinnovazione delle Cortes.

160. Le facoltà di questa deputazione sono:

1. Vegliare all'osservanza della Costituzione e delle leggi per dar conto alle prossime Cortes delle infrazioni che avrà notate.

2. Convocare le Cortes straordinarie nei casi prescritti dalla Costituzione.

3. Disimpegnare le funzioni indicate negli articoli 111 e 112.

4. Passare avviso ai deputati supplenti onde concorano in luogo dei deputati ordinari; e se accadesse la morte o impossibilità assoluta dei deputati e supplenti di una provincia, comunicare gli ordini corrispondenti alla medesima affinchè proceda a nuova elezione.

Delle Cortes straordinarie.

161. Le Cortes straordinarie saranno composte dei medesimi deputati che formano le ordinarie durante i due anni della loro deputazione.

162. La deputazione permanente delle Cortes le convocherà per un giorno determinato nei tre casi seguenti:

1. A regno vacante.

2. Quando il Re venisse impossibilitato comunque a governare, o volesse abdicare la Corona per il suo successore; restando autorizzata nel caso la deputazione a prendere tutte le misure che stimasse convenienti onde assicurarsi della inabilità del Re.

3. Quando in circostanze critiche e per ardui affari trovasse il re conveniente che si convocassero, e di ciò notificasse la deputazione permanente delle Cortes.

163. Le sessioni straordinarie delle Cortes cominceranno e termineranno con le medesime formalità che le ordinarie.

164. Le Cortes straordinarie non interromperanno la elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

165. La riunione delle Cortes straordinarie non impedisce l'elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

166. Se le Cortes straordinarie non avessero chiuse le loro sedute nel giorno fissato per la riunione delle ordinarie, cesseranno le prime dalle loro funzioni, e le ordinarie continueranno la trattativa di ciò, per cui quelle erano state convocate.

167. La deputazione permanente delle Cortes continuerà nelle funzioni che le vengono assegnate negli articoli 111 e 112, nel caso contemplato nell'articolo precedente.

TITOLO IV.

DEL RE

Della inviolabilità del Re e della sua autorità.

168. La persona del Re è sacra ed inviolabile e non soggetta ad alcuna responsabilità.

169. Il Re avrà il titolo di Maestà Cattolica.

170. L'autorità di far eseguire le leggi risiede esclusivamente nel Re, e la sua autorità si estende a tutto quanto conduce alla conservazione dell'ordine pubblico per l'interno ed alla sicurezza dello Stato per l'estero, conforme alla Costituzione ed alle leggi.

171. Oltre alla prerogativa che compete al Re, di sanzionare le leggi e promulgarle, gli competono anche come principali le facoltà seguenti:

1. Spedire i decreti, regolamenti ed istruzioni che crede necessari alla esecuzione delle leggi.

2. Provvedere affinchè in tutto il Regno si amministri pronta e completa giustizia.

3. Dichiarare la guerra, e fare e ratificare la pace, dandone poi conto documentale alle Cortes.

4. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali sopra proposizione del consiglio di Stato.

5. Provvedere a tutti gli impieghi civili e criminali.

6. Nominare a tutti i vescovadi ed a tutte le dignità e benefici ecclesiastici di patronato regio, sopra proposizione del consiglio di Stato.

7. Concedere onori e distinzioni di ogni classe a norma delle leggi.

8. Comandare gli eserciti e le armate, e nominare i generali.

9. Disporre della forza armata distribuendola come più convenga.

10. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze, e nominare gli ambasciatori, ministri e consoli.

11. Provvedere alla fabbricazione delle monete, sulle quali si imprimerà la di lui effigie ed il suo nome.

12. Decretare il versamento dei fondi destinati a ca-
dauno dei rami della pubblica amministrazione.

13. Far grazia ai delinquenti conformandosi alla legge.

14. Fare alle Cortes le proposizioni di legge o di riforma, che creda conducenti al bene della Nazione, affinchè deliberino su di esse nella forma prescritta.

15. Accordare la esecuzione, o sospendere i decreti dei consigli e bolle pontificie col consenso delle Cortes, se conterranno disposizioni generali; ascoltando il consiglio di Stato, se versano sopra affari particolari o governativi, e se contengono punti contenziosi, trasmettendo il suo esame e decisione al supremo tribunale di giustizia, affinchè risolva in conformità alle leggi.

16. Nominare e destituire liberamente i segretarii di Stato e ministri.

172. Le restrizioni dell' autorità del Re sono le seguenti:

1. Non può il Re impedire sotto pretesto alcuno la riunione delle Cortes nelle epoche e casi fissati dalla Costituzione, nè sospenderle, nè discioglierle, nè in maniera alcuna incagliarne le sessioni e deliberazioni. Quelli che lo consigliassero o assistessero in qualunque tentativo di tal fatta, sono dichiarati traditori, e saranno perseguitati come tali.

2. Non può il Re assentarsi dal Regno senza il consentimento delle Cortes, e se lo facesse s'intenderà avere rinunciato al trono.

3. Non può il Re alienare, cedere e rinunciare od in qualunque maniera trasmettere in altri l'autorità reale, nè alcuna delle sue prerogative.

Se per qualunque causa volesse abdicare il trono in favore del successore immediato, non potrà farlo senza il consentimento delle Cortes.

4. Non può il Re alienare, cedere o permutare provincia, città, villa o luogo, nè parte alcuna del territorio spagnuolo, per piccola che sia.

5. Non può il Re fare alleanza offensiva nè trattato speciale di commercio con alcuna potenza straniera senza il consentimento delle Cortes.

6. Non può del pari obbligarsi per trattato a dare sussidii ad alcune potenze straniere senza il consenso delle Cortes.

7. Non può il Re cedere nè alienare i beni nazionali senza il consenso dalle Cortes.

8. Il re non può imporre da per sè contribuzioni dirette nè indirette, nè levare tributi sotto qualunque nome o per qualunque siasi oggetto, giacchè sempre devono essere decretati dalle Cortes.

9. Non può concedere il Re privilegio esclusivo ad individuo o corporazione alcuna.

10. Non può prendere il Re la proprietà di alcun particolare o corporazione, nè turbarne il possesso, uso e godimento; e se in alcun caso fosse necessario per oggetto di pubblica utilità conosciuta, prendere la proprietà di un particolare, non potrà farsi senza che sia contemporaneamente indennizzato, o se gli dia una buona sostituzione in compenso, a giudizio di probe persone.

11. Non può il Re privare alcun individuo della sua libertà nè imporgli alcuna pena di sua autorità. Il ministro che firmasse un tal ordine ed il giudice che lo eseguisse, saranno responsabili alla Nazione, e puniti come rei di attentato alla libertà individuale.

Solo nel caso in cui il bene e la sicurezza dello Stato esigano l'arresto di qualunque individuo, potrà il Re rilasciare ordini a tale effetto; sotto condizione però che dentro quarantotto ore dovrà farlo mettere a disposizione del tribunale o giudice competente

12. Il Re prima di contrarre matrimonio, ne darà parte alle Cortes onde ottenerne il consenso, e se non lo facesse, s'intenderà avere abdicata la corona.

175. Il Re nel suo avvenimento al trono, e se fosse minore quando entra a governare il regno, presterà giuramento avanti le Cortes sotto la formola seguente:

N. (e qui il suo nome) Per la grazia di Dio e la Costituzione della Monarchia Spagnuola Re delle Spagne, giuro per Iddio e per li Santi Evangeli, che difenderò e conserverò la Religione Cattolica Apostolica Romana senza permetterne alcun'altra nel Regno; che conserverò e farò conservare la Costituzione politica e le leggi della Monarchia Spagnuola, non avendo in vista che il suo bene e profitto; che non alienerò, cederò nè smembrerò parte alcuna del regno; che non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, denari nè altra cosa, se non quelle che saranno decretate dalle Cortes; che non prenderò mai ad alcuno la sua proprietà; e che rispetterò soprattutto la libertà politica della nazione e la personale di ogni individuo; e se in quello che ho giurato o parte di esso facessi il contrario, non devo essere ubbidito, e tutto quello che contravenisse, sia nullo e di verun valore. Così facendo Iddio mi aiuti e sia in mia difesa, e se no me lo imputi.

Della successione della Corona.

174. Il Regno della Spagna è indivisibile; e l'avvenimento al trono è regolato per ordine di primogenitura fra i discendenti legittimi maschi e femmine delle linee, che si esprimeranno.

175. Non possono essere Re delle Spagne se non quelli che sono figli legittimi, da costante e legittimo matrimonio.

176. Nel medesimo grado e linee li maschi dovranno essere preferiti alle femmine, e sempre il maggiore al minore, però le femmine di maggior linea o di maggior grado nella medesima linea, dovranno essere preferite ai maschi di linea o grade posteriore.

177. Il figlio o figlia del primogenito del Re, nel caso che morisse suo padre senza essere entrato nella successione del regno, dovrà preferirsi agli zii e succedere immediatamente all'avolo per diritto di rappresentazione.

178. Finchè non si estingua la linea in cui è stata radicata la successione, non entra la immediata.

179. Il Re delle Spagne è il sig. D. Ferdinando VII di Borbone che attualmente regna.

180. In mancanza del sig. D. Ferdinando VII di Borbone, succederanno i suoi discendenti legittimi, tanto maschi come femmine, in mancanza di quelli succederanno i suoi fratelli e zii, li fratelli di suo padre siano maschi come femmine, e li discendenti legittimi di questi per l'ordine che si è prescritto osservando in tutto il diritto di rappresentazione, e la preferenza delle linee anteriori alle posteriori.

181. Le Cortes dovranno escludere dalla successione quella persona o persone che siano incapaci per governare o abbiano fatto cosa per cui meritino perdere la corona.

182. Se arrivassero ad estinguersi tutte le linee che si sono distinte, le Cortes faranno nuovi cambiamenti come crederanno che più importi alla nazione, seguendo sempre l'ordine e regole di succedere che sono stabiliti.

183. Quando la corona abbia da ricadere immediatamente o sia ricaduta in femmina, questa non potrà eleggere marito, senza consentimento delle Cortes, e se facesse il contrario, si intende che abdicherà la corona.

184. Nel caso che arrivi a regnare una femmina, suo marito non avrà autorità alcuna rispetto al regno, nè alcuna parte nel governo.

Della minorità del Re e della Reggenza.

185. Il Re è minorenni fino agli anni diciotto compiuti.

186. Durante la minorità del Re, il regno sarà governato da una reggenza.

187. Lo sarà egualmente quando il Re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità per qualunque causa fisica e morale.

188. Se l'impedimento del Re oltrepassasse i due anni e l'immediato successore ne avesse più di diciotto, le Cortes potranno nominarlo reggente del regno in luogo della reggenza.

189. Caso che vacasse il trono essendo minore il principe delle Asturie, finchè si riuniscono le Cortes straordinarie, a meno che non fossero riunite le ordinarie, la reggenza provvisoria sarà composta della Regina madre, se vi sarà, di due deputati della deputazione permanente delle Cortes, i più anziani per ordine della loro elezione in deputati, e di due consiglieri del consiglio di Stato i più anziani, cioè il decano e quello che lo segue; se non vi sia Regina madre entrerà nella reggenza il consigliere di Stato terzo d'anzianità.

190. La reggenza provvisoria sarà presieduta dalla Regina madre, se vi sarà, ed in sua mancanza, dall'individuo della deputazione permanente delle Cortes, primo ad essa nominato.

191. La reggenza provvisoria non sbrigherà altri affari che quelli che non ammettono dilazione, e non rimuoverà o nominerà ad impiego se non che interinalmente.

192. Riunite che sieno le Cortes straordinarie, esse nomineranno una reggenza composta di tre o cinque persone.

193. Onde poter essere individuo della reggenza si richiede di essere cittadino in esercizio dei suoi diritti; restando esclusi gli stranieri ancorchè abbiano carta di cittadinanza.

194. La reggenza sarà presieduta da quello fra suoi individui che sarà designato dalle Cortes; toccando a queste stabilire in caso necessario, se debba esservi turno nella presidenza, ed in quai termini.

195. La reggenza eserciterà l'autorità del Re, nei termini che le Cortes stimeranno bene.

196. L'una e l'altra reggenza presteranno giuramento secondo la formola prescritta nell'articolo 173, aggiungendo la clausola di fedeltà al Re; e la reggenza permanente aggiungerà inoltre che osserverà le condizioni che le avessero imposte le Cortes per l'esercizio della sua autorità, e che quando giunga il Re ad esser maggiore o cessi d'esser impossibilitato, lo reintegrerà nel governo del regno, sotto pena, dilazionando un solo momento, di esserne tenuti e puniti gl'individui come traditori.

197. Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del Re.

198. Sarà tutore del Re minorenni la persona che il Re defunto avesse nominata nel suo testamento. Se non

lo avrà nominato sarà tutrice la Regina madre finchè resti vedova. In sua mancanza il tutore sarà nominato dalle Cortes. Nel primo e terzo caso il tutore dovrà essere un naturale del regno.

199. La reggenza provvederà affinchè l'educazione del Re minore sia la più conveniente al grande oggetto dell'alta sua dignità, e che sia eseguita conforme al piano che approveranno le Cortes.

200. Queste fisseranno il soldo che dovranno godere gli individui della reggenza.

*Della famiglia Reale e del riconoscimento
del Principe d'Asturia.*

201. Il figlio primogenito del Re s'intitolerà principe di Asturia.

202. Gli altri figli e figlie del Re si chiameranno infanti delle Spagne.

203. Parimenti saranno e si chiameranno infanti delle Spagne i figli e figlie del principe delle Asturie.

204. A queste persone solamente resta limitata la qualità d'infante delle Spagne, finchè possa estendersi ad altre.

205. Gli infanti delle Spagne godranno delle distinzioni ed onori di cui hanno goduto fino ad ora, e potranno essere nominati a qualunque posto, eccetto che a quelli di giudice e di deputato alle Cortes.

206. Il principe d'Asturia non potrà salire al trono senza consentimento delle Cortes; e se vi salisse senza, sarà per ciò stesso escluso dal trono medesimo.

207. Lo stesso avrà luogo se rimanga fuori del regno per un tempo maggiore di quello fissato nel suo permesso, quando richiesto di ritornare, non verificasse il ritorno entro il termine che le Cortes avranno indicato.

208. Il principe d'Asturia, gl'infanti e le infante, i loro figli e discendenti che sieno sudditi del Re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui consentimento e delle Cortes, sotto pena di perdita de' diritti alla corona.

209. Degli atti di nascita, matrimonio e morte di tutti gli individui della famiglia Reale si rimetterà una copia autentica alle Cortes, e mancando queste, alla deputazione permanente, onde la custodisca nel suo archivio.

210. Il principe d'Asturia sarà riconosciuto dalle Cortes, con le formalità che prescriverà il regolamento interno di esse.

211. Questo riconoscimento si farà dalle prime Cortes che si terranno dopo la sua nascita.

212. Il principe d'Asturia, giunto all'età d'anni quattordici, presterà giuramento innanzi alle Cortes, sotto la formola seguente:

« N. (e qui il nome) principe d'Asturia, giuro per Id-
 « dio e santi evangeli, che difenderò e conserverò la
 « Religione Cattolica, Apostolica Romana, senza permet-
 « terne alcun'altra nel regno; che manterrò la costitu-
 « zione politica della Monarchia Spagnuola, e che sarò
 « fedele ed obbediente al Re; che Dio m'aiuti. »

Della dotazione della famiglia Reale.

213. Le Cortes assegneranno la dotazione annua della casa del Re in modo corrispondente all'alta dignità della sua persona.

214. Appartengono al Re tutti i palazzi reali di cui hanno goduto i suoi predecessori, e le Cortes assegneranno le terre che crederanno conveniente di riservare ai suoi piaceri.

215. Al principe d'Asturia dal giorno della sua nascita ed agli infanti ed infante all'età di sette anni compiti si

assegnerà dalle Cortes per i loro alimenti la somma annua corrispondente alla rispettiva loro dignità.

216. Alle infante per il loro matrimonio assegneranno le Cortes la somma che crederanno opportuna in dote, e consegnata questa cesseranno gli alimenti annui.

217. Agli infanti, se si ammoglieranno risiedendo nelle Spagne, si continueranno gli alimenti già loro assegnati; e se si ammogliassero e risiedessero fuori, cesseranno gli alimenti e si accorderà loro per una volta tanto la somma che le Cortes crederanno opportuna.

218. Le Cortes fisseranno gli alimenti annui da prestarsi alla Regina vedova.

219. Il soldo degli individui della reggenza si prenderà dalla dotazione assegnata alla casa del Re.

220. La dotazione della casa del Re, e gli alimenti della sua famiglia di cui si parla negli articoli precedenti, si assegneranno dalle Cortes al principio di ogni regno, e non potranno alterarsi durante il regno stesso.

221. Tutti questi assegni sono a carico del tesoro nazionale, per lo che saranno pagati all'amministratore nominato dal Re, contro il quale anche dovranno intentarsi le azioni attive o passive che per ragione d'interesse possano essere promosse.

Dei Segretari e del Consiglio di Stato.

222. I segretari del dispaccio o ministri saranno sette, cioè:

Il segretario di dispaccio di Stato.

Il segretario di dispaccio per il governo del regno, per la penisola ed isole adiacenti.

Il segretario di dispaccio pel governo del regno d'Oltremare.

Il segretario del dispaccio di grazia e di giustizia.

Il segretario del dispaccio di finanza.

Il segretario del dispaccio della guerra.

Il segretario del dispaccio della marina.

Le Cortes successive faranno in questo sistema di segretario del dispaccio le mutazioni che l'esperienza o le circostanze esigeranno.

223. Per essere segretario del dispaccio si richiede la qualità di cittadino in esercizio de' propri diritti, restando esclusi gli stranieri ancorchè avessero carte di cittadinanza.

224. Con un regolamento particolare approvato dalle Cortes si assegneranno ad ogni segretario gli affari che debbono appartenergli.

225. Tutti gli ordini del Re dovranno essere firmati dal segretario del dispaccio di quel ramo a cui corrisponda il dato affare.

Nessun tribunale nè persona pubblica darà esecuzione all'ordine che mancasse di tale requisito.

226. I segretari di dispaccio saranno responsabili alle Cortes degli ordini che autorizzassero in contravvenzione alla Costituzione ed alle leggi, senza che serva loro di scusa avere così ordinato il Re.

227. I segretari del dispaccio formeranno i conti preventivi delle spese di pubblica amministrazione che parrà loro dover occorrere per il rispettivo loro ramo, e renderanno conto delle spese già fatte nel modo che sarà indicato.

228. Per poter agire contro i segretari del dispaccio decreteranno le Cortes prima di tutto esservi luogo a istruzione di causa.

229. Emesso questo decreto, resterà sospeso il segretario del dispaccio, le Cortes spediranno al tribunale supremo di giustizia tutti i documenti appartenenti alle cause che dovranno trattarsi dinanzi lo stesso tribunale, che le redigerà anche e deciderà conforme alle leggi.

230. Le Cortes fisseranno il trattamento dei segretari del dispaccio durante la loro carica.

Del Consiglio di Stato.

231. Vi sarà un consiglio di Stato composto di quaranta individui che siano cittadini nell'esercizio de' propri diritti, esclusi gli stranieri ancorchè muniti di carta di cittadinanza.

232. Questi saranno precisamente della qualità seguente, cioè: quattro ecclesiastici e non più, di probità e merito certo e conosciuto, due dei quali saranno vescovi; quattro grandi di Spagna e non più, forniti delle virtù, talenti e cognizioni necessarie; ed il rimanente sarà eletto fra gl'individui che più si sieno distinti per le loro gesta o cognizioni, o per segnalati servigi in taluno dei principali rami di amministrazione governativa dello Stato. Le Cortes non potranno proporre a tal posto nessun individuo che sia deputato delle Cortes al tempo in cui se ne fa l'elezione. Degli individui del consiglio di Stato dodici almeno saranno nativi delle provincie d'Oltremare.

233. Tutti i consiglieri di Stato saranno nominati dal Re sopra proposta delle Cortes.

234. Per la formazione di questo consiglio si disporrà nelle Cortes una lista in triplo di tutte le classi riferite, colla proporzione indicata, da cui il Re sceglierà i quaranta individui che dovranno comporre il consiglio di Stato, prendendo gli ecclesiastici dalla lista della loro classe, i grandi dalla loro, e così degli altri.

235. Quando occorrerà vacanza nel consiglio di Stato, le prime Cortes che si terranno, presenteranno al Re tre persone della classe in cui la vacanza sarà avvenuta, onde possa eleggere quello che crederà.

236. Il consiglio di Stato è l'unico Consiglio del Re quale ne sentirà i pareri ne' gravi casi governativi, e principalmente per dare o negare la sanzione alle leggi, dichiarare la guerra, e concludere trattati.

237. Apparterrà ad esso consiglio fare al Re la proposta interna per la nomina a tutti i benefizi ecclesiastici ed a tutte le giudicature.

238. Il Re formerà un regolamento per la direzione del consiglio stesso e sarà presentato alle Cortes per l'approvazione.

239. I consiglieri di Stato non potranno essere rimossi senza causa provata innanzi al tribunale supremo di giustizia.

240. Le Cortes fisseranno il trattamento dei consiglieri di Stato.

241. I consiglieri di Stato al prendere possesso del loro posto daranno giuramento in mano del Re di mantenere la costituzione, d'essere fedeli al Re e di consigliarlo in modo conducente al bene della nazione, senza mire particolari o interesse privato.

TITOLO V.

DEI TRIBUNALI E DELLA AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA CIVILE E CRIMINALE

242. La facoltà di applicare le leggi nelle cause civili e criminali appartiene esclusivamante ai tribunali.

243. Nè le Cortes nè il Re potranno in alcun caso esercitare le funzioni giudiziarie, avvocare le cause pendenti, nè comandare che siano riassunti i giudizi terminati.

244. Le leggi fisseranno l'ordine e la formalità della procedura, che saranno uniformi in tutti i tribunali, nè le Cortes o il Re potranno dispensarne.

243. I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che quella di giudicare e far eseguire il giudicato.

246. Nè potranno tampoco sospendere l'esecuzione delle leggi, nè fare regolamento alcuno per l'amministrazione della giustizia.

247. Nessuno Spagnuolo potrà essere giudicato in cause civili o criminali da nessuna commissione, ma dal solo tribunale competente determinato con autorità della legge.

248. Negli affari comuni, civili e criminali non vi sarà che un solo foro per ogni classe di persone.

249. Gli ecclesiastici continueranno a godere del foro del loro Stato, nei termini prescritti o da prescriversi d'ora innanzi dalle leggi.

250. I militari pure godranno di un foro particolare ne' termini che l'ordinanza prescrive o prescriverà in avanti.

251. Ond'essere nominato magistrato o giudice si richiede essere nato nel territorio delle Spagne, ed avere venticinque anni almeno. Le ulteriori qualità che rispettivamente dovranno avere saranno determinate dalle leggi.

252. I magistrati e giudici non potranno essere levati dai loro impieghi, sieno temporali o perpetui, se non per causa legalmente provata e sentenziata, nè sospesi se non per accusa legalmente intentata.

253. Se al Re giungessero reclami contro qualche magistrato o contro qualche decreto, e fattone esame sembrassero fondati, potrà, inteso il consiglio di Stato, sospenderlo, facendo passare immediatamente il decreto al supremo tribunale di giustizia, affinchè giudichi conforme alle leggi.

254. Qualunque inosservanza delle leggi che regolano la procedura civile o criminale rende responsabili personalmente i giudici che la commettono.

255. Il subornamento, la corruzione e la prevaricazione de' magistrati e giudici producono azione a qualunque individuo contro quelli che ciò commettono.

256. Le Cortes assegneranno a' magistrati e giudici un soldo conveniente.

257. La giustizia si amministrerà in nome del Re e le esecutorie e provvidenze de' tribunali superiori si intersteranno del pari in suo nome.

258. Il Codice civile, criminale e di commercio saranno i medesimi per tutta la monarchia, senza pregiudizio delle variazioni che per particolari circostanze le Cortes potessero farvi.

259. Vi sarà nelle Cortes un tribunale che si chiamerà supremo tribunale di giustizia.

260. Le Cortes determineranno il numero de' magistrati che hanno da comporlo e le aule nelle quali si dovranno distribuire.

261. Tocca a questo supremo tribunale:

1. Decidere di tutte le competenze delle udienze fra di esse in tutto il territorio spagnuolo e quelle delle udienze coi tribunali che esistono nella penisola ed isole adiacenti. Per l'Oltremare si determineranno queste ultime secondo che sarà determinato dalle leggi.

2. Giudicare i segretari di Stato e del dispaccio, quando le Cortes decreteranno farsi luogo all'istruzione del processo.

3. Conoscere tutte le cause di destituzione o sospensione de' consiglieri di Stato e dei magistrati delle udienze.

4. Conoscere delle cause criminali de' segretari di Stato e dei ministri, de' consiglieri di Stato e de' magistrati delle udienze; appartenendo al capo politico a ciò autorizzato l'istruzione del processo onde rimmetterlo a quel tribunale.

5. Conoscere di tutte le cause criminali che si promovessero contro gli individui di questo supremo tribunale. Se succedesse il caso di dover mettere a prova la responsabilità di questo supremo tribunale, le Cortes, previa la formalità stabilita nell'art. 228, procederanno alla nomina a questo fine, di un tribunale composto di nove giudici che saranno estratti a sorte da un numero doppio.

6. Conoscere della residenza di qualunque pubblico impiegato che vi sia soggetto per disposizione delle leggi.

7. Conoscere di tutti gli assunti contenziosi pertinenti al patronato regio.

8. Conoscere de' ricorsi di forza di tutti i tribunali ecclesiastici superiori delle Cortes.

9. Conoscere de' ricorsi di nullità che si interporranno contro le sentenze proferite in ultima istanza, all'unico oggetto di riprendere la lite e rimetterla, e mettere ad esecuzione la responsabilità di cui si tratta nell'articolo 254; quanto alle provincie d'Oltremare, si conoscerà di questi ricorsi nelle udienze, nella forma di cui si parlerà a suo luogo.

10. Udire i dubbi degli altri tribunali sull'intelligenza di qualche legge e consultare sopra di esse il re colle ragioni che avrà, affinchè promova la conveniente dichiarazione nelle Cortes.

11. Esaminare le liste delle cause civili e criminali che debbono rimmettergli le udienze, onde promuovere la pronta amministrazione della giustizia, trasmetter copia di esse al governo, e disporre la pubblicazione col mezzo della stampa per il medesimo oggetto.

262. Tutte le cause civili e criminali si condurranno a fine entro il territorio di cadauna udienza.

263. Apparterrà alle udienze di conoscere di tutte le cause civili delle giudicature inferiori della sua giurisd-

zione in seconda e terza istanza, e lo stesso si dica delle criminali, secondo determinano le leggi, come pure delle cause di sospensione e destituzione de' giudici inferiori del suo circondario nel modo prescritto dalle leggi, dandone conto al Re.

264. I magistrati che avessero giudicato in seconda istanza, non potranno assistere alla stessa causa in terza.

265. Apparterrà pure alle udienze il conoscere delle competenze fra tutti i giudici subalterni del suo territorio.

266. Apparterrà loro di conoscere dei ricorsi di forza che si introdurranno dai tribunali e autorità ecclesiastica del loro circondario.

267. Riceveranno pure da tutti i giudici subalterni del loro territorio avvisi puntuali delle cause che si formeranno per delitti, e le liste delle cause civili e eriminali pendenti nei loro tribunali, con esposizione dello stato dell'uno e dell'altro, a fine di promuovere la più pronta amministrazione della giustizia.

268. Alle udienze d'Oltremare apparterrà inoltre di conoscere dei ricorsi di nullità, dovendo questi esser interposti a quelle udienze che sono in numero sufficiente per la formazione di tre aule, e che non abbiano conosciuto di quella causa in nessuna istanza. Nelle udienze che non constino di un tal numero, passeranno questi ricorsi d'una in altra in quelle comprese nel distretto di un medesimo governo superiore e nel caso che in questo non vi sia più di un'udienza, andranno alla più vicina dell'altro distretto.

269. Dichiarata la nullità, l'udienza che ne conobbe ne darà conto con relazione che contenga gli allegati convenienti al supremo tribunale di giustizia, onde mettere in opera la responsabilità di cui tratta l'articolo 254.

270. Le udienze rimetteranno tutti gli anni al supremo tribunale di giustizia delle liste esatte delle cause civili, e di sei in sei mesi delle criminali, tanto esaurite quanto pendenti, con espressione dello stato in cui esse si troveranno, comprese quelle che avessero già subiti dei giudicati inferiori.

271. Si determinerà con leggi e regolamenti speciali il numero dei magistrati delle udienze, che non potranno essere meno di sette, la forma di questi tribunali ed il luogo della residenza.

272. Quando venga il tempo di farsi la conveniente divisione del territorio spagnuolo indicato nell'art. 11, si determinerà per rispetto ad essa il numero di udienze da stabilirsi, e si assegnerà loro il circondario.

273. Si stabiliranno dei distretti proporzionalmente eguali, ed in ogni capo distretto vi sarà una giudicatura corrispondente.

274. Le facultà di questi giudici si limiteranno unicamente al contenzioso, e le leggi determineranno quelle che avranno da appartenere a quelli della capitale e suo distretto, come pure, fino a qual somma potranno conoscere negli affari civili senza appello.

275. In tutti i paesi vi saranno degli alcaldi, e le leggi determineranno l'estensione delle loro facultà, tanto nel contenzioso che nell'economico.

276. Tutti i giudici de' tribunali inferiori dovranno dar conto, al più tardi entro il terzo giorno, alla loro rispettiva udienza delle cause che si formeranno per delitti commessi nel loro territorio, e continueranno in seguito, dando conto dello stato di esse nelle epoche in cui l'udienza lo prescrive.

277. Dovranno parimenti rimettere all'udienza rispettiva delle liste generali, tutti i sei mesi, delle cause civili, ed ogni tre, delle criminali che pendessero dinanzi a loro, coll'indicazione del loro stato.

278. Le leggi decideranno se debbono esservi i tribunali speciali per conoscere certi determinati affari.

279. I magistrati e giudici, al prender possesso de' loro posti, giureranno di mantenere la costituzione, di essere fedeli al Re, di osservare le leggi ed amministrare imparzialmente la giustizia.

Dell'amministrazione di giustizia nel civile.

280. Non si potrà privare alcun Spagnuolo del diritto di terminare le sue differenze col mezzo di giudici arbitri, eletti da ambe le parti.

281. La sentenza fatta dagli arbitri si eseguirà se le parti nel compromesso non si avessero riservato il diritto di appellare.

282. L'alcalde di ogni popolazione eserciterà in essa l'ufficio di conciliatore, e quello il quale abbia qualche cosa da dimandare per affari civili o per ingiurie dovrà presentarsi ad esso con quest'oggetto.

283. L'alcalde con due buoni uomini, nominati uno per ogni parte, ascolterà il dimandante e il dimandato, sentendo le ragioni, in cui rispettivamente appoggiano la loro pretesa, e prenderà, udito il sentimento dei due assistenti, la provvidenza che gli parerà propria, affine di terminare il litigio senza maggior progresso, come lo si terminerà di fatti, se le parti si acquieteranno con questa stragiudiciale decisione.

284. Senza far constare di aver tentato il mezzo della conciliazione, non s'intavolerà mai nessun litigio.

285. In ogni affare di qualsivoglia importanza non potrà farsi al più che tre istanze e tre sentenze definitive. Quando la terza istanza si è interposta da due sentenze conformi, il numero dei giudici che dovranno de-

ciderla, dovrà essere maggiore di quello che ha assistito alla seconda nelle forme disposte dalla legge. A questa tocca pure determinare, atteso l'entità degli affari e la natura e qualità dei differenti giudizi, qual sentenza ha da essere quella che in ognuno debba essere esecutoria.

Dell'amministrazione della giustizia per affari criminali.

286. Le leggi regoleranno l'amministrazione della giustizia per il criminale, di maniera che il processo sia formato con sollecitudine e senza viziature, affinchè i delitti siano prontamente castigati.

287. Nessun Spagnuolo potrà essere preso senza che preceda informazione sommaria del fatto per il quale meriti secondo la legge di essere castigato con pena corporale, e similmente senza un mandato del giudice in iscritto che lo ordini, e questo se glielo notificherà nell'atto stesso dell'imprigionamento.

288. Ogni persona dovrà obbedire a questi mandati, e qualunque resistenza sarà reputata grave delitto.

289. Quando si facesse resistenza o si cercasse la fuga, potrà essere usata la forza per assicurarsi della persona.

290. L'arrestato, prima di essere posto in prigione, sarà presentato al giudice quando non abbia cosa che lo impedisse onde riceva la dichiarazione. Ma se questo non potesse verificarsi, si condurrà alla carcere in qualità di detenuto, ed il giudice riceverà la dichiarazione dentro le 24 ore.

291. La dichiarazione dell'arrestato sarà senza giuramento che da niuno si ha da volere in materie criminali sopra il fatto proprio.

292. *In fragranti* ogni delinquente può essere arrestato, e tutti possono arrestarlo e condurlo alla presenza del giudice; presentato a questo e messo sotto custodia, si procederà in tutto come si prescrive nelli due articoli precedenti.

293. Se si risolverà che l'arrestato debba essere posto in carcere, e che vi resti in qualità di prigionie, si proveranno i motivi, e di ciò si darà copia all'alcalde, perchè l'inserisca nel libro dei prigionieri, senza il qual requisito non lo ammetterà l'alcalde, in tal qualità sotto le più strette responsabilità.

294. Si farà sequestro dei beni solo quando si proceda per delitti che uniscano la responsabilità pecuniaria, o quello si farà in proporzione alla quantità, a cui questa possa estendersi.

295. Non potrà esser messo in carcere quello che dia una garanzia, nei casi che la legge non proibisca espressamente che si ammetta la garanzia.

296. In qualunque stato della causa apparisca, che non possa imporsi al preso pena corporale, si porrà in libertà sotto garanzia.

297. Si disporranno le prigionie in maniera che servano per assicurare e non per molestare i detenuti, e però l'alcalde farà tenere questi in buona custodia, e separati quelli che gli sia ingiunto di tenere senza comunicazione, non però in camerotti sotterranei o malsani.

298. La legge determinerà la frequenza con cui si dovrà fare la visita delle carceri e fare che nessun prigioniero tralasci di presentarsi alla medesima sotto nessun pretesto.

299. Il giudice e l'alcalde che mancassero al disposto negli articoli precedenti saran castigati come rei di detenzione arbitraria, locchè sarà compreso come delitto nel codice criminale.

300. Entro le ventiquattr'ore si manifesterà, al trattato come reo, la causa del suo imprigionamento e il nome del suo accusatore se vi fosse.

301. Nel prendere le deposizioni del trattato come reo, gli si leggeranno interamente tutti documenti e le dichiarazioni dei testimonii con i nomi di questi, e se non li conoscesse, se gli daranno tutte le notizie che domanderà, perchè possa venire in conoscimento, onde saper chi sono.

302. Il processo da ora innanzi sarà pubblico nel modo e forma che determinerà la legge.

303. Non si userà nessun tormento nè violenza.

304. Non s'imporrà nemmeno la pena di confisca dei beni.

305. Nessuna pena che s'imponga per qualunque delitto che sia, ha da trascendere per nessun termine alla famiglia di quello che la soffre, e terrà tutto il suo effetto precisamente solo sopra quello che la meritò.

306. Non potrà essere spianata la casa di nessun Spagnuolo se non nelli casi determinati dalla legge per il buon ordine e sicurezza dello Stato.

307. Se col tempo credessero le Cortes che convenisse qualche distinzione tra i giudici del fatto e quelli del diritto, lo stabiliranno nella forma che giudicheranno conveniente.

308. Se in straordinarie circostanze la sicurezza dello Stato esigesse in tutta la Monarchia o in parte di essa la sospensione di alcune formalità prescritte in questo capitolo per l'arresto dei delinquenti, potranno le Cortes decretarla per un tempo determinato.

TITOLO VI.

DEL GOVERNO INTERNO DELLE PROVINCIE E DELLE COMUNI

Delle Municipalità.

309. Pel governo interno dei comuni vi saranno delle municipalità composte dell' alcalde o alcaldi, de' reggitori, e del procuratore-sindaco, e presiedute dal capo politico se vi sia, ed in sua mancanza dall' alcalde o dall' alcalde anziano in nomina, se ve ne siano due.

310. Vi saranno delle municipalità in que' comuni che non ne avessero, e in cui convenisse che vi fossero; nè potranno starne senza quelli che da per sè, o colle loro dipendenze ascendessero a mille anime, come pure si assegneranno loro i corrispondenti confini.

311. Le leggi determineranno il numero d'individui di ogni classe che devono comporre la municipalità dei comuni, per rispetto alla loro popolazione.

312. Gli alcaldi, reggitori e procuratori-sindaci si nomineranno in via elettiva ne' comuni, cessando le prerogative dei reggitori ed altri che fungessero ufficii perpetui, sotto qualsivoglia titolo o denominazione.

313. Tutti gli anni nel mese di dicembre si riuniranno i cittadini di ogni comune, per eleggere a pluralità di voti, proporzionatamente alla loro popolazione, un determinato numero di elettori residenti nello stesso comune ed attualmente nell'esercizio dei diritti di cittadino.

314. Gli elettori nomineranno in quello stesso mese a pluralità assoluta di voti l'alcalde o alcaldi, reggitori, e procuratore o procuratori-sindaci, affinchè entrino in esercizio delle loro funzioni il primo gennaio dell'anno seguente.

315. Gli alcaldi si cambieranno tutti gli anni, i reggitori per metà ogni anno, come pure i procuratori-sindaci se ve ne sian due; se un solo, si cambierà tutti gli anni.

316. Quegli che avrà esercito uno qualunque di questi incarichi, non potrà essere rieletto ad alcuno di essi, sinchè non sieno passati per lo meno due anni, quando però ciò sia compatibile colla quantità della popolazione.

317. Ond' essere alcalde, reggitore o procurator-sindaco, oltre all' essere cittadino nell' esercizio de' suoi diritti, si esige l' essere maggiore di venticinque anni con cinque per lo meno di domicilio e residenza nel comune. Le leggi determineranno le altre qualità che devono avere questi impiegati.

318. Non potrà essere alcalde, reggitore, nè procurator-sindaco alcun impiegato pubblico di nomina regia in attuale esercizio, ben inteso che non sono compresi in questa eccezione quelli che servono nelle milizie nazionali.

319. Tutti gl' impieghi municipali sopra riferiti andranno per giro, senza che alcuno possa esserne dispensato che con causa legale.

320. Vi sarà un segretario per ogni municipalità, eletto da essa a pluralità assoluta di voti, e pagato coi fondi comunali.

321. Le municipalità saranno incaricate:

1. Della polizia sanitaria e di pubblico comodo.
2. Di prestar mano all' alcalde in tutto ciò che riguarda la sicurezza delle persone e sostanze degli abitanti, e la conservazione dell' ordine pubblico.

3. Dell' amministrazione ed impiego de' fondi naturali o straordinari del comune, in modo conforme alle leggi e regolamenti, coll' incombenza di nominare il cassiere sotto responsabilità di quelli che lo nominano.

4. Del riparto e dell'incasso delle contribuzioni, non che di rimettere al rispettivo tesoriere.

5. Della sorveglianza di tutte le scuole di primi rudimenti e degli altri stabilimenti di educazione che sono mantenute a spese del comune.

6. Della sorveglianza degli ospitali, ospizii, case di esposti ed altri stabilimenti di pubblica beneficenza, colle regole per essi prescritte.

7. Della sorveglianza alla costruzione e ristauo delle strade, argini, ponti e barriere, de' boschi e delle piantagioni del comune e di tutte le opere pubbliche di necessità, utilità ed ornato.

8. Di formare i regolamenti municipali del comune, e presentargli alle Cortes per la loro approvazione col mezzo della deputazione provinciale che le accompagnerà colla sua informazione.

9. Di promuovere l'agricoltura, l'industria ed il commercio secondo la località e le circostanze del comune, non che quanto possa essergli utile e proficuo.

522. Se occorressero lavori od altri oggetti di pubblica utilità, e per non essere bastanti i fondi naturali ne facesse uopo di straordinarj, non potranno questi essere imposti senza aver prima ottenuta col mezzo della deputazione provinciale l'approvazione delle Cortes. Nel caso d'urgenza del lavoro od oggetto a cui vengono destinati, potranno le municipalità metterli interinalmente in opera, sempre però col consenso della stessa deputazione, sinchè pende la risoluzione delle Cortes. Questi fondi straordinarj si amministrano in tutto e per tutto come i fondi ordinarj.

523. Le municipalità disimpegneranno tutte queste funzioni sotto l'ispezione della deputazione provinciale, alla quale renderanno conto documentato, tutti gli anni, de' fondi pubblici che avranno incassati ed impiegati.

*Del governo politico delle provincie
e delle deputazioni provinciali.*

324. Il governo politico delle provincie apparterrà al capo supremo nominato dal Re in cadauna di esse.

325. In ogni provincia vi sarà una deputazione chiamata provinciale destinata a promuoverne il ben essere, e presieduta dal capo supremo.

326. Questa deputazione sarà composta del presidente, dell'intendente e di sette individui eletti colle forme che si diranno, senza impedimento che le Cortes possano variare questo numero come credessero conveniente o lo esigessero le circostanze, fatta che sia la nuova divisione per provincie di cui tratta l' art. 11.

327. La deputazione provinciale si rinnoverà tutti i due anni per metà, sortendo la prima volta il maggior numero, e la seconda il minore, e così successivamente.

328. L'elezione di questi individui si farà dagli elettori di distretto il giorno dopo d' avere nominato i deputati alle Cortes, coll'ordine medesimo con cui si nominano questi.

329. Nello stesso tempo e colla stessa forma si eleggeranno tre supplenti per ogni deputazione.

330. Ond' essere individuo della deputazione provinciale si richiede d' essere cittadino nell' esercizio de' propri diritti, di avere venticinque anni compiti, di essere nativo o abitate della provincia con sette anni di residenza per lo meno, ed avere il sufficiente per mantenersi con decenza; e non potrà esserlo nessuno degli impiegati di nomina regia di cui si parla nell' art. 318.

331. Affinchè uno stesso individuo possa essere eletto per la seconda volta dovrà essere trascorso per lo meno lo spazio di quattro anni, da che ha cessato dalle sue funzioni.

332. Quando il capo superiore della provincia non potesse presiedere alla deputazione, vi presiederà l'intendente, ed in sua mancanza il votante primo nominato.

333. La deputazione nominerà un segretario pagato coi fondi pubblici della provincia.

334. Terrà la deputazione novanta giorni di sessione al più in ogni anno, distribuiti ne' tempi che si crederanno più convenienti. Nella penisola dovranno trovarsi riunite le deputazioni per il primo di marzo, ed oltremare per il primo di giugno.

335. Sarà incumbenza di queste deputazioni:

1. Assistere ed approvare il riparto fatto ai comuni delle contribuzioni spettanti alla provincia.

2. Vegliare al buon impiego de' fondi comunali, ed esaminare i conti, affinchè col loro *visto buono* ne possa sortire la superiore approvazione, curando che sieno osservate in tutto le leggi ed i regolamenti.

3. Aver cura che sieno formate delle municipalità dove è conveniente che ve ne sia, conforme a quanto si è provveduto coll'art. 310.

4. Se occorressero nuovi lavori di utilità della provincia, o ristauero de' già fatti, proporre al governo i fondi straordinarj che si crederanno più opportuni alla loro esecuzione, onde ottenerne il necessario permesso dalle Cortes.

Oltremare, se l'urgenza dell'opera pubblica non permettesse di attendere la risoluzione delle Cortes, potrà la deputazione, con espresso assenso del capo della provincia, impiegar tosto i fondi straordinarj, dandone immediato conto al governo per l'approvazione delle Cortes.

Per la riscossione de' fondi straordinarj la deputazione nominerà, sotto la sua responsabilità, un depositario, ed i conti dello speso, esaminati dalla deputazione si rimet-

teranno al governo perchè vi faccia le sue annotazioni e riconoscimenti, e li passi finalmente alle Cortes per la loro approvazione.

8. Promovere l'educazione della gioventù conforme ai piani approvati, ed incoraggiare l'agricoltura, l'industria ed il commercio, proteggendo gli inventori di nuove scoperte in qualunque di questi rami.

6. Dar parte al governo degli abusi che rilevassero nell'amministrazione delle rendite pubbliche.

7. Formare il censimento e la statistica delle provincie.

8. Aver cura perchè gli stabilimenti pii e di beneficenza ottengano il loro fine rispettivo, proponendo al governo le regole che stimeranno conducenti alla riforma degli abusi che saranno da esse osservati.

9. Dar parte alle Cortes delle infrazioni della costituzione che si osservassero nella provincia.

10. Le deputazioni delle provincie d'oltremare veglieranno per l'economia, ordine e progressi delle missioni destinate alla conversione degli Indiani infedeli, gli incaricati delle quali daranno ragione del loro operato in questa materia, onde evitare gli abusi; il che tutto sarà dalle deputazioni posto sott'occhio al governo.

336. Se qualche deputazione abusasse delle sue facultà, potrà il Re sospendere i votanti che la compongono, dando parte alle Cortes di questa disposizione, e de' motivi di essa onde possano prendere la determinazione che più convenga; durante la sospensione entreranno in funzione i supplenti.

337. Tutti gli individui delle municipalità e delle deputazioni di provincia, all'entrare nell'esercizio delle loro funzioni presteranno giuramento, quelli in mano del capo politico dove vi sia, ed in sua mancanza, del-

l'alcalde primo nominato, e questi nelle mani del capo supremo della provincia, di mantenere la Costituzione politica della Monarchia Spagnuola, osservare le leggi, essere fedeli al Re, ed adempiere religiosamente alle obbligazioni della loro carica.

TITOLO VII.

DELLE CONTRIBUTUZIONI

338. Le Cortes stabiliranno e confermeranno annualmente le contribuzioni dirette o indirette, generali, provinciali o municipali, sussistendo le antiche finchè ne sia pubblicata la derogazione o l'imposizione delle nuove.

339. Le contribuzioni si ripartiranno fra tutti gli Spagnuoli proporzionatamente ai loro averi, senza eccezione e privilegio di sorte.

340. Le contribuzioni saranno proporzionate alle spese decretate dalle Cortes per il bisogno pubblico in tutti i rami.

341. Affinchè le Cortes possano fissare le spese in tutti i rami del pubblico servizio, e le contribuzioni per coprirle, il segretario del dispaccio delle finanze presenterà loro tosto che sieno riunite, il prospetto generale di quelle che si credono indispensabili, raccogliendo da cadauno degli altri segretari del dispaccio ciò che riguarda il loro ramo rispettivo.

342. Lo stesso segretario del dispaccio delle finanze presenterà col prospetto delle spese il piano delle contribuzioni che devono imporsi per supplirvi.

343. Se qualche contribuzione sembrasse al Re grave o pregiudicievole, lo farà sapere alle Cortes col mezzo del segretario del dispaccio delle finanze, indicando al

tempo stesso quella ch'ei crederebbe più conveniente sostituirvi.

544. Fissata la quota della contribuzione diretta, le Cortes ne approveranno il riparto tra le provincie, a cadauna delle quali verrà assegnato il contributo corrispondente alla sua ricchezza, per lo che il ministro delle finanze presenterà pure il necessario prospetto.

545. Vi sarà un tesoro generale per tutta la nazione, al quale toccherà disporre di tutti i prodotti di qualunque rendita destinata all'uso dello Stato.

546. Vi sarà in ogni provincia una cassa in cui entreranno tutti i fondi che si ritrarranno da essa per conto del pubblico erario. Queste casse particolari saranno in corrispondenza colla generale, a disposizione della quale terranno tutti i loro fondi.

547. Nessun pagamento sarà ammesso in conto al tesoro generale, se non sarà stato fatto in virtù di decreto reale segnato dal ministro delle finanze, in cui si esprimano la spesa a cui se ne destina l'importo, ed il decreto delle Cortes con cui viene autorizzata la spesa.

548. Affinchè il tesoro generale renda i suoi conti colla conveniente purità, il dare e l' avere dovranno essere riveduti rispettivamente dalle camere dei conti per il prodotto e la distribuzione del reddito pubblico.

549. Una istruzione particolare regolerà questi ufficii, di maniera che servano al fine del loro istituto.

550. Per l'esame di tutti i conti dei fondi pubblici vi sarà una camera suprema dei conti, che sarà organizzata con una legge speciale.

551. Il conto del tesoro generale, che comprenderà l'incasso annuo di tutte le contribuzioni e rendite, ed il loro impiego, tosto che avrà ricevuto l'approvazione finale delle Cortes, sarà stampato, pubblicato e trasmesso alle deputazioni di provincia ed alle municipalità.

532. Nel modo stesso saranno stampati, pubblicati e comunicati i conti resi dai ministri delle spese fatte nei loro rispettivi rami.

533. Il maneggio delle finanze resterà sempre indipendente da qualunque altra autorità, fuori di quella a cui sarà stato affidato.

534. Non vi saranno dogane che nei porti di mare ed alle frontiere; ben inteso che questa disposizione non comincerà ad avere il suo effetto finchè le Cortes non l'abbiano determinato.

535. Il debito pubblico liquido sarà una delle prime cure delle Cortes, e metteranno esse la più grande diligenza a fare che se ne vada verificando la progressiva estinzione, non che il pagamento degli interessi alle loro scadenze, regolando tutto il concernente la direzione di questo ramo importante, tanto rispetto alle imposte straordinarie che si stabilissero, le quali saranno amministrate affatto separatamente dal tesoro generale, come rispetto agli uffizi dei conti e ragioni.

TITOLO VIII.

DELLA FORZA MILITARE NAZIONALE



Delle Truppe di servizio permanente.

536. Vi sarà una forza militare nazionale permanente di terra e di mare per la difesa esterna dello Stato e la conservazione dell'ordine interno.

537. Le Cortes fisseranno annualmente il numero di truppe che saranno necessarie secondo le circostanze, non che il modo di levarle, che sarà il più conveniente.

538. Le Cortes fisseranno del pari annualmente il numero di vascelli della marina militare, che dovranno armarsi o conservarsi armati.

589. Le Cortes stabiliranno col mezzo delle rispettive ordinanze quanto è relativo alla disciplina, ordine dei gradi, appuntamenti, amministrazione e quanto convenga alla buona costituzione degli eserciti e dell'armata navale.

560. Si stabiliranno delle scuole militari per l'insegnamento e l'istruzione di tutte le diverse armi degli eserciti e delle armate navali.

561. Nessuno Spagnuolo potrà sottrarsi al servizio militare quando e nella forma con cui sarà chiamato dalle leggi.

Delle milizie nazionali.

562. Vi saranno in ogni provincia dei corpi di milizia nazionale, composti di abitanti di ognuna di esse, proporzionatamente alla loro popolazione e circostanze.

563. Si regolerà con una ordinanza particolare il modo della loro formazione, il loro numero e la speciale loro costituzione in tutti i loro rami.

564. Il servizio di queste milizie non sarà continuo, ed avrà solamente luogo quando le circostanze il richieggano.

565. In caso di necessità potrà il Re disporre di questa forza dentro la rispettiva provincia; nè potrà impiegarla fuori essa senza di esservi autorizzato dalle Cortes.

TITOLO IX.

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

566. In tutti i comuni della Monarchia si stabiliranno delle scuole di primi rudimenti, nelle quali si insegnerà ai fanciulli a leggere, scrivere e far conti ed il catechi-

simo della religione cattolica, che conterrà inoltre una breve disposizione delle obbligazioni civili.

367. Sarà del pari regolato e fissato il numero competente di università e di altri stabilimenti di pubblica istruzione, che saranno giudicati convenienti all'insegnamento di tutte le scienze, della letteratura e delle belle arti.

368. Il piano d'insegnamento generale sarà uniforme in tutto il regno, dovendo spiegarsi la Costituzione politica della Monarchia in tutte le università e stabilimenti letterarj, ne' quali s'insegnino le scienze ecclesiastiche e politiche.

369. Vi sarà una direzione generale degli studj, composta di persone di nota dottrina, a cui sarà appoggiata sotto l'autorità del governo l'ispezione del pubblico insegnamento.

370. Le Cortes col mezzo di piani e statuti speciali regoleranno quanto appartenga all'importante oggetto della pubblica istruzione.

371. Tutti gli Spagnuoli hanno libertà di scrivere, stampare, pubblicare le loro idee politiche senza bisogno di licenza, revisione o approvazione alcuna anteriore alla pubblicazione, sotto le restrizioni e la responsabilità che saranno stabilite dalle leggi.

TITOLO X.

DELL'OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E DEL MODO DI PROCEDERE PER CAMBIAMENTI DA FARSI IN R.S.S.A

372. Le Cortes nelle prime loro sessioni prenderanno in considerazione le trasgressioni alla Costituzione che fossero loro state fatte presenti, onde porvi il conveniente rimedio e renderne responsabili i contravventori.

573. Qualunque Spagnuolo ha diritto di fare rimostranze alle Cortes o al Re, onde reclamare l'osservanza della Costituzione.

574. Qualunque persona esercente pubblico incarico, civile, militare o ecclesiastico, presterà giuramento al suo prendere possesso, di mantenere la Costituzione, di essere fedele al Re, ed adempiere debitamente alle proprie funzioni.

575. Finchè non sieno passati otto anni dall'essersi posta in pratica la Costituzione in tutte le sue parti, non si potrà proporre alterazione, aggiunta o riforma ad alcuno degli articoli della stessa.

576. Per fare qualche alterazione, aggiunta o riforma nella Costituzione sarà necessario che la deputazione la quale dovrà ciò decretare definitivamente, venga autorizzata con poteri speciali a questo effetto.

577. Qualunque proposizione di riforma, per qualche articolo della Costituzione, dovrà farsi per iscritto ed essere appoggiata e firmata almeno da venti deputati.

578. La proposizione di riforma si leggerà per tre volte coll'intervallo di sei giorni dall'una all'altra lettura; e dopo la terza, si delibererà se siavi luogo a discutere.

579. Ammessa che sia alla discussione, si procederà in ciò fare colle stesse formalità e trafile prescritte per la formazione delle leggi, dopo di che si proporrà alla votazione se siavi luogo a trattarne di nuovo nella seguente deputazione generale, ed affinchè ciò possa aversi per dichiarato, dovranno concorrere le due terze parti di voti.

580. La deputazione generale successiva, previe le stesse formalità in tutte le loro parti, potrà dichiarare in qualunque de' due anni delle sue sessioni, purchè concorrano in ciò le due terze parti de' voti, farsi luogo all'autorizzamento de' poteri speciali per la riforma.

581. Fatta questa dichiarazione sarà pubblicata e comunicata a tutte le provincie; e secondo il tempo in cui sarà stata fatta, determineranno le Cortes se la deputazione prossimamente immediata o la susseguente a questa, debba esser quella che abbia da ottenere i poteri speciali.

582. Saranno questi conceduti dalle Giunte elettorali di provincia, aggiungendo ai poteri ordinari la clausola seguente: — « Sono pure accordati poteri speciali per « fare nella Costituzione la riforma di cui tratta il de- « creto delle Cortes, ed il cui tenore è il seguente: (e qui « il decreto elettorale) il tutto conforme al prescritto « dalla stessa Costituzione, obbligandosi a riconoscere « e ritenere per costituzionale ciò che in virtù di esso « avranno determinato. »

583. La riforma proposta sarà di bel nuovo discussa, e se sarà stata approvata da' due terzi de' deputati, passerà ad essere legge costituzionale, e come tale sarà promulgata fra le Cortes.

584. Una deputazione presenterà il decreto di riforma al Re, perchè la faccia pubblicare e diramare a tutte le autorità e paesi della Monarchia.

Cadice, 18 marzo 1812.

Documento B, pag. 64.

« Le inquietudini che si sono sparse hanno fatto pren-
 « dere le armi ad alcuni corpi delle nostre truppe. Noi
 « crediamo che basti far conoscere il vero, acciò tutto
 « rientri nell'ordine. La tranquillità non è punto turbata
 « nella nostra capitale, dove noi siamo con la nostra fa-
 « miglia e col nostro diletteissimo cugino, il principe di

« Savoja-Carignano, che ci ha dato non dubbie prove
« del costante suo zelo.

« Falso è che l'Austria ci abbia domandato veruna
« fortezza ed il licenziamento di una parte delle nostre
« truppe. Noi siamo anzi assicurati da tutte le principali
« potenze della indipendenza nostra e della integrità del
« nostro territorio. Ogni movimento non ordinato da noi
« sarebbe la sola cagione, che, malgrado del nostro in-
« variabile volere, potrebbe condurre forze straniere
« entro i nostri Stati e produrvi infiniti mali.

« Assicuriamo tutti coloro i quali hanno preso parte
« nei movimenti finora seguiti, e torneranno tosto alle
« loro stazioni sotto la nostra obbedienza, che conserve-
« ranno i loro impieghi ed onori e la nostra grazia reale.

« Dato in Torino il 10 marzo 1821. »

VITTORIO EMANUELE.

Sembra che fosse già pronto il seguente proclama di Vittorio Emanuele, ma poscia non fu più pubblicato, perchè, dice la Gazzetta di Torino (riportandolo nel successivo maggio) la perversità dei faziosi non lo permise.

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, ECC., ECC., ECC.

Dal dì ch'è piaciuto a Dio di richiamarci al governo di questi Stati di Terraferma, noi abbiamo in tutte le cose cercato di mostrare ai nostri sudditi gli effetti del nostro cuore paterno.

E singolarmente noi ci siamo adoperati in ciò di mantenere fra di loro gli spiriti dell' unione e della concordia, e di rimuovere ogni occasione di odii, di rancori o di parti.

A questi sensi hanno corrisposto i nostri sudditi; ed è stato vanto di essi e di noi, ed ammirazione d' Europa,

che in mezzo a tante turbolenze straniere mai non è stata sin qui turbata la tranquillità di queste fedeli provincie.

E sin da principio ancora noi ci siamo compiaciuti nel distinguere con singolari dimostrazioni di affetto i nostri sudditi militari.

E da questa parte dei nostri sudditi avemmo pure e tuttodi abbiamo non dubbie prove di valore e di fedeltà.

Ma oggi mentre sta pur ferma la devozione delle provincie e del nostro esercito, persistono nel contegno dell'aperta disubbidienza, hanno abbandonato i loro capi, e si sono rinchiusi nella cittadella di Alessandria alcuni drappelli di militari, cui non ha valuto a ritrarne da così colpevol disegno il primo nostro amorevole invito.

Noi vediamo con indicibil dolore il pericolo a cui la colpevole ostinazione di pochi trae la tranquillità non solo, ma la sorte istessa e la indipendenza della patria.

Nell'atto perciò che rimettiamo tutto, noi e la causa nostra al sostegno della Provvidenza divina; e noi e la causa nostra raccomandiamo alla fermezza dei nostri sudditi fedeli; noi a tutti generalmente, mossi e da coscienza e da affetto paterno, qui dichiariamo:

Che recentissima, schietta ed unanime deliberazione delle grandi potenze nostre alleate ha fisso, che mai, per nessun caso, non verrà da niuna di esse approvato, e tanto meno appoggiato atto che tenda a sovvertire i legittimi ordini politici esistenti in Europa.

Che anzi a mano armata le tre potenze austriaca, russa e prussiana si faranno vindici d'ogni attentato contrario alla conservazione degli ordini medesimi.

In questa condizione di cose deliberati per nostra parte, e fermamente risoluti come siamo a non permettere, riconoscere, e tanto meno operar cosa da cui possa nascere occasione d'invasione straniera; costanti nel

proposito d'usare ogni mezzo che non si sparga sangue de' nostri amati sudditi, noi qui diamo questo sfogo al nostro oppresso paterno animo, facendo noto a tutti in faccia all' Europa, che tutta sarebbe la colpa dei sovvertitori degli ordini legittimi, se mai altra armata che la nostra venisse a mostrarsi dentro i confini del nostro Stato; o se mai, ciò che inorridiamo a pensare, la discordia civile venisse a flagellar questi popoli, che abbiamo tenuto sempre, e che non cesserem mai di tenere come parte amantissima della nostra famiglia.

Dato in Torino il 12 marzo 1821.

VITTORIO EMANUELE.

Documentò C, pag. 70.

VITTORIO EMANUELE

ECC., ECC., ECC.

Fra le disastrose vicende per le quali si è andata consumando gran parte della Nostra vita passata, e per cui sono venuti via via mancando la fermezza e il vigore della Nostra salute, più volte Ci siamo consigliati a dismettere le ardue cure del Regno.

In questo pensiero, non mai stato da Noi dismesso, sono venuti a confermarci nei giorni correnti la considerazione della sempre crescente difficoltà dei tempi e delle cose pubbliche, non che il Nostro sempre costante desiderio di provvedere per tutto ciò che possa essere del meglio dei Nostri amati popoli.

Noi perciò, deliberati di mandar oggi ad effetto senza più il detto Nostro disegno, Ci siamo anzi tutto disposti ad eleggere e nominare, come qui di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio,

eleggiamo e nominiamo Reggente dei nostri Stati il Principe Carlo Amadeo Alberto di Savoia, Principe di Carignano, Nostro amatissimo Cugino, conferendogli ogni Nostra autorità, per l'efficacia di questa stessa Nostra elezione e nomina di sua persona.

E con questo stesso atto di Nostra Regia e libera volontà, e avuto il parere dal Nostro Consiglio, Ci facciamo poscia a dichiarare:

Che dal dì 15 marzo corrente rinunciamo irrevocabilmente alla Corona, e così all'esercizio e ad ogni ragione di Sovranità a Noi competenti, tanto sugli Stati da Noi attualmente posseduti, quanto su quelli di cui per ragion di trattati o altrimenti Ci potesse spettare diritto di successione.

Che intendiamo bensì essere condizione sostanziale di questa Nostra rinuncia ognuna delle riserve seguenti, cioè:

1. Che conserviamo il titolo e dignità di Re, ed il trattamento come ne abbiamo goduto fin qui.

2. Che ne sarà pagata a quartieri anticipati la somma di annua vitalizia pensione di un milione di lire nuove di Piemonte, riservandoci inoltre la proprietà e disponibilità dei nostri beni mobili ed immobili, allodiali e patrimoniali.

3. Che sempre sarà libera per la nostra persona e famiglia la facoltà del luogo che più ci piacerà per nostra residenza.

4. Che sempre similmente ci sarà libera la scelta delle persone colle quali ne piacerà convivere o che ne piacerà ricevere o mantenere al servizio della nostra persona e della nostra famiglia.

5. Che in tutto e per tutti gli effetti s'intenderanno star fermi, e bisognando qui confermati gli atti passati già dianzi a favore della Regina Maria Teresa d'Austria.

nostra amatissima consorte e delle Principesse Maria Beatrice Vittoria Duchessa di Modena, Maria Teresa Ferdinanda Felicità Principessa di Lucca, Maria Anna Ricciarda Carolina e Maria Cristina Carolina nostre amatissime figliuole.

Dato nel Real nostro palazzo di Torino addì 13 marzo 1821.

VITTORIO EMANUELE.
CARLO ALBERTO DI SAVOJA.

DI S. MARSANO.

GIOACHINO CORDERO DI ROBURENT.

D. BENEDETTO PIOSSASCO DI NONE.

DELLA CHIESA DI RODDI.

FRANCESCO AMAT.

ALESSANDRO DI VALLESA.

THAONE REVEL.

DI S. MARSANO.

BRIGNOLE.

BALBO.

LODI.

ALESSANDRO DI SALUZZO.

JOSEPH DE GARBAISE DE-SONNAZ.

MARCHESE DORIA DEL MARO.

DI VILLERMOZA.

Documento D, pag. 71.

CARLO ALBERTO DI SAVOJA

PRINCIPE DI CARIGNANO, REGGENTE

Notifichiamo che S. M. il Re Vittorio Emanuele, abdicando la corona, ha voluto conferirci ogni sua autorità col titolo di Reggente.

Invochiamo l'aiuto divino, ed annunziando che nella giornata di domani manifesteremo le nostre intenzioni uniformi ai comuni desiderii, vi diciamo frattanto:

Che immediatamente cessi qualunque tumulto e non si faccia luogo a veruna ostilità.

Non abbisogniamo certamente di ordinare che a S. M., alla sua Real Consorte e Famiglia ed a tutto il suo seguito, sia libero e sicuro il passo ed il soggiorno in quella parte degli Stati di Terraferma dove intenderà recarsi, e gli sia mantenuto quel sommo rispetto che corrisponde ai sensi di gratitudine e d'amore scolpiti nel cuore d'ogni suddito, ed a lui sì ben dovuti e per le sue virtù e pel ristabilimento e l'ingrandimento di questa Monarchia.

Confidiamo nello zelo e nell'attività di tutti i magistrati civili e militari e di tutti i corpi delle città e dei comuni per la conservazione del buon ordine e della pubblica tranquillità.

Dato in Torino il 13 di marzo l'anno del Signore mille ottocento ventuno ¹.

Documento E, pag. 75.

CARLO ALBERTO DI SAVOJA

PRINCIPE DI CARIGNANO, REGGENTE

L'urgenza delle circostanze in cui S. M. il Re Vittorio Emanuele Ci ha nominati Reggente del Regno, malgrado che a Noi per anche non si appartenesse il diritto di succedervi, nel mentre cioè che il popolo altamente enunciò il voto di una Costituzione nella conformità di quella che è in vigore nelle Spagne, Ci pone nel grado di soddisfare, per quanto può da Noi dipendere, a ciò che la salute suprema del Regno evidentemente in oggi richiede, e di aderire ai desiderii comuni espressi con un indicibile ardore. In questo difficilissimo momento non Ci è stato possibile il meramente consultare ciò che nelle ordinarie facultà di un Reggente può contenersi.

¹ Venne pubblicato il mattino del 13 a buon'ora.

Il nostro rispetto e la nostra sommissione a S. M. Carlo Felice, al quale è devoluto il Trono, Ci avrebbero consigliati dall'astenerci ad apportar qualunque cambiamento alle leggi fondamentali del Regno, o Ci avrebbero indotto a temporeggiare, onde conoscere le intenzioni del nuovo Sovrano. Ma come l'impero delle circostanze è manifesto e come altamente Ci preme di rendere al nuovo Re, salvo, incolume e felice il suo popolo, e non già straziato dalle fazioni e dalla guerra civile; perciò maturatamente ponderata ogni cosa, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo deliberato, nella fiducia che S. M. il Re, mosso dalle stesse considerazioni, sarà per rivestire questa deliberazione della sua Sovrana approvazione: la Costituzione di Spagna sarà promulgata ed osservata come legge dello Stato, sotto quelle modificazioni, che dalla Rappresentanza Nazionale, in un con Sua Maestà il Re, verranno deliberate.

Dato in Torino il dì tredici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO.

*Il Primo Ufficiale della Regia Segreteria
di Stato per gli affari interni*

MANGIARDI.

Documentò F, pag. 73.

CARLO ALBERTO DI SAVOJA

PRINCIPE DI CARIGNANO, REGGENTE

Avendo Noi in seguito alla dichiarazione nostra delli 13 del corrente mese prestato il giuramento prescritto dalla Costituzione davanti la giunta provvisoria, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Il processo verbale del detto giuramento sarà pubblicato.

2. Il nostro primo segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Torino il dì 15 marzo, l'anno del Signore 1821.

CARLO ALBERTO.

DAL POZZO.

Segue il processo verbale.

Quest'oggi alli 15 di marzo 1821, ed alle ore 8 di sera, dopo avere Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente Carlo Alberto di Savoja ricevuto il giuramento al Re, e alla Costituzione dalla Giunta provvisoria, nominata per tener luogo di Parlamento Nazionale, sinatantochè esso non è convocato, e così pure dal primo segretario di Stato per gli affari interni, e dal Reggente la Segreteria di Finanze, e da' membri del suo Consiglio, ha la stessa Altezza Serenissima prestato il giuramento nella forma seguente:

Io Carlo Alberto di Savoja, Principe di Carignano, Reggente del Regno, investito di ogni autorità al momento dell'abdicazione di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele, giusta la dichiarazione nostra dei 13 del corrente mese, giuro a Dio, e sopra i Sacrosanti Evangelii, di osservare la Costituzione Politica Spagnuola sotto le due seguenti modificazioni essenziali, ed inerenti alla condizione di questo Regno, analoghe al voto generale della Nazione, ed accettate fin d'ora dalla Giunta provvisoria, cioè: Primo, che l'ordine della successione al trono rimarrà qual egli si trova stabilito dalle antiche leggi e consuetudini di questo Regno, e da pubblici trattati. Secondo, che osserverò, e farò osservare la Religione Cattolica, Apostolica, Romana, che è quella dello Stato, non escludendo però quell'esercizio di altri culti, che fu permesso infino ad ora, e di più sotto quelle altre modificazioni, che verranno dal Parlamento Nazio-

nale d'accordo con Sua Maestà il Re ulteriormente determinate. Giuro altresì di essere fedele al Re Carlo Felice, così Iddio m'aiuti.

CARLO ALBERTO.

Del quale giuramento la Giunta Provvisoria ha dato atto a Sua Altezza, ed ha mandato inserirsi negli atti della stessa Giunta e deporsi poi ne' registri del Parlamento Nazionale. — MARENTINI Canon. — SERRA. — GIUSEPPE MAURIZIO. — COSTA. — PIACENZA. — JANO Consigliere di Stato. — BRUNO AVVOCATO. — LA CISTERNA.

PROCLAMA

DI S. A. S. IL PRINCIPE REGGENTE ALLE R. ARMATE

SOLDATI!

Davanti la Giunta provvisoria, che tiene il luogo di Parlamento Nazionale, Io nella qualità di Reggente prestatì il giuramento di fedeltà al Re Carlo Felice ed alla Costituzione. Soldati! L'onore e la fedeltà sono dove il Principe Reggente, quello stesso a cui il Re diede la sua autorità, vi dice che questi sentimenti esistono. Guardatevi dalle voci insidiose, che vi segnassero una diversa strada!

Voi serberete la fede e l'obbedienza che all'autorità Sovrana si dee. Voi custodirete e la gloria vostra e d'Italia, che ha fissi sopra voi gli sguardi. Vi mostrerete degni di un Governo che premia tutte le virtù egualmente, che v'apre il campo a tutti gli onori, a tutte le dignità. Le due estremità d'Italia congiunte in un solo spirito, a quale felicità, ed a qual grado di gloria non sospingeranno la nostra bella e troppo invidiata patria! Voi Ci manterrete, o soldati, il vanto di Nazione bellicosa, di fedele al suo Re ed alla Costituzione, e degna insieme di più alti destini.

Dato in Torino il 18 di marzo l'anno del Signore 1821.

CARLO ALBERTO.

Documento G, pag. 74.

—
CARLO ALBERTO

PRINCIPE DI CARIGNANO, REGGENTE

Abbiamo stimato opportuno di nominare una Giunta provvisoria di quindici soggetti intantochè si proceda alla convocazione del Parlamento Nazionale tanto per ricevere il giuramento che si presterà da noi alla Costituzione che abbiamo accettata, quanto per prender parte insieme con noi a quelle deliberazioni, per cui a termini della Costituzione si richiederebbe l'intervento del Parlamento.

Essa Giunta potrà, in caso d'assenza od impedimento di alcuni membri, deliberare nel numero di sette. Essa è composta dei seguenti soggetti:

Cav. AGOSTI Avvocato dei poveri d'Alessandria. — Marchese TANCREDI DI BAROLO. — March. DI BREME. — AVVOCATO AGOSTINO BRUNO. — Principe DELLA CISTERNA. — COSTA già Presidente della Corte d'Appello. — March. GHIGLINI. — JANO Consigliere di Stato. — Pio MAGENTA. — Canonico MARENTINI. — March. D'ONCIEUX. — March. AGOSTINO PARETO. — PIACENZA Collaterale. — Conte SERRA DI ALBUGNANO. — March. GIROLAMO SERRA.

—
Documento H, pag. 74.

—
CARLO ALBERTO DI SAVOJA

PRINCIPE DI CARIGNANO, REGGENTE

Volendo assicurare che il numero necessario a deliberare della Giunta provvisoria sia sempre compiuto, ordiniamo quanto segue:

1. L'avvocato Stefano Rocci, e il cavaliere Nicola Richeri comandante a Novi sono nominati membri della Giunta provvisoria.

2. Il primo segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione di questo decreto.

Dato in Torino il 15 di marzo, l'anno del Signore 1821.

CARLO ALBERTO.

DAL Pozzo.

Documento I, pag. 74.

CARLO ALBERTO DI SAVOJA

PRINCIPE DI CARIGNANO, REGGENTE

Avendo la Giunta provvisoria ad occuparsi di molti e rilevanti affari, ed essendo indispensabile di aumentare il numero de' suoi membri,

Intesa essa Giunta provvisoria,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Sono nominati membri della Giunta provvisoria

Il Card. MOROZZO ¹. — Il Senatore GARAU. — Il Duca di VALL' OMBROSA. — Il Cav. CHEVILLARD. — Il Conte CAISOTTI di Robbione. — L'AVV. SPIRITO MIGLIORE. — Felice NIGRA *banchiere*. — Giuseppe FRAVEGA *banchiere*.

Il nostro Primo segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Torino il dì sedici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO.

DAL Pozzo.

¹ Il card. Morozzo non aderì ad essere membro della Giunta provvisoria, e venne invece incaricato dal Reggente di una commissione straordinaria presso il Re Carlo Felice a Modena.

Documento K, pag. 74.

—
CARLO ALBERTO DI SAVOJA

PRINCIPE DI CARIGNANO, REGGENTE

Considerando che nella difficoltà delle circostanze, e per la molteplicità e gravezza degli affari è utile che la Giunta provvisoria sia in numero sufficiente a potersi ripartire in varii comitati per la più celere spedizione,

Intesa la Giunta provvisoria,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Sono nominati membri della Giunta provvisoria

Il cav. EMM. BALBI. — Il March. MASSIMILIANO SPINOLA. — Il conte LEONARDI. — L'avv. GIACOMO GIOVANETTI. — L'avvocato VACCA, sostituito avv. generale. — L'avv. REBOGLIATI. — L'avv. FIGINI. — L'avv. POMPEO GAZZANIGA. — Il conte LUPI DI MOIRANO.

Il primo segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Torino il 20 marzo 1821.

CARLO ALBERTO.

DAL POZZO.

—
Documento L, pag. 79.

—
NOI CARLO FELICE

DUCA DEL GENEVESE, ECC., ECC., ECC.

Dichiariamo colla presente che in virtù dell'atto di abdicazione alla Corona, emanato in data del 13 marzo 1821 da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele di Sardegna, Nostro amatissimo Fratello, e da Esso a Noi comu-

nicato, abbiamo assunto l'esercizio di tutta l'autorità e di tutto il potere Reale che nelle attuali circostanze a Noi legittimamente compete, ma sospendiamo di assumere il titolo di Re, finchè S. M. il nostro amatissimo Fratello posto in istato perfettamente libero Ci faccia conoscere essere questa la Sua volontà.

Dichiariamo inoltre, che ben lungi dall'acconsentire a qualunque cambiamento nella forma di Governo preesistente alla detta abdicazione del Re nostro amatissimo Fratello, considereremo sempre come ribelli tutti coloro de'Reali sudditi i quali avranno aderito o aderiranno ai sediziosi, od i quali si saranno arrogati, o si arrogheranno di proclamare una Costituzione, oppure di commettere qualunque altra innovazione portante offesa alla pienezza della Reale Autorità, e dichiariamo nullo qualunque atto di Sovrana competenza che possa essere stato fatto o farsi ancora dopo la detta abdicazione del Re Nostro amatissimo Fratello, e quando non emani da Noi, o non sia da Noi sanzionato espressamente.

Nel tempo istesso animiamo tutti i Reali Sudditi, o appartenenti all'armata o di qualunque altra classe essi siano, che si sono conservati fedeli, a perseverare in questi loro sentimenti di fedeltà, ad opporsi attivamente al piccol numero de' ribelli, ed a stare pronti ad ubbidire a qualunque Nostro comando o chiamata per ristabilire l'ordine legittimo, mentre Noi metteremo tutto in opera per portar loro pronto soccorso.

Confidando pienamente nella grazia ed assistenza di Dio che protegge la causa della giustizia, e persuasi che gli Augusti Nostri Alleati saranno per venire prontamente con tutte le loro forze al nostro soccorso nell'unica generosa intenzione da essi sempre manifestata di sostenere la legittimità dei troni, la pienezza del Real potere, e l'integrità degli Stati, speriamo di essere in

breve tempo in grado di ristabilire l'ordine e la tranquillità, e di premiare quelli che nelle presenti circostanze si saranno resi particolarmente meritevoli della Nostra grazia.

Rendiamo nota colla presente a tutti i Reali sudditi questa Nostra volontà per norma della loro condotta.

Dato in Modena il dì 16 marzo 1821.

CARLO FELICE.

Documento M, pag. 80.

CARLO ALBERTO DI SAVOJA

PRINCIPE DI CARIGNANO, REGGENTE

L'ottimo nostro Sovrano il Re Carlo Felice alle comunicazioni che noi, nella nostra qualità di Principe Reggente di questi Stati, fummo nel dovere di fargli, rispose in modo a farci credere non essere la M. S. pienamente informata della situazione delle cose nei suoi Reali Dominii, cosa naturale nella sua lontananza. Noi sudditi fedeli, fo il primo, dobbiamo illuminare S. M. sulla posizione attuale, e sui desiderii del suo popolo. Ne otterremo certamente quell'esito felice che ci promette il suo cuore naturalmente propenso alla felicità dei suoi sudditi. Il governo fermo e vigilante non dubita della cooperazione dei buoni cittadini nel mantenere l'ordine e la tranquillità felicemente ristabilita, onde conservare al Monarca un regno florido, tranquillo, riunito in ispirito di concordia e fedeltà.

Dato in Torino il 18 marzo 1821.

CARLO ALBERTO.

DAL POZZO.

CARLO ALBERTO DI SAVOJA

PRINCIPE DI CARIGNANO, REGGENTE

Nelle gravi circostanze in cui si trova la patria dopo l'abdicazione di S. M. Vittorio Emanuele, tutti i buoni cittadini, ed in specie la forza armata debbono riunirsi intorno all'autorità che ora governa. Senza questa riunione non si può sperare nè tranquillità pubblica, nè alcun bene. L'anarchia, e ben probabilmente l'invasione dello straniero, ci affliggerebbe. Tutti quelli che fanno circular voci insidiose e sulla natura dell'abdicazione del Re, o su altri fatti sognati, o che cercano di ritrarre i soldati e i cittadini dai loro doveri di obbedienza alla nostra autorità legittima, debbono considerarsi come nemici della patria, del buon ordine, e della pubblica quiete. Saranno da noi date tutte le più efficaci disposizioni per reprimerle. Intanto col parere del nostro consiglio, abbiamo determinato di ordinare, ed ordiniamo quanto segue:

I. È accordata piena amnistia alle truppe per ogni fatto o adesione politica, che abbia avuto luogo sino a quest'ora, a condizione che tutti debbano rientrare nell'ordine alla pubblicazione, che sarà fatta del presente, ed obbedire agli ordini che da noi verranno dati.

II. Essendo importante di togliere di mezzo qualunque segnale che potesse cagionar discordia e divisione fra i cittadini e le truppe massimamente, è severamente proibito di inalberar coccarde o stendardi di colore e forma diversa da quelli che hanno sempre distinto la Nazione Piemontese sotto il governo dell'augusta Casa di Savoia.

I contravventori a questo articolo saranno puniti come perturbatori della tranquillità pubblica.

III. L'atto di abdicazione di S. M. Vittorio Emanuele sarà pubblicato al seguito del nostro decreto.

IV. Nominata che sia la Giunta provvisoria da tener le veci del Parlamento Nazionale fino alla sua convocazione, sarà fissato il giorno che le truppe presteranno il solenne giuramento a Noi e alla Costituzione del regno.

V. Intanto è ordinato a tutte le Autorità civili, giudiziarie e militari di rimanere al loro posto fino ad ulterior ordine nostro, e di dover esercitare le funzioni con una fedeltà ed esattezza anche maggiore del consueto, proporzionata cioè ai bisogni della patria.

Dato in Torino il quattordici marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO.

DAL POZZO.

— — —
Documento O, pag. 83.
 —

LA GIUNTA PROVVISORIA

Nell'attuale assenza di S. A. S. il Principe Reggente, e mentre si sta attenendo che essa faccia conoscere le sue intenzioni, state ancora da noi esplorate, la Giunta provvisoria, sola autorità centrale, si è radunata per deliberare sulle gravissime circostanze in cui si trova la cosa pubblica, ha pure udito i Deputati del Corpo Decurionale di questa città, come interessato all'ordine e alla tranquillità della capitale.

Quindi ha considerato :

Che un Governo è sempre il primo bisogno della società, poichè la sua presenza è necessaria sì per l'ordine e per la quiete de' cittadini che per la conservazione di tutta insieme la cosa pubblica; laddove la sua assenza, oltre al trarre con sè i sommi disastri dell'anarchia e

della guerra civile, apporterebbe ne' vari dicasteri una disorganizzazione i cui danni sono incalcolabili, e per riparare i quali vi si esigerebbero molto tempo, dispendio, ed in conseguenza nuove straordinarie gravèzze su i cittadini.

Che le funzioni e i doveri d'un Governo non ammettendo intervallo e richiedendo unita d'azione, allorchè un'autorità centrale manca, l'incarico di questa, per l'oggetto di conservare la cosa pubblica, ricade sopra quella che è presente;

Che in conseguenza la gran ragione della salute dello Stato imperiosamente prescrive alla Giunta di rimaner unita insino a che si possa riconsegnare la pubblica amministrazione ad altre persone autorizzate o da S. M. il Re Carlo Felice o da S. A. S. il Principe Reggente.

Ha perciò determinato e determina;

Che la Giunta d'accordo colle persone preparate a diversi ministeri da S. A. S. continuerà ad attendere alle cure di Governo per tutti quegli affari che non ammettono dilazione insino a tanto che non si abbiano analoghi ordini, o da S. M. o dal Principe Reggente.

Dato in Torino li 22 di marzo, l'anno 1821.

Sottoscritto MARENTINI *Presidente.*

DAL POZZO.

Documento P, pag. 88.

ORDINE DEL GIORNO

Soldati dei contingenti delle brigate, la Patria è contenta di voi. Ai primi suoi pericoli, al primo cenno del Governo, voi avete lasciato le vostre case e vi siete adunati nei depositi. E lo avete fatto quando la difficoltà delle congiunture non avrebbe forse permesso al Governo

di costringere gl'indugiatori alla partenza, e quando v'era chi mosso dalla paura o disleale verso la Patria, vi consigliava di ristarvi.

Giovani militari, io veramente vi chiamo la parte eletta della nazione. Essa vi deve tutto; la coscienza della sua forza, le sue speranze di difesa e di salute.

Le insegne intorno alle quali voi vi raccogliete e sarete ordinati in battaglioni per marciare prestamente alle frontiere, non sono insegne di ribelli. I ribelli sarebbero là dove si preparasse ai forestieri l'entrata nel territorio piemontese. Le nostre insegne sono reali, esse portano, e ne andiamo alteri, l'aquila generosa di Savoja.

Nel XIV secolo quell'aquila si mostrò in Lombardia per salvarla da una masnada di avventurieri, terrore dell'Italia settentrionale. Ora raccomandata al vostro valore vi comparirà per liberare popoli fratelli, e per far risorgere la gloria e la virtù degli Italiani.

Le nostre insegne sono quelle del re; e la Provvidenza ha voluto mettere ad estrema prova il nostro coraggio coll'affliggerci della doppia sventura dell'abdicazione di un re, caro al suo popolo, e dell'assenza del suo successore, il quale era tanta nostra speranza, ed ora si trova fra i nostri nemici, e costretto a parlare un linguaggio che non potremo mai riconoscere dal suo cuore, noi sempre ci rammenteremo, e in ogni fortuna che la nostra fedeltà ai principi di Savoja deve agguagliare il nostro affetto alla Costituzione, dalla quale le nostre famiglie aspettano la loro sicurezza e la loro felicità.

Giovani soldati, prendete con letizia e con fidanza quelle armi consegnatevi dalla Patria.

Neppur uno di voi mancherà nel giorno degli onorati pericoli.

Avrete prodi ufficiali e sott'ufficiali ad ammaestrarvi; gli vedrete progredire negli onori militari secondo i loro

meriti, non secondo il favore. Essi vi daranno esempio di disciplina, di fermezza. Voi li mirerete nelle prime file nel dì della battaglia. Questo giorno è vicino.

Soldati piemontesi! Voi sorridete a quel pensiero, e vi farete riconoscere figli dei difensori di Cosseria, la cui ferocia destò maraviglia in Napoleone Bonaparte, e forse fermava i suoi primi passi nella conquista d'Italia, se noi non avevamo allora Austriaci per alleati. E voi Genovesi! nel vedere il nome di Genova scritto sulla bandiera della vostra legione, i nostri nemici diranno atterriti: Ecco gli uomini del 1746.

Dato in Torino il 27 marzo 1821.

*Il Conte SANTORRE DI SANTAROSA
Reggente del Ministero di guerra e marina.*

—
Documento Q, pag. 93.
—

IL GOVERNATORE GENERALE

DEL DUCATO DI GENOVA

Agli abitanti.

GENOVESI,

Voi mi daste tante e per me così lusinghiere prove della vostra confidenza, che io non devo tardare con eguale confidenza a rendervi intesi dei grandi avvenimenti del giorno, ed istruirvi sui vostri veri interessi.

S. A. R. il duca del Genevese ha emanata la dichiarazione qui annessa, ordinandomi di darle la maggior pubblicità.

S. A. R. il principe di Carignano mi ha fatto conoscere, che mosso dai sentimenti d'onore e fedeltà che lo distinguono, si era pienamente conformato a quanto nella prelodata dichiarazione viene ingiunto.

Voi, o Genovesi, non avete che ad applaudirvi del buon ordine che conservaste, e della vostra sottomissione alle autorità, e con questo avete acquistato il diritto di attendere con confidenza quei pegni che la sovrana munificenza non saprà lasciarvi mancare.

La tranquillità e la moderazione che avete sempre conservata, e che spero non sarà mai alterata, mi fa giudicare che allontaneremo il bisogno di cooperazione estera per vieppiù rassodarla, e mi dà la lusinga fondata, che si eviterà in queste mura l'ingresso di quell'armata alleata che già si raduna sulle frontiere dei R. Stati.

Secondatemi dunque, e il vostro commercio marittimo non sarà interrotto, la nostra bandiera sarà rispettata, ed io sarò soddisfatto in vedervi pienamente tranquilli e felici.

Genova, 21 marzo 1821.

Conte **GIORGIO DES-GENEYS.**

Documento R', pag. 94.

SENTENZA

IL SENATO DI S. M. IN GENOVA SEDENTE

Nella causa del R. Fisco

CONTRO

SIMONDI MICHELE del fu Gioachino, nativo di Sanfrè provincia d'Alba.

SARAUD GIUSEPPE del fu Benedetto, nativo di Contes provincia di Nizza marittima.

ROBIOGLIO PIETRO di Gio., nativo di Croce Morso provincia di Biella.

ROLLA LEONE di Defendente, di Torino.

Stati già tutti quattro, cioè il SIMONDI foriere maggiore, il ROBIOGLIO foriere nella 3^a compagnia, il FARAUD ed il ROBIOLA forieri della 4^a compagnia del 4^o battaglione dell'ora soppressa legione reale leggera.

CONTUMACI ED INQUISITI IN COMUNE

Di delitto di lesa maestà in primo grado, per essere stati con premeditato consiglio i principali autori della ribellione e della sommossa popolare e promotori de' tumulti seguiti in questa città nel dì 23 marzo 1821 e giorni successivi, e diretti a procurare, promuovere e sostenere lo sconvolgimento del legittimo governo di S. S. R. M., non ostante la di Lei dichiarazione del 16, pubblicata nel 21 dello stesso mese. — Avendo nella mattina del 23 detto marzo fatto insorgere nel quartiere delle Grazie e prender le armi a tre compagnie della suddetta legione reale leggera, ed usciti alla testa di esse, ad onta degli ordini contrari del signor luogotenente colonnello cavaliere Morra e delle opposizioni dell'aiutante Dho, averle condotte gridando: *Viva la Costituzione*, e traendo seco tumultuosamente molti del popolo, in prima al palazzo detto Ducale, ove hanno sovvertita altra compagnia di detta legione ivi posta di guardia, non ostante l'opposizione del sotto-tenente Petrini che la comandava, e poscia ad assalire, seguitati dalla crescente folla, il palazzo di S. E. il signor governatore, il quale fu strascinato tra i rivoltosi, da questi percosso, malmenato e minacciato di morte.

Ed in particolare

I SARAUD, ROLLA e ROBIOGLIO per avere, previa conferenza col SIMONDI, eccitati in una sera precedentemente prossima al detto giorno 23 marzo, i bass' ufficiali, mentre erano radunati a cena nel quartiere delle

Grazie, a seguitare il partito della costituzione di Spagna, lusingandoli, che con ciò avrebbero ottenuto promozioni e vantaggi, ed essendo il ROLLA salito sopra la tavola per maggiormente persuaderli con discorsi relativi.

Il SARAUD per avere, nell'atto che uscivano dal quartiere, respinto con urti l'aiutante maggiore Dho; perchè voleva opporvisi, e per aver egualmente respinto il sottotenente Petrini sulla piazza del palazzo Ducale, mentre voleva soffermarli.

I SARAUD e ROLLA per avere pochi passi distante dal suddetto quartiere ucciso con due colpi di schioppo il capitano Arnaud nel punto in cui tentava di ricondurre al dovere le sediziose tre compagnie.

Il SIMONDI per avere colla sciabola sguainata afferrato per le vesti S. E. il signor governatore mentre discendeva per le scale del suo palazzo a fine di sedare il tumulto, e strascinandolo fin sulla piazza di Banchi, averlo consegnato nelle mani dei ribelli, e per aver inoltre disarmato e separato dal detto signor governatore il signor cavaliere Rey, che si adoprava per difenderlo, ed averlo obbligato a risalire nel palazzo per acclamarsi dalle finestre la Costituzione, e per avere altresì percosso e tentato di ferire colla sciabola il maggiore Giustiniani.

Unite le classi ed udita la relazione degli atti, ha pronunciato e pronuncia doversi condannare, siccome condanna li suddetti contumaci MICHELE SIMONDI, GIUSEPPE FARAUD, PIETRO ROBIOGLIO e LEONE ROLLA nella confisca de' loro beni, nella pena di morte per mezzo della forza da eseguirsi, stante la loro contumacia, in effigie; e solidariamente nelle spese, dichiarando li medesimi esposti alla pubblica vendetta come nemici della patria e dello Stato, e incorsi in tutte le pene e pregiudizi im-

posti dal regio regolamento contro i banditi di primo catalogo, nel quale manda li suddetti iscriversi.

Genova, li 10 maggio 1822.

Per detto Ecc. R. Senato
FINOLO *Seg. Crim.*

—
Documento S, pag. 96.

—
IL GOVERNATORE DELLA CITTA' DI GENOVA

Dietro gli avvenimenti seguiti poco fa, volendo tranquillizzare la popolazione, ho creduto necessario di nominare una Commissione Amministrativa di Governo, confermandole irrevocabilmente tutti quei poteri che sono in mio arbitrio, la quale si occupi del bene della patria, ed alla medesima dovrete uniformarvi sino a tanto che S. A. S. il Principe Reggente non vi faccia conoscere delle nuove disposizioni.

Nomi della Commissione

Il generale d'Ison GREZIA, maggiore della legione. — FRANCESCO PELOSO. — EMANUELE BALBI. — CARLO BARATTA. — GIACOMO CHIAPPA. — GIROLAMO CATTANEO, sindaco. — GIROLAMO SERRA q. Giac. — MATTEO MOLFINO, sindaco. — LUIGI MORRO. — ANDREA TOLLOT. — GIACOMO SCIACCALUGA.
Genova, li 23 marzo 1821.

Il Governatore DES-GENEYS.

Il Capo dello Stato Maggiore DE-REYS.

—
Documento T, pag. 96.

—
LA GIUNTA PROVVISORIA

CITTADINI,

La patria ha a deplorare i tumulti seguiti in Genova ed a rallegrarsi insieme del vedere colà festeggiato ed

accolto dalle regie truppe e dal popolo il nuovo ordine di cose. Il sistema costituzionale sarà il maggiore e più saldo vincolo della ancor fresca riunione di Genova al Piemonte. Diè luogo ai tumulti una non ben prudente pubblicazione, che in Torino si evitò per l'avviso delle persone più savie e riputate, tanto nell'antico ordine di cose che nel nuovo. Confortiamoci però che in Genova dal male nacque il bene, come spesso nelle umane cose accade, cioè la manifestazione viva, alta, fortissima di un gran voto: del voto del Piemonte, d'Italia, d'Europa.

Le circostanze straordinarie portarono che in Genova il generale conte Des-Genèys diè i suoi poteri ad una commissione amministrativa di governo, la quale già si è messa in rapporto colla Giunta Nazionale. Nominò essa provvisoriamente un capo di Polizia, di cui chiede la conferma. La Giunta ogni cosa adopererà per soddisfare i voti dei Genovesi, e per conservare al Re ed alla Patria una così preziosa e nobile parte di questo florido dominio.

Dato in Torino il 28 marzo 1821.

MARENTINI *Presidente.*

DAL POZZO.

Documento U, pag. 101.

ORDINE DEL GIORNO

Indirizzato in lingua francese alla brigata Savoja al suo partirsi da Torino dal conte SANTORRE DI SANTAROSA.

Soldati della brigata di Savoja, voi ve n'andate alla cara patria vostra, ma pensate che dovete ritornarne ben-tosto congiunti ai vostri bravi compagni d'arme dei contingenti provinciali. Soldati! voi siete il più antico reg-

gimento dell'esercito, e voi ne sarete sempre l'esempio nei giorni delle battaglie. I nostri pericoli son pure i vostri: chè se la diversità della lingua e degli usi sembrano separarci, noi combattiamo tuttavia da otto secoli sotto gli stessi stendardi, e noi abbiamo illustrato insieme le balze delle nostre Alpi per fondare ed ampliare la potenza di quella nobile stirpe che nacque fra voi.

Nel rientrare in Savoia conoscerete i voti delle vostre famiglie, sentirete il grido universale di tutti gli uomini dabbene, mossi da un giusto desiderio di quelle istituzioni che nel temperare l'assoluto potere dei re assicurano la felicità dei popoli. Se i vostri concittadini vi domandano nuove di noi, dite loro essere pur troppo vero che l'esercito piemontese è diviso in due campi, l'uno dei quali in Novara, l'altro in Alessandria; ma dite loro altresì che la sacra necessità di difendere la patria li ricongiungerà fra breve, e giurate in nome nostro che un Piemontese non giungerà mai a tanto d'errore di far ala allo straniero che tentasse d'invadere la patria.

Savoardi, addio. I Piemontesi vi amano, vi stimano e vi aspettano.

Torino, 1^o aprile 1821.

Documento V, pag. 107.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Vista la situazione in cui si trova lo Stato, ed essendo sopra ogni altra cosa urgente il far cessare la confusione dell'ordine generale e la difformità dei provvedimenti che in ciascuna provincia si danno, all'oggetto di evitar l'anarchia,

Decreta:

1. Si nominerà per ciascheduna provincia un capo politico, dal quale dovranno dipendere tutte le altre au-

torità ed impiegati della provincia, per ciò che riguarda l'amministrativo ed il politico. Esso capo politico dovrà corrispondere col primo segretario di Stato per gli affari interni, e proporgli le misure che saranno convenienti.

2. L'indennità da accordarsi al capo politico, e le spese d'ufficio saranno regolate con un ulteriore decreto.

3. Il primo segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Torino il 23 marzo 1821.

MARENTINI *Presidente.*

DAL POZZO.

— — —
Documento X, pag. 107.
 —

LA GIUNTA PROVVISORIA

Visto il suo decreto del 23 del corrente mese, portante la creazione di capi politici in ciascuna provincia,

Decreta:

I. Il capo politico e l'intendente o chi ne fa le veci nella provincia, potranno, essendo d'accordo, provvisoriamente fare nelle amministrazioni civiche o comunali quelle variazioni e di persone e di forme che riputeranno indispensabili per porre in azione il pubblico servizio coll'attività adattata alle circostanze.

II. Queste variazioni saranno poi sottomesse alla Giunta pel canale del primo segretario di Stato per gli affari interni.

III. Discordando nel loro parere l'intendente e il capo politico, sottometterà ciascuno il suo avviso pel canale anzidetto.

IV. Il primo segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

MARENTINI *Presidente.*

DAL POZZO.

Documento Y pag. 110.

LA GIUNTA PROVVISORIA

CITTADINI,

Ricorre il giorno faustissimo della nascita del re Carlo Felice, pegno di concordia fra noi, nostra speranza e gloria della nazione.

Mentre i comuni voti affrettano l'istante in cui sarà accolto fra i devoti suoi popoli nel tripudio della pace, la Giunta provvisoria desidera che tutti i cittadini, penetrati dei sentimenti di fedeltà verso l'augusto Monarca, offrano qualche pubblica testimonianza della loro venerazione.

Regni lunghi anni felice e protegga questa generosa nazione colle istituzioni liberali che i lumi del secolo hanno promosse e gli uniformi ardenti desiderii impetrate.

Dato in Torino il 6 aprile 1821.

MARENTINI *Presidente.*

DAL POZZO.

Documento Z, pag. 129.

LA GIUNTA PROVVISORIA

CITTADINI,

Le truppe comandate da S. E. il signor conte Della Torre e truppe austriache si accostano alla capitale. La Giunta che con buon successo si occupò nel conservar la cosa pubblica e nell'evitar l'anarchia e la guerra civile,

affida in oggi la cura del buon ordine e della tranquillità di questa popolazione al Capo Decurionale. Gli abitanti sono prevenuti per lor quiete che la cittadella è rimessa alla Guardia Nazionale.

Dato in Torino il 9 di aprile l'anno del Signore 1821.

MARENTINI *Presidente.*

DAL POZZO.

Documento AA, pag. 155.

- Ill. ed Ecc. Signore,

La città di Genova reputò come un prospero e lieto avvenimento che dovea influire sulla di lei futura felicità, quello di vedervi rivestito dell'onorevole divisa di suo governatore, e lo spontaneo giubilo universale che in sì fausto momento sorrise alle speranze di tutti, ve ne sarà stato, Ecc. Signore, una solida e leale guarentia.

Ella avea aspirato a sì prezioso acquisto insin da quei giorni, nei quali essendo Voi Presidente Capo dell'Ammiragliato, avevate con una particolare affezione protetto la prima sorgente delle sue fortune, il commercio.

Nè s'ingannò nel veder compiuti i suoi voti. La saggezza, la giustizia, la bontà che continuamente assistettero a tutti i vostri consigli, non fecero che giustificare ampiamente i comuni presagi e farvi ognora acquistare dei nuovi diritti alla sua riconoscenza.

È poichè è cosa che alla vostra gloria appartiene, sebbene sia trista la circostanza da rammentarsi, non dobbiamo qui tacere, come anche dopo i funesti avvenimenti accaduti nella capitale, noi restammo sì penetrati della vostra sapiente condotta, che dall'unanime acclamazione di tutto il Corpo Decurionale fummo spediti con istraordinaria Deputazione presso di Voi, onde rendervi una solenne azione di grazie, per l'imperturbabile e lode-

vole attitudine in cui, mercè le vostre esimie maniere e prudente avvedutezza, andavan mantenendosi la città e tutto il genovese Ducato.

Deh! l'impeto malaugurato di brevi sì, ma disgustose vicende non avesse di poi intorbidato il corso delle a noi care occupazioni tranquille, e quel che è più, non ne avesse fatto piombare sul vostro bel nome tutta la immeritata amarezza! Ma forse il Cielo volea preparare fra noi l'esempio d'un estremo eroismo. Voi ce lo porgeste degno e tal quale appunto conveniva ad un eroe. La ragione, la grazia, l'umanità, l'oblio che nel ristabilito esercizio della vostra dignità sapeste anteporre all'istinto, all'opinione, al risentimento, al potere vi faranno sempre cercare da' posteri nel glorioso catalogo di quei padri e condottieri dei popoli, che la fama immortale consegna, siccome esempi maravigliosi alla storia.

Noi incaricati dal Corpo Decurionale rappresentante una città, che pienamente conosce quanto vi debbe, non possiamo a meno di non venire ancora una volta a reiterarvi i candidi sentimenti di profonda venerazione e d'altissima riconoscenza che insieme a tutti i cittadini genovesi ci stringono alla vostra amabil Persona, anche dopo aver Voi dimesso il supremo governo, onde conservare una salute alla di cui preziosità non solo furono sacrificati i nostri voti, ma dovettero pur anco concedere i desiderii dello stesso Monarca.

La vostra modestia non vorrà intanto tenersi offesa dal vedere accompagnato questo atto di troppo debito uffizio da un tenue presente, che osiam consacrare alla memoria delle vostre virtù. Essendo esso disuguale del pari alle nostre brame che agli incomparabili meriti vostri, non abbiamo trovato altra via d'indurvi ad accoglierlo e ritenerlo, che quella di offrirvelo indivisibilmente congiunto ad un sovrano ornamento che non può non esservi

estremamente caro, qual si è la grande decorazione dei SS. Maurizio e Lazzaro, onde siete fregiato.

Or quando, Eccellentiss. Signore, porterete lo sguardo su quella splendida insegna di regio favore per inchinare la virtù benefattrice che regna sul trono, possa la vista eziandio del piccolo pegno che l'accompagna, farvi sovvenire che Voi foste e sarete l'eterno desiderio di un popolo che vi ammira e vi ama.

Pel Corpo Decurionale di Genova

I Sindaci: G. CATTANEO

M. MOLFINO.

—
Documento BB, pag. 154.
—

ESTRATTO DI LETTERA

Di S. E. il generale BUBNA a S. E. il generale conte DELLA TORRE, da Alessandria 13 aprile 1821.

« Non si tosto io lessi il proclama di Genova che feci far alto alla mia avanguardia, la quale trovavasi a Novi. Scorgendo Des-Geneyss essere capo di quel Governo, non restami dubbio alcuno che il Ducato non obbedisca agli ordini del Re e posso far a meno di recare inquietudine ai Genovesi, a meno che V. E. nol giudichi necessario per l'insieme delle sue operazioni. »

Certificato il presente estratto conforme all'originale

Il Seg. di guerra e marina di S. M.

Firmato GIAIME.

A S. E. il conte DES-GENEYS governatore di Genova, ecc., ecc.

Signor Governatore,

Ho avuto comunicazione delle lettere che l'E. V. ha dirette al generale che comanda l'avanguardia dell'e-

sercito sotto i miei ordini a Novi e Voltaggio, ed ho pure avuto l'onore di intertenermi colla deputazione di Genova¹ che si è recata al mio quartier generale affine di annunziarmi che tutta l'autorità che V. E. era stata investita dal suo sovrano, e che la violenza dei faziosi avea per breve tempo interrotta, era già stata per la potenza degli eventi restituita nelle di Lei mani. La deputazione medesima m'invitò a sospendere la marcia delle truppe imperiali su Genova.

L'ingresso dell'esercito imperiale e reale negli Stati di S. M. il re di Sardegna, non avendo avuto altra causa che la ostile mossa della sedicente armata uscita dal campo di Alessandria e diretta contro Novara e contro le reali truppe capitanate dal generale conte Della-Torre, e niun altro scopo avendo tranne quello di ricondurre l'ordine e ristabilire l'obbedienza verso il sovrano, io non trovo alcuna difficoltà nel cessare di spingere altre truppe nel Ducato di Genova, dacchè V. E. mi è mallevadore che l'ordine vi è ristabilito e che vi è intiera la sommissione al Re.

Così operando io mi unifermo alle intenzioni del mio Augusto Signore, e dei sovrani suoi eccelsi alleati. Egli è dover mio il regolare la condotta in conseguenza, e prego V. E. di credere che nessun'altra considerazione avrebbe potuto ristarmi dal procedere risolutamente.

¹ Tre sono le deputazioni che, nominate dalla Commissione di Genova, approvate dal Corpo Decurionale e munite di lettere del governatore Des-Geneys, partirono da Genova l'11 aprile: una composta dei signori duca Vivaldi Pasqua, primo scudiere di S. M., march. Gian Carlo Serra ed avv. Nicolò Ardizzoni n'andò a Nizza al re Vittorio Emanuele; l'altro composta di monsignor arcivescovo Lambruschini, S. E. il primo presidente conte Carbonara, e cav. Giovanni Quartara si recò a Modena al re S. A. R. Carlo Felice, e la terza destinata pel quartier generale di S. E. il generale in capo Della-Torre, composta del march. Girolamo Cattaneo, e dell'avv. Perasso.

Piacciale gradire gli attestati della mia distinta considerazione.

Dal quartier generale di Alessandria, addì 14 aprile 1821.

Il Generale Conte BUBNA.

Documentò CC, pag. 134.

CONVENZIONE

Dopo che S. M. il Re di Sardegna, in conseguenza degli avvenimenti che turbarono momentaneamente l'ordine pubblico nei suoi Stati, ebbe fatto conoscere alle corti alleate, che sempre pronto a cooperare al mantenimento della tranquillità universale, e ad offerire a' suoi augusti e possenti alleati qualunque pegno che valesse a guarentirla all'Europa, desiderava l'occupazione di una linea militare nei suoi Stati per parte di un corpo d'esercito degli alleati, che sebbene convinto nella sua coscienza della necessità di una tale occupazione, siccome unico mezzo per tranquillare i beneintenzionati, tener in freno i perturbatori, e guarentire l'Europa contro ulteriori timori, si sentiva cionondimeno obbligato a fare in modo onde questa occupazione militare seguisse col minor possibile aggravio de' suoi popoli, già d'altronde abbastanza aggravati da una riorganizzazione dispendiosa; e finalmente che ad onta della perfetta illimitata fiducia uguale alla loro, che rispondeva in ciascuno de' suoi augusti alleati, non poteva far a meno di osservare, che per riguardo alla situazione geografica del limitrofo regno Lombardo-Veneto, il desiderato scopo poteva conseguirsi mediante un corpo d'esercito austriaco di forza limitata, e quindi con minore dispendio, per un

termine prefisso, la cui durata, del pari che tuttociò che riguarda il mantenimento dell'indipendenza del Re o del suo governo, conveniva stabilire in virtù di un trattato; e siccome le LL. MM. II. e RR. l'Imperatore d'Austria, l'Imperatore delle Russie ed il Re di Prussia desiderano caldamente di dimostrare a S. M. il Re di Sardegna quel vivo e sincero interessamento che li anima verso la sua augusta persona pel miglior bene della sua monarchia, e per la prosperità dell'Europa, ove questa monarchia occupa un posto sì interessante, i Sovrani hanno accolto quella comunicazione colle più amichevoli sollecitudini, ed hanno senza indugio nominato plenipotenziarii per discutere, stabilire e sottoscrivere con quelli di S. M. Sarda i patti di una convenzione che corrispondesse all'oggetto delle loro scambievoli cure. Quindi nominarono da un lato;

S. M. I. R. Ap. il signor conte Ferdinando Bubna de Litzl suo consigliere intimo attuale e ciambellano, gran croce dell'ordine di Leopoldo, cav. dell'ordine militare di Maria Teresa, cav. di prima classe dell'ordine di S. Alessandro Newsky e di quello di S. Anna, cav. dell'ordine dell'Annunziata, e gran croce dei SS. Maurizio e Lazzaro, cav. di prima classe dell'ordine dell'Aquila rossa e gran croce dell'ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, tenente generale, colonnello e proprietario del reggimento 4^o di dragoni, generale comandante in Lombardia e comandante in capo dell'esercito nell'alta Italia — ed il sig. barone di Binder Kriegelstein, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. Sarda, gran croce dell'ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro e di diversi altri;

S. M. l'imperatore di tutte le Russie e re di Polonia, il signor conte Giorgio di Mocenigo, suo consigliere intimo attuale, inviato straordinario e ministro plenipoten-

ziario presso S. M. Sarda, cav. dell'ordine di S. Alessandro Newsky, gran croce di 2^a classe dell'ordine di S. Valdimiro, e gran croce di 1^a classe di quello di S. Anna, gran croce dell'ordine austriaco di Leopoldo, e bali di quello di S. Giovanni di Gerusalemme;

E S. M. il re di Prussia il signor Giorgio Federico Petit Pierre, suo incaricato d'affari presso la corte sarda:

E dall'altro lato S. M. il re di Sardegna, il signor conte Vittorio di Latour, cav. dell'insigne ordine dell'Annunziata, cav. e gran croce dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dell'ordine austriaco di Leopoldo, di S. Alessandro di Newsky di Russia e di quello di S. Luigi di Francia, commendatore dell'ordine di Savoia, generale di cavalleria e comandante della divisione di Novara; i quali dopo aver cambiato loro procure, riconosciute buone e valide, sono convenuti nelle seguenti determinazioni:

Art. I. La forza del corpo d'esercito austriaco destinato ad occupare una linea militare negli Stati di S. M. Sarda, in nome e sotto la guarentigia delle potenze alleate, ascenderà a 12,000 uomini, cioè: 8 battaglioni di fanteria di linea, 1 battaglione di cacciatori, 2 reggimenti d'usseri e 3 batterie di artiglieria.

Questo corpo, il quale per ciò che riguarda la sua interna organizzazione e la disciplina, dipende dall'esercito austriaco dell'Italia settentrionale, di cui forma parte, è posto alla disposizione di S. M. Sarda qual corpo ausiliario. La rinnovazione totale o parziale di questo corpo, in proporzione del numero stabilito, è riserbata al generale austriaco, il quale ne ha il comando superiore. Questo corpo formerà, per quanto sarà possibile, un corpo separato. Destinato esclusivamente a mantenere, di concerto colle truppe di S. M. Sarda, la tranquillità interna nel regno, non eserciterà assolutamente veruna

giurisdizione sulla parte del paese che occupa, e non impedirà in verun modo l'azione delle autorità militari e civili instituite dal sovrano, alle quali anzi presterà assistenza attiva qualora ne verrà richiesto.

Nei casi in cui circostanze imprevedute costringessero S. M. Sarda a desiderare un rinforzo a questo corpo, il generale comandante nella Lombardia è autorizzato di disporlo senza prima ricercarne gli ordini alla sua corte; s'intende però che tale rinforzo si tratterrà negli Stati di S. M. Sarda solamente finchè essa lo giudicherà necessario, e che per la di lui sussistenza durante quest'epoca, si dovrà provvedere sulla stessa norma, come per il corpo di occupazione.

II. Il corpo ausiliario austriaco occuperà la seguente linea militare: Stradella, Voghera, Tortona, Alessandria, Valenza, Canale e Vercelli; le linee di comunicazione verranno stabilite per Pavia e Buffalora.

Qualora però S. M. Sarda giudicasse opportuno di traslocare una parte di questo corpo ausiliario in punti del suo regno situati fuori di quella linea, il generale comandante austriaco dovrà soddisfare alle brame di S. M. e prendere le misure consentanee allo scopo di lei.

III. Dovendo il governo sardo prestare in natura gli oggetti di sussistenza a questo corpo, vi sarà provveduto nel modo seguente:

L'alloggiamento, le legna, i viveri e i foraggi dovranno essere somministrati in natura. Si è convenuto che in totale il numero delle razioni non oltrepasserà le 15,000 per la truppa e le 4,000 per i cavalli, e che queste razioni dovranno essere somministrate giusta la tariffa annessa alla presente convenzione.

In quanto al soldo, all'armamento, al vestiario ed agli oggetti secondarii, il governo sardo ne supplirà alle spese necessarie col pagamento mensile di 500,000 fr.; la qual

somma sarà pagabile nella prima metà di ciaschedun mese, principiando dal giorno della sottoscrizione della presente convenzione.

IV. S. M. I. R. A. rinuncia al compenso delle spese derivate dall'essersi messi in movimento i corpi di truppe spedite in soccorso a S. M. Sarda. Verranno per altro immediatamente nominati commissarii austriaci e sardi per liquidare le spese di mantenimento di questi corpi dal giorno del loro ingresso nel territorio piemontese, fino a quello della sottoscrizione della presente convenzione. — A questa operazione serviranno di base le polizze formate, giusta il regolamento austriaco, e da esibirsi ai commissarii, e la forza dei corpi verrà calcolata secondo il loro stato effettivo nelle diverse epoche. I detti commissarii converranno nello stesso tempo sui termini di pagamento di questo arretrato, il quale dovrà però essere interamente soddisfatto entro quattordici mesi dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

V. Tutte le lettere che riguardano il servizio interno delle truppe, la corrispondenza ufficiale colle autorità sarde, e che siano munite del sigillo d'ufficio, saranno ricevute dalle poste ordinarie e spedite senza pagamento. Le staffette e le lettere particolari dei militari verranno pagate secondo la tariffa. I corrieri di persone che viaggiano per affari militari pagheranno esattamente l'importo per i cavalli e per altre prestazioni.

VI. Per prevenire ogni abuso che possa introdursi a pregiudizio dei regolamenti doganali, gli oggetti di vestiario ed armamento egualmente che altri destinati pel corpo ausiliario austriaco non potranno essere introdotti altrimenti che muniti d'un certificato d'origine, e la loro importazione sarà notificata dal comandante dei diversi corpi d'esercito al comandante in capo austriaco, il quale

ne preverrà il governo sardo, onde questo dal canto suo possa munire gli impiegati dell'amministrazione doganale di ordini opportuni.

Gli oggetti destinati pel vestiario, ecc. del corpo ausiliario saranno esenti dai dazii d'importazione, mediante la presentazione di certificati autentici. Le persone militari che si recano al loro corpo o che ritornano dal Piemonte, sono esenti da tutti i dazi per gli oggetti che appartengono al loro proprio uso od a quello delle truppe.

VII. Saranno destinati commissarii austriaci e piemontesi presso le rispettive supreme autorità militari per togliere di mezzo le difficoltà che potessero insorgere sui singoli articoli e sulla durata dell'occupazione militare.

VIII. Siccome le auguste parti contraenti desiderano con eguale fervore che l'occupazione non venga protratta al di là del tempo necessario per la riorganizzazione del regno di Sardegna e pel consolidamento del suo governo, si è previamente deciso che questa misura durerà fino al mese di settembre 1822 alla qual epoca i sovrani alleati nella loro adunanza a Firenze prenderanno, di concerto con S. M. Sarda, in considerazione la situazione del regno, e risolveranno di comune intelligenza o di continuare o di desistere dalla occupazione di una linea militare per parte di un corpo ausiliario.

IX. La presente convenzione dovrà essere ratificata entro 3 mesi dal giorno della sottoscrizione o anche prima se sarà fattibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarii hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Novara il 24 di luglio 1821.

Sottoscritti: Conte BUBNA.
 Conte LATOUR.
 Barone di BINDER.
 Conte di MOCENIGO.
 PETIT PIERRE.

Documento DD, pag. 154.

IL CAVALIERE THAON DI REVEL

CONTE DI PRATOLONGO, LUOGOTENENTE GENERALE DI S. A. R. IL DUCA DEL GENEVESE
NEI R. STATI, ECC., ECC.

Nell'assumere le gravi cure di governo dei R. Stati, che piacque a S. A. R. il signor duca del Genevese, per la di lui assenza, di affidarci nella qualità di suo luogotenente generale, colle patenti del 19 corrente aprile, abbiamo dovuto rivolgere l'attenzione alla ribellione dei traviati macchinata col mezzo dei tradimenti e dalla più scandalosa insubordinazione di alcuni corpi e persone militari eseguita, all'oggetto di rovesciare l'ordine legittimo di cose che sotto il paterno reggimento di S. M. il re Vittorio Emanuele e degli augusti reali suoi predecessori avea sinora fatto l'ammirazione dell'estero ed apportato ai sudditi una sempre crescente prosperità. A soddisfare la vindice giustizia non basta l'esecrazione nella quale i colpevoli sono e saranno presso tutti i buoni e fedeli sudditi di S. M., la stessa giustizia altamente chiede la punizione conformemente alle leggi vigenti di coloro che vi hanno partecipato; e siccome in tali delitti si troverebbero implicati individui assoggettati a diverse giurisdizioni, ed altronde l'unità o connessione dei fatti e le relazioni che vi possono essere fra i rei, importerebbero la necessità che da una sola autorità se ne prenda la cognizione e ne emani la debita punizione; perciò, valendoci dei poteri dei quali siamo investiti, nell'avvocare a Noi la cognizione di tutti i delitti sovra divisati coi loro annessi, connessi e dipendenti, e con derogare

ad ogni legge, ordine e stabilimento in contrario abbiamo determinato e prescritto come segue:

1. È creata una Delegazione composta di personaggi legali e militari per conoscere esclusivamente ad ogni altro magistrato o tribunale, dei delitti di ribellione, tradimento, insubordinazione ed altri, stati commessi all'oggetto di operare e sostenere lo sconvolgimento del legittimo governo di S. M. eseguito nello scorso mese di marzo.

2. Sono nominati membri di questa Delegazione:

S. E. il signor conte di *Varan* cavaliere del supremo ordine della SS. Annunziata, ecc., ecc. che ne sarà il presidente,

E li signori maggior generale conte *Regard* di *Clement de Vers.* — M. G. conte *Frinchieri* di *Venanzon.* — M. G. cavaliere *Bongioanni* di *Castelborgo.* — M. G. cav. *Teobaldo* *Cacherano* di *Osasco.* — M. G. marchese *De-Faverge.* — Presidente nel R. Senato di Torino conte *Langasco* di *Langasco.* — Uditore generale di guerra presidente conte *Calvi.* — Presidente nel R. Senato di Torino *Borio.* — Presidente nel R. Senato di Genova cavaliere *Gaiberti.* — Senatore nel R. Senato di Torino *Moreni.* — Collaterale nella R. Camera dei Conti *Staglieno.*

3. La Delegazione non potrà giudicare in numero minore di 7.

4. L' Uditorato generale di guerra instruirà, con intervento del R. Fisco militare, i procedimenti contro ogni accusato che occorreranno farsi in questa capitale.

Ed avendo ad instruirsi, ed essendovi informazioni da assumersi od incumbenti da appurarsi nella provincia, il Presidente uditore generale di guerra ne farà la commissione colla partecipazione ed annuenza

della Delegazione, a quei soggetti che da essa saranno prescelti.


8. Le conclusioni fiscali in tutti i suddetti procedimenti avranno sempre a darsi dall'ufficio del sig. avvocato Fiscale generale in questo R. Senato di Piemonte.


Mandiamo, ecc.

Dato in Torino il 26 aprile 1821.

THAON REVEL.

FINE





9 Miles
Crest
Camp Cat

DG
618
.6
S356

6 11/11/11 1 11 11/11/11
Santarosa, Santorre Annibale
Derossi
Storia della rivoluzione
piemontese del 1821

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

